DEPUTAZIONE
DI STORIA PATRIA
PER L'UMBRIA

Per la storia dello Studio perugino delle origini:
FONTI E MATERIALI

2

Ferdinando Treggiari

Le ossa di Bartolo

Contributo alla storia della tradizione giuridica perugina

Provincia di Perugia

ISBN 978-88-95331-16-4

Provincia di Perugia

DSPU
FONTI
STUDIO
2

Ferdinando Treggiari – LE OSSA DI BARTOLO

I giuristi sono parte preponderante della storia dello Studio perugino delle origini, palcoscenico, nel suo primo secolo di vita, della scuola di diritto più luminosa d'Europa. Ai giuristi dell'Università di Perugia è appunto dedicato il secondo libro di questa collana. Nella prima parte esso offre una galleria di protagonisti e di temi rappresentativi dei legami tra scienza e pratica giuridica, nei secoli in cui l'Università ha intrecciato la sua vicenda con quella della città e delle sue istituzioni. Nella seconda e nella terza parte approfondisce alcuni aspetti della biografia di Bartolo da Sassoferrato alla luce dei documenti pubblicati nel 1576 da G.P. Lancellotti, ora qui riproposti insieme ai dubbi sulla loro autenticità.

Ferdinando Treggiari è professore di Storia del diritto medievale e moderno nell'Università di Perugia. I suoi interessi attraversano campi diversi e cronologicamente distanti della ricerca storico-giuridica, con predilezione per la storia degli istituti di diritto privato e i metodi d'insegnamento del diritto. La sua indagine più estesa ha per tema la storia del testamento fiduciario, bell'esempio del farsi del diritto come prodotto della tensione tra spinte dell'autonomia privata, briglie della legge ed inesauribile ricchezza dell'interpretazione. Le ricerche raccolte in questo libro sono state propiziate dagli studi compiuti per le celebrazioni del settimo centenario dell'Ateneo perugino.

DEPUTAZIONE DI STORIA PATRIA PER L'UMBRIA

Per la storia dello Studio perugino delle origini:

FONTI E MATERIALI

2

Ferdinando Treggiari

Le ossa di Bartolo

Contributo alla storia della tradizione giuridica perugina

Provincia di Perugia

DEPUTAZIONE DI STORIA PATRIA PER L'UMBRIA
PERUGIA 2009

Deputazione di storia patria per l'Umbria
Palazzo della Penna, via Podiani 11, 06121 Perugia
Casella postale 307 - 06100 Perugia
Tel. e fax: 075-5727057
dspu@fastwebnet.it
www.dspu.it

Questo libro deve molto a molte persone. Ringrazio in particolare:

Attilio Bartoli Langeli per aver consentito di pubblicarlo e per i mille preziosi suggerimenti e aiuti;

Severino Caprioli, Antonio Ciaralli, Paolo Mari, Maria Grazia Nico Ottaviani e Maria Alessandra Panzanelli Fratoni per la paziente lettura dei saggi, dei documenti, delle traduzioni e i molti buoni consigli;

Carla Frova, Erminia Irace, Sonia Merli e Maria Pecugi Fop per altrettante generose collaborazioni;

Osvaldo Cavallar, Vincenzo Colli e Julius Kirshner per le pagine relative a Bartolo e Baldo;

Maria Grazia Bistoni, Paola Monacchia e Alberto Maria Sartore per l'aiuto nella ricerca e nello studio dei documenti conservati nell'Archivio di Stato di Perugia;

Paolo Caucci von Saucken per aver favorito la consultazione e la riproduzione delle carte del Fondo Alfani;

la Bodleian Library di Oxford, la Biblioteca Nazionale di Firenze, l'Archivio di Stato di Perugia, la Biblioteca Augusta di Perugia e l'Università degli studi di Perugia per aver autorizzato la pubblicazione dei rispettivi manoscritti, opere a stampa e figurative;

Sandro Bellu per la riproduzione fotografica di buona parte delle immagini.

Stabilimento Tipografico Pliniana - Viale F. Nardi, 12 - 06016 Selci-Lama (PG)

Nota introduttiva

Per celebrare i sette secoli trascorsi dalla fondazione dello *Studium generale* (1308) l'Ateneo perugino ha allestito, nei primi mesi del 2009, la mostra "Maestri, insegnamenti e libri nella storia dell'Università di Perugia", che ha illustrato la storia degli insegnamenti universitari attraverso i testi prodotti ed utilizzati dai maestri perugini di arti, diritto, teologia e medicina. In dieci sezioni tematiche la mostra e il relativo catalogo a stampa [1] hanno ripercorso le vicende dello *Studium Perusinum* dalle sue origini alla fine dell'età moderna, mettendo in luce le figure dei docenti, gli aspetti salienti dei metodi d'insegnamento, i rapporti dello Studio con la città e le professioni, le vicende del libro, manoscritto e a stampa, come strumento didattico e come prodotto di scienza.

Nella prima parte del presente libro si propongono, in assetto organizzato e progressivo, i contributi relativi al mondo giuridico accademico perugino tra XIV e XVIII secolo compresi in quel catalogo sotto forma di schede. Essi sono stati modificati in più punti, arricchiti di note e ordinati in sequenza cronologica con lo scopo di offrire una galleria di protagonisti e di temi rappresentativi dei molteplici e fecondi legami tra scienza e pratica giuridica nei secoli in cui l'università ha intrecciato la sua vicenda con quella della città e delle sue istituzioni.

Nella seconda parte del libro vengono riesaminati e approfonditi alcuni aspetti della biografia di Bartolo da Sassoferrato alla luce dei testi (il diploma di laurea, i privilegi imperiali, gli atti di concessione della cittadinanza perugina, il testamento), che nel 1576

[1] *Maestri, insegnamenti e libri a Perugia. Contributi per la storia dell'Università (1308-2008)*, a cura di C. Frova, F. Treggiari, M.A. Panzanelli Fratoni, Milano, Skira, 2009.

Giovanni Paolo Lancellotti pubblicò nella sua *Vita Bartoli*, arricchendo la tradizione biografica bartoliana con la divulgazione di fonti sino allora ignote, ma dopo allora né ritrovate né da nessuno mai più testimoniate. Pur rimanendo sospeso il giudizio sulla loro autenticità, quei testi vengono ripubblicati nella terza parte del libro con una traduzione italiana a fronte.

I

GIURISTI TRA SCIENZA E PRATICA

Fig. 1 – Antiporta del primo volume degli *opera omnia* di Bartolo (Venezia, Giunti, 1615)

1.
Il giurista e la città: Bartolo da Sassoferrato

1.1. *La* vita Bartoli *nell'iconografia e nella tradizione biografica*

Chi apra il primo dei volumi *in folio* di una delle numerose edizioni giuntine degli *opera omnia* di Bartolo da Sassoferrato non può non restare ammirato dalla incisione a piena pagina, che in un raffinato disegno raffigura e compendia l'intero ciclo della vita del grande giurista[1]. Al centro di un'area delimitata da quattro colonne, Bartolo, raffigurato di profilo (un cartiglio che si avvolge sulle due colonne posteriori dichiara questa come la sua "VERA EFFIGIES") siede dietro una cattedra, sul cui fronte si legge "VIXIT ANNOS XXXXII". Sullo sfondo è un panorama naturale in cui compaiono le città di nascita, degli studi e della docenza: Sassoferrato, Bologna, Pisa e Perugia. Davanti alle colonne, in piedi con libro e penna, sono ritratti i due maestri di Bartolo: quello di Perugia, Cino da Pistoia; e quello di Bologna, Iacopo Bottrigari. La sezione inferiore ritrae la solenne cerimonia di consegna a Bartolo delle insegne dottorali dinanzi alla commissione di laurea: in corsivo si leggono i nomi di Iacopo di Belviso, Pietro Cerniti, Oldrado da Ponte da Lodi, Raniero da Forlì. Nella sezione superiore sono infine raffigurate due scene: a sinistra, Bartolo – "LUCERNA IURIS", epiteto scritto sul cartiglio esibito da un altro personaggio e che si legge anche nel titolo dell'opera – è in cattedra nell'atto, forse, di *consulere*; a destra, l'incontro con l'imperatore Carlo IV, avvenuto a Pisa nel 1355: l'imperatore concede a Bartolo il blasone, un leone rosso a due code in campo d'oro, che diverrà in seguito il simbolo della famiglia Alfani.

[1] Cfr. ad es. in BARTOLUS A SAXOFERRATO LUCERNA IURIS, *Omnia, quae extant, opera*, I, *In Primam Digesti Veteris Partem*, Venetiis, Apud Iuntas, 1615 [fig. 1].

Sassoferrato eleggeva podestà perugini sin dal 1253 e nel 1297 si era definitivamente sottomessa a Perugia. Da Venatura, una frazione rurale di quel comune del Piceno, dov'era nato nel 1313 o nel 1314, Bartolo giunge nello *Studium* perugino nel 1328, quand'è appena quattordicenne [2]. Qui si « fabbrica l'ingegno » seguendo le

[2] Sulla vita e l'opera di Bartolo cfr. G. PANCIROLI, *De claris legum interpretibus libri quatuor*, Lipsiae, 1721 (rist. anast. Farnborough, Gregg International, 1968), pp. 153-158, 506; T. DIPLOVATACCIO, *Liber de claris iuris consultis. Pars posterior*, edd. F. SCHULZ - H. KANTOROWICZ - G. RABOTTI, in *Studia Gratiana*, X, Bononiae, Institutum Gratianum, 1968, pp. 274-288; ID., *Vita Bartoli a Saxoferrato ex cod. ms. bibliothecae Oliverianae Pisaurensis n. 2031*, ed. in G. ROSSI, *La "Bartoli vita" di Tommaso Diplovataccio secondo il codice Oliveriano 203*, in *Bartolo da Sassoferrato. Studi e documenti per il VI Centenario*, II, Milano, Giuffrè, 1962, pp. 441-502 (pp. 457-485); V. BINI, *Memorie istoriche della perugina Università degli studi*. Volume primo che abbraccia la storia dei secoli XIII, XIV e XV, Perugia, presso Ferdinando Calindri, Vincenzo Santucci e Giulio Garbinesi stampatori camerali, 1816 (rist. anast. Sala Bolognese, Arnaldo Forni Editore, 1977 [Athenaeum. Biblioteca di Storia della Scuola e delle Università, 44]), pp. 84-100; C. BERNABEI, *Bartolo da Sassoferrato e la scienza delle leggi*, Torino-Roma-Firenze, Loescher, 1881; J.L.J. VAN DE KAMP, *Bartolus de Saxoferrato 1313-1357. Leven - Werken - Invloed - Beteekenis*, Amsterdam, Paris, 1936; ID., *Bartolo da Sassoferrato*, Urbino, Stabilimento tipografico editoriale urbinate, 1935 (estr. da *Studi urbinati*, 9 [1935], pp. 5-158: questa traduzione-compendio ha poco in comune con il libro da cui è tratta; citerò comunque anche le sue pagine); *Bartolo da Sassoferrato. Studi e documenti per il VI Centenario*, Atti del convegno (Perugia, 1959), 2 voll., Milano, Giuffrè, 1962; F. CALASSO, *L'eredità di Bartolo*, ivi, I, pp. 1-21 (poi anche in ID., *Storicità del diritto*, Milano, Giuffrè, 1966, pp. 315-337); D. SEGOLONI, *Bartolo e la* civitas perusina, ivi, II, pp. 513-671 (spec. pp. 570-573, 649-655); F. CALASSO, *Bartolo da Sassoferrato*, in *Dizionario biografico degli italiani*, 6, Roma, Istituto dell'Enciclopedia italiana, 1964, pp. 640-669 (poi anche in *Annali di storia del diritto*, 9 [1965], pp. 472-520); G. ERMINI, *Storia dell'Università di Perugia*, Firenze, Olschki, 1971 (Storia delle Università italiane, 1), I, pp. 137-146; J. KIRSHNER, Civitas sibi faciat civem: *Bartolus of Sassoferrato's Doctrine on the Making of a Citizen*, in *Speculum*, 48 (1973), pp. 694-713; D. SEGOLONI, *Aspetti del pensiero giuridico e politico di Bartolo da Sassoferrato*, in *Il diritto comune e la tradizione giuridica europea. Atti del convegno di studi in onore di Giuseppe Ermini. Perugia, 30-31 ottobre 1976*, a cura di D. Segoloni, Perugia, Libreria universitaria editrice, 1980 (Università degli Studi di Perugia, Annali della Facoltà di Giurisprudenza, n.s., VI/1), pp. 353-415; ID., *'Practica', 'practicus', 'practicare' in Bartolo e in Baldo*, in *L'educazione giuridica*, II. *Profili storici*, a cura di A. Giuliani e N. Picardi, Perugia, Libreria editrice universitaria, 1979, pp. 52-103; D. QUAGLIONI, *Politica e diritto nel Trecento italiano. Il « De tyranno » di Bartolo da Sassoferrato (1314-1357). Con l'edizione critica dei trattati « De Guelphis et Ghibellinis », « De Regimine civitatis » e « De tyranno »*, Firenze, Olschki, 1983; ID., *« Civilis sapientia ». Dottrine giuridiche e dottrine politiche fra Medioevo ed età moderna*, Rimini, Maggioli, 1989; O. CONDORELLI,

lezioni di Cino da Pistoia, da due anni chiamato a continuare l'insegnamento del diritto civile già tenuto dal bolognese Iacopo di Belviso, a sua volta giunto a Perugia nell'anno stesso (1308) della bolla clementina di riconoscimento dello Studio generale. Nell'ottobre del 1333, più o meno in coincidenza con il trasferimento di Cino a Firenze, Bartolo passa a studiare a Bologna, dove nel dicembre di quello stesso anno ottiene il baccalaureato disputando con il suo nuovo maestro Iacopo Bottrigari la *quaestio* "Statuto civitatis Lucanae", in seguito compresa nel volume a stampa dei suoi *Consilia, quaestiones et tractatus*. È sempre Bottrigari a presentarlo nel settembre del 1334 all'esame privato di dottorato, che si svolge nella sacrestia della cattedrale di San Pietro dinanzi ad una commissione che il suo diploma di laurea, riportato da Giovanni Paolo Lancellotti (1522-1590), ci dice composta dal canonista Giovanni Calderini, quale delegato dell'arcidiacono, e da dieci *doctores legum*, fra cui i maestri (ad eccezione di Oldrado da Ponte) segnalati nella parte bassa dell'incisione, appena descritta, che apre gli *opera omnia* bartoliani. Nel successivo novembre e nella stessa cattedrale bolognese Bartolo, non ancora ventunenne, svolge il *publicum examen*, ricevendo dal promotore Iacopo Bottrigari le insegne dottorali.

La prima tappa della carriera di Bartolo è a Todi, come assessore « in Curia domini Capitanei », probabilmente nel 1335; nel 1338

"...Homo parve statute et coloris turgidi et gibbosus...". Bartolo da Sassoferrato nell'anonima descrizione del ms. Napoli, Biblioteca Nazionale, VII.D.77, in *Rivista internazionale di diritto comune*, 6 (1995), pp. 357-364; E. CORTESE, *Il diritto nella storia medievale*, Roma, Il Cigno, 1995, II, pp. 425-436; ID., *Le grandi linee della storia giuridica medievale*, Roma, Il Cigno, 2000, pp. 385-389; M. BELLOMO, *Bartolo da Sassoferrato*, in ID., *Medioevo edito e inedito*, III, Roma, Il Cigno, 1998, pp. 181-193; O. CAVALLAR, *River of Law: Bartolus's Tiberiadis (De alluvione)*, in *A Renaissance of Conflicts. Visions and Revisions of Law and Society in Italy and Spain*, ed. by J. A. Marino & T. Kuehn, Toronto, Centre for Refomation ad Renaissance Studies, 2004, pp. 31-129; S. LEPSIUS, *Public Responsability for Failure to Prosecute Crime? An Inquiry into an Umbrian case by Bartolo da Sassoferrato*, ivi, pp. 131-170; ID., *Bartolus von Saxoferrato*, in *Handwörterbuch zur deutschen Rechtsgeschichte*, Berlin, Schmidt, 2005^2, coll. 450-453; ID., *Bartolus de Saxoferrato*, in *Compendium Auctorum Latinorum Medii Aevi (500-1500)*, II, 1, Firenze, Edizioni del Galluzzo, 2004 (Società internazionale per lo Studio del Medioevo Latino [S.I.S.M.E.L.]), pp. 101-156 (bibliografia generale alle pp. 101-102).

è a Macerata, come avvocato nella Curia generale della Marca; quindi a Pisa, dove è prima assessore del podestà e poi professore, accanto al suo maestro Raniero da Forlì, ora suo collega nella lettura civilistica[3]. Rimane ad insegnare a Pisa fino al 1342, anno del suo trasferimento a Perugia. Nella città umbra, di cui diviene cittadino nell'ottobre 1348, terrà cattedra fino alla morte, che lo coglierà, probabilmente, nel luglio 1357, a soli 43 anni. Due anni prima, tra il maggio e il giugno 1355, il Comune di Perugia l'aveva inviato come ambasciatore a Pisa ad incontrare Carlo IV[4]. Dall'imperatore, oltre alla conferma di tutti i privilegi accordati a Perugia dai suoi predecessori e la concessione dello *Studium generale* (che si aggiungeva a quella precedente pontificia), con i privilegi del dottorato ed i favori accordati ai dottori e agli scolari, Bartolo aveva ottenuto per sé i titoli di consigliere, familiare, domestico e commensale imperiale; il privilegio, per sé ed i suoi discendenti dottori in legge, di concedere la *venia aetatis* (ossia di dichiarare maggiorenni i minori di 25 anni) e di legittimare gli scolari di natali illegittimi,

[3] Non suo *concurrens*, dato che un tale ruolo a Pisa e a quel tempo non esisteva: cfr. R. ABBONDANZA, *Arsendi, Raniero*, in *Dizionario biografico degli italiani*, 4, Roma, Istituto dell'Enciclopedia italiana, 1962, p. 334. Sulle letture in concorrenza, v. *infra*, parte I, cap. 3, § 3.2.

[4] Su questa missione diplomatica (di cui torneremo a parlare nella seconda parte del libro) cfr. D. SEGOLONI, *Bartolo e la* civitas perusina, cit., pp. 649-655; M. PECUGI FOP, *Perugia in Toscana. I centri aretini e senesi sottomessi al Comune di Perugia nel Trecento. Documenti dal* De claritate Perusinorum, Perugia, Deputazione di storia patria per l'Umbria, 2008 (Biblioteca della Deputazione di storia patria per l'Umbria, 3), pp. 74-77; M.A. PANZANELLI FRATONI, *Due papi e un imperatore per lo Studio di Perugia*, Perugia, Deputazione di storia patria per l'Umbria, 2009 (Per la storia dello Studio perugino delle origini: fonti e materiali, 1), pp. 43-45. I privilegi concessi nell'occasione da Carlo IV sono stati (non tutti) pubblicati da A. ROSSI, *Documenti per la storia dell'Università di Perugia, con l'albo dei professori ad ogni quarto di secolo*, Perugia, Tipografia G. Boncompagni e C., 1876-1878, II (docc. 54-200, dal 1326 al 1375), docc. 96-99 e da M. PEGUGI FOP, *Il Comune di Perugia e la Chiesa durante il periodo avignonese con particolare riferimento all'Albornoz*, Perugia, Deputazione di storia patria per l'Umbria, 1970 (Appendici al Bollettino, 11), pp. 129-133. L'edizione critica e la traduzione dei privilegi relativi allo *Studium* sono oggi offerte da M.A. PANZANELLI FRATONI, *Due papi e un imperatore*, cit., pp. 87-105; quelli concessi a Bartolo sono riprodotti e tradotti nella terza parte del presente libro.

eccetto i figli di persone notabili; il diritto, infine, di fregiarsi del blasone imperiale, quel leone rosso a due code in campo d'oro, descritto nel proemio del *De insigniis et armis* bartoliano[5], che passerà in seguito a contrassegnare lo stemma araldico degli Alfani, la più accreditata delle tre famiglie (oltre a questa, quella dei Severi e dei Bentivogli) attribuite a Bartolo, il cui cognome, se mai è esistito, non è però mai stato accertato.

La fama immensa comincia a circondare Bartolo quando è ancora in vita. L'epiteto di *lucerna iuris*, che ripeteva quello attribuito secoli prima ad Irnerio, era già sulla bocca dei suoi allievi prima di dilagare, dal Quattrocento in poi, variando in infinite analoghe iperboli. « Speculum, pater et lucerna iuris civilis » lo esalta Giovanni Battista Caccialupi (1420-1496), altro marchigiano che aveva studiato a Perugia, autore della prima fra le storie della giurisprudenza medievale a noi pervenute (il *De modo studendi et vita doctorum*, scritto a Siena nel 1467)[6]; « iuris monarcha » lo definisce Tommaso Diplovataccio (1468-1541), anch'egli scolaro dello *Studium* perugino, nel capolavoro di questo genere biografico (il *Liber de claris iuris consultis*, composto nella prima metà del Cinquecento, ma per la parte medievale pubblicato solo nel 1968)[7], che contiene anche la testi-

[5] Escludono l'attribuibilità a Bartolo del passo del *De insigniis* relativo al blasone, che ritengono mai concesso, O. Cavallar, S. Degenring, J. Kirshner, *A Grammar of Signs. Bartolo da Sassoferrato's Tract on insignia and coats of arms*, Berkeley, University of California Press (Robbins Collection Pubblication), 1994.

[6] G.B. Caccialupi, *Tractatus de modo studendi in utroque iure*, in *Vocabolarium utriusque iuris*, Venetiis, apud Fabium et Augustinum Zopinos Fratres, 1581, pp. 396-397 [su Bartolo cfr. le pp. 389-404 (nel *Documentum quintum principale*)]. Nato a S. Severino nelle Marche, studente a Perugia, il Caccialupi fu giudice e professore a Siena tra il 1451 e il 1483.

[7] Cit. *supra*, nt. 2. Nato nel 1468 a Corfù (allora dominio veneziano) da nobile famiglia bizantina, nello Studio di Perugia (1489-90) il Diplovataccio ebbe tra i suoi maestri Baldo Bartolini e Pietro II Baldeschi: cfr. T. Diplovataccio, *Liber de claris iuris consultis*, cit., p. 410; H. Kantorowicz, *La vita di Tommaso Diplovataccio*, in *Studia Gratiana*, X, cit., p. 19*; M. Ascheri, *Saggi sul Diplovataccio*, Milano, Giuffrè, 1971 (Quaderni di "Studi senesi", 25), p. 13; C. Frova, *Carriere universitarie dei Baldeschi*, in *VI Centenario della morte di Baldo degli Ubaldi 1400-2000*, a cura di C. Frova, M.G. Nico Ottaviani, S. Zucchini, Perugia, Università degli Studi, 2005, p. 527 s.; G. Ermini, *Storia dell'Università di Perugia*, cit., I, pp. 507 e 515.

monianza di una perduta opera del genere (il *De commemoratione famosissimorum doctorum in utroque iure*) composta da Baldo degli Ubaldi, il più grande allievo di Bartolo[8]. Nel Cinquecento e nel Seicento vengono istituite cattedre universitarie dedicate allo studio della sua opera, mentre già dal secolo precedente in Spagna (1427 e 1433) e poi in Portogallo (1446) e in Brasile (1603) era stato legislativamente sancito il ricorso all'*opinio Bartoli* come criterio per la soluzione dei dubbi interpretativi: è questo l'aspetto più appariscente, e forse meno costruttivo, di un fenomeno, il 'bartolismo', destinato a segnare decisivamente il corso della tradizione romanistica e la stessa educazione mentale del giurista moderno[9].

La ricostruzione dei passaggi salienti come dei dettagli della vita del grande giurista, documentati ed esaltati nelle narrazioni biografiche e nelle suggestioni iconografiche (la 'vera effige', che si vuole ripresa dal suo cadavere in un dipinto poi andato disperso[10]; i differenti filoni iconografici che nei secoli si sono contesi i lineamenti bartoliani), risente anch'essa dell'enfasi, di cui è avvolta la sua gloria scientifica. Attorno agli scarni dati autobiografici, che si colgono qua e là nell'opera bartoliana (in un passaggio della *lectura* al titolo *de verborum significatione* del Digesto – D. 45, 1, 132 –, in cui Bartolo ripercorre le tappe della sua formazione, dalla prima istruzione ricevuta nel convento francescano di Sassoferrato dal frate minore Pietro d'Assisi, suo *magister in grammaticalibus*[11], sino al dottorato bolognese; nel proemio del trattato *De fluminibus*, in cui Bartolo evoca il *magister geometricus* Guido da Perugia) si è sviluppata una rigogliosa

[8] Su quest'opera perduta di Baldo, che costituerebbe la prima storia della giurisprudenza medievale, cfr. E. Besta, *Baldo e la storia letteraria del diritto*, in *L'opera di Baldo*, per cura dell'Università degli Studi di Perugia nel v Centenario della morte del grande giureconsulto, prefazione di O. Scalvanti, Perugia, Tip. della Unione cooperativa, 1901, pp. 81-111.

[9] Cfr. F. Calasso, *Bartolismo*, in *Enciclopedia del diritto*, 5, Milano, Giuffrè, 1959, pp. 71-74 (anche in *Annali di storia del diritto*, 9 [1965], pp. 409-414).

[10] J.L.J. van de Kamp, *Bartolus*, cit., pp. 246 ss.; Id., *Bartolo*, cit., p. 91 s.

[11] Cfr. A. Fortini, *Frate Pietro da Assisi primo maestro di Bartolo da Sassoferrato*, in *Bartolo da Sassoferrato. Studi e documenti per il VI Centenario*, cit., II, pp. 251-260.

tradizione biografica, che prima che Savigny cominciasse a mettere ordine nella selva di notizie addensatesi nei secoli[12], ha avuto il suo centro dapprima nelle pagine del Diplovataccio (la cui *Vita Bartoli*, estratta dal suo *De claris iuris consultis*, compare in apertura del primo volume delle edizioni veneziane cinque e secentesche dei *Commentaria* bartoliani – la prima, del 1520, presso Battista de' Torti, curata dallo stesso Diplovataccio –, in quelle di Basilea del 1588 e 1589 e poi riedita autonomamente nel 1724 nella *Bibliotheca graeca* del Fabricius)[13] e poi nella V*ita Bartoli iureconsulti ex certissimis atque indubitatis argumentis desumpta*, pubblicata a Perugia nel 1576 da Giovanni Paolo Lancellotti – maestro dello Studio perugino, oltre che marito di una Alfani –, nella quale sono trascritti i documenti salienti della vita di Bartolo, dal diploma di laurea (1334), a quello di concessione della cittadinanza perugina (1348), ai privilegi ricevuti dall'imperatore Carlo IV (1355), al testamento (1356)[14].

1.2. *Leggendo Bartolo su D. 47, 12, 8*

Bartolo è il giurista che ha portato alle vette più alte la tecnica del 'commento'. Per cogliere le molte novità che, rispetto alla tradizione scientifica dei secoli precedenti, caratterizzano l'approccio trecentesco alle leggi romane, è sufficiente mettere a confronto, in relazione allo stesso passo della compilazione giustinianea, la pagina

[12] F.C. SAVIGNY, *Geschichte des römischen Rechts im Mittelalter*, VI, Darmstadt, Mohr, 1850[2] (rist. anast. Bad Homburg, Gentner, 1956), pp. 137-184; ID., *Storia del diritto romano nel Medio Evo*, trad. it. di E. Bollati, II, Torino, Gianini e Fiore, 1857 (rist. anast. Roma, Multigrafica, 1972), pp. 649-655.

[13] Cfr. ad es. la *Bartoli Saxoferratensis praeclarissimi iuris utriusque interpretis vita, per D. Thomam Diplovatatium, I.V. Doctorem edita* pubblicata nei *Commentaria* di BARTOLO, I, Venetiis, Apud Iuntas, 1603, foll. 8-9; J.A. FABRICIUS, *Bibliotheca graeca*, XII, Hamburgi, Sumtu Theodori Christophori Felgineri, 1724, lib. VI, cap. 6, pp. 555-563. Cfr. G. ROSSI, *La "Bartoli vita" di Tommaso Diplovataccio*, cit., pp. 441-502; M. ASCHERI, *Saggi sul Diplovataccio*, cit., pp. 28 ss., 118-121.

[14] G.P. LANCELLOTTI, *Vita Bartoli iureconsulti ex certissimis atque indubitatis argumentis desumpta*, Perusiae, Apud Petrumiacobum Petrutium, 1576. Tutti i documenti pubblicati dal Lancellotti in questa opera possono ora leggersi nella terza parte del presente libro.

dell'esegesi accursiana con quella corrispondente dei *commentaria* bartoliani. Lì, attorno al testo delle *leges*, si affollano le glosse delle prime scuole di interpreti del diritto di Giustiniano. Qui quegli stessi testi legali, presupposti ma non più trascritti nell'opera esegetica, diventano la base di nuove costruzioni. Nello spazio di alcuni decenni, tra il massimo fiorire della Scuola di Bologna e l'età di Bartolo, era mutato sensibilmente, sotto l'apparente uniformità del metodo, il rapporto tra autorità del testo e ragione dell'interprete. L'ermeneutica del *corpus iuris*, da *lectio sacrae paginae* e strumento per preservare la validità della legge romana, era evoluta in scienza dei *dogmata*, condotta con raffinati strumenti logici e vivificata dall'innesto di elementi tratti dalla realtà quotidiana.

A sospingere la scienza giuridica verso questo nuovo orizzonte è la realtà cittadina. I giuristi italiani del XIV secolo sono un prodotto di quella civiltà[15]. Nella città, animata dai ceti mercantili ed artigiani, essi insegnano, ma esercitano anche funzioni pubbliche. Prima di diventare professore a Pisa e a Perugia, Bartolo, come abbiamo visto, era stato assessore a Todi, avvocato generale a Macerata, ancora assessore a Pisa. Pur nutrendo ideali universali e pur continuando a postulare la necessità dell'ordine normativo 'comune', i giuristi del Trecento avvertono l'urgenza del diritto della comunità cittadina, che preme sugli argini del diritto giustinianeo imponendo l'osservanza di un sistema dei precetti e di un modo d'interpretarli non più riducibili nei limiti di quel diritto. È proprio attorno alla tensione tra diritto romano imperiale e diritto statutario cittadino (che i giuristi sono chiamati non solo ad interpretare, ma anche a redigere; e gli scolari a studiare: si ricordi che Bartolo aveva ottenuto il baccalaureato proprio disputando sullo statuto di Lucca) che ruota e prende corpo la loro dottrina; che si esplica, in aderenza al diritto vivente quotidiano, la loro attività pratica. È con i commentatori civilisti che il quadro teorico del sistema del diritto comune si stabilizza sul criterio dello

[15] Su questo tema cfr. B. PARADISI, *La diffusione europea del pensiero di Bartolo e le esigenze attuali della sua conoscenza*, in *Bartolo da Sassoferrato. Studi e documenti per il VI Centenario*, cit., I, pp. 415 ss.

ius proprium (espressione della *iurisdictio plena* competente ad ogni ordinamento particolare) derogatorio dello *ius commune* (da applicare solo « ubi cessat statutum »), seppure tale sistemazione teorica giungeva a definizione proprio nel momento in cui i suoi riferimenti politici ed istituzionali – l'autorità dell'Impero e l'autonomia e la vitalità dell'ordinamento comunale – vivevano la loro irreversibile crisi. Bartolo, che nel 1355 viene inviato dal suo Comune a richiedere all'imperatore la conferma dei privilegi imperiali concessi a Perugia, presupposto e garanzia dell'autonomia e del prestigio cittadino, non vivrà abbastanza per assistere al declino della libertà della sua città.

In questa cornice va collocata anche la didattica dei maestri medievali di diritto. Essa, come si sa, era prevalentemente assorbita dalle *lecturae* delle varie parti del *Corpus iuris civilis*, insegnate alternatamente negli anni accademici. Questa preponderanza si rifletteva anche nell'opera scientifica di quei maestri, come dimostra il fatto che dei nove volumi a stampa degli *opera omnia* di Bartolo ben otto sono impegnati dalle *lecturae* dei *libri legales*. La considerazione della sistematica pluralità degli ordinamenti e la quotidiana attenzione al momento pratico e applicativo dei precetti facevano continuamente lievitare questa quantità su se stessa. Nei commenti bartoliani alle *leges* giustinianee (ma discorso analogo faremo con riguardo anche all'opera di Baldo) è visibilissimo l'intreccio tra l'esegesi della norma romana e la trattazione di questioni pratiche ed attuali, che il maestro aveva affrontato in occasione di *consilia* dati al giudice o alla parte in causa o che emergevano dalla concorrenza di precetti di *ius proprium*. Il giurista medievale non dimentica mai d'insegnare dalla cattedra una scienza che deve servire a comprendere e disciplinare i casi della vita quotidiana. In questo senso può ben dirsi che i *commentaria* di Bartolo raccolgano per intero la sua esperienza intellettuale.

Un esempio tra i tanti è il suo commento alla l. *Sepulchri violati* (D. 47, 12, 8)[16], che tratta il tema della concorrenza delle azioni

[16] Bartolus a Saxoferrato, omnium iuris interpretum antesignanus, *Commentaria*, vi, *In Secundam Digesti Novi Partem*, Venetiis, [eredi di Lucantonio Giunti], 1602, f. 134r.

processuali intentate contro la violazione di sepolcro, illecito punito col pagamento di una somma di denaro. Per meglio illustrare il contenuto di questa *lex* e saggiarne le potenzialità interpretative, Bartolo discute il caso, sul quale più volte aveva avuto occasione di *consulere* (« est argumentum ad quaestionem in qua pluries consului »), del perugino che abbia commesso un reato nel ducato di Spoleto (una delle circoscrizioni territoriali in cui era all'epoca ripartito lo Stato pontificio), sia processato in contumacia dal giudice del luogo, ma contro il quale nel frattempo si sia aperto per quello stesso reato un procedimento anche a Perugia. Come deve risolversi in un simile caso, si chiede, la questione della litispendenza? Le questioni principali da affrontare, per Bartolo, sono due: se, pendente il primo processo, si possa procedere nel luogo d'origine dell'accusato; se, pronunciata la sentenza di condanna nel primo processo, possa procedere contro il reo anche il secondo giudice. Sul primo punto, Bartolo sostiene che il contumace non possa eccepire al giudice di Perugia la litispendenza e la prevenzione del processo in corso nel ducato, se non a patto di sanare dinanzi al primo giudice la contumacia e rifondere le spese; ritiene invece che questa eccezione possa essere sollevata dal primo giudice allo scopo di affermare la propria giurisdizione ed anche dall'accusatore del processo spoletino per impedire quello perugino, sempre che, anche qui, l'accusato non sani la contumacia e si opponga all'eccezione di prevenzione. Sull'altro punto, Bartolo ritiene che il secondo giudice possa nuovamente procedere contro il reo e condannarlo, ma il reo, che non sia contumace, potrà eccepire in tal caso di aver già pagato la somma a cui era stato condannato dalla prima sentenza.

Se proviamo a confrontare il raggio attualizzante di questo pur breve commento bartoliano, guidato da una logica che espandeva enormemente il campo dell'*interpretatio iuris* – estraendo dalla norma antica tutte le sue possibili *rationes* e coniugandola con i problemi vivi della nuova *societas iuris* –, col paio di scarne annotazioni marginali – coerente *expositio sententiae et ipsius literae* –, con cui un secolo prima Accursio aveva esaurito la lettura del medesimo fram-

mento, cogliamo un segno dell'età nuova della scienza delle leggi, che con la sua opera Bartolo aveva portato al suo culmine.

1.3. *Il testamento e la biblioteca di Bartolo*

L'enorme eredità culturale del magistero di Bartolo ha esaltato, di riflesso, la sua vicenda umana, rimasta sospesa tra realtà e leggenda. Buona parte dei documenti più importanti della sua vita ci è difatti giunta non in originale, ma in una trascrizione, non si sa quanto fedele, compiuta in tempi anche molto posteriori agli eventi. Per questa via conosciamo anche il testamento di Bartolo, riportato da Giovanni Paolo Lancellotti nel 1576 nella sua *Vita Bartoli* [17]. In questa redazione è stato poi inserito, insieme alla *Bartoli Saxoferratensis vita* di Tommaso Diplovataccio, in apertura di numerose edizioni a stampa degli *opera omnia* bartoliani [18].

È nel convento di S. Francesco al Prato nel quartiere di Porta S. Susanna, dove abitava (in una casa della parrocchia di S. Maria dei Francolini), che il 14 maggio 1356, quindici mesi prima di morire, Bartolo detta il suo testamento alla presenza del notaio Giacomo Nelli di Perugia e di sette francescani come testimoni. La prima disposizione del testamento riguarda il luogo della sepoltura, che in caso di morte a Perugia è indicata in quella stessa chiesa. Seguono poi i lasciti pii: in favore delle chiese annesse ai conventi francescani di Perugia e Sassoferrato; in favore dell'Ospedale di S. Francesco di Porta S. Susanna; per i poveri della città di Perugia *pro anima* del defunto. È poi la volta dei legati profani: alla moglie Pellina Bovarelli (la dote, i vestiti, i mobili di casa, i terreni che Bartolo aveva acquistato nei dintorni di S. Cipriano di Boneggio,

[17] G.P. Lancellotti, *Vita Bartoli*, cit., pp. 39-47. Cfr. *supra*, nt. 14.

[18] *Bartoli testamentum una cum arbore liberorum eius, ex vita ipsius Bartoli, per Ioannem Paulum Lancelottum descripta*, nei *Commentaria* di Bartolo, I, ed. 1603 cit., foll. 10-11. Nella trascrizione del Lancellotti il testamento di Bartolo è stato poi riprodotto in A. Rossi, *Documenti per la storia dell'Università di Perugia*, cit., II, doc. 100, in C. Bernabei, *Bartolo*, cit., p. 178 e in J.L.J. van de Kamp, *Bartolus*, cit., pp. 271-274.

nel contado di Perugia), alle figlie Santa, Paola[19], Francesca e Nella, alle eventuali figlie postume e ad una nipote già nata (le doti), con clausola di sostituzione fedecommissaria, in caso di loro decesso senza figli, in favore dei discendenti maschi. Segue quindi la nomina dei figli Francesco e Luigi e degli eventuali figli maschi postumi quali eredi universali, anche qui disponendone la sostituzione nell'ipotesi di loro decesso senza figli maschi legittimi. L'ultima disposizione del testamento riguarda la nomina dei tutori per i figli non ancora maggiorenni.

Il testamento di Bartolo ha la sequenza consueta del testamento medievale: la disposizione sulla sepoltura, i legati pii, quelli profani, la nomina degli eredi per tutto quanto residui, la previsione delle sostituzioni a favore della linea maschile, la clausola finale di salvaguardia della validità dell'atto (come testamento o altrimenti come codicillo o come « melius valere potest »)[20]. Le sue volontà a favore della chiesa e dei due conventi francescani (come pure la scelta dei testimoni e del luogo del suo testamento e della sua sepoltura) attestano i vincoli affettivi che lo legavano all'Ordine dei

[19] Le vicende del patrimonio ereditario di Bartolo possono in parte ricostruirsi attraverso le registrazioni catastali e le disposizioni successorie dei suoi discendenti: cfr. A. Ciccarelli, *I testamenti di Paola di Bartolo da Sassoferrato*, in *Bollettino della Deputazione di storia patria per l'Umbria*, 101 (2004), pp. 265-282.

[20] Sulle peculiarità del testamento medievale cfr. A. Bartoli Langeli, *Nota introduttiva* a Nolens intestatus decedere. *Il testamento come fonte della storia religiosa e sociale.* Atti dell'incontro di studio (Perugia, 3 maggio 1983), Perugia, Regione dell'Umbria Editrice Umbra Cooperativa, 1985 (Archivi dell'Umbria, Inventari e Ricerche, 7), pp. ix-xvii; Id., *Il testamento di Enrico Scrovegni (12 marzo 1336)*, in C. Frugoni, *L'affare migliore di Enrico. Giotto e la cappella Scrovegni*, Torino, Einaudi, 2008, pp. 397-539. Sul testamento medievale di area perugina cfr. T. Biganti, M.G. Bistoni, C.M. Del Giudice, P. Monacchia, *I testamenti negli Archivi degli enti religiosi a Perugia*, in Nolens intestatus decedere, cit., pp. 67-69; M.I. Bossa, *I testamenti in tre registri notarili di Perugia (seconda metà del Trecento)*, ivi, pp. 77-93; P. Monacchia, *Regesti delle pergamene di San Francesco al Prato di Perugia (1245-1777)*, S. Maria degli Angeli, Edizioni Porziuncola, 1984. Sul testamento medievale come veicolo di affidamenti *post mortem* rinvio a F. Treggiari, Minister ultimae voluntatis. *Esegesi e sistema nella formazione del testamento fiduciario*, I. *Le premesse romane e l'età del diritto comune*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2002, pp. 165-548.

Minori[21]. Dai francescani della città natale aveva ricevuto la sua prima educazione, proseguita probabilmente a Perugia nella stessa chiesa di San Francesco al Prato contemporaneamente agli studi di diritto intrapresi già a quattordici anni alla scuola di Cino. Bartolo apparteneva inoltre alla confraternita dei Disciplinati di S. Francesco, che aveva stretti rapporti con il vicino convento omonimo dei Minori. Il suo interesse per il benessere temporale dei francescani è testimoniato da alcuni suoi consigli legali e soprattutto dal *Liber minoricarum decisionum*, composto nel 1354, in cui gli istituti del diritto romano vengono piegati alle necessità economiche e temporali di quei frati, nel tentativo di conciliare l'osservanza formale della regola che imponeva loro il voto di povertà con le volontà testamentarie indirizzate a favorirli[22].

Le ultime volontà di Bartolo non sarebbero però tutte in questo testamento.

« Et remanserunt quinquaginta quattuor volumina sua, videlicet volumina triginta in iure civili et canonico et triginta quattuor in sacra theologia ». Questa « breve e contraddittoria notizia » (il totale infatti non concorda con gli addendi ed è stato per questo suggerito di correggere in 24 i libri di teologia), relativa alla consistenza della biblioteca di Bartolo all'atto della sua morte, è tratta da un manoscritto (il Codice pesarese Oliveriano n. 203) del *De claris*

[21] Su questo legame v. D. Segoloni, *Aspetti del pensiero giuridico e politico di Bartolo*, cit., pp. 380 ss.; J.L.J. van de Kamp, *Bartolus*, cit., p. 145 s.; Id., *Bartolo*, cit., p. 97.

[22] Cfr. A.C. Jemolo, *Il "Liber Minoritarum" di Bartolo e la povertà minoritica nei giuristi del XIII e del XIV secolo*, in *Studi sassaresi*, III Serie, II, 1, 1922 (poi in Id., *Scritti vari di storia religiosa e civile*, Milano, Giuffrè, 1965, pp. 29-74); U. Nicolini, *I frati Minori da eredi a esecutori testamentari*, in Nolens intestatus decedere, cit., pp. 31-33; F. Margiotta Broglio, *Ideali pauperistici e strutture temporali nella canonistica del secolo XIV. Notazioni ed appunti per una edizione del «Liber Minoritarum» di Giovanni da Legnano*, in *Studia Gratiana*, 14 (1967), pp. 383-387, 394; M. Damiata, *Bartolo da Sassoferrato e il «Liber Minoricarum»*, in *Studi Francescani*, 97 (2000), pp. 5-78; A. Bartocci, *Ereditare in povertà. Le successioni a favore dei Frati Minori e la scienza giuridica nell'età avignonese (1309-1376)*, Napoli, Jovene, 2009, pp. 95-129; A. Bartoli Langeli, *Il manifesto francescano di Perugia del 1322. Alle origini dei fraticelli «de opinione»*, Falconara M., Biblioteca Francescana, s.d. (estr. da *Picenum seraphicum* [1974], pp. 204-261).

iuris consultis di Tommaso Diplovataccio, edito completamente nel 1968, ma già nel 1962 per la parte relativa alla biografia di Bartolo [23]. Il passo relativo ai libri era stato in seguito soppresso dall'autore, forse in mancanza di prove sicure di quel censimento. Infatti nelle corrispondenti pagine della redazione a stampa della *Bartoli vita* del Diplovataccio, riportate in testa alle edizioni degli *opera omnia* bartoliani e nel VI volume della *Bibliotheca graeca* del Fabricius, la frase relativa ai libri lasciati da Bartolo, che nel cod. 203 seguiva l'indicazione della data e del luogo della sua morte, non compare più [24].

L'informazione, che si perde nell'avvicendarsi delle stesure del *De claris iuris consultis*, riaffiora però qualche decennio più tardi nella biografia scritta da Giovanni Paolo Lancellotti. Questo giurista, rinomato civilista e canonista dello Studio perugino [25], pare in effet-

[23] T. DIPLOVATACCIO, *Vita Bartoli a Saxoferrato ex cod. ms. bibliothecae Oliverianae Pisaurensis n. 2031*, cit., p. 482 e nt. 209; G. ROSSI, *La "Bartoli vita" di Tommaso Diplovataccio*, cit., p. 448; v. anche G. FORCHIELLI, *Bartolo canonista?*, in *Bartolo da Sassoferrato. Studi e documenti per il VI Centenario*, cit., II, p. 239 nt. 8; D. QUAGLIONI, *« Civilis sapientia »*, cit., p. 110.

[24] Si confrontino: T. DIPLOVATACCIO, *Liber de claris iuris consultis*, cit., p. 286, in cui compare il riferimento alla biblioteca; e ID., *Bartoli* [...] *vita*, in BARTOLUS A SAXOFERRATO, *Commentaria*, I, cit., fol. 9; J.A. FABRICIUS, *Bibliotheca graeca*, XII, lib. VI, cap. 6, cit., p. 562 § XV.

[25] Su di lui v. G.B. VERMIGLIOLI, *Biografia degli scrittori perugini e notizie delle opere loro*, Perugia, Tipografia di Francesco Baduel, presso Vincenzo Bartelli e Giovanni Costantini, 1829 (2 voll.; rist. anast. Sala Bolognese, Forni, 1973), II, pp. 40-48; O. SCALVANTI, *Notizie e documenti inediti sulla vita di Gio. Paolo Lancellotti giureconsulto perugino del secolo XVI*, in *Annali dell'Università di Perugia. Pubblicazioni periodiche della Facoltà di Giurisprudenza*, Nuova Serie, 9 (1899), pp. 225-260; T. CUTURI, *Le tradizioni della scuola di diritto civile nell'Università di Perugia. Discorso inaugurale letto* [...] *alla solenne riapertura degli studi per l'anno scolastico 1889-90*, in *Per una festa scientifica nell'Università di Perugia il 18 settembre 1890*, Perugia, Tipografia di Vincenzo Santucci, 1891, pp. 122-127; G. ERMINI, *Storia dell'Università di Perugia*, cit., I, pp. 525 s., 534, 549 s.; R. TEODORI, *Lancellotti, Giovanni Paolo,* in *Dizionario biografico degli italiani*, 63, Roma, Istituto dell'Enciclopedia italiana, 2004, pp. 300-301; L. SINISI, *Nascita e affermazione di un nuovo genere letterario. La fortuna delle* Institutiones iuris canonici *di Giovanni Paolo Lancellotti*, in *Rivista di storia del diritto italiano*, 77 (2004), pp. 53-95; ID., *Oltre il* Corpus iuris canonici. *Iniziative manualistiche e progetti di nuove compilazioni in età post-tridentina*, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2009; A. GIULIANI, *Tre*

ti possedere le chiavi della conoscenza di tutti i passaggi cruciali della vita di Bartolo. Essendo marito di una Alfani, egli doveva avere facile accesso all'archivio di quella famiglia, che probabilmente custodiva i documenti del suo più celebre avo. Il Lancellotti si conquista così il privilegio esclusivo di editare di Bartolo, come avesse davanti a sé gli originali – ma è solo probabile che li avesse – il diploma dottorale del 1334, quello relativo alla concessione della cittadinanza perugina del 1348, i due diplomi contenenti i privilegi personali ricevuti da Carlo IV nel 1355 ed il testamento redatto l'anno successivo. Attorno a questi cimeli pubblica a Perugia nel 1576 la sua biografia, che già nel titolo (*Vita Bartoli iureconsulti ex certissimis atque indubitatis argumentis desumpta*) annuncia la sicurezza e l'autenticità delle sue fonti.

Il riferimento del Lancellotti alla *bibliotheca Bartoli* è tutto nella frase che chiude la sua biografia:

> Constat mandato suo post obitum eius bibliothecam universam, atque unam etiam quamdam, quae iam in Theologia inchoaverat ad montem Morcinum prope Perusiam in coenobium monachorum montis Oliveti exportatam, atque ibi tam diu custoditam, donec memoria nostrorum avorum inventus est improbus Monachus, qui illam clam subtraxit, et secum Neapolim, unde erat et ei origo, transtulit, vel verius perdidit [26].

Il legato della biblioteca – non si dice di quanti e di quali libri fosse composta (ma i dati sembrerebbero concordare con quelli del Diplovataccio: anche Lancellotti distingue qui una « bibliotheca universa » da una di teologia) –, sarebbe stato dunque oggetto non del testamento redatto nel 1356 (che infatti non fa alcun cenno ai libri), ma di un codicillo o di un mandato *post mortem*, affidato magari oralmente da Bartolo ad un esecutore e destinato a beneficare il monastero degli olivetani di Monte Morcino di Perugia, fuori

giuristi perugini cinquecenteschi: Benincasio Benincasa, Giovan Paolo Lancellotti e Paolo Comitoli, in *Giuristi dell'Università di Perugia. Contributi per il VII Centenario dell'Ateneo*, a cura di F. Treggiari, Roma, Aracne (in corso di stampa).

[26] G.P. LANCELLOTTI, *Vita Bartoli*, cit., p. 72.

Porta S. Susanna [27]. Dopo qualche tempo, però, che i libri di Bartolo avevano trovato la loro nuova sede nel convento, ne sarebbe avvenuto il furto, la cui notizia è tramandata, scrive Lancellotti, dalla « memoria dei nostri avi ». Un monaco di quel convento, di origine napoletana, li avrebbe involati e portati a Napoli o forse, dopo il furto, perduti. Magari, finché erano rimasti nel convento, quei libri erano riusciti a servire all'uso dei maestri e degli scolari dello Studio, insieme a quelli presenti nelle altre biblioteche esistenti a Perugia nel XIV secolo (quella del convento dei domenicani, che era andata in parte incendiata nel 1309, quella del monastero benedettino di San Pietro, quella dei francescani del convento di Monteripido, quella della Casa degli Scolari di San Gregorio) [28]. O magari l'intera vicenda è piuttosto da riferire al successivo e provato lascito testamentario librario fatto il 4 aprile 1479 da un discendente di Bartolo, Accursio di Tindaro Alfani, sempre a favore del monastero di Monte Morcino, seguendone poi l'infelice destino. Col suo testamento Accursio Alfani aveva in effetti lasciato agli olivetani di Perugia le seguenti opere di Bartolo, manoscritte e a stampa:

> Lecturam Bartuli super secunda parte Digesti veteris cum penna scriptam; Lecturam Bartuli super toto Codice impressam; Lecturam eiusdem Bartuli super prima parte Infortiati, quae lectura est penes dominum Iacobum de Maççancollis de Interanne, scolarem

[27] Su questo monastero, posto su un colle ad occidente di Perugia e da secoli ridotto ad un rudere, v. S. SIEPI, *Descrizione topologico-istorica della città di Perugia*, III, Perugia, tipografia Garbinesi e Santucci, 1822 (rist. anast. Perugia, Grafiche Benucci, 1994), pp. 771 ss. Gran parte dei suoi materiali furono utilizzati per la costruzione in città, nel 1740, del nuovo monastero degli olivetani, destinato, dopo la soppressione avvenuta nel 1810, a divenire dalla fine di quello stesso anno la nuova sede dell'Università perugina. Cfr. A. PANTONI, *Monasteri sotto la regola benedettina a Perugia e dintorni*, in *Benidictina*, 8 (1954), p. 247; M. SCARPINI, *I monaci benedettini di Monte Oliveto*, S. Salvatore Monferrato, L'Ulivo, 1952, pp. 49 s., 342, 444 e nt. 1; G. ERMINI, *Storia dell'Università di Perugia*, cit., II, p. 649.

[28] Sulle biblioteche esistenti a Perugia nel XIV secolo v. G.B. VERMIGLIOLI, *Cenni storici sulle antiche biblioteche pubbliche di Perugia* [...], Perugia, Tipografia Bartelli, 1843, p. 9; G. ERMINI, *Storia dell'Università di Perugia*, cit., I, p. 110; *Maestri, insegnamenti e libri a Perugia*, cit., pp. 191-219.

> Sapientiae veteris; Consilia Bartuli in uno volumine cum penna scripta; Tractatus et disputationes eiusdem Bartuli cum penna scripta [*così*]; Lecturam Bartuli super prima parte Digesti novi,

dando inoltre incarico al suo erede universale (il fratello Bartolo) di acquistare per lo stesso monastero le parti mancanti dei commentari bartoliani [29].

[29] Archivio di Stato di Perugia, *Archivio notarile*, *Protocolli*, n. 226 (testamenti rogati dal notaio Francesco di Iacopo), c. 126rv (forse copia) [fig. 2]. Il sospetto che il racconto di Giovanni Paolo Lancellotti debba essere più verosimilmente riferito a questo lascito del 1479 di Accursio di Tindaro Alfani, pronipote di Bartolo (il padre Tindaro era figlio di Alfano, figlio di Francesco di Bartolo) e lettore civilista nello Studio perugino (qualche dato su di lui in D. Segoloni, *Schede per un dizionario biografico di giuristi perugini*, in *Annali della Facoltà di Giurisprudenza, Università degli studi di Perugia*, 61 [1959], p. 245 s.; G. Ermini, *Storia dell'Università di Perugia*, cit., I, p. 503), è stato avanzato per primo da Adamo Rossi, *Documenti per la storia dell'Università di Perugia*, in *Giornale di erudizione artistica*, VI, 1877, p. 242; si veda poi anche J.L.J. van de Kamp, *Bartolus*, cit., p. 139 s.; Id., *Bartolo*, cit., p. 94. L'ipotesi si basa anche su altri dati: il monastero di Monte Morcino a Perugia fu fondato dal cardinale Nicolò Capocci nel 1366, dunque dieci anni dopo il testamento di Bartolo e solo nel 1379 gli olivetani ne entrarono in possesso; a propiziare il nuovo insediamento fu il testamento dell'8 marzo 1363 con cui Chiara Baglioni, desiderosa di chiamare a Perugia i monaci olivetani, lasciò loro molti suoi beni con l'obbligo di erigere chiesa e monastero o a Corciano o a Perugia: cfr. S. Siepi, *Descrizione topologico-istorica della città di Perugia*, cit., II, pp. 771-772; *Catalogo dei manoscritti in scrittura latina datati o databili per indicazione di anno, luogo o copista*, III, *Perugia: Biblioteca comunale Augusta – Archivio storico di S. Pietro – Biblioteca Dominicini, I: secc. XIV-XV*, a cura di M. Bistoni Grilli Cicilioni, I, secc. XIV-XV, Padova, Bottega d'Erasmo, 1994, p. 8 e nt. 4, già citato da V. Colli, *Collezioni d'autore di Baldo degli Ubaldi nel MS Biblioteca Apostolica Vaticana, Barb. lat. 1398*, in *Ius commune*, 25 (1998), pp. 336-337, il quale offre dati utili a confermare la dispersione napoletana dei codici d'autore o manoscritti della biblioteca di Bartolo. Il tema si lega con quello della circolazione postuma dei trattati bartoliani non pubblicati dall'autore, su cui v. O. Cavallar, *Personaggi in cerca di 'editore'. Una proposta di lettura per alcuni degli ultimi trattati bartoliani*, in *Rivista internazionale di diritto comune*, 15 (2004), p. 130 s. È curioso poi che Adamo Rossi avesse opposto la sua ipotesi sul destino dei libri di Bartolo non a quanto scritto nella *Vita Bartoli* (1576) da Giovanni Paolo Lancellotti, ma all'« errore » analogo – lo « scambio di donatore » – in cui era incorso più di mezzo secolo dopo nella sua *Scorta sagra* (1620-1660) un altro Lancellotti, Ottavio (1592-1671), che però si era limitato nella sostanza a riprendere il passo della *Vita Bartoli* (per di più citandone l'autore). Cfr. O. Lancellotti, *Scorta sagra*, Perugia, Biblioteca Augusta, mss. B4 e B5 (consultabili anche in biblioteca digitale), t. II, c. 246r (sotto il

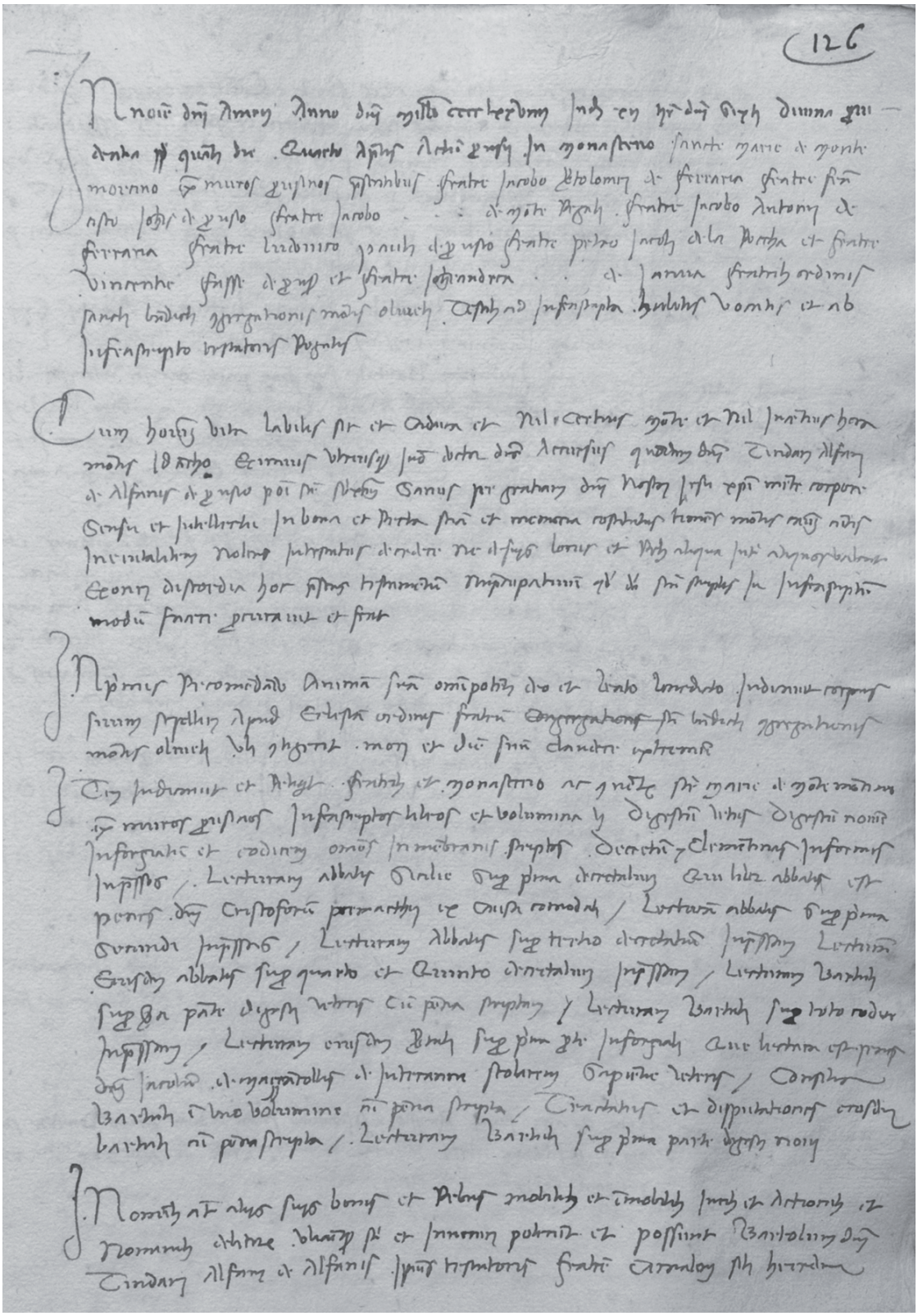

Fig. 2a – Testamento di Accursio Alfani (1479), *recto*

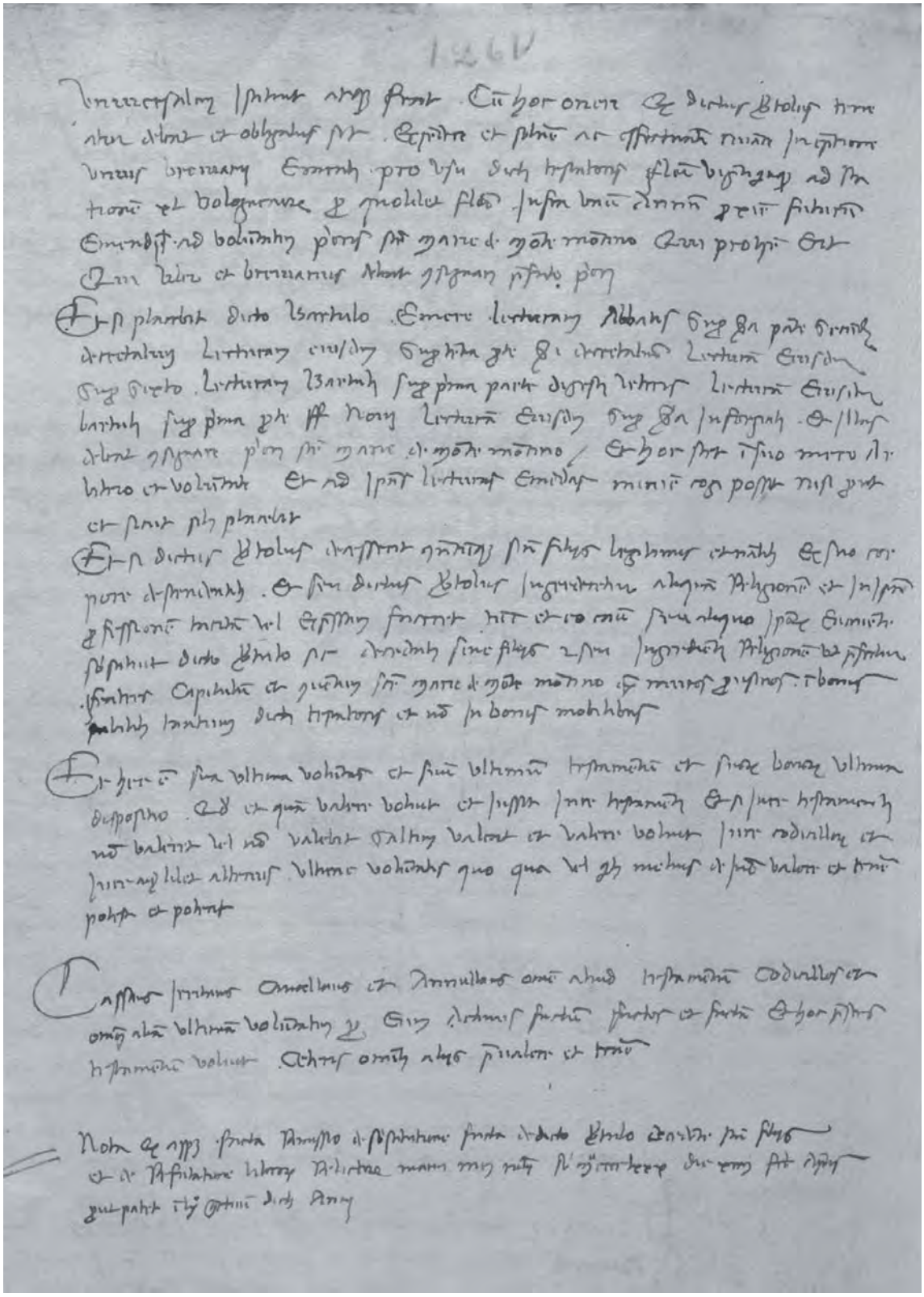

Fig. 2b – Testamento di Accursio Alfani (1479), *verso*

Che per via diretta o indiretta i libri di Bartolo fino ad un certo tempo si trovassero comunque nel monastero degli olivetani risulta anche dal cenno, che ne fa un altro celebre maestro dello Studio perugino (tra i promotori della laurea *in utroque iure* del Lancellotti [1546]), Guglielmo Pontano (1478-1555), in un passaggio del suo commento al tit. *soluto matrimonio* del Digesto [30].

Il monastero di Monte Morcino, trasferito nel 1740 nel nuovo grande fabbricato (detto Monte Morcino Nuovo) costruito sul colle sopra la Conca e rimasto poi vacante con la soppressione del convento dei monaci olivetani, venne assegnato dal governo napoleonico, nel 1810, con « la biblioteca e i mobili e le cose di studio » [31], alla nuova (e attuale) sede dell'Ateneo di Perugia, che dopo trecento anni traslocava dal palazzo del Sopramuro. Non si fossero perduti, dunque, i libri di Bartolo sarebbero infine tornati alla sua Università.

1.4. *Il sepolcro di Bartolo*

Un frammento quadrato di marmo rosso recante incisa l'iscrizione *Ossa Bartoli*, murato in una parete della chiesa perugina di San Francesco al Prato, nell'arcosolio di quella che un tempo era la cappella Baldeschi, alla sinistra del non più esistente altare maggiore, è quanto attualmente rimane del sarcofago posto al centro della

giorno 13 luglio: l'opera, in due tomi manoscritti, è divisa per mesi e per giorni; il 13 luglio è la data della probabile morte di Bartolo: cfr. F. Calasso, *Bartolo da Sassoferrato*, cit., p. 643): « Questi abbozzi [*sopra punti di teologia*] restarono per commissione di Bartolo insieme con tutta la sua libraria agli Olivetani di Monte Morcino, uno de' quali Monaci Napolitano gli trasportò insieme con tutti i libri secretamente a Napoli, o pure con più verità gli mandò sceleratamente in mal'hora. Non me ne maraviglio ».

[30] G. Pontano, *Quotidianarum lectionum vespertinarum enarrationes*, Venetiis, s.t., 1541, fol. 28a. La testimonianza del Pontano è riportata da G. Panciroli, *De claris legum interpretibus*, cit., p. 158. La notizia del trafugamento dei libri ci sarà data però solo successivamente dal Lancellotti (allievo, come si è detto, del Pontano) nella sua biografia bartoliana pubblicata a Perugia nel 1576. Dal passo del Lancellotti attingerà F.C. Savigny, *Geschichte*, cit., vi, p. 152 (trad. it. cit., ii, p. 637 s.).

[31] G. Ermini, *Storia dell'Università di Perugia*, cit., ii, p. 647 s.

grandiosa tomba, con statua a grandezza naturale, che il discendente Alfano Alfani fece costruire a metà del Cinquecento nella cappella di famiglia per rimediare allo stato deteriore dell'originaria sepoltura del suo più famoso antenato, posta in quello stesso luogo. La demolizione e la dispersione degli elementi della tomba cinquecentesca, avvenute in occasione dei successivi restauri della chiesa (nel 1737, 1748 e 1815), sembravano aver segnato la sorte dei resti mortali di Bartolo, finché nell'autunno del 1817 una cassetta « logorata, e macerata dal tempo » con la scritta *Ossa Bartholi*, contenente « un teschio assai ben conservato e delle ossa », venne rinvenuta nella vicina chiesa di San Matteo in Campo d'Orto, ove verso la fine del Settecento erano state traslate da San Francesco molte tombe gentilizie, tra cui quella degli Alfani[32]. La cassetta, tenuta chiusa da un nastro consunto, sarebbe stata contenuta all'interno di un cassa più grande recante appunto il cognome Alfani. Il rinvenimento fu opera di due perugini, Vincenzo Cherubini e Filippo Carli, preoccupati per il destino di quelle spoglie, minacciato dall'imminenza dei lavori di realizzazione di una fossa comune, che la Deputazione Sanitaria di Perugia aveva ordinato per creare spazio in quello stesso cimitero alle salme delle numerose vittime dell'epidemia di tifo, che aveva di recente colpito la città. I due protago-

[32] La vicenda del sepolcro di Bartolo è ricostruita da O. GURRIERI, *Bartholus hic iacet*, Perugia, Benucci, 1971 (Brigata Perugina degli Amici dell'Arte, Perugia), che in appendice pubblica i verbali del marzo 1846 contenenti le deposizioni dei protagonisti del ritrovamento dei resti mortali del giurista (gli originali di questi verbali sono oggi conservati a Perugia nel Fondo Alfani dell'archivio privato Caucci von Saucken) e le perizie fatte eseguire su di essi (le citazioni del testo sono tratte appunto da questi verbali, nonché dalla perizia eseguita nel 1971 prima della deposizione delle ossa nella cassetta metallica ove attualmente sono). A. ROSSI, *Documenti per la storia dell'Università di Perugia*, in *Giornale di erudizione artistica*, VI (1877), cit., pp. 242-249, pubblica la lunga lettera scritta ad Alfano Alfani da un giurista dello Studio perugino per deplorare lo stato della tomba di Bartolo, propiziandone il rifacimento cinquecentesco. Vedi inoltre G. ERMINI, *Storia dell'Università di Perugia*, cit., I, p. 145 nt. 53; D. SEGOLONI, *Aspetti del pensiero giuridico e politico di Bartolo*, cit., p. 379; R. CECCHERELLI IPPOLITI, *Il sepolcro di Bartolo da Sassoferrato*, in *Atti e memorie della R. Deputazione di storia patria per le Marche*, serie IV, vol. V (1928), pp. 155-157; J.L.J. VAN DE KAMP, *Bartolus*, cit., pp. 148-154; ID., *Bartolo*, cit., pp. 93-103.

nisti del ritrovamento (la sola fede dei quali ci attesta la verità del fatto, compresa l'iscrizione *Ossa Bartholi* sul supposto reperto) decisero di estrarre dalla cassetta il solo teschio e di trasferirlo in un'altra cassetta di legno procurata dal Carli, che, come questi testimoniò, rimase per quasi trenta anni « nella mia camera da letto sotto il ritratto del Ch.mo Annibale Mariotti, [...] gloriandomi di aver nel mio abietto abituro reliquia tanto importante ». Secondo una dubbia ricostruzione congetturale, anche gli altri resti dello scheletro, contenuti insieme al teschio nell'originaria cassetta, sarebbero stati salvati dai due ritrovatori, che si sarebbero premurati di tumularli nella cappella Baldeschi di S. Francesco al Prato dietro la lapide di marmo rosso con l'iscrizione *Ossa Bartoli*, unico resto del monumento cinquecentesco distrutto. La congettura sul salvataggio di queste ultime ossa, non confortata dai verbali delle testimonianze dei due protagonisti redatti nel 1846 dal Collegio legale dell'Università, serviva probabilmente a spiegare l'avvenuto ritrovamento di resti di scheletri dietro la lapide di marmo, quando questa venne smurata, nel 1928.

Dopo trenta anni di custodia domestica, nel 1846 la cassetta con il teschio fu consegnata dal Cherubini all'Università di Perugia e trasferita nei primi di marzo di quell'anno nella sacrestia della chiesa dell'Università. Le perizie fatte eseguire in quei giorni accertarono sul teschio « un solco superiormente all'arcata sopraciliare sinistra, che può supporsi conseguenza di avvenuta frattura, [...] una marcata e straordinaria protuberanza formata dall'osso occipitale, non che [...] altrettanta depressione dell'osso frontale »; dati ritenuti concordanti con la breve descrizione fatta nella *Vita Bartoli* dal Lancellotti (« caput vero magnum occipitio quasi in longitudinem exporrecto »)[33], che fu probabile testimone oculare, attorno al

[33] G.P. Lancellotti, *Vita Bartoli*, cit., p. 51. Tutt'altro fu il giudizio espresso su quel reperto anatomico da Adamo Rossi, che conoscendo « di persona » il Cherubini, probabilmente ne dubitava la buona fede: «Il municipio testé mi concesse di verificare [...] e si trovò, dietro alla lapide [...], entro la cassetta donata dal Cherubini, un teschio, virile sì, ma talmente fresco da poterglisi appena accordare un secolo di età, e conformato in guisa da non risponder punto a quel singolare profilo che ci offrono di

1550, della traslazione delle spoglie di Bartolo dal primo al secondo sepolcro all'interno della chiesa (la stessa, nella quale vorrà poi essere sepolto anche il Lancellotti)[34]. La lesione ossea suggeriva l'attribuzione del teschio a Bartolo, potendo ricollegarsi alla caduta che, a quanto si tramanda, egli fece quand'era giudice delle cause criminali a Todi, gettandosi da una finestra del palazzo del capitano del popolo nel tentativo di sfuggire all'ira dei cittadini.

Dalla chiesa dell'Università la cassetta col teschio passò prima ai Musei civici aventi sede nello stesso edificio universitario, quindi al Museo archeologico nazionale dell'Umbria. Nel 1971, in occasione di alcuni restauri interni alla chiesa di S. Francesco[35], fu deciso di ricollocare nel loro luogo originario le spoglie di Bartolo. Prima di deporre in una nuova cassetta metallica sia il teschio, sia le ossa ritrovate nel 1928, divisi l'uno dalle altre in due distinti comparti interni, fu fatto eseguire un nuovo esame del teschio. L'anatomista dell'Università incaricato della perizia lo riconobbe « di quasi certo sesso maschile, di età matura, risalente ad epoca non precisabile, comunque remota », riscontrando l'esistenza dell'avvallamento sopra il ciglio sinistro rilevato sin dal 1817. Una volta chiusa, la cassetta venne deposta all'interno di un sarcofago romano, dono un secolo prima del Ministero della pubblica istruzione alla città di Perugia, che lo conservava nei Musei civici. Sul lato lungo del coperchio furono incise le parole *Bartholus hic iacet*, le stesse che contornavano l'effigie del giurista sulla lastra di marmo rosso che copriva il suo primo sepolcro. Il sarcofago romano

Bartolo i molti suoi ritratti» (A. Rossi, *Documenti per la storia dell'Università di Perugia*, in *Giornale di erudizione artistica*, vi [1877], cit., pp. 248-249).

[34] Cfr. O. Scalvanti, *Notizie e documenti inediti sulla vita di Gio. Paolo Lancellotti*, cit., p. 255 s.; G.B. Vermiglioli, *Biografia degli scrittori perugini e notizie delle opere loro*, cit., ii, p. 45; A. Mariotti, *De' perugini auditori della Sacra Rota Romana memorie istoriche*, Perugia, presso Carlo Baduel, 1787 (rist. anast. Sala Bolognese, Forni, 2009, con una *Introduzione* di F. Treggiari), p. 95.

[35] Sulle travagliate vicende architettoniche di questa chiesa cfr. V. Borgnini, *Vicende costruttive e conservative della Chiesa di S. Francesco al Prato di Perugia*, in *Miscellanea francescana*, 104 (2004), pp. 671-722.

venne posto nell'arcosolio della ex cappella Baldeschi, ove tuttora si trova, sotto il frammento marmoreo con la scritta *Ossa Bartoli* infisso nella parete.

Malgrado persista lo stato di rovina dell'interno della chiesa perugina, da tempo non più luogo di preghiera ed oggetto in questi ultimi anni di un imponente ma lento intervento di restauro destinato a consentirne il prossimo riuso come *auditorium* cittadino, le ossa di Bartolo (siano o no le sue) possono comunque dirsi oggi dove Bartolo avrebbe voluto che fossero, in quella chiesa di San Francesco al Prato che affaccia su uno degli spazi più luminosi e belli della città, reso incantevole dai profili delle tre chiese – al centro la mole della chiesa duecentesca francescana, a sinistra il capolavoro rinascimentale di San Bernardino e a destra poco più oltre la chiesetta romanica di San Matteo in Campo d'Orto – e dal vivido manto erboso della piazza, delimitata da un lato dalla Porta Trasimena e dall'altro lato, proprio di fronte a San Francesco al Prato, dall'inizio del portico di accesso alla sede moderna dello *Studium* (al Sopramuro), traslato pochi decenni fa nella piazza francescana[36], di fronte al luogo dove Bartolo giace.

[36] Cfr. G. Ermini, *Storia dell'Università di Perugia*, cit., I, p. 431 nt. 46; P. Belardi, *La sistemazione del Portale dell'Università. Una lezione di partecipazione guidata*, in *Giuseppe Nicolosi (1901-1981). Architettura Università Città*, Atti del convegno (Perugia, 19 ottobre 2006), a cura di P. Belardi, Perugia, Università degli Studi (Melfi, Librìa), 2008, pp. 151-164.

2.
Il giurista e la città: Baldo degli Ubaldi

2.1. *Baldo maestro dello Studio perugino*

Baldo degli Ubaldi (1327-1400) è uno dei massimi giuristi trecenteschi e dell'intera età del diritto comune. Nato a Perugia nel 1327 da Francesco, docente di medicina, fratello maggiore di Angelo e di Pietro, entrambi anch'essi giuristi e professori eccellenti, studiò a Perugia, ove fu discepolo di Bartolo da Sassoferrato, e nella sua città (fino al 1357 e poi dal 1364 al 1376 e dal 1379 al 1390) svolse la maggior parte del suo più che cinquantenario magistero accademico. Insegnò anche a Pisa nel 1358, a Firenze dal 1359 al 1364, a Padova dal 1376 al 1379 e a Pavia dal 1390 al 1400, dove trascorse l'ultimo decennio della sua vita e dove è sepolto [1].

Civilista dalla vasta cultura e dal « temperamento filosofico » [2] – testimoniato dall'uso costante di concetti e ragionamenti della Scolastica tomistica e dalla geniale capacità di astrazione, ma anche dal-

[1] Su Baldo cfr.: T. Diplovataccio, *Liber de claris iuris consultis*, cit., pp. 297-307; F.C. Savigny, *Geschichte*, cit., vi, pp. 208-248 (trad. it. cit., ii, pp. 663-683); i saggi contenuti in *L'opera di Baldo*, cit.; D. Maffei, *Su alcuni nodi della biografia di Baldo degli Ubaldi*, in Id., *Giuristi e falsificazioni editoriali del primo Cinquecento. Iacopo di Belviso in Provenza?*, Frankfurt am Main, Klostermann, 1979 (Ius Commune – Sonderhefte, 10), pp. 71-74; K. Pennington, *Baldus de Ubaldis*, in *Rivista internazionale di diritto comune*, 8 (1997), pp. 35-61; E. Cortese, *Il diritto nella storia medievale*, cit., ii, pp. 436-445; i saggi compresi in *Ius commune*, 27 (2000), interamente dedicato a Baldo; quelli contenuti in *vi Centenario della morte di Baldo*, cit.

[2] F. Calasso, *Medio evo del diritto*, i. *Le fonti*, Milano, Giuffrè, 1954, p. 578. In tema v. N. Horn, *Philosophie in der Jurisprudenz der Kommentatoren: Baldus philosophus*, in *Ius commune*, 1 (1967), pp. 104-149; F. Treggiari, *La* fides *dell'unico teste*, in *La fiducia secondo i linguaggi del potere*, a cura di P. Prodi, Bologna, Il Mulino, 2007, p. 55 s.; Id., *La filosofia dei giuristi medievali*, negli Atti del convegno "Presenze filosofiche in Umbria tra il Medioevo e l'Età contemporanea" (Perugia, 11-12 dicembre 2008), in corso di pubblicazione.

l'arditezza delle soluzioni interpretative (« Baldus habuit intellectum speculativum [...] et sciebat etiam ipse subtiliter inducere leges et melius quam Bartolus, sed Bartolus generaliter sequebatur veritatem melius quam Baldus »), scrisse il suo più famoso allievo, Paolo di Castro)[3] –, i suoi commenti al *Corpus iuris civilis* si estendono all'intero Codice, comprese le *Authenticae* inserite nel testo della vulgata, ed incompletamente ai tre Digesti, *Vetus*, *Infortiatum* e *Novum*, mentre non sua, come ha recentemente dimostrato Domenico Maffei[4], è la *Lectura Institutionum* attribuitagli dalle edizioni a stampa.

Ma Baldo è anche il primo giurista *in utroque* (« iuris utriusque unicum professorem » lo definisce in un *consilium* il fratello Angelo)[5], il primo maestro cioè ad aver affiancato allo studio delle *leges* anche quello sistematico dei *canones*. La sua trasformazione in giurista di entrambi i diritti, che segna una svolta nella storia della tradizione civilistica, si realizzò durante gli ultimi anni pavesi, periodo a cui risalgono i commenti a buona parte delle Decretali di Gregorio IX e a parti del *Sextus* e delle Clementine. Alla fase pavese sono da ascrivere anche la *Lectura super usibus feudorum*[6] (i *Libri feudorum*, raccolta di origine privata aggiunta in un secondo tempo nella decima *collatio*, occupavano l'ultima parte dei cinque volumi in cui i glossatori avevano diviso la compilazione giustinianea) e il commento di quel testo cruciale per la storia comunale italiana, già declinante nell'età di Baldo, che è il privilegio della Pace di Costanza[7],

[3] Cit. da T. Diplovataccio, *Liber de claris iuris consultis*, cit., p. 301.

[4] D. Maffei, *Bartolomeo da Novara († 1408) autore della "Lectura Institutionum" attribuita a Baldo degli Ubaldi*, in *Rivista di storia del diritto italiano*, 63 (1990), pp. 5-22.

[5] Cit. da T. Diplovataccio, *Liber de claris iuris consultis*, cit., p. 301.

[6] Su cui v. C. Danusso, *Ricerche sulla « Lectura feudorum » di Baldo degli Ubaldi*, Milano, Giuffrè, 1991 (Università degli studi di Milano, Facoltà di Giurisprudenza, Pubblicazioni dell'Istituto di Storia del diritto italiano, 16); M. Montorzi, *L'"intellettualismo pratico" della* Lectura super usibus feudorum *di Baldo degli Ubaldi. Tra prassi forense e nuove sistemazioni dottorali (prove e problemi di lettura)*, in *VI Centenario della morte di Baldo*, cit., pp. 205-261; V. Colli, *L'esemplare di dedica e la tradizione del testo della* Lectura super usibus feudorum *di Baldo degli Ubaldi*, in *Ius Commune*, 27 (2000), pp. 69-117 (p. 98).

[7] Su cui v. M. Ascheri, Quicquid cantet ecclesia. *La pace di Costanza da Odofredo a Baldo degli Ubaldi*, in *VI Centenario della morte di Baldo degli Ubaldi*, cit., pp. 461-471.

anch'esso incluso dai glossatori nel *Volumen*, quinta parte del *Corpus iuris civilis*. Baldo scrisse anche in materia processuale (si ricordino almeno le *Addictiones* allo *Speculum iudiciale* di Guillaume Durand, che integravano quelle di Giovanni d'Andrea)[8] e nell'arco della sua lunga e fortunatissima vita professionale fu autore di migliaia di pareri legali, non poca parte dei quali risalenti al suo ultimo periodo perugino (un *consilium* su un'intricata questione successoria, reso durante gli anni pavesi, viene illustrato nel paragrafo successivo).

La diffusione su scala europea delle cinquecentine degli *opera omnia* di Baldo ha fatto del suo *corpus* esegetico uno dei pilastri del sistema di fonti dottrinali e normative del diritto comune nell'età moderna. Di queste opere, le *lecturae* civilistiche e canonistiche costituiscono senz'altro i contributi maggiori. È dubbio se Baldo avesse raccolto questo materiale in ambito didattico (nell'edizione a stampa le sue letture non recano mai traccia dei corsi universitari a cui si riferiscono, né la data, che era invece di consueto indicata dagli studenti incaricati di scrivere sotto dettatura del maestro), ma grazie alle ricerche di Vincenzo Colli[9] siamo oggi in grado di ricostruirne la cronologia. È proprio nel decennio 1379-1390 trascorso a Perugia, dove aveva fatto ritorno dopo il soggiorno padovano, che Baldo pubblica le sue maggiori opere civilistiche. Tra queste, la *Lectura super quarto libro Codicis*, da cui traggo, come in precedenza già fatto per Bartolo, un esempio di commento ad una legge romana (in questo caso, una costituzione imperiale in tema di onere della prova), per attestarne il raggio attualizzante, congiunto alla trattazione di problemi giuridici radicati nel tessuto della vita cittadina.

Nelle sue *lecturae* Baldo cita spesso i suoi *consilia*, trapuntando il commento dei testi legali di riferimenti ai casi controversi che af-

[8] G. Durante, *Speculum iuris, Ioannis Andreae, Baldi, relinquorumque praestantissimorum Doctorum Theorematibus illustratum, et ab innumeris erroribus repurgatum*, Basileae, apud Ambrosium et Aurelium Frobenios Fratres, 1574 (rist. anast. Aalen, Scientia, 1975).

[9] In particolare, V. Colli, *Le opere di Baldo. Dal codice d'autore all'edizione a stampa*, in *VI Centenario della morte di Baldo*, cit., pp. 25-85 (cfr. pp. 65 ss.).

frontava nella sua parallela attività di giurista pratico: l'attualità dell'argomento trattato nel parere legale vivificava l'esegesi della norma antica alimentando il circolo fisiologico di legge e prassi. Ma nelle sue lezioni è ricorrente anche il riferimento a luoghi e istituzioni della città nel cui *Studium* insegnava, mirato anch'esso a rendere concreta e completa agli studenti la trattazione dell'argomento o l'illustrazione dell'esempio.

Riferimenti perugini si colgono, fra i tanti, anche nel suo commento alla costituzione del 294 degli imperatori Diocleziano e Massimiano, inserita come *lex* 23 nel titolo XIX *de probationibus* del IV libro del *Codex* di Giustiniano[10]. Nella norma imperiale si dice che se in un processo l'attore confessa di non poter provare le sue asserzioni, il convenuto non è obbligato a fornire la prova contraria, essendo naturale che chi neghi un fatto non debba provarlo. Baldo spiega il precetto iniziando col distinguerne il *dictum* (il principio che esclude l'accollo al convenuto dell'onere della prova non assolto dall'attore) dalla *ratio* (la naturale impossibilità della prova negativa), ponendo subito un esempio pratico e diffondendosi poi nell'analisi degli argomenti implicati nella legge romana (l'onere della prova, la natura e le specie della prova negativa, la prova per *testes singulares*). Nell'estendere infine il discorso ai *maleficia negativa*, ossia agli atti omissivi punibili (« verbi gratia accusatur syndicus, quia non denunciavit maleficium, vel accusatur clericus, quia non residet in beneficio, vel accusatur civis, quia non solvit collectam ») e all'impossibilità 'naturale' di individuarne il *certus locus* se non presumendolo coincidente con quello dell'ufficio presso il quale doveva farsene denuncia, Baldo prospetta l'ipotesi che tali uffici siano più d'uno: « ut in civitate ista, scilicet Perusii: quia est palatium Potestatis et Capitanei ». Il riferimento era alle distinte sedi istituzionali delle due autorità cittadine che ancora nel tardo Trecento si dividevano il potere esecutivo e giudiziario: il Podestà, il cui palazzo era stato edifi-

[10] BALDUS DE UBALDIS, *Commentaria in quartum et quintum Codicis libros*, Venetijs, Apud Iuntas, 1572, foll. 52rb-53ra.

cato nel 1207 nella *platea magna* (più o meno ove ora è sito il palazzo vescovile), e il Capitano del Popolo, che aveva sede sull'altro lato della stessa piazza, inizialmente nella casatorre detta di madonna Dialdana (individuabile sul lato ovest del Palazzo dei Priori, lungo l'attuale via della Gabbia), da cui si era poi sviluppato, a partire dal 1292, il *palatium novum populi*, detto in seguito dei Priori, dal nome della nuova magistratura cittadina creata nel 1303 e insediatasi in un'ala del nuovo edificio occupato dal Capitano [11]. La dislocazione e il destino dei poteri municipali sarebbero cambiati già negli ultimi anni di vita di Baldo: il Podestà si sarebbe trasferito dal suo palazzo in quello del Capitano, la cui carica, soppressa dalla signoria di Braccio, sarebbe rimasta sospesa per quasi trenta anni; il Palazzo dei Priori sarebbe pertanto divenuto anche Palazzo del Podestà, mentre l'edificio che quest'ultimo aveva abbandonato sarebbe stato destinato dal 1424 all'uso dei funzionari pontifici; solo più tardi, infine, il Capitano del Popolo avrebbe ripreso le sue funzioni, trasferendosi in seguito nel nuovo Palazzo del Sopramuro edificato a partire dal 1473 e nel quale pochi decenni dopo avrebbe trovato la sua degna sede anche lo *Studium*. Anche per queste vicende, il magistero universitario intrecciava la sua storia con quella della città.

2.2. *L'impossibilità della perfezione sessuale* in utroque: *un parere di Baldo sullo* status *giuridico dell'ermafrodito*

Ricercatissimo professionista, Baldo degli Ubaldi scrisse tra il 1350 e il 1400 più di tremila *consilia*, che oltre a fruttargli in vita una notevole fortuna economica, ebbero numerose edizioni e amplissima diffusione. L'edizione veneziana del 1575, ristampata a Torino nel

[11] Cfr. M.G. Nico - C. Regni, *Il Palazzo come sede del governo comunale*, in *Il Palazzo dei Priori di Perugia*, a cura di F.F. Mancini, Perugia, Quattroemme, 1997, pp. 133-151. M.R. Silvestrelli, *L'edilizia pubblica del Comune di Perugia: dal «Palatium communis» al «Palatium Novum Populi»*, in *Società e istituzioni dell'Italia comunale: l'esempio di Perugia (secoli XII-XIV). Atti del Congresso storico internazionale, Perugia 6-9 novembre 1985*, Perugia, Deputazione di storia patria per l'Umbria, 1988, I, pp. 482-604.

1970, ne conta oltre 2500 divisi in cinque volumi [12]; ma molti altri *consilia* baldeschi sono pubblicati altrove o sono ancora inediti [13].

I *consilia* dei giuristi medievali costituiscono uno dei tramiti principali del passaggio del diritto comune dalla scuola alla pratica giudiziaria. Comparsa all'inizio del Duecento, la figura del giurista consulente si afferma proprio nel secolo di Baldo e raggiunge il suo apice nel secolo successivo, per cominciare poi a declinare, parallelamente al decadere delle nostre università ed in corrispondenza con l'ascesa della giurisprudenza dei tribunali [14]. I *consilia* erano di due specie: il *consilium pro parte* e il *consilium pro veritate* o *consilium sapien-*

[12] Baldus de Ubaldis, *Consiliorum, sive responsorum*, Venetiis, apud Hieronymun Polum, 1575, 5 voll. (rist. anast. Torino, Bottega d'Erasmo, 1970).

[13] Su Baldo consilista: H. Lange, *Die Consilien des Baldus de Ubaldis († 1400)*, Mainz-Wiesbaden, Verlag der Akademie der Wissenschaften und der Literatur, 1972; M. Ascheri, *I* consilia *dei giuristi medievali. Per un repertorio-incipitario computerizzato*, Siena, Il Leccio, 1982, pp. 14 nt. 11, 30 s.; J. Kirshner - T.M. Izbicki, Consilia *of Baldus of Perugia in the Regenstein Library of the University of Chicago*, in *Bullettin of Medieval Canon Law*, 15 (1985), pp. 95-115; G. Vallone, *La raccolta Barberini dei "consilia" originali di Baldo*, in *Rivista di storia del diritto italiano*, 62 (1989), pp. 75-135; K. Pennington, *The* Consilia *of Baldus de Ubaldis*, in *Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis*, 56 (1988), pp. 85-92 (poi in Id., *Popes, Canonists and Texts, 1150-1550*, Aldershot, Variorum, 1993); Id., Allegationes, Solutiones *and* Dubitationes: *Baldus de Ubaldis' Revisions of his* Consilia, in *Die Kunst der Disputation: Probleme der Rechtsauslegung und Rechtsanwendung im 13. und 14. Jahrhundert*, ed. M. Bellomo (Schriften der Historischen Kollegs, Kolloquien 38), München, R. Oldenburg, 1997, pp. 29-72; V. Colli, *Il Cod. 351 della Biblioteca Capitolare "Feliniana" di Lucca: editori quattrocenteschi e* Libri consiliorum *di Baldo degli Ubaldi (1327-1400)*, in *Scritti di storia del diritto offerti dagli allievi a Domenico Maffei*, a cura di M. Ascheri, Padova, Antenore, 1991 (Medioevo e umanesimo, 78), pp. 255-282 (pp. 259-261); Id., *I* Libri consiliorum*. Note sulla formazione e diffusione delle raccolte di "consilia" dei giuristi dei secoli XIV-XV*, in Consilia *im späten Mittelalter. Zum historischen Aussagewert einer Quellengattung*, a cura di I. Baumgärtner, Singmaringen, Thorbecke, 1995, pp. 225-236; Id., Consilia *dei giuristi medievali e produzione libraria*, in *Legal Consulting in the Civil Law Tradition*, ed. by M. Ascheri, I. Baumgärtner, J. Kirshner, Berkeley, 1999 (Studies in Comparative Legal History, Publications of the Robbins Collection in Religious and Civil Law), pp. 173-225.

[14] M. Ascheri, *Diritto medievale e moderno. Problemi di processo, della cultura e delle fonti giuridiche*, Rimini, Maggioli, 1991, pp. 181-255; Id., *Le fonti e la flessibilità del diritto comune: il paradosso del* consilium sapientis, in *Legal Consulting in the Civil Law Tradition*, cit., pp. 11-53; Consilia *im späten Mittelalter*, cit.

tis. Il primo era il parere che la parte richiedeva al giurista per sostenere in giudizio le proprie ragioni. Il secondo era quello richiesto dal giudice (d'ufficio o su istanza di una delle parti o di entrambe) al giurista dotto per la definizione della causa ed era di norma vincolante. I *consilia pro parte* costituiscono la maggior parte di quelli a noi pervenuti in forma 'letteraria', essendo quelli indirizzati al giudice più brevi e spesso privi dell'esposizione del fatto e di ampie motivazioni in diritto e per questo di minore interesse per il dibattito teorico e per la prassi.

È appunto un parere dato alla parte, in questo caso (verosimilmente) ad un discendente di una delle più antiche famiglie feudali italiane, i Malaspina, il *consilium* di Baldo, databile tra il 1391 e il 1393, in materia di *status* e di capacità successoria dell'ermafrodito, che traggo, per commentarlo, dalla sua raccolta a stampa [15].

Il tema della condizione giuridica dell'ermafrodito era affrontato in vari luoghi della compilazione giustinianea. La disuguaglianza dei

[15] BALDUS DE UBALDIS, *Consiliorum*, cit., III, n. 237, foll. 67va-68va. La fonte manoscritta di questo *consilium* (Biblioteca Apostolica Vaticana, Barb. lat. 1410, fol. 246rv) sarà edita da Julius KIRSHNER e Osvaldo CAVALLAR nel libro *Giovanni the Hermaphrodite* (Chicago, University of Chicago Press), di prossima pubblicazione. Di questi stessi autori è in corso di stampa (in *Diritto e processo*. Annuario giuridico dell'Università degli studi di Perugia) anche *Da* pudenda *a* prudentia: *il* consilium *di Baldo degli Ubaldi sul caso di Giovanni Malaspina*, testo della conferenza letta da Julius Kirshner nell'Università di Perugia il 10 giugno 2009. La datazione approssimativa del *consilium* di Baldo è deducibile dall'ordine cronologico dei minutari dell'autore – i *Libri consiliorum domini Baldi* –, il cui registro più risalente relativo al periodo pavese (quello che appunto contiene il *consilium* in questione) è databile a prima di marzo 1393. Il 1393 è l'anno della redazione conclusiva della *Lectura feudorum*, in cui compare un preciso riferimento al *consilium* reso sulla successione nel feudo Malaspina (v. *infra*, nt. 22). Cfr. V. COLLI, *L'esemplare di dedica*, cit., pp. 98-99 (stesso testo in ID., *Giuristi medievali e produzione libraria. Manoscritti – autografi – edizioni*, Stockstadt am Main, Keip, 2005 [Bibliotheca Eruditorum, 35], pp. 180*-181*). Per la datazione dei *Libri consiliorum* cfr. ancora V. COLLI, *Il Cod. 351*, cit., pp. 259-261 (anche in ID., *Giuristi medievali*, cit., pp. 349*-351*). Sul marchese Morello Malaspina e la sua discendenza (ma senza alcun cenno al figlio Giovanni) cfr. E. BRANCHI, *Storia della Lunigiana feudale*, I, Pistoia 1897 (rist. anast. Sala Bolognese, Forni, 1981), pp. 208 ss. e 214 ss., nonché quanto aggiungono Kirshner e Cavallar negli scritti sopra citati.

diritti fra i due sessi e l'inesistenza di uno specifico *status* giuridico dell'individuo bisessuale avevano portato i giuristi romani a formulare la regola dell'afferenza 'giuridica' dell'ermafrodito all'uno o all'altro dei due generi. Ulpiano (D. 1, 5, 10) aveva a tal fine indicato il criterio della prevalenza: l'ermafrodito doveva essere considerato maschio o femmina in base alla prevalenza, in esso, degli attributi dell'uno o dell'altro sesso. Analogamente per Paolo (D. 22, 5, 15, 1), la capacità dell'ermafrodito di essere teste di un testamento (capacità che il diritto romano negava alla donna) andava desunta dall'aspetto che i suoi organi genitali manifestavano quando erano eccitati. Coerentemente ancora Ulpiano (D. 28, 2, 6, 2) aveva concesso (come all'anziano e all'eunuco, ma non al castrato) anche all'ermafrodito, sempre « si in eo virilia praevalebunt », la capacità di istituire erede il postumo [16].

Il giurista medievale che si confronta col tema dell'ambiguità di genere coniuga queste regole con i dettami della morale comune. L'inconcepibilità del doppio, dell'individuo « generis confusi », come scrive in questo suo parere Baldo, orienta il giudizio sul corpo bisessuato verso una diagnosi di imperfezione che invoca il rimedio della

[16] Su queste fonti cfr. Y. THOMAS, *La divisione dei sessi nel diritto romano*, in G. DUBY e M. PERROT, *Storia delle donne in Occidente. L'antichità*, a cura di P. Schmitt Pantel, Roma-Bari, Laterza, 1994, p. 104; G. CRIFÒ, *« Prodigium » e diritto: il caso dell'ermafrodita*, in *Index*, 27 (1999), pp. 113-120; O. CAVALLAR e J. KIRSHNER, *Lo sguardo medico-legale di Zacchia sugli ermafroditi*, in *Paolo Zacchia. Alle origini della medicina legale. 1584-1659*, a cura di A. Pastore e G. Rossi, Milano, FrancoAngeli, 2008, p. 127 s. Osserva Crifò (*op. cit.*, p. 117) che la collocazione privilegiata all'interno della compilazione giustinianea del primo dei frammenti ulpianei qui citati (D. 1, 5, 10: «*Quaeritur: hermaphroditum cui comparamus? et magis puto eius sexus aestimandum, qui in eo praevalet*»; siamo nel titolo *de statu hominum*, che scolpisce i diritti delle persone e nel quale si definiscono la *libertas* e la *servitus*, si ricorda che sono *cives* tutti gli abitanti liberi dell'impero, si disciplina la condizione del concepito, del figlio legittimo, dello spurio, del settimino e si constata, appena prima del passo ulpianeo sull'ermafrodito, la *deterior condicio feminarum*), non solo testimonia la rilevanza sociale, nel mondo classico come in quello giustinianeo, del fenomeno dell'ermafroditismo, ma ne mette in risalto la disciplina tutt'altro che sfavorevole, in termini di riconoscimento della personalità e di attribuzione delle capacità rilevanti per il diritto.

normalizzazione, ossia della identificazione monosessuale dell'anfigeno. La Chiesa, che pure tollerava il matrimonio fra ermafroditi, li obbligava per questo a giurare la *electio sexus*, a giurare cioè di utilizzare solo un organo genitale, quello verso il quale maggiormente inclinavano, vietando che potessero fare promiscuamente l'ufficio del marito e della moglie e scongiurando così che paternità e maternità potessero riunirsi in un unico individuo. L'interdetto religioso sulle pratiche bisessuali era assistito da quello civile che consacrava la netta gerarchia fra i due sessi. Fu il canonista Enrico da Susa, il cardinal Ostiense, a ribadire a metà Duecento che il soggetto che avesse entrambi i sessi dovesse aggregarsi al genere che al termine della sua crescita risultasse prevalente e che, nell'ipotesi di bisessualità compiuta ed effettiva (cioè di capacità dell'ermafrodito di esercitare le funzioni di entrambi i sessi), fosse obbligato a sceglierne uno e a giurare di non usare l'altro (« eligat cui se dicat [...] et iuret quod de coetero alio non utetur, quia nec fungi debet duplici officio ») [17].

Veniamo ora al caso oggetto del parere di Baldo.

Il marchese Morello Malaspina nel suo testamento aveva istituito eredi di tutti i suoi beni i figli Antonio, Giovanni (con tutta probabilità primogenito) e Bernabò: ma il secondo, ermafrodito, sarebbe divenuto erede solo se, una volta cresciuto, fosse risultato più maschio che femmina; se al contrario a prevalere in lui fossero stati gli attributi femminili, gli sarebbe spettata non l'eredità, ma un legato di mille fiorini; ove infine non si fosse potuto giudicare né maschio né femmina, sarebbe divenuto erede *pro quota* delle sole rendite del feudo, ma con esclusione di ogni giurisdizione sugli uomini e le terre. Era appunto accaduto che Giovanni, oramai ventottenne, fosse rimasto di sesso ambiguo: aveva barba e testicoli, ma al posto del membro aveva « come un uovo con un buco, dal quale l'urina usciva con molta violenza » (« sed est ibi velut ovum cum quodam forami-

[17] Henrici de Segusio Cardinalis Hostiensis *Summa aurea*, Venetiis, apud Iacobum Vitalem, 1574, col. 612. In tema, anche con riferimento a questo parere di Baldo, cfr. V. Marchetti, *L'invenzione della bisessualità. Discussioni tra teologi, medici e giuristi del* xvii *secolo sull'ambiguità dei corpi e delle anime*, Milano, Bruno Mondadori, 2001, pp. 16 s., 233 ss.

ne, ex quo cum magna violentia exit urina »); privo senz'altro di capacità generativa, sia attiva che passiva.

Baldo deve affrontare due questioni: quella dell'identificazione giuridica dell'ermafrodito e quella della sua successibilità nel feudo. Quanto alla prima questione, riflette problematicamente – come già aveva fatto a proposito di D. 1, 5, 10 nella sua *Lectura Digesti veteris*, la cui prima parte fu pubblicata a Perugia prima del 1390 [18] – sulla regola ulpianea della prevalenza genitale (« maius trahit ad se minus »; « quod magis est, praevalet »). *Quid iuris*, si chiede, se alla fine nessuno dei due sessi prevale sull'altro? Sul punto le opinioni dei giuristi erano discordi: chi affermava che dovesse presumersi prevalente il sesso maschile, in quanto « più degno »; chi, invece, sulla scia dell'opinione del cardinal Ostiense, riteneva che in caso di equivalenza di attributi la scelta (ma una e definitiva) fosse rimessa all'ermafrodito, niente essendo meglio della sua intima consapevolezza. E in effetti, dice Baldo, Giovanni avrebbe ormai l'età per sapere quale sesso prevale in lui, dovrebbe sapere se tende al comportamento sessuale maschile o femminile. Oggettivamente, però, quel *corpus imperfectum* non poteva dirsi né di maschio né di femmina, ma « sexus communis », ossia una commistione dei due sessi (con questa soluzione Baldo evidentemente superava le indecisioni dei medici convocati per esaminare e definire il caso) [19], almeno finché la sua ambiguità non venisse 'ridotta' « per artem medicorum », ossia con intervento chirurgico, all'uno o all'altro sesso: cosa non impossibile, dice Baldo, « si ars naturam potest supplere », potendo cioè la scienza supplire agli errori della natura. Intanto, però, essendo rimasto di sesso ambiguo, Giovanni non poteva vantare altro titolo successorio che quello previsto dal padre nel testamento per il caso di persistenza della sua

[18] Baldus de Ubaldis, *Commentaria in primam Digesti veteris partem*, Venetiis, apud Iuntas, 1572, fol. 33 ra-b.

[19] Sul ruolo della perizia cfr. O. Cavallar, *La "benefundata sapientia" dei periti: feritori, feriti e medici nei commentari e consulti di Baldo degli Ubaldi*, in *Ius Commune*, 27 (2000), p. 264 e nt. 172; Id., Septimo mense. *Periti, medici e partorienti in Baldo degli Ubaldi*, in *VI Centenario della morte di Baldo*, cit., pp. 365-460.

incertezza sessuale. Poiché poi il suo era un caso non di bisessualità perfetta, ma di confusa compresenza di elementi dell'uno e dell'altro sesso (« iste erat quoddam monstrum », scrive, riferendosi a questo caso, in un passo della sua *Lectura* sul sesto libro del Codice)[20] non poteva applicarsi la regola dell'*electio sexus* proposta dell'Ostiense, essendo comunque fuor di dubbio la sua incapacità generativa, maschile o femminile, vero elemento scriminante. Giovanni avrebbe potuto insomma anche manifestare animo virile, quella « prudentia consilii » che, opposta alla « fragilitas » femminile, caratterizza il maschio, ma ciò non sarebbe bastato a farlo identificare come tale, perché, dice Baldo con sagace gioco di parole, qui non è questione di *prudentia*, ma di *pudenda* (« quia non de prudentia, sed de pudendis agitur »).

L'equivalenza tra *sexus* e *virtus generativa* (Baldo qui fa ricorso ad Aristotele, secondo cui la *forma*, ossia il genere di appartenenza, si riconosce dall'*operatio*, cioè dall'efficacia nella riproduzione della vita) serviva in realtà al nostro giurista per risolvere la seconda questione, quella della successione dell'ermafrodito nel feudo paterno. Le consuetudini feudali, che in via di principio negavano questo diritto alle donne[21], parlavano, sottolinea Baldo, « de masculo tantum et de foemina tantum », senza contemplare i casi di duplicità genitale (« duplices casus »), il genere misto essendo incompatibile con i generi semplici. Per poter ereditare il feudo paterno, Giovanni avrebbe dovuto insomma essere maschio, ma maschio nel senso comunemente inteso, con evidente preponderanza di attributi e di comportamenti

[20] Baldus de Ubaldis, *Commentaria in VI, VII, VIII, IX, X et XI Codicis libros*, Venetiis, apud Iuntas, 1572, f. 203 rb, n. 6 (a C. 6, 55, 12).

[21] Cfr. Baldus de Ubaldis, *Commentaria in VI*, cit., f. 203 rb, a C. 6, 55, 12, n. 7, ove il giurista perugino elenca le molteplici ragioni del divieto: l'incapacità delle donne di portare le armi; la sconvenienza per loro di mischiarsi con gli uomini, soprattutto nobili; la *fragilitas consilii*, la *lubricitas voti*, l'incapacità di tenere i segreti, tipicamente femminili. Per le eccezioni al divieto cfr. Baldus Perusinus, *In usus feudorum commentaria*, Lugduni, Compagnie des libraires de Lyon, 1550, fol. 9, n. 9. In tema cfr. M.T. Guerra Medici, *La successione delle figlie nel feudo. Il feudo materno e l'*opinio Baldi, in *VI Centenario della morte di Baldo*, cit., pp. 263-288.

virili e, soprattutto, capacità di procreare. Antonio e Bernabò, i maschi di famiglia, potevano dunque dirsi eredi del feudo e Giovanni, primogenito privo di genere, rassegnarsi a restare nel limbo dei soggetti anomali, che la natura produce, iddio tollera, ma il diritto condanna [22].

[22] Questa è la conclusione che il consulto di Baldo lascerebbe arguire. Nei suoi commentari ai *Libri feudorum* – che, a Pavia dal 1390, completò e pubblicò nel 1393 dedicandoli a Giangaleazzo Visconti (cfr. V. Colli, *Le opere di Baldo*, cit., pp. 61 s., 74-77; e *supra*, nt. 6) –, il giurista perugino afferma però di aver dato nell'occasione ben altra soluzione al caso di Giovanni, fondando il suo diritto di successione sull'argomento della non evidenza esterna della sua anomalia genitale. Trascrivo il brano, collazionando il testo dell'edizione lionese del 1550 (fol. 24vb, n. 7, rubricato «*Feudum an habere possit habens testiculos, et non virgam*») con quello di altre edizioni della sua *Lectura super usibus feudorum*: «Sed dubitatum fuit de quodam nobili Ioanne, qui habebat testiculos, et non rostrum, utrum succederet cum fratribus in feudo paterno. Iste enim non habet defectum circa sensum et motum, sed solum circa virtutem generandi. Videtur quod non succedat per illud verbum, vel aliter imperfectus. Et ita quidam valens doctor consuluit: quia natura sibi obstat, et sic nullam iniuram fecit ei ars sed natura, a qua non potest appellari. Sed contrarium videtur: quia alias sequeretur quod si aliquis a natura nasceretur sterilis, quod ipse non succederet in beneficio feudorum. Quod falsum est, et ad hoc facit quod dicimus in simili de muliere sterili, quae habet privilegia dotis. C. qui potiores in pignore habeantur, l. adsiduis [C. 8, 17 (18), 12]. Et quia talis filius habet privilegia dotis maternae. Iste enim defectus pudendorum tegitur, et non est evidens. Ideo dico quod succedit, quia sufficit quod non sit mulier, ut notatur ff. de legibus [senatusque consultis et longa consuetudine], l. de quibus [D. 1, 3, 32]. Dum tamen alias sit sensuatus et aperte natus mente et corpore. Et ita de facto consului in quadam successione Marchionum de mala spina, quae erat magni ponderis. Et adde quod notatur in capitulo omnis, de poenitentiis et remissionibus, in novella [c. 12, x, v, 38]». Dunque, rispetto alla conclusione negativa (fondata sulla mancanza in Giovanni della capacità di procreare) arguibile ad una prima lettura dal testo del consulto, Baldo, contrapponendo il suo parere a quello reso sul medesimo caso da un altro *valens doctor*, afferma qui invece di aver sostenuto il diritto ereditario di Giovanni, ermafrodito impotente a generare, analogizzando dal caso della donna sterile, a cui è consentito trattenere i privilegi feudali (nel commento a C. 8, 17 (18), 12 Baldo sostiene il diritto della *mulier immatura* a tenere indenne la dote dalle pretese dei creditori del marito: cfr. Baldus de Ubaldis, *Commentaria in VI, VII, VIII, IX, X et XI Codicis libros*, cit., fol. 389va, n. 19; anche i commentari all'ottavo libro del *Codex* risalgono con tutta probabilità al periodo pavese: cfr. V. Colli, *Le opere di Baldo*, cit., p. 74) e sommando all'irrilevanza del difetto di *virtus generandi* l'argomento della non evidenza dell'imperfezione sessuale di Giovanni, dissimulata dai vestiti, oltre che – per quanto si legge in un passaggio dello stesso *consilium* – dalla *prudentia* che denotava come maschili i suoi comportamenti.

3.
Due dottori perugini del Quattrocento

3.1. *Giacomo Bindorfino, 'Dottor volgare'*

Si deve a Domenico Maffei la riscoperta e l'opportuna segnalazione di un raro trattato giuridico in volgare in tema di ultime volontà, scritto dal perugino Giacomo Bindorfino, giurista attivo nella prima metà del Quattrocento, di cui ancora poco sappiamo [1]. Le poche tracce sinora dissepolte lo fanno professore di diritto a Perugia nel 1420 [2]; nel 1431-1432 incaricato a Bologna della lettura del Digesto nuovo *de sero*; sempre a Bologna nel 1438-1439 della lettura ordinaria serale dell'Inforziato; poi, almeno nel 1443-1444, nuovamente nella patria perugina ad insegnare il diritto civile; i numerosi ed elogiativi richiami a Venezia contenuti nel suo scritto in volgare farebbero infine congetturare una sua successiva e forse non breve permanenza nella Repubblica.

Il trattato testamentario scritto dal Bindorfino in lingua volgare ci è pervenuto mutilo in un codice manoscritto della Bodleian Library di Oxford, di cui occupa dieci grandi fogli pregevolmente ornamentati [3]. La vera originalità di quest'opera, che ha il suo corrispondente latino nell'analogo trattato in materia testamentaria del

[1] D. Maffei, *Un giurista quattrocentesco fra latino e volgare: Giacomo Bindorfino da Perugia*, in *Studi senesi*, 110 (1998), pp. 185-204.

[2] U. Nicolini, *Dottori, scolari, programmi e salari alla Università di Perugia verso la metà del sec. XV*, in *Bollettino della Deputazione di storia patria per l'Umbria*, 58 (1961), p. 148, n. 17 (rist. in Id., *Scritti di storia*, a cura di A. Bartoli Langeli, G. Casagrande, M.G. Nico Ottaviani, Napoli, ESI, 1993 [Università degli Studi di Perugia, Dipartimento di Scienze storiche, Pubblicazioni, 1], pp. 161-179).

[3] Bodleian Library, Oxford, Canoniciano, misc. 512. Cfr. O. Pächt - J.J.G. Alexander, *Illuminated Manuscripts in the Bodleian Library*, II: *Italian school*, Oxford, Clarendon Press, 1970, p. 47, n. 454.

medesimo autore conservato nel Collegio di Spagna di Bologna[4], non è però nel suo contenuto, prolisso e di poco pregio dottrinario e stilistico (Maffei ha sottolineato la « foresta di rimuginazione ed arzigogoli che, trapunti da infiniti superlativi e tinteggiati da un tono a tratti smodatamente autocelebrativo, infestano soprattutto la parte proemiale »)[5], bensì nell'impiego del volgare, che per un'opera di scienza giuridica di metà XV secolo costituisce una testimonianza fortemente precorritrice. Il « volgare stilo », presente sin dall'origine nelle scritture mercantili, poi via via divenuto lingua di leggi e statuti (in quelli perugini, ad esempio, fa la sua comparsa nel 1342)[6] e sempre più ammesso negli atti notarili e giudiziari, non era ancora affatto a quell'epoca la lingua degli uomini di toga: per questa svolta si sarebbe dovuto attendere il Seicento inoltrato. Con notevole anticipo sui tempi della storia giuridica italiana, il Bindorfino compie invece un passo inconsueto, scrivendo il suo trattato in quel vernacolo, che era la lingua quotidiana del popolo. Le motivazioni di questa sua scelta, che il mondo dei giuristi italiani coglierà pienamente solo più di due secoli dopo, leggendo il *Dottor volgare* (1673) di Giovan Battista De Luca[7] (a sua volta compendio

[4] *I codici del Collegio di Spagna di Bologna* studiati e descritti da D. Maffei, E. Cortese, A. García Y García et al., Milano, Giuffrè, 1992 (Orbis Academicus, 5), ms. 205 n. 1, p. 581.

[5] D. Maffei, *Un giurista quattrocentesco fra latino e volgare*, cit., p. 193.

[6] *Statuto del Comune e del Popolo del 1342 in volgare*, edizione critica a cura di M. Salem Elsheikh, Indici con la collaborazione di A. Bartoli Langeli, Perugia, Deputazione di storia patria per l'Umbria, 2000, 3 voll.

[7] G.B. De Luca, *Il dottor volgare* [...], Roma, nella stamperia di Giuseppe Corvo, 1673; Id., *Difesa della lingua italiana overo Discorso in forma di risposta à lettera d'un virtuoso amico, che sia lodevole il trattare la legge, e le altre facoltà nella lingua volgare in occasione dell'opera del Dottor Volgare*, Roma, per G. Dragondelli, 1675. Cfr. P. Fiorelli, *Introduzione* a G.B. De Luca, *Se sia bene trattare la legge in lingua volgare*, a cura di P. Fiorelli, Firenze, Clusf, 1980 (Università degli studi di Firenze, Facoltà di Giurisprudenza, Letture di Storia del Diritto, 6); A. Mazzacane, *De Luca Giovanni Battista*, in *Dizionario biografico degli italiani*, 38, Roma, Istituto dell'Enciclopedia italiana, 1990, pp. 340-347; I. Birocchi, *Alla ricerca dell'ordine. Fonti e cultura giuridica nell'età moderna*, Torino, Giappichelli, 2002, spec. pp. 307-310.

di quel monumentale *Theatrum veritatis et iustitiae* in 15 tomi [1669-1673][8] che lo stesso De Luca ammise di aver scritto in latino « da professore e indirizzato ai professori, per giudicare o per consigliare »)[9] – sono fatte chiare dal Bindorfino nell'esordio del trattato [fig. 3]:

> li nobeli gentilomeni nelli loro ofitii e reggimenti de questa dechiaration volgare [...] potranno li casi occurrenti co ragione e iustitia decidere e terminare e non potranno essere engannati emperoché non se potrà mectere a vedere la luna per lo sole, el falso per lo vero da gli avvocati, omde queste dechiaratione novamente trovate e scripte nel volgare stilo a me sono parute utele e neccessarie al giusto e ben vivere del mondo e a refrenar la moltetudine dei libri, le spese a removere, li litigii e sucterfugii e suctilità gramatichale a togliere, e removere il afanni, e refrenare el tempo de lo studiare, e soccurrere a la molta ignorantia de li huomeni de el mondo e a nobilitarli e eluminarli de la scientia canonica e civile.

La lingua volgare soccorreva dunque a molte esigenze: quella di rimediare all'ignoranza del latino, di divulgare la conoscenza del diritto comune, di non « soggiacere – come protesterà un quarto di millennio dopo il De Luca – alla vile servitù della grammatica rigorosa »[10], di preferire l'utilità e la chiarezza alla qualità e alla tecnicità della lingua; di difendersi, infine, dagli abusi e dagli inganni degli uomini di legge, non infrequentemente inclini ad argomentare, anche attraverso lo schermo della lingua colta, in funzione dell'ingiustizia. La sua perorazione, se certamente non poteva ancora dirsi una battaglia per la diffusione della lingua volgare nel mondo del diritto, indubbiamente ne precorreva alcuni motivi di

[8] G.B. De Luca, *Theatrum veritatis et iustitiae*, Romae, typis haeredum Corbelletti, I-XV, 1669-1673 (supplementi: 1677; indici: 1680-1681).

[9] G.B. De Luca, *Il dottor volgare*, lib. XV, cap. I, n. 5 (cit. in I. Birocchi, *Alla ricerca dell'ordine*, cit., p. 299).

[10] G.B. De Luca, *Il principe cristiano pratico*, Roma, Stamperia della Reverenda Camera Apostolica, 1680, avvertimento al lettore (cit. in I. Birocchi, *Alla ricerca dell'ordine*, cit., p. 308).

Fig. 3 – *Incipit* del trattato di Giacomo Bindorfino sulle ultime volontà (metà XV secolo)

fondo. La sua sperimentazione linguistica sarebbe però rimasta senza esiti: vanificata, oltre che dall'acerbità dei tempi, dalla « faticosa prolissità »[11] dell'opera, verosimile causa dell'oblio che l'avrebbe per secoli circondata.

Un'annotazione merita infine il manoscritto del Bindorfino[12]. Databile al XV secolo, di sicura produzione italiana, probabilmente veneta, è di buona fattura e anche di un certo impegno economico, come testimonia l'ornamentazione, con impiego della foglia d'oro, che lo impreziosisce. Nell'impaginazione, che è su due colonne, lo scriba mantiene perfetto allineamento e ottima giustificazione. Scrive una minuscola mista di elementi gotici e cancellereschi: i primi riscontrabili nella fusione delle curve contrapposte (*de*, *do*, *po*, *pe*, ecc.), nella *r* in forma di 2, nella *a* testata; i secondi riconoscibili nelle *s* prolungate sotto il rigo e desinenti a chiodo, le *u* aguzze e con primo tratto enfatizzato, le *a* semplificate. Questa scrittura risente sensibilmente del clima prodotto dalla riforma grafica umanistica, caratterizzata dal sostanziale isolamento delle lettere e dalla separazione delle parole, con effetto di notevole semplificazione della pagina e di indiscutibile chiarezza. Una chiarezza grafica che fa da opportuno *pendant* alla novità della lingua.

3.2. *La competizione didattica tra maestri: le letture in concorrenza di Benedetto Capra*

Benedetto de' Benedetti, detto Capra per la sua voce sottilissima, nacque a Perugia nell'ultimo decennio del Trecento e vi morì il 3 gennaio 1470. Si laureò *in utroque iure*, forse a Bologna sotto la guida di Giovanni da Imola, tra il 1416 e il 1420. Fu giudice del Comune di Perugia e titolare di numerosi altri incarichi pubblici. Il suo insegnamento nello Studio perugino ebbe inizio nel 1422 e si protrasse ininterrottamente per quasi cinquant'anni. Nel 1438 ot-

[11] D. Maffei, *Un giurista quattrocentesco fra latino e volgare*, cit., p. 193.

[12] Devo ad Antonio Ciaralli i rilievi che seguono.

tenne la cattedra più prestigiosa di diritto canonico, quella di *Decretali* con la lettura *de mane* [13].

Al tempo del Capra i corsi di diritto civile e di diritto canonico erano i più frequentati dello Studio perugino: nell'a.a. 1443-44 vi insegnavano rispettivamente tredici e undici professori (erano invece appena tre e due un secolo prima, secondo lo statuto cittadino del 1342) [14]. L'insegnamento del diritto canonico era articolato in tre letture *de mane* delle Decretali, affidate a maestri già affermati, e due letture *de sero*, tenute da principianti. Tre professori leggevano *de sero* il Sesto e due le Clementine; una sola lettura, infine, anche questa di sera, era riservata al Decreto. Le lezioni (dette *lecturae* perché in origine incentrate sulla spiegazione letterale del testo legale, ma divenute in seguito illustrazione e commento del suo contenuto), sia di *iura civilia* sia di *iura canonica*, erano distinte in 'ordinarie' e 'straordinarie' in base alla parte della compilazione normativa, civilistica e canonistica, che ne costituiva l'oggetto. Quanto al diritto civile, era ordinaria la lettura (perché ordinari, ossia più importanti, erano ritenuti i libri) del Digesto vecchio e del Codice, straordinaria quella dell'Inforziato, del Digesto nuovo e del Volume. Quanto al diritto canonico, ordinaria era la lettura del Decreto e delle Decretali, straordinaria quella del Sesto e delle Clementine [15]. Gli statuti universitari del 1457 (lib. II, capp. 9 ss.) avevano imposto regole precise sia sui testi da illustrare sia sulla didattica da

[13] Sul Capra cfr.: U. NICOLINI, *Capra, Benedetto*, in *Dizionario biografico degli italiani*, 19, Roma, Istituto dell'Enciclopedia italiana, 1976, pp. 113-118; T. DIPLOVATACCIO, *Liber de claris iuris consultis*, cit., p. 383 s.; V. BINI, *Memorie istoriche della perugina Università degli studi*, cit., pp. 267-270; G.B. VERMIGLIOLI, *Biografia degli scrittori perugini e notizie delle opere loro*, cit., I, pp. 206-208; G. PADELLETTI, *Contributo alla storia dello Studio di Perugia nei secoli XIV e XV*, Bologna, Tipografia Fava e Garagnani, 1872 (rist. anast. Sala Bolognese, Forni, 1976), pp. 23, 42 ss., 92 ss.; T. CUTURI, *Le tradizioni della scuola di diritto civile nell'Università di Perugia*, cit., pp. 56-57; G. ERMINI, *Storia dell'Università di Perugia*, cit., I, pp. 515, 547.

[14] U. NICOLINI, *Dottori, scolari, programmi e salari*, cit., p. 141; *Statuto del Comune e del Popolo del 1342 in volgare*, cit., I, cap. 102.

[15] Cfr. G. ERMINI, *Storia dell'Università di Perugia*, cit., I, p. 449.

impiegare, stabilendo che il ruolo annuale dei lettori dello Studio indicasse con esattezza anche l'orario delle lezioni. Le lezioni impegnavano di regola sei-sette ore al giorno, secondo che avessero luogo di mattina o di pomeriggio, e si distinguevano in letture *de mane* e letture *de sero*. Era già dei tempi del Capra la consuetudine di collocare al mattino (a motivo della maggiore affluenza degli studenti rispetto al pomeriggio o perché, come riteneva Savigny, quelle del mattino sono le prime e migliori ore di studio) le cattedre di maggiore importanza, le letture ordinarie e i lettori di maggior fama.

Consueto era l'affidamento delle letture in concorrenza: nello stesso anno accademico due o più docenti venivano incaricati di tenere negli stessi orari, da cattedre diverse e dinanzi ai rispettivi uditorî, lo stesso corso sulla stessa materia. Nello statuto del 1366 del Comune e del Popolo di Perugia si decise che ogni dottore incaricato della lettura ordinaria avesse un concorrente, « si sapientibus Studii videbitur expedire » (lib. I, cap. 299). In quello del 1389 dei conservatori della moneta si stabilì che per la lettura ordinaria delle Decretali fossero scelti due dottori in concorrenza fra loro, uno dei quali possibilmente « forensis et famosus »; analoga prescrizione venne dettata per le letture ordinaria e straordinaria di diritto civile (cap. 113). Sempre lo statuto del 1389, a proposito delle condotte concorrenti di Antonio Bartolini di Budrio e di Pietro (I) degli Ubaldi, aveva giustificato in questo modo la scelta didattica: « Cum famosissimorum doctorum in actu legendi concurrentia maximum studentibus offerat incrementum, cum doctorum excitentur ingenia in lectura [...] sicque mentes audientium serenantur doctrine fulgore [...] » (cap. 116; al cap. 126 sono indicati i salari attribuiti a Baldo e Pietro degli Ubaldi e ai rispettivi concorrenti)[16].

[16] Cfr. E. BELLINI, *L'università a Perugia negli statuti cittadini (secoli XIII-XVI)*, Perugia, Deputazione di storia patria per l'Umbria, 2007 (Fonti per la storia dello *Studium Perusinum*, 1), pp. XLV, 49, 71, 74, 85, 91-92; A. ROSSI, *Documenti per la storia dell'Università di Perugia, con l'albo dei professori ad ogni quarto di secolo*, in *Giornale di erudizione artistica*, VI (1877), docc. 148 e 242, pp. 162-164 e 368-369; S. ZUCCHINI, *Università e dottori nell'economia del comune di Perugia. I registri dei Conservatori della moneta (secoli XIV-*

Il sistema delle letture concorrenti era dunque, come scrive Ermini, « di notevole utilità, non solo perché giovava a suscitare emulazione tra i docenti e a migliorare quindi il contenuto delle loro letture, ma anche perché dava agli scolari una più ampia e varia visione dei problemi d'interpretazione che dai testi nascevano. Dalle due o più letture gli scolari traevano una più esatta cognizione delle difficoltà esegetiche offerte dai libri presi a studiare e dei contrasti di opinioni esistenti al riguardo, mentre erano portati naturalmente anche a confronti e a giudizi comparativi sul valore dei vari lettori, e a preferire talvolta una scuola all'altra, affollando l'aula di un maestro per disertare quella del concorrente meno apprezzato, a manifestare insomma in tal guisa apertamente all'un lettore e all'altro approvazione o disappunto per la loro opera didattica » [17].

Le concorrenze, seguite appassionatamente dagli studenti, provocavano comprensibili inimicizie e gelosie tra i docenti coinvolti e anche faziosità tra i rispettivi uditorî. Il regolamento del Collegio di San Gregorio, o Sapienza Vecchia, che ospitava 40 studenti, aveva ordinato agli alunni di professori concorrenti di frequentare sempre il medesimo [18]. Non tutti i lettori, poi, tolleravano la concorrenza. Nel 1322 il *legum doctor* Osberto da Cremona aveva ottenuto dal Comune, per mano di notaio, la promessa che per il tempo della sua condotta « nullus concurrat nec concurrere posset » con la sua lettura ordinaria di diritto civile e alla successiva rottura del patto, giacché « aliquis vel aliqui legunt et legere intendunt et concurrere ordinarie cum dicto domino Osberto », in segno di protesta aveva interrotto le sue lezioni [19]. Anche l'anziano Baldo, che tra il 1379 e il 1390 compì l'ultima fase del suo magistero perugino, lamentò il danno 'da con-

XV), Perugia, Deputazione di storia patria per l'Umbria, 2008 (Fonti per la storia dello *Studium Perusinum*, 2), p. 71 nt. 62.

[17] G. Ermini, *Storia dell'Università di Perugia*, cit., I, p. 111.

[18] U. Nicolini, *Dottori, scolari, programmi e salari*, cit., pp. 141, 145 nt. 11.

[19] Il documento è edito da A. Rossi, *Documenti per la storia dell'Università di Perugia, con l'albo dei professori ad ogni quarto di secolo*, in *Giornale di erudizione artistica*, IV (1875), doc. 46, pp. 70-73.

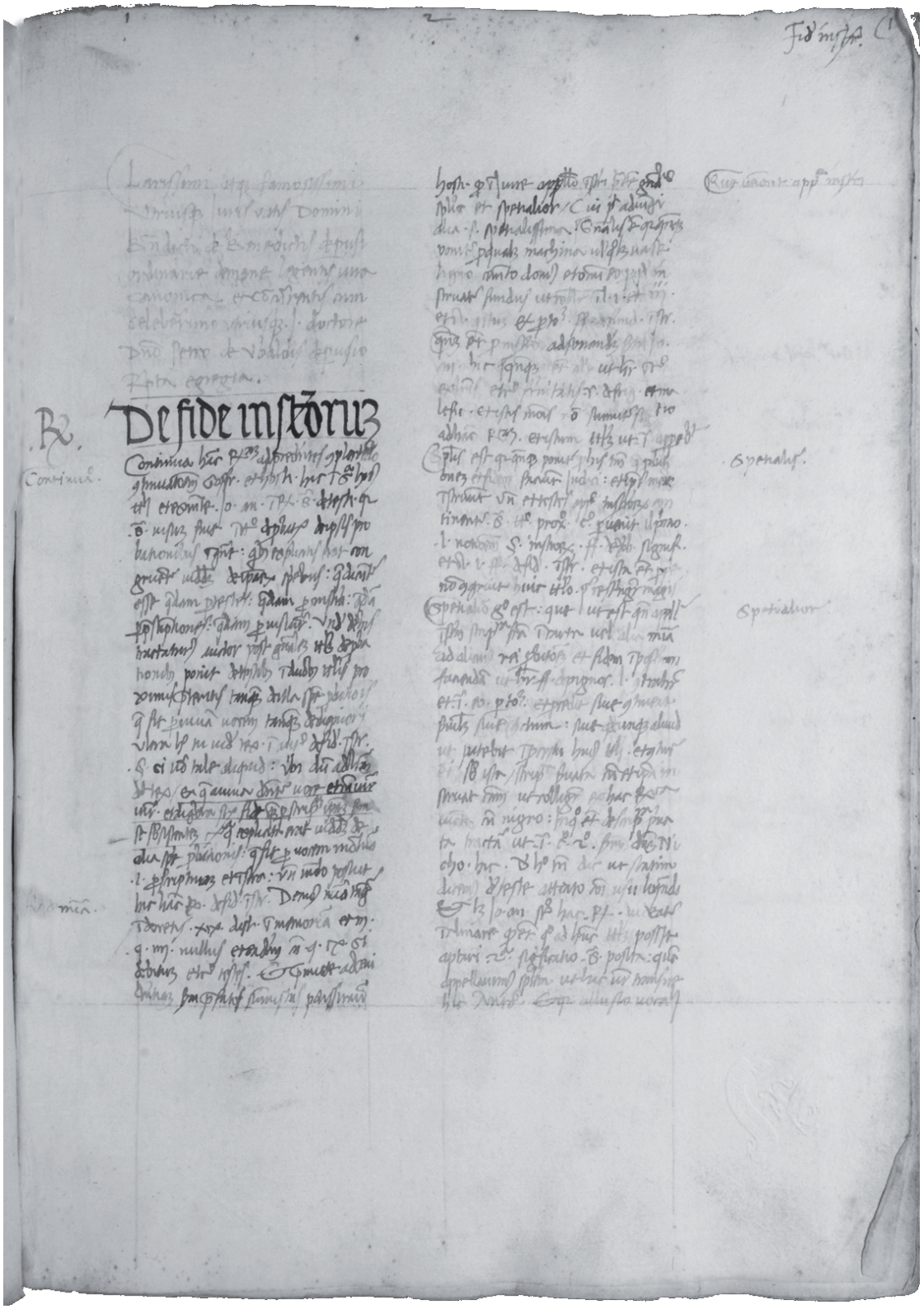

Fig. 4 – *Incipit* della lettura in concorrenza di Benedetto Capra (seconda metà xv secolo)

correnza'[20]. Il sistema delle letture parallele metteva infatti in gara il prestigio personale delle cattedre, pungolava il lettore a fare più e meglio, forniva un parametro, quello del successo delle lezioni e dell'affluenza degli uditori, per la commisurazione dei salari dei docenti. Ma gli indubbi benefici che apportava alla qualità dell'insegnamento ne avevano fatto una costante della vita dello Studio. Ancora Alberico Gentili, studente a Perugia dal 1569 al 1572, in un passaggio della *Laus Academiae Perusinae*, accenna alla pratica didattica delle letture concorrenti, ricordando quella « acerrima », durata quasi un decennio, fra Sforza Oddi, che aveva iniziato il suo insegnamento a Perugia nel 1569, e Galiffo Bacialla, lettore nello Studio dal 1567[21].

Nella Biblioteca Augusta di Perugia è conservata una preziosa testimonianza manoscritta di questa pratica didattica: il testo della lettura ordinaria mattutina di diritto canonico compiuta da Benedetto Capra in concorrenza (« concurrentis » si legge appunto in testa al manoscritto [fig. 4]) con quella di Pietro (II) Baldeschi, che nello stesso Studio, e simultaneamente alle lezioni del Capra, leggeva quell'anno (collocabile tra gli ultimi degli anni sessanta del Quattrocento) gli stessi *puncta* delle Decretali di Gregorio IX, iniziando con il tit. 22 *de fide instrumentorum* del II libro[22]. Da notare è che Pietro (detto « il giovane » per distinguerlo dall'avo e celebre giurista Pietro degli Ubaldi, prima ricordato, fratello del grande Baldo) era stato allievo del suo competitore canonista

[20] G. ERMINI, *op.* e *loc. ult. cit*.

[21] A. GENTILI, *Lodi delle Accademie di Perugia e di Oxford*. Testo latino con versione italiana e note a cura di G. Ermini, Perugia, Libreria universitaria, 1968, p. 40 s.

[22] Biblioteca comunale Augusta, Perugia, ms. A 48. A c. 1r il manoscritto è così rubricato: "*Clarissimi atque famosissimi utriusque iuris vatis domini Benedicti de Benedictis de Perusio ordinarie de mane legentis iura canonica et concurrentis cum celeberrimo utriusque iuris doctore domino Petro de Ubaldis de Perusio rescripta egregia*". Esso contiene le letture ai seguenti titoli delle decretali gregoriane: *De fide instrumentorum* (1r-66v), *De presumptionibus* (66v-95r), *De iure iurando* (95r-171r), *Quintavallis* (171r-193v). Il manoscritto fu procurato alla Biblioteca Augusta nel 1898 dal Vermiglioli: cfr. G.B. VERMIGLIOLI, *Biografia degli scrittori perugini* cit., I, p. 208; A. BELLUCCI, *Perugia. Biblioteca comunale*, in *Inventari dei manoscritti delle biblioteche d'Italia*, a cura di G. Mazzatinti, V (Ravenna, Vigevano, Perugia), Forlì, Bordandini, 1895, p. 71.

Benedetto Capra[23]. Questa circostanza ci conferma che le concorrenze venivano usualmente istituite tra il maestro già affermato e il lettore più giovane (in questo caso tra *praeceptor* e *discipulus*), proprio perché dal confronto col docente di fama (o col proprio maestro) l'*aemulus* traesse maggiori stimoli all'impegno scientifico e didattico. « Memorabile » definisce Ugolino Nicolini[24] questa concorrenza tra Pietro Baldeschi e Benedetto Capra, evidentemente per l'accesa competitività dei due docenti e il successo di *audience* ottenuto da entrambi.

Bisogna infine provare ad immaginare la cornice ambientale in cui si svolgevano queste esperienze didattiche. La « nomade » Università perugina del Quattrocento, ancora lontana dalla prospettiva di veder accentrate le attività dello Studio in un unico edificio (sarà la sede di piazza del Sopramuro, realizzata tra XV e XVI secolo e rimasta poi tale fino all'età napoleonica), disseminava i suoi corsi nei più svariati luoghi della città. Si faceva lezione nelle aule delle chiese (« in ecclesia Sancte Marie de Viridario », « in scolis [...] sitis in ecclesia Sancti Augustini », come si legge nei documenti d'archivio relativi all'a.a. 1443-1444 editi dal Nicolini), nelle case dei professori (« in scolis consuetis in domibus propriis », « in scolis suis novis iuxta Sapientiam Novam », « in scolis eximii utriusque iuris doctoris domini Petri de Ubaldis »), nelle stanze di uffici adattate alla meglio e in vari rioni della città (« in pede platee », « in medio platee », « in scolis sitis iuxta palatium dominorum Priorum »)[25]. La campana del Duomo e poi del Comune, affidata ad un campanaro stipendiato dallo Studio, annunciava l'inizio e la fine di ogni lezione[26], scandendo il tempo della scuola per maestri e studenti, chierici e laici provenienti da ogni parte d'Italia e d'Europa.

[23] Pietro II Baldeschi sarà poi, come già accennato (cfr. *supra*, cap. 1, nt. 7) maestro a Perugia nel 1489-90 di Tommaso Diplovataccio.

[24] U. NICOLINI, *Dottori, scolari, programmi e salari*, cit., p. 141.

[25] U. NICOLINI, *Dottori, scolari, programmi e salari*, cit., pp. 142, 146 ss.; cfr. anche G. ERMINI, *Storia dell'Università di Perugia*, cit., I, pp. 426 ss.

[26] G. ERMINI, *Storia dell'Università di Perugia*, cit., I, pp. 105 e nt. 21, 438 s., 441 e nt. 86-87.

4.
Tra Perugia e Oxford: Alberico Gentili

4.1. *Un profilo di Alberico Gentili*

Alberico Gentili nasce a San Ginesio, nel Maceratese, il 14 gennaio 1552 e muore a Londra il 19 giugno 1608[1]. Nel 1569 s'immatricola nell'Università di Perugia, dove il 23 settembre 1572 si addottora in diritto civile. Diviene in seguito prima giudice alle cause civili ad Ascoli e poi avvocato del Comune di San Ginesio, ove riceve l'incarico di riformare gli statuti municipali, compito che porta a termine nell'ottobre 1577[2]. Costretto ad esulare nel 1579, insieme al padre Matteo, medico, e al fratello minore Scipione, a causa della sua adesione alle dottrine riformate (l'Inquisizione ordinerà in seguito la cancellazione del suo nome da tutti i

[1] Cfr.: D. Panizza, *Alberico Gentili giurista ideologo nell'Inghilterra elisabettiana*, Padova, La Garangola, 1981; Id., *Appunti sulla storia della fortuna di Alberico Gentili*, in *Il pensiero politico*, v (1972), pp. 373-386; Id., *Gentili Alberico*, in *Dizionario biografico dei marchigiani*, a cura di G.M. Claudi e L. Catri, Ancona, Il Lavoro, 2002, pp. 248-250; *Alberico Gentili. Vita e opere*, a cura di P. Ragoni, San Ginesio, Centro internazionale studi gentiliani, 2000; *Atti dei Convegni delle Giornate gentiliane*, a cura del Centro internazionale di studi gentiliani, 13 voll., Milano, Giuffrè, 1988-2009; G. Minnucci, *Alberico Gentili tra mos italicus e mos gallicus: l'inedito commentario* ad legem Iuliam de adulteriis, Bologna, Monduzzi, 2002 (Archivio per la storia del diritto medievale e moderno; Studi e Testi, 6); A. De Benedictis, *Gentili, Alberico*, in *Dizionario biografico degli italiani*, 53, Roma, Istituto dell'Enciclopedia italiana, 1999, pp. 245-251; T. Benigni-R. Foglietti, *Cenni sulla vita e le opere di Alberico Gentili*, in *Bollettino legale di Macerata*, iii (1875), pp. 53-100; G. Speranza, *Alberico Gentili. Studi*, Roma, tipografia Fratelli Pallotta, 1876; i saggi di F. Treggiari, G. Minnucci, A. Wijffels e G. Badiali in *Alberico Gentili (1552-1608), la tradizione giuridica perugina e la fondazione del diritto internazionale*, Atti dell'Incontro di studi (Perugia, 10 ottobre 2008), a cura di F. Treggiari, in corso di stampa.

[2] *"Statutorum volumen" della Comunità di San Ginesio. La presenza di Alberico Gentili dalla redazione manoscritta alla stampa*, a cura di A. Maiarelli e S. Merli. Saggio introduttivo di C. Cardinali, San Ginesio, Centro Internazionale Studi Gentiliani, 2008.

libri pubblici), ripara presso le Corti riformate dell'Impero (il fratello Scipione si fermerà a studiare giurisprudenza a Tübingen e a Wittenberg e succederà poi nella cattedra di diritto romano dell'Università di Altdorf al Donello, anch'egli protestante ed espatriato dalla Francia per motivi religiosi) per poi giungere insieme al padre, nell'agosto del 1580, in Inghilterra, dove si stabilisce definitivamente.

Inseritosi nel circolo politico-culturale di corte, riesce presto ad ottenere una lettura di diritto civile all'Università di Oxford. Il 14 gennaio 1581 viene cooptato nell'ordine dei dottori di diritto civile di quella Università e abilitato a tenere esercitazioni e lezioni, che inizia ad impartire presso il Saint John's College. Tra il 1583 e il 1585 intrattiene rapporti con Giordano Bruno, ospite a Londra dell'ambasciatore francese e che incontrerà nuovamente a Wittenberg nel 1586, aiutandolo ad ottenere lì l'insegnamento della dialettica aristotelica. Con decreto reale dell'8 giugno 1587 viene nominato da Elisabetta I *regius professor* di diritto civile all'Università di Oxford, ottavo (e primo straniero e sino ad oggi unico italiano) titolare della prestigiosa cattedra romanistica istituita nel 1540 a Oxford e Cambridge da Enrico VIII. In questa veste svolge un importante ruolo di giurista e di ideologo sulle questioni emergenti di politica interna ed internazionale durante i regni di Elisabetta I Tudor e di Giacomo I Stuart.

Con decreto del 14 dicembre 1602 emesso dalla S. Congregazione dell'Indice le sue opere vengono inserite nell'*Index librorum prohibitorum*. Nel 1605 – anno in cui pubblica le *Laudes Academiae Perusinae et Oxoniensis* – Alberico si ritira dall'insegnamento universitario, dedicandosi all'attività forense in qualità di avvocato dell'ambasciata di Spagna presso la Corte dell'Ammiragliato, competente a trattare soprattutto cause di pirateria e di preda bellica.

La sua opera maggiore, il *De jure belli* (1598), ispirata alla tolleranza religiosa, al pragmatismo politico e contraria ad ogni fondamentalismo ideologico, segna la genesi del diritto internazionale. Proprio con l'edizione critica di quest'opera, curata nel 1877 da Thomas E. Holland e tradotta in italiano quello stesso anno da

Antonio Fiorini[3], prende avvio, dopo tre secoli di oblio, la fama contemporanea del Gentili, esaltata nel corso del XX secolo dalla riedizione delle sue principali opere a cura della Carnegie Endowment for International Peace di Washington.

4.2. *Alberico Gentili* alumnus *dello Studio perugino*

Lo studentato perugino di Alberico Gentili dura dal 1569 al 1572, ancorché della sua immatricolazione i registri dello *Studium* non rechino alcuna traccia. Il suo nome è infatti assente dal ms. 959, che custodisce i registri della matricola generale degli scolari dello *Studium* dal 1511 al 1656[4]. Certa è però sia la data della

[3] E oggi nuovamente tradotta: A. GENTILI, *Il diritto di guerra* (*De jure belli libri* III, 1598), introduzione di D. Quaglioni, traduzione di P. Nencini, apparato critico a cura di G. Marchetto e C. Zendri, Milano, Giuffrè, 2008.

[4] Una copia di questo registro è conservata nell'Archivio storico dell'Università di Perugia (P I C II); un'altra copia è custodita nell'Archivio dell'Abbazia di San Pietro di Perugia (CM 350), mentre l'originale del ms. 959, con i nomi autografi degli studenti, è conservato nella Biblioteca comunale Augusta. È dunque errata l'indicazione fornita cent'anni fa da Oscar SCALVANTI (*L'esame di laurea di Alberico Gentili nell'Ateneo di Perugia (anno 1572)*, in *Annali dell'Università di Perugia, Pubblicazioni della Facoltà di Giurisprudenza*, nuova serie, VIII, 1, Perugia, 1898, p. 38 nt. 2), che dice figurare Alberico «nelle matricole degl'iscritti» del 1572. Nel ms. 959 due soli sanginesini risultano registrati, alla data del 3 giugno 1559, dunque dieci anni prima dell'avvento di Alberico, fra gli studenti della provincia Marchia; altri marchigiani risultano censiti nella sezione relativa ai Citramontani Innominati; ma in tutto l'arco della presenza di Alberico a Perugia (dal presunto 1569 sino a fine settembre 1572) la memoria documentaria dell'Ateneo non porta alcuna traccia del suo nome. Sappiamo però che la matricola degli scolari iscritti a Perugia è largamente incompleta. Le sue vistose lacune furono messe in evidenza già dallo Scalvanti con alcune segnalazioni sintomatiche: nel 1563 la matricola non porta che un solo iscritto fra tutte le sezioni (che erano, si sa, intitolate alle otto provincie – *Romana*, *Regni Sicilie*, *Marchia*, *Tuscia*, *Ultramontanorum*, *Francia*, *Hispania*, *Citramontanorum Innominatorum* –, in seguito salite a 9 con l'aggiunta della *Lombardia*); due nel 1564, tre nel 1565; mancano poi del tutto le iscrizioni dal 1539 al 1559; nel 1568, infine, non si hanno iscritti nelle prime tre sezioni (quelle cioè dei romani, dei meridionali e dei marchigiani), appena uno nella quarta (toscani) e nella quinta (ultramontani); molti altri studenti, poi, certamente laureatisi a Perugia, non figurano mai come iscritti, dividendo così il muto destino documentario del nostro

conclusione dei suoi studi universitari, indicata nel verbale notarile del suo dottorato in diritto civile conservato presso l'Archivio storico dell'Università di Perugia, sia quella del suo ingresso nello *Studium* perugino, attestata dal Gentili stesso in una lettera scritta il 10 febbraio 1583 da Oxford al giurista francese Ugo Donello (Hugues Doneau, 1527-1591) per richiedergli un parere giuridico e nella quale Gentili dichiara di aver cominciato a studiare diritto 14 anni prima, cioè appunto nel 1569[5]. Compiuti i corsi accademici, e non avendo ancora 21 anni, Alberico consegue il 23 settembre 1572 la laurea *in jure caesareo*, ossia in diritto civile. Non era raro, nella seconda metà del secolo XVI, che uno studente si limitasse al dottorato in diritto civile, trascurando di conseguire lo stesso grado anche in diritto canonico, cioè nell'*'altro'* dei due diritti universali dell'età medievale e moderna. Nel caso di Gentili, che pure aveva probabilmente frequentato a Perugia anche i corsi di *ius canonicum*, vi è solo l'ipotesi[6] che la scelta di non dare l'esame di laurea in diritto canonico fosse stata determinata da quelle ragioni religiose, che nel 1578 ne provocarono la fuga, a seguito del padre, da San Ginesio e dall'Italia.

L'esame a cui si riferisce il verbale notarile della laurea custodito nell'Archivio universitario perugino[7], trascritto nel 1898 da Oscar

Alberico. L'edizione della matricola perugina è recentissima impresa di L. MARCONI, *Studenti a Perugia. La matricola degli scolari forestieri (1511-1723)*, Perugia, Deputazione di storia patria per l'Umbria, 2009 (Fonti per la storia dello *Studium Perusinum*, 3); ma v. già ID., *Per l'edizione delle matricole dell' "Universitas Scholarium" dello Studio perugino*, in *Studenti e dottori nelle università italiane (origini – XX secolo). Atti del Convegno di studi Bologna 25-27 novembre 1999*, a cura di G.P. Brizzi e A. Romano, Bologna, CLUEB, 2000, pp. 167-174; ID., *Traiano Boccalini studente a Perugia (1578-1582). Documenti inediti sulla sua permanenza e laurea nello* Studium *perugino*, in *Il pensiero politico*, 31 (1998), pp. 73-87.

[5] La lettera al Donello del 10 febbraio 1583 è edita in *Marquandi Gudii et doctorum virorum ad eum epistulae* [...], *curante Petro Burmanno*, Ultrajecti, apud Franciscum Halmam et Gulielmum van de Water, 1697, p. 335. Vi si legge: « Nulla mihi verior jam annos quattuordecim in jure versanti visa ex iis est sententia [...] ».

[6] Avanzata da O. SCALVANTI, *L'esame di laurea di Alberico Gentili*, cit., p. 40.

[7] Archivio Storico dell'Università di Perugia, P I C VIII (aa. 1566-1573), cc. 222r-223r (22-23 settembre 1572; sul margine interno di c. 222r si legge: « Domini Almerici

Scalvanti[8], è il cosiddetto esame 'privato', che si svolgeva nella chiesa cattedrale dinanzi ai dottori e al vescovo o al vicario vescovile e che era inteso a vagliare l'idoneità del candidato al dottorato e al magistero con la determinazione di temi da trattarsi ventiquattro ore dopo la loro assegnazione. Quel verbale, com'era uso di questo genere di documento, non reca anche traccia della cosiddetta *publica examinatio*, la successiva solenne e pubblica dissertazione del candidato (su un punto, questa volta, da lui scelto e discusso in contraddittorio con uno degli scolari presenti), che si teneva sempre nella cattedrale di S. Lorenzo subito dopo il *privatum examen* e comunque non oltre sei mesi da questo, dinanzi al vescovo o al vicario, al collegio dei dottori, agli scolari, ai magistrati e ai cittadini e che terminava, in caso favorevole, col solenne conferimento del titolo dottorale[9]. Non essendo mai stato trovato di Alberico il diploma dottorale – che rispetto allo stringato verbale notarile è documento ben più ricco di cronache della cerimonia di laurea e spesso anche preziosa fonte di notizie sulla carriera universitaria del neo-dottore –, non ci è dato sapere se la parte pubblica dell'esame fu nel suo caso effettivamente tenuta. A sciogliere il dubbio non aiuta il confronto con i pochi diplomi dottorali coevi sinora individuati e studiati. Se infatti quello di Francesco Malvetani da Stroncone (che si era laureato *in utroque iure* a Perugia il 3 gennaio 1572, appena pochi mesi prima di Alberico) attesta, malgrado l'asciutto resoconto notarile non ne dia notizia, lo svolgimento della *publica* di seguito all'approvazione dell'esame privato (nel diploma di Malvetani si legge una formula

in jure civili [florenos] 3 [solidos] 72 »; a c. 1Bv, Indice: « Domini Almerici de S.to Ginesio »). Il verbale di laurea del Gentili è inserito nella vacchetta (mm 282 × 115) contenente la registrazione dei verbali di laurea in diritto e medicina dal 1566 al 1573. Il registro è redatto da Gabriele di Gentile Alessi, notaio della curia vescovile, che lo inaugura e lo chiude sottoscrivendolo ed apponendovi il *signum* notarile. Su questo registro cfr. O. Scalvanti, *Inventario-regesto dell'Archivio universitario di Perugia*, Perugia, Unione tipografico cooperativa, 1898, p. 78.

[8] O. Scalvanti, *L'esame di laurea di Alberico Gentili*, cit., pp. 53-57.

[9] Sulla procedura dell'esame di laurea nello Studio perugino nell'età moderna cfr. G. Ermini, *Storia dell'Università di Perugia*, cit., I, pp. 467-487.

che ricorre identica in altri diplomi coevi: « et subinde, [...] pro maiori eminentis eius scientiae ac peritiae declaratione, coram nobis et praefato Collegio [...] in praefata Aula duo Iura, mira copia, elegantia et ordine [...] publice interpretatus est, argumentaque adversus ea quae dixerat acriter opposita declinavit facile et resolvit »)[10], il diploma del 12 febbraio 1579 di un altro laureato perugino *in utroque iure*, Bernardino Doni da Perugia (unico diploma che l'Archivio storico dell'Università di Perugia attualmente conservi)[11], riproduce, con la consueta enfasi e ricca illustrazione delle diverse fasi, la scansione della procedura d'esame così com'è descritta nel corrispondente verbale, senza però far parola dell'esame pubblico: dopo il « secretum, tremendum ac rigorosum examen » privato, il candidato Doni viene approvato « unanimiter » e giudicato « dignissimus » di conseguire la laurea; interviene quindi il giuramento di fede cattolica (che nella laurea Malvetani viene prestato dopo la *publica*), la proclamazione del neodottore e l'investitura delle insegne.

Quest'ultimo esempio (altri possono trarsi dai diplomi di laurea del XVI secolo già censiti[12] e dai numerosi privilegi dottorali conservati nell'Archivio di Stato di Perugia, alcuni dei quali relativi ad esami di laurea in diritto civile o *in utroque iure* celebrati nei mesi che precedono la laurea di Alberico; si esaminino inoltre anche quelli quattrocenteschi rogati dal notaio perugino Luca di Matteo Ceccoli[13]) deporrebbe per la consuetudine, invalsa già al

[10] Cfr. R. ABBONDANZA, Diadema doctorum. *La laurea "in utroque iure" di Francesco Malvetani da Stroncone nello "Studium" perugino (3 gennaio 1572)*, Ellera Umbra, Edizioni Era Nuova, 1998 (Vetustissimum Studium, 1), p. 69.

[11] È descritto da S. BARTOLONI in Doctores excellentissimi. *Giuristi, medici, filosofi e teologi dell'Università di Perugia (secoli XIV-XXI)*, mostra documentaria (Perugia, 20 maggio-15 giugno 2003), catalogo a cura di C. Frova, G. Giubbini, M.A. Panzanelli Fratoni, Città di Castello, Edimond, 2003, p. 148 s.

[12] S. BARTOLONI, *Per la pubblicazione delle lauree dello Studio perugino*, in *Studenti e dottori nelle università italiane*, cit., p. 179.

[13] Editi in *Il notariato a Perugia. Mostra documentaria e iconografica per il XVI Congresso Nazionale del Notariato (Perugia, maggio-luglio 1967)*, catalogo a cura di R. Abbon-

tempo della laurea di Alberico e giustificata dalla convenienza di ridurre gli ingenti costi del cerimoniale di laurea, di far seguire il conferimento del dottorato alla sola *approbatio* del candidato, che in questo modo si vedeva proclamato dottore appena dopo la conclusione favorevole del suo esame privato (secondo una sequenza simile a quella descritta da Scalvanti per le lauree in medicina degli scolari ebrei del XVI secolo: il candidato era proclamato dottore dopo il superamento dell'esame privato, mentre riceveva le insegne del grado accademico dopo la prova pubblica)[14]. In attesa di migliori e più fortunate ricerche, non possiamo dire se sia stato questo anche il caso di Alberico.

Comprendesse o no la *publica*, l'esame di laurea dello studente di legge, come ci attesta anche il verbale relativo alla prova di Alberico, si svolgeva di solito nell'arco di due giorni consecutivi. Il primo giorno, il più giovane del Collegio dei legisti era invitato ad estrarre i temi (due per ogni disciplina; quattro, dunque, per la laurea *in utroque iure*, cioè in diritto civile e canonico; la stessa regola valeva, rispettivamente, per la sola laurea in medicina e per quella *in medicina et artibus*), che il laureando avrebbe dovuto trattare il giorno successivo dinanzi ai *promotores* e agli altri dottori insegnanti il diritto civile o canonico, a seconda che il giovane si laureasse nell'una o nell'altra materia o in entrambe.

danza, Roma, Consiglio Nazionale del Notariato, 1973, pp. 139-143. Il più antico diploma dottorale dello Studio perugino, che si conosca, è quello posseduto ed edito da D. MAFFEI, *Un privilegio dottorale perugino del 1377*, in *Satura Roberto Feenstra sexagesimum quintum annum aetatis complenti ab alumnis collegis amicis oblata*. Ediderunt J.A. Ankum, J.E. Spruit, F.B.J. Wubbe, Fribourg Suisse, Éditions Universitaires, 1985, pp. 437-444.

[14] Cfr. G. ERMINI, *Storia dell'Università di Perugia*, cit., I, pp. 487-492, spec. 491-492; O. SCALVANTI, *Lauree in medicina di studenti israeliti a Perugia nel secolo XVI*, in *Università degli Studi di Perugia. Annali della Facoltà di Giurisprudenza*, s. 3, VIII (1910), 2, pp. 110 s. Analoga tendenza alla semplificazione della procedura a scapito dell'esame pubblico si registra in quello stesso periodo anche nello Studio bolognese: cfr. M.T. GUERRINI, *Norma e prassi nell'esame di laurea in diritto a Bologna (1450-1800)*, in *Storicamente*, 3 (2007), http://www.storicamente.org/01_fonti/guerrini.html

È Giovanni Cantagallina, giovane laureato dell'Ateneo perugino, a scegliere, il 22 settembre 1572, nella sala dell'Udienza episcopale della Cattedrale di S. Lorenzo, i due temi di diritto civile da assegnare ad Alberico. Il Cancelliere aveva inizialmente inserito nel verbale anche i nominativi dei tre *promotores in jure pontificio*. Verificato poi che Alberico si laureava solo *in jure caesareo*, aveva tracciato due righe trasversali per cancellarli. I tre civilisti promotori del nostro laureando sono Rinaldo Ridolfi (1523-1591), Cornelio Benincasa († 1603) e Giovan Battista Fedeli († 1607).

Dal verbale risulta bene quale fosse lo schema tipico dell'esame di laurea: « duro esame », come lo stesso Alberico ricorda nella *Laus Academiae Perusinae*, per timore del quale non pochi studenti, pur avendo seguito l'intero corso di studi a Perugia, si trasferivano in altre Università per conseguire il grado [15]. I promotori, sotto la presidenza del provicario generale del vescovo (Vincenzo Patrizio, nel caso di Alberico), sedente nel luogo della Curia (*tribunal*) in cui di solito il vescovo o il suo vicario amministravano la giustizia e gli atti più importanti della diocesi, presentavano il laureando chiedendo l'assegnazione dei temi dell'esame. L'assegnazione dei *puncta* veniva compiuta, su mandato del provicario, dal più giovane dottore del Collegio dei legisti. Il giorno successivo il laureando si presentava nuovamente davanti al provicario, seduto *pro tribunali* su un seggio ligneo e assistito dal notaio del Collegio dei dottori e dal notaio dello *Studium* (nel nostro caso rispettivamente Mariotto Antinori e Rinaldo de' Rossi), nonché dinanzi ai *promotores* e agli altri dottori del Collegio universitario (« in sufficienti numero congregatis ») per discutere i punti assegnatigli. La votazione era segreta (*per literas*). Nella scheda il voto era segnato con una *A* (*approbatio*) o con una *R* (*reprobatio*). In caso di maggioranza favorevole, il candidato era considerato approvato. Dopo aver giurato sui Vangeli la professione di fede antiriformista prescritta dalla bolla *In sacrosanta beati Petri* di Pio IV del 13 novembre 1564 (obbligatoria per tutti i candidati al

[15] A. Gentili, *Lodi delle Accademie di Perugia e di Oxford*, cit., pp. 5 s. e nt. 1.

grado di dottore e alle funzioni di maestro, lettore e professore; dal 1581 il giuramento dovrà prestarsi prima che il collegio giudicante addivenga alla votazione)[16], veniva proclamato dal provicario dottore nella disciplina per la quale aveva sostenuto l'esame, con licenza di salire la cattedra magistrale per far lezione, glossare, interpretare, redigere pareri e tutti gli altri atti che erano prerogativa dei dottori suoi pari. Il primo dei promotori, su incarico del provicario e in rappresentanza degli altri copromotori, conferiva al neo-laureato le insegne dottorali (la cattedra, il libro, prima chiuso e poi aperto, l'anello, la cintura d'oro, il bacio della pace, la benedizione e il berretto o *diadema doctorum*, conferito *in signum coronae*). Il verbale dell'esame si chiudeva, un po' prosaicamente, con la attestazione e la quietanza del pagamento dovuto al provicario per le spese della cerimonia.

I temi assegnati ad Alberico per la sua lezione dottorale (nel verbale indicata come « lectura, examen privatum et recitatio punctorum ») riguardarono due passi della compilazione di Giustiniano, tratti il primo dal Digesto, l'altro dal Codice. Il primo passo era il sesto frammento (la l. *Minoribus*) del quarto titolo (*De minoribus viginti quinque annis*) del quarto libro del Digesto (D. 4, 4, 6): « *Minoribus vigintiquinque annis subvenitur per in integrum restitutionem, non solum cum de bonis eorum aliquid minuitur, sed etiam cum intersit ipsorum litibus et sumptibus non vexari* » (Ulpiano). Il tema riguardava dunque i casi in cui il minore ingannato avesse diritto alla *restitutio in integrum*. Il secondo passo era il secondo frammento (la l. *Potes*) del nono titolo (*De advocatis fisci*) del secondo libro del Codice (C. 2, 9, 2): « *Potes auctoribus nobis adversus fiscum quoque patrocinium exhibere privatis, dum eam scilicet causam, quam tu, cum fisci advocatus fueras, forte tractasti, suscipere declines* » (impp. Valeriano e Gallieno, a. 254). L'argomento era dunque quello della possibilità per l'avvocato fiscale di difendere i privati in cause contro il fisco.

La prova di Alberico (il verbale non ci dice se egli avesse discusso solo uno o entrambi i *puncta*) ricevette l'approvazione di tutti i

[16] Cfr. O. Scalvanti, *Lauree in medicina di studenti israeliti*, cit., p. 115 nt. 1.

votanti: « nemine discrepante presentium fuit approbatus », recita il documento; che, come si è detto, non fa alcun cenno all'esame pubblico eventualmente seguito all'*approbatio* di quello privato, attestando invece gli atti conclusivi della cerimonia dottorale: il giuramento e la solenne proclamazione del nuovo dottore in diritto civile, al quale Rinaldo Ridolfi, in qualità di suo primo promotore, conferì le insegne del grado conseguito.

4.3. *Le* Laudes Academiae Perusinae et Oxoniensis

Questo libro[17], fatto pubblicare da Alberico Gentili ad Hanau nel 1605, raccoglie due sue distinte orazioni, pronunciate nell'occasione di cerimonie per il conferimento di titoli dottorali nella Università di Oxford: la prima nel 1602 o nel 1603, dedicata a Perugia; la seconda nel 1604, dedicata ad Oxford. Le due orazioni furono pronunciate da Alberico Gentili, *regius professor of civil law*, in segno di gratitudine e di omaggio per le sue due Università, che lo avevano elevato la prima, Perugia, al dottorato (1572) e la seconda, Oxford, alla cattedra (1587).

Finanziata con tutta probabilità dallo stesso Gentili, la stampa di quest'opera è il risultato di una produzione modesta e di non larga circolazione. « Divenuto rarissimo » già all'epoca dello Scalvanti (1898), che aveva potuto consultarlo grazie alla copia prestatagli da Gianfrancesco Cipriani (forse lo stesso unico esemplare attualmente conservato nella Biblioteca Augusta di Perugia [fig. 5])[18],

[17] ALBERICI GENTILIS, IURISCONSULTI, PROFESSORIS REGII *Laudes Academiae Perusinae et Oxoniensis*, Hanoviae, apud Guilielmum Antonium, 1605.

[18] Cfr. O. SCALVANTI, *L'esame di laurea di Alberico Gentili*, cit., p. 45 nt. 9. L'esemplare conservato nella Biblioteca comunale Augusta di Perugia, segnato I N 4841, però, non testimonia proprietà precedenti e anche la ricerca di tracce della provenienza del libro negli inventari della Biblioteca non ha dato frutti. Il perugino Gianfrancesco Cipriani (1820-1911), dal 1844 professore di diritto romano nell'Ateneo cittadino, ebbe un ruolo importante nel rilancio ottocentesco della figura di Gentili. Nel 1875 rappresentò Perugia e il suo Ateneo alla commemorazione gentiliana di San Ginesio. Il

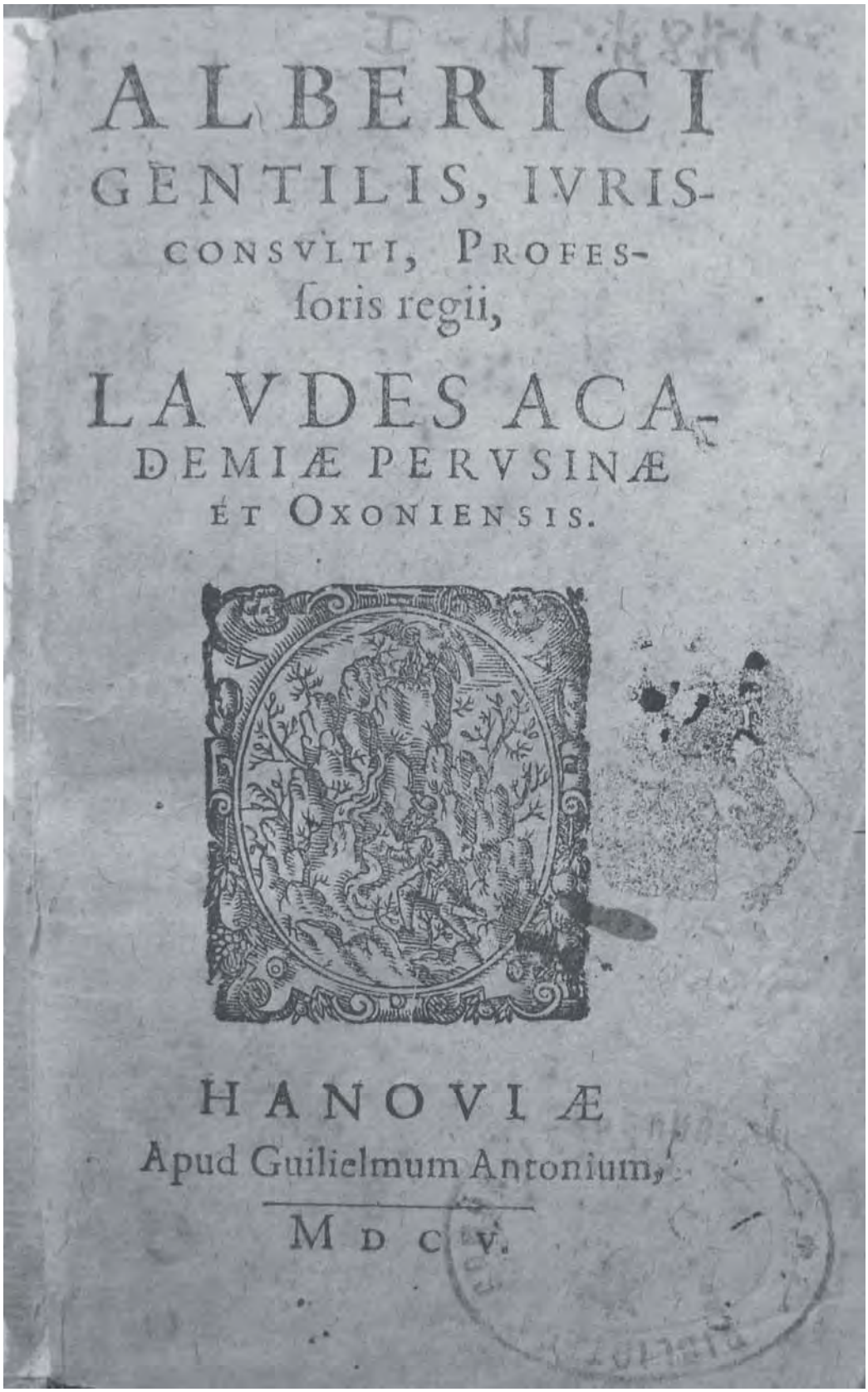

Fig. 5 – Frontespizio delle *Laudes Academiae Perusinae et Oxoniensis* (1605) di Alberico Gentili

questo libriccino appartiene, come apprendiamo oggi dagli studi di Ian Maclean [19], al numero di quelle opere nuove che Gentili, a partire dal 1594, aveva affidato per la stampa al tedesco Wilhelm Antonius, l'editore protestante che dal 1592 aveva stabilito la sua tipografia nella Contea di Hanau, vicino Francoforte. Le *Laudes* sono introdotte da una dedicatoria del figlio primogenito Roberto al preside del Saint John's College di Oxford, inserita da Alberico nel verosimile intento di promuovere la carriera universitaria del figlio, che in seguito però deluderà le attese del padre.

Delle *Laudes* gentiliane Giuseppe Ermini curò nel 1968 una versione italiana, con note e testo originale a fronte, che è di certo perfettibile: quanto al luogo di edizione (Ermini indica Hannover anziché Hanau), all'iniziativa della pubblicazione (che fu di Alberico e non del figlio) e alla data della prima orazione (che solo probabilmente è il 1602) [20].

discorso da lui pronunciato in quell'occasione attirò l'interesse e la stima di T.E. Holland, che nella Prefazione (pp. XIII-XIV) all'edizione del 1877 del *De jure belli* del Gentili citò Cipriani proprio unendolo all'auspicio della ristampa delle *Laudes*: « Opusculum hoc mox in lucem denuo prodituram spero, adiuvante collega et amico meo doctissimo Comite Cipriani in Academia Perusina Professore et facultatis Jurisprudentiae Praeside » (« Spero quanto prima che questo opuscolo venga ripubblicato, con l'aiuto del collega e amico mio dottissimo il Conte Cipriani, professore dell'Università di Perugia e preside della Facoltà di Giurisprudenza »). Fu poi sempre Cipriani a pronunciare il 18 settembre 1890 nell'Università di Perugia, presente il Re, il discorso per la scopertura della targa monumentale ad Alberico Gentili. Su Cipriani cfr. O. SCALVANTI, *Pel cinquantesimo anniversario dalla nomina del Conte Prof. Gianfrancesco Cipriani a insegnante nel Patrio Ateneo*, in *Annali dell'Università di Perugia. Pubblicazioni periodiche della Facoltà di Giurisprudenza*, n.s., VII (1897), pp. 5-29; ID., *Gian Francesco conte prof. cav. Cipriani. Cenno necrologico*, in *Annuario della Università degli studi di Perugia per l'anno 1911-1912*, Perugia, Tipografia Perugina già Santucci, 1913, pp. 43-45; L. BONAZZI, *Storia di Perugia dalle origini al 1860*, II. *Dal 1495 al 1860*, Perugia, Tipografia Boncompagni e C., 1879 [rist. anast. Città di Castello, Unioni Arti Grafiche, 1960], p. 500; G. ERMINI, *Storia dell'Università di Perugia*, cit., II, p. 897 s.

[19] I. MACLEAN, *Alberico Gentili, his publishers, and the vagaries of the book trade between England and Germany, 1580-1614*, in ID., *Learning and the Market Place. Essays in the History of the Early Modern Book, Leiden, Brill*, 2009, pp. 307 ss., spec. pp. 315 e 334.

[20] G. ERMINI, *Presentazione* a A. GENTILI, *Lodi delle Accademie di Perugia e di Oxford*, cit., pp. 5 s., 17 nt. 8, 71 nt. 23.

Nella *Lode* dedicata a Perugia [21] Alberico, dopo aver magnificato la città e la sua storia, la sua università e il gran numero di maestri che la rendevano splendida, illustra il metodo d'insegnamento praticato ai tempi del suo studentato perugino. Al termine di ogni lezione il maestro indicava agli studenti il tema di quella successiva e gli autori che ne avevano trattato, sicché gli studenti potevano leggere e prepararsi alla nuova lezione e il maestro evitare di trattare argomenti che essi già conoscevano, dedicandosi invece agli approfondimenti: « utilissimo metodo di studio, poiché non è sufficiente che gli uditori ascoltino con tutta attenzione il professore, ove già non abbiano precedentemente conosciuta la materia. [...] E grave colpa è ritenuta comportarsi diversamente, negligenza che danneggia tutto ». Alberico passa poi a spiegare agli oxfordiani come si svolge a Perugia l'esame di laurea: « duro esame (credete ad un esperto), per timore del quale non pochi partono verso altre accademie a conseguire il grado, pure avendo seguito l'intero corso di studi a Perugia ». Tre dottori assegnano al candidato due fonti giuridiche da trattare il giorno seguente. Alla discussione « Assistono i dottori della tua professione, quaranta, cinquanta giureconsulti, e il più giovane disputa con te contro le tue tesi. [...] Per i due punti che ti ordinano di discutere, la brevità del tempo concessoti esclude ogni frode e consente un giudizio conclusivo sul tuo sapere e sul tuo merito. [...] invano cercheresti aiuto nelle carte, che non ti è lecito portare ». Alberico tesse infine le lodi dei docenti dell'ateneo perugino (« I maestri poi [...] quanto numerosi e quanto grandi sono oggi e furono sempre a Perugia? »), che « fin dalla prima età si dedicano interamente ad apprendere il diritto, per lo più dal dodicesimo, al massimo dal quattordicesimo anno, e che presto restano tanto impegnati dall'onere dell'insegnamento da venir loro anche vietato l'esercizio dell'avvocatura » (ma il divieto dell'avvocatura, precisa Alberico, non comporta anche quello di scrivere *consilia*, ossia pareri giuridici, attività pratica in cui i perugini pure ec-

[21] Per le citazioni che seguono nel testo cfr. A. GENTILI, *Lodi delle Accademie di Perugia e di Oxford*, cit., pp. 27-47.

cellevano). Alberico riserva eleganti iperboli ai maestri perugini del tre-quattrocento (« Di Bartolo, anche egli cittadino acquisito di Perugia, ma dello stesso popolo mio Piceno, [...] è più soddisfacente tacere che dire poco »; « Del solo Baldo, oxfordiani, si può affermare che nulla ignorò e nulla lasciò non chiarito nel diritto »; « Chi avrà consultato i soli interpreti perugini, non avrà bisogno di altri nel diritto »), esaltando le qualità superlative dei suoi professori: « Eugenius doctissimus, Lancellottus ingeniosissimus, Cantuccius gravissimus, Nonius subtilissimus, Oddus luculentissimus, Galiffus artificiosissimus, Severus diligentissimus, Rainaldus eloquentissimus » (i nomi sono quelli di Marcantonio Eugeni, Giovanni Paolo Lancellotti, Francesco Cantucci, Tobia Nonio, Sforza Oddi, Galiffo Bacialla, Marcantonio Severi, Rinaldo Ridolfi). Nell'esaltazione della tradizione giuridica perugina, a cui Alberico si era formato, le *Lodi* dell'Università di Perugia – un centro ai suoi tempi ancora fra i maggiori della scienza del diritto, ancora vivificato dal cosmopolitismo universitario e non ancora scaduto in quella ristrettezza provinciale verso cui i tempi successivi l'avrebbero fatto inclinare –, riecheggiavano la difesa di quel *mos italicus iura docendi*, che aveva animato anni prima il suo primo celebre scritto, i *De iuris interpretibus dialogi*, pubblicati a Londra nel 1582: « Ego et sentio cum Perusinis meis – si legge nel secondo di essi –, et probo maxime quod agunt »[22].

[22] ALBERICI GENTILIS *De iuris interpretibus dialogi sex*, ed. G. Astuti, 1937, Torino, presso l'Istituto Giuridico della R. Università, 1937, p. 70. Su questa opera del Gentili cfr. G. ASTUTI, Mos italicus *e* mos gallicus *nei dialoghi "De iuris interpretibus" di Alberico Gentili*, in *Rivista di storia del diritto italiano*, 10 (1937), pp. 149-207, 229-347 (e Bologna, Zanichelli, 1937 [Biblioteca della Rivista di storia del diritto italiano, 16]).

5.
I giudici perugini della Rota romana

5.1. *Una biografia collettiva*

La *Sacra Romana Rota*, il massimo tribunale della Santa Sede attraverso cui il Pontefice amministrava la giustizia, esercitava la sua giurisdizione universale sia come istanza d'appello delle sentenze di tutti i tribunali dei paesi cattolici, sia come diretta e suprema istanza per tutte le cause regolate dalla legislazione canonica. Primo e più antico fra i « grandi tribunali » dell'età moderna [1], quest'istituzione ebbe il suo primo atto legislativo con la costituzione *Ratio iuris*, promulgata dalla Sede avignonese nel 1331 da Giovanni XXII.

[1] Cfr. G. Gorla, *I "Grandi Tribunali" italiani fra i secoli XVI e XIX: un capitolo incompiuto della storia politico-giuridica d'Italia*, in *Quaderni de « Il foro italiano »* (Suppl. al *Foro italiano*), 1969, pp. 629-652; G. Dolezalek-K.W. Nörr, *Die Rechtsprechungssammlungen der mittelalterlichen Rota*, in *Handbuch der Quellen und Literatur der neueren Europäischen Privatrechtsgeschichte*, hrsg. von H. Coing, I, München, Beck'sche Verlagsbuchhandlung, 1973, pp. 849-856; K.W. Nörr, *Ein Kapitel aus der Geschichte der Rechtsprechung: Die Rota Romana*, in *Ius Commune*, 5 (1975), pp. 192-209 (poi in Id., *Iudicium est actus trium personarum: Beiträge zur Geschichte des Zivilprozessrechts in Europa*, Goldbach, Keip Verlag, 1993, pp. 135-152); G. Gorla, *I Tribunali supremi degli stati italiani preunitari quali fattori della unificazione del diritto nello stato e della sua uniformazione tra stati*, in *La formazione storica del diritto moderno in Europa*, I, Firenze, Olschki, 1977, pp. 447 ss. (poi in Id., *Diritto comparato e diritto comune europeo*, Milano, Giuffrè, 1981, pp. 543-617); P. Moneta, *Rota romana (tribunale della)*, in *Enciclopedia del diritto*, 41, Milano, Giuffrè, 1989, pp. 137-151; M. Ascheri, *Tribunali, giuristi, istituzioni*, Bologna, Il Mulino, 1989, pp. 85-183; *Grandi Tribunali e Rote nell'Italia di Antico Regime*, a cura di M. Sbriccoli e A. Bettoni, Milano, Giuffrè, 1993; A. Santangelo Cordani, *La giurisprudenza della Rota romana nel secolo XIV*, Milano, Giuffrè, 2001; G. Dolezalek, *Rechtsprechung der Sacra Romana Rota – unter besonderer Berücksichtigung der Rotamanualien des Basler Konzils*, in *Stagnation oder Fortbildung? Aspekte des allgemeinen Kirchenrechts im 14. und 15. Jahrhundert*, hrsg. von M. Bertram, Tübingen, Max Niemeyer Verlag, 2005, pp. 133-157 (ma cfr. anche l'Indice, pp. 424-425, alla voce 'Rota' e le relative sottovoci).

Il nome "Rota", ufficializzato dalla costituzione *Romani Pontificis providentia* di Martino V (1423), alludeva forse allo speciale scaffale circolare, montato su ruote, che nell'Uditorio pontificio di Avignone facilitava ai giudici la consultazione dei fascicoli delle cause o al fatto che i processi venivano istruiti a turno dai singoli uditori [2]. Per essere nominati tra i dodici *auditores* del collegio (questo numero fu fissato da Sisto IV nel 1472) bisognava essere sacerdoti, laureati in diritto canonico e civile e distinti per onestà di vita, sapienza ed esperienza giuridica. Particolari privilegi papali avevano riservato alcuni posti di uditore a determinate nazioni (spagnola, tedesca, francese, inglese) e a determinate città italiane. A partire dal XVI secolo privilegi di nominare uditori erano stati accordati alle città di Bologna, Milano, Venezia, Ferrara, più o meno alternatamente a Perugia e a Firenze ed infine a Roma. L'autorità della Rota romana, oltre che dalla sua rappresentatività internazionale, era dunque assicurata dal fatto di essere composta da giuristi di enorme prestigio, scelti tra i migliori dei paesi della cristianità.

Perugia, che nello spazio di settant'anni aveva già visto avvicendarsi alla Rota cinque suoi concittadini – i primi dei quali erano stati due Baldeschi, Niccolò (1464) e Matteo (1484), pronipoti del giurista Pietro, fratello di Baldo [3]; ai due Baldeschi seguiranno Mariano Bartolini (1504), Camillo Baglioni (1518) e Giulio Oradini (1552) –, aveva chiesto nel febbraio 1568 a Pio V il privilegio di un posto fisso nel prestigioso tribunale romano [4]. Pur non essendo certo che tale privile-

[2] Per altre probabili etimologie cfr. D. BERNINI, *Il Tribunale della Sacra Rota Romana*, Roma, nella Stamperia del Bernabò, 1717 (rist. anast. Sala Bolognese, Forni, 2001, con una *Presentazione* di P. Maffei), pp. 20 ss.; G. MORONI, *Uditori di Rota e Tribunale della Sagra Rota Romana*, in *Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica*, 82, Venezia, Tipografia Emiliana, 1857, p. 210 s.

[3] Anche per il comune traguardo curiale Niccolò e Matteo sono ritratti insieme nell'affresco della Sala dei Legisti del Palazzo Baldeschi di via Baldeschi a Perugia: cfr. F.F. MANCINI, Pro maiori familie de Ubaldis amplitudine et doctorandorum commoditate. *Il palazzo cinquecentesco di via Baldeschi a Perugia*, in *VI Centenario della morte di Baldo*, cit., p. 186; C. FROVA, *Carriere universitarie dei Baldeschi*, ivi, p. 531.

[4] Cfr. P. PELLINI, *Dell'historia di Perugia*, Venezia, Hertz, 1664 (rist. anast. Sala Bolognese, Forni, 1968), parte III, an. 1568, p. 1117.

gio fosse stato concesso, l'avvicendamento alla Rota romana dei giuristi di Perugia proseguì quasi ininterrottamente nei due secoli successivi, grazie al favore di papi in un modo o nell'altro legati a quella città. Una non breve vacanza dei perugini alla Rota romana si ebbe in effetti dopo la cessazione di Benedetto Monaldi, nominato nel 1633 cardinale da Urbano VIII, e fino alla nomina nel 1682 di Alessandro Benincasa: mezzo secolo che vide al loro posto prima il fiorentino Francesco Maria Macchiavelli, poi il senese Celio Bichi. Dopo il Benincasa venne fatto uditore per breve tempo (fino alla sua nomina a cardinale, nel dicembre 1695) Domenico Tarugi, di antica origine montepulcianese, di nascita ferrarese, ma cresciuto ad Orvieto e studente a Perugia. Dopo di lui sarebbe stata la volta del celebre giurista fiorentino Ansaldo Ansaldi, cui succedette, dal 1720 al 1727, il perugino Faustino Crispolti. Infine, prima della nomina del perugino Alessandro Baldeschi (1757) furono in Rota Anton Francesco Valenti da Trevi (1727-1730: dunque l'avvicendamento al Crispolti non fu di un toscano, ma di un giurista, che pur non essendo cittadino originario di Perugia, era però considerato tale, essendo la sua famiglia ascritta alla cittadinanza perugina e provenendo egli comunque dalla provincia), il fiorentino Girolamo Sanminiati (1730-1733) e il pratese Vajo Maria Vaj (dal 1733 al 1757). Infine, nell'intervallo di 24 anni che separa la morte di Alessandro Baldeschi, in Rota dal 1757 al 1760, alla nomina (1784) del nuovo uditore perugino Francesco Cesarei (la cui carica durerà 33 anni, fino alla sua nomina a cardinale e vescovo di Jesi), il posto di uditore fu occupato dal fiorentino Ugolino Mannelli.

Questa sequenza discontinua e non precisamente alternata aveva fatto dubitare già a Domenico Bernini (1657-1723), ultimo degli undici figli del celebre artista Gian Lorenzo ed autore di quella che è forse la prima opera a stampa interamente dedicata alla Rota romana [5], l'effettività di un'alternanza di privilegio tra Perugia e Firenze, sostenuta dal cardinal De Luca (1614-1683) [6].

[5] Cfr. P. MAFFEI, *Presentazione*, in D. BERNINI, *Il Tribunale della Sacra Rota Romana*, cit.

[6] D. BERNINI, *Il Tribunale della Sacra Rota Romana*, cit., p. 51 s.: « Sotto la medesima ispezzione di esplicito, o di implicito privilegio, che a noi non consta, sostiene un

Settanta anni dopo l'opera di Bernini, il perugino Annibale Mariotti (1738-1801) dette alle stampe un'erudita prosopografia dei quattordici giuristi perugini, che nell'arco di poco più di tre secoli avevano avuto il privilegio della nomina « nel più dotto, e venerando Consesso del Mondo » [7]. Nella lunga Prefazione che precede il catalogo dei suoi illustri concittadini – di ognuno dei quali, a capo di pagina, viene finemente riprodotto lo stemma [8] –, Mariotti precisa il criterio che ha guidato la sua selezione, inclusiva delle biografie dei soli uditori di nascita perugina o discendenti di famiglie perugine. Gli uditori che, pur « nati sott'altro Cielo » [9], la tradizione aveva ascritto alla patria perugina per il solo fatto di aver studiato nell'Università o d'esser divenuti cittadini di Perugia, ne sono affatto esclusi. Dal suo catalogo vengono così espunti, fra gli altri, il nome di papa Martino v (Oddone Colonna), che a Perugia, si

luogo fisso nella Sacra Romana Rota un soggetto Toscano, e benché il [...] cardinal de Luca ammetta una specie di alternativa fra la città di Perugia, che nella sua lata significazione è parte della Toscana soggetta al papa, e la città di Siena, o Pisa, o altra qualunque città di quella superiore, e più alta provincia; tuttavia la prattica insegna altrimente, onde assolutamente ammetter non si debba l'alternativa riferita dal De Luca. Conciosiacosaché si annotano ne' soli due secoli decorsi sette auditori di Rota Perugini, succeduti per linea retta l'uno dall'altro, dall'anno 1559 fin all'anno 1634, cioè Giulio Oradini, Francesco Cantucci, Neapolione Comitolo, Francesco della Penna, Alessandro Giusti, il quale, se ben nato in Cagli, o riteneva il domicilio in Perugia, o era aggregato alla di lei cittadinanza, Francesco Ubaldi, e Benedetto Ubaldi [...], oltre ad Alessandro Benincasa Perugino ammesso nel Tribunale nell'anno 1682, a cui succede indi a tredici anni Domenico Tarugi di Orvieto, e due altri Ubaldi, Matteo, e Niccolò, e un Camillo Baglioni, tutti e tre Perugini [...]. Qual decoroso pregio della città di Perugia giustamente riferir si può sì al merito personale de' suoi egregi cittadini, come a quello in generale della nazione, benemerita all'Università dell'Italia per copia d'insigni dottori, che da quella patria, e scuola sono usciti, e che tuttavia escono, e vivono presentemente in Roma, in laude, e vanto della pontificia Toscana. L'altra parte della Toscana soggetta al dominio di Fiorenza gode anch'ella luogo in Rota ne' suoi connazionali ad elezzione, e placito del Pontefice ».

[7] A. Mariotti, *De' perugini auditori della Sacra Rota Romana*, cit., p. 198.

[8] Non l'unico elemento decorativo del libro del Mariotti. Il frontespizio porta un'incisione su carta filigranata raffigurante l'allegoria della Giustizia.

[9] A. Mariotti, *De' perugini auditori*, cit., p. xvii.

ritiene, avesse solo studiato [10]; quello di Alessandro Giusti, che per sedici anni, tra Cinque e Seicento, aveva intercalato la successione dei perugini nel posto di uditore di Rota e che Mariotti, contrariamente al Bernini, dice toscano [11]; ed anche, sempre per rigorosa ragione di nascita, quello di Domenico Tarugi, portato però da Mariotti a riprova dell'inesistenza della « pretesa alternativa » di Perugia con la Toscana [12].

Ispirata a stretta coerenza municipalistica ed intesa a ricostruire, con dovizioso corredo di dati e di cronache (incrementato dall'autore ancora dopo la stampa del libro) [13], la storia degli ambienti, delle carriere e delle opere di quei dotti giudici – dei « veri perugini » del « Tribunal della Ruota » [14] –, la biografia collettiva compilata da Mariotti ci rimanda un affresco sociale delle *élites* del mondo giuridico perugino, utile alla ricostruzione, oltre che delle fortune dei personaggi ritratti nei suoi medaglioni, del determinante peso che su di esse ebbero i legami familiari [15]: così per la parentela

[10] Cfr. C. Frova, *Martino v e l'Università*, in *Alle origini della nuova Roma. Martino v (1417-1431). Atti del Convegno (Roma, 2-5 marzo 1992)*, a cura di M. Chiabò, G. D'Alessandro, P. Piacentini, C. Ranieri, Roma, Istituto storico italiano per il Medioevo, 1992 (Nuovi studi storici, 5), pp. 187-203.

[11] A. Mariotti, *De' perugini auditori*, cit., p. 128.

[12] A. Mariotti, *De' perugini auditori*, cit., pp. 169, 178 s.

[13] Come ha rilevato M. Roncetti, *Le opere di Annibale Mariotti nell'esperienza di un bibliotecario*, in *Annibale Mariotti 1738-1801. Cultura scientifica, storica e politica nell'Umbria di fine Settecento. Atti del Convegno di Studi (Perugia, 13-14 dicembre 2001)*, a cura di M. Roncetti, in *Bollettino della Deputazione di storia patria per l'Umbria*, 99, 2002, tomo i, fasc. ii, p. 76 nt. 23, tra i cinque esemplari del libro posseduti dalla Biblioteca Augusta di Perugia ve n'è uno (segnatura di collocazione: ms. 1658) arricchito di numerosi appunti autografi dell'autore, che riempiono i margini di circa un centinaio di pagine. Si tratta di addizioni apportate dal Mariotti su una propria copia in corrispondenza di numerosi punti da integrare, forse in previsione di una nuova edizione dell'opera. Che ancora nelle more della stampa Mariotti lavorasse a revisioni e accrescimenti è testimoniato dall'appendice di *Aggiunte e correzioni* che chiude il libro (A. Mariotti, *De' perugini auditori*, cit., pp. 205-219).

[14] A. Mariotti, *De' perugini auditori*, cit., p. xix.

[15] Spunti in E. Irace, *La nobiltà bifronte. Identità e coscienza aristocratica a Perugia tra xvi e xvii secolo*, Milano, Unicopi, 1995, pp. 117-126.

Baldeschi-Monaldi, che nel 1626 fruttò a Benedetto Monaldi la successione in Rota allo zio Francesco Baldeschi, privo di nipoti per parte di fratelli; per quella tra Alessandro Baldeschi, divenuto nel 1757 uditore di Rota auspice monsignor Anton Francesco Valenti, zio per parte di madre, che in passato aveva ricoperto quella stessa carica; per quella, infine, tra Alessandro Baldeschi e Francesco Cesarei [16]. Questi quattordici personaggi sono dottori e professori dello Studio [17], avvocati, avvocati concistoriali, magistrati nelle istituzioni cittadine e nei fori ecclesiastici assurti al rango di giudici del « più rispettabile Tribunale dell'Universo » [18]. Una meta ambita, questa di giudice della Rota romana; che per alcuni costituiva il culmine della carriera – se si pensa all'indeterminatezza temporale della carica (da cui non si decadeva nemmeno per le mancanze commesse nello svolgimento dell'ufficio), al numero di privilegi riservati all'uditore, alla posizione sociale di prestigio in cui questi era collocato e da cui originavano patronati, rapporti clientelari, meccanismi di cooptazione, *chances* di ulteriore carriera e di potere politico [19] –; per altri costituiva il tramite per raggiungere traguardi più elevati: molti di quei perugini sarebbero stati in seguito insigniti della dignità vescovile o sollevati all'onore della porpora cardinalizia.

I quattordici giudici perugini biografati dal Mariotti nell'ordine cronologico del loro avvicendamento nel collegio rotale, tra il 1464 e il 1784, sono: Niccolò (1464) e Matteo (1484) Baldeschi, Mariano Bartolini (1504), Camillo Baglioni (1518), Giulio Oradini (1552), Francesco Cantucci (1573), Napoleone Comitoli (1587), Francesco della Penna (1592), Francesco Baldeschi (1610), Benedetto Monaldi (1626), Alessandro Benincasa (1682), Faustino Crispolti (1720), Alessandro Baldeschi (1757) e Francesco Cesarei (1784), al quale il li-

[16] A. Mariotti, *De' perugini auditori*, cit., pp. 147 s., 183, 195.

[17] In grande maggioranza furono lettori nello Studio perugino: cfr. G. Ermini, *Storia dell'Università di Perugia*, cit., *ad indicem*.

[18] A. Mariotti, *De' perugini auditori*, cit., p. iv.

[19] Cfr. E. Fasano Guarini, *Per una prosopografia dei giudici di Rota. Linee di una ricerca collettiva*, in *Grandi Tribunali e Rote nell'Italia di Antico Regime*, cit., p. 411.

bro del Mariotti è dedicato. Risalta, in questo elenco, la presenza di ben cinque (incluso il Monaldi) giureconsulti della famiglia dei Baldeschi – « jurium alumna », come la definì il Panciroli [20] –, nome e fama legati alla figura del grande Baldo.

Di gran lunga meno prestigioso rispetto all'uditorato nella Rota romana – e ciò spiega la scelta 'alta' operata da Mariotti nel selezionare le sue biografie di giudici – era quello nelle Rote con competenza territorialmente limitata, sorte nell'ambito dello Stato pontificio nel corso del XVI secolo: a Perugia, Bologna, Avignone, Macerata e Ferrara [21]. Tutt'altro che uniformi nella fisionomia e nel funzionamento, queste istituzioni locali si distinguevano tra loro (e dalla Rota romana) per la competenza territoriale e di materia, per la composizione del collegio, i criteri di eleggibilità dei giudici, la durata dell'ufficio. Il tratto che le univa si riduceva al prestigio del nome e all'ambizione di poter assicurare ai propri giudici gli stessi privilegi goduti dagli uditori della Rota romana. A ciò si univa, per Perugia, la sottesa ed implicita rivendicazione del diritto di designare i propri giudici, sottratto alla città con la trasformazione del podestà e del capitano in funzionari di nomina pontificia [22]. La Rota perugina era stata appunto la prima delle Rote locali dello Stato della Chiesa. Modellata sull'esempio delle Rote fiorentina e senese [23], era sorta, su richiesta dei Priori, per concessione di Clemente VII con breve del 28 marzo 1530. Insediata solo nel settembre del 1532, la Rota perugina si componeva di quattro uditori (in carica per sei mesi, in seguito per un anno), che dovevano essere tutti

[20] G. PANCIROLI, *De claris legum interpretibus*, cit., p. 717. Cfr. A. MARIOTTI, *De' perugini auditori*, cit., p. 139 nt. 1.

[21] Cfr. M. ASCHERI, *Tribunali, giuristi, istituzioni*, cit., pp. 107 ss.; A.K. ISAACS, *Politica e giustizia agli inizi del Cinquecento. L'istituzione delle prime Rote*, in *Grandi Tribunali e Rote nell'Italia di Antico Regime*, cit., pp. 341-386.

[22] C. LEFEVBRE, *Rote romaine (Tribunal de la Sainte)*, in *Dictionnaire de droit canonique*, 7, Paris, Librairie Letouzey et Ané, 1965, col. 771; C. CUTINI, *Il tribunale della Rota di Perugia*, in *Grandi Tribunali e Rote nell'Italia di Antico Regime*, cit., pp. 313 s., 319.

[23] C. CUTINI, *Il tribunale della Rota di Perugia*, cit., p. 311; A.K. ISAACS, *Politica e giustizia agli inizi del Cinquecento*, cit., pp. 341-386.

forenses, ossia provenienti da località diverse dalla città nella quale dovevano svolgere le funzioni (ma in pratica erano scelti nelle province dello Stato pontificio). Ciò finché la riforma del 1674 non prevederà l'inserimento di diritto di un dottore collegiato perugino, di due dal 1730. Dal 1688, inoltre, un accordo di scambio reciproco, approvato da Clemente XI nel 1706, aveva garantito la designazione fissa di un perugino nella Rota di Macerata, l'unica dello Stato pontificio a fregiarsi del titolo di "Sacra", per la sua competenza in materia ecclesiastica e lo *stylus* improntato a quello romano. Il perugino Francesco della Penna, prima di divenire uditore della Rota romana (1592), lo era stato, dal 1589, di quella maceratese [24]. La Rota perugina non era dunque un tribunale pontificio, ma un'istituzione giudiziaria di emanazione cittadina, che aveva preso il posto delle vecchie giudicature comunali (il podestà-pretore e il capitano del popolo-bargello), di cui peraltro aveva ereditato, dopo i primi anni di piena titolarità giurisdizionale, la sola competenza per le cause civili, per di più limitata dalle interferenze degli organi dell'amministrazione periferica [25]. Inoltre – e anche questo tratto la allontanava sensibilmente dallo *stylus* della Rota romana – i giudici decidevano collegialmente solo in sede d'appello e per determinate cause. Il modesto peso di questo tribunale (a confronto non solo della Rota romana, ma delle stesse altre Rote locali) è testimoniato infine dalla mancanza o scarsissima consistenza di raccolte a stampa delle sue decisioni, a parte le decisioni di Giuseppe Ludovico d'Assisi (1606-1609), probabilmente però non pronunciate in Rota, e le poche di Pietro Francesco Dino (1714) [26].

[24] A. Mariotti, *De' perugini auditori*, cit., p. 124.

[25] B. Fratteggiani, *Il Tribunale della Rota perugina*, in *Bollettino della Deputazione di storia patria per l'Umbria*, 46, 1949, pp. 11 s., 15 s., 92; C. Cutini, *Il tribunale della Rota di Perugia*, cit., pp. 300, 319 ss.

[26] G. Ermini, *Guida bibliografica per lo studio del diritto comune pontificio*, Bologna, Cappelli, 1934, pp. 88 n. 961 e 91 n. 977; B. Fratteggiani, *Il Tribunale della Rota perugina*, cit., pp. 10, 20.

5.2. *Alessandro Benincasa, giudice della Rota romana*

Gli studi giuridici universitari e l'insegnamento nell'Università cittadina, oltre a rappresentare nell'età moderna la strada maestra per la carriera forense e giudiziaria di numerosi giuristi ed ecclesiastici perugini, contribuivano soprattutto a dotare gli apparati istituzionali dello Stato pontificio di funzionari dotti. Lo testimoniano i profili, appena ricordati, dei giudici perugini della Rota romana. E lo testimonia emblematicamente la vicenda di uno di essi, Alessandro Benincasa (1649-1694), su cui conviene compiere un ingrandimento.

Discendente di un'antica e nobile famiglia perugina, Alessandro Benincasa nasce nel 1649 a Perugia da Astorre e Barbara Meniconi [27]. Dopo aver compiuto i primi studi sotto la guida del giurista e letterato Francesco Maria Calidoni, s'iscrive nello Studio perugino, ove si addottora *in utroque iure* il 12 giugno 1668 [28], ottenendovi quello stesso anno, appena diciannovenne, l'incarico di lettore di diritto civile. I tempi fulminei con cui il nobile giovane perugino brucia le tappe sia del dottorato sia della condotta per l'insegnamento paiono il segno, più che della precocità del suo ingegno, dello scadimento secentesco dello *Studium* cittadino [29].

Fino al 1676 il Benincasa si divide tra il diritto, l'attività di canonico della Cattedrale di S. Lorenzo e la poesia (le sue *Rime*

[27] Cfr. V.I. Comparato, *Benincasa, Alessandro*, in *Dizionario biografico degli italiani*, 8, Roma, Istituto dell'Enciclopedia italiana, 1966, pp. 517-518; A. Mariotti, *De' perugini auditori*, cit., pp. 161-170; V. Bini, *Memorie istoriche della perugina Università degli studi*, cit., III, pp. 47 ss.; G.B. Vermiglioli, *Biografia degli scrittori perugini e notizie delle opere loro*, cit., I, pp. 209-212; E. Irace, *La nobiltà bifronte*, cit., p. 125 s.; G. Ermini, *Storia dell'Università di Perugia*, cit., I, pp. 538, 543.

[28] Archivio Storico dell'Università di Perugia, P I C XXVIII (verbali degli esami di laurea dal 1667 al 1673), cc. 27v-28r. Per errore da restauro questo gruppo di lauree è attualmente rilegato con la coperta del bastardello degli Atti del Collegio dei medici dal 1728 al 1743, segnato P I B^2 10; cfr. O. Scalvanti, *Inventario-regesto dell'Archivio universitario di Perugia*, cit., p. 91.

[29] Della decadenza dello Studio perugino nel corso dell'età moderna dà un profilo G. Ermini, *Storia dell'Università di Perugia*, cit., I, pp. 189 s., 202-218.

sono conservate manoscritte nella Biblioteca Augusta di Perugia). *Che non disconviene allo studio delle Leggi unire quello della Poesia* è il tema a cui dedica il suo primo discorso come accademico degli Insensati di Perugia [30]. Dal 1676, godendo della protezione del cardinale Baldeschi, suo parente, prosegue la carriera di giurista e di ecclesiastico a Roma, continuando a coltivare la sua passione letteraria: è il primo prelato ad essere ammesso, nel 1691, col nome di Alceo Trapezunzio, nella sezione romana dell'Arcadia appena costituita.

Nel 1682, a 33 anni, viene nominato da Innocenzo XI uditore della Sacra Romana Rota, carica che un secolo prima, al tempo di Gregorio XIII, era mancata allo zio Cornelio [31]. Negli anni successivi il suo prestigio aumenta, ma prima che giunga l'oramai certa nomina a cardinale, muore il 28 aprile 1694 all'età di 45 anni, a Roma, dov'è sepolto (nella chiesa di S. Maria in Vallicella) [32]. Il fratello Michelangelo, che ne fa erigere un monumento funebre nella chiesa di S. Domenico di Perugia, raccoglie e pubblica nel 1714 le sue 394 *decisiones* rotali [33].

Queste *decisiones*, che vanno dal 1683 al 1694 ed incidono su tutto il vasto campo del diritto dei privati e delle istituzioni civili e canoniche (eredità, fedecommessi, giuspatronati, capacità, matrimonio, obbligazioni, contratti), sono il frutto dei suoi dodici anni di attività come giudice del supremo tribunale ecclesiastico. Al tempo del Benincasa lo studio del diritto, decaduto sia nelle scuole che nell'attività consulente dei pratici, si era accentrato nella prassi delle corti giudiziarie. La Rota romana, come emanazione dell'unica autorità universale del mondo cattolico, aveva conservato nell'età moderna l'unità dello *ius commune*, incarnando nelle sue pronunce

[30] G.B. VERMIGLIOLI, *Biografia degli scrittori perugini*, cit., I, p. 212.

[31] A. MARIOTTI, *De' perugini auditori*, cit., pp. 83 e 162.

[32] A. MARIOTTI, *De' perugini auditori*, cit., p. 168 s.

[33] *Decisiones Sacrae Rotae Romanae coram R.P.D.* ALEXANDRO BENINCASA *patricio Perusino cum argumentis, summarijs et indice*, Romae, ex Typographia Reverendae Camerae Apostolicae, 1714.

una nuova *communis opinio* interpretativa. Oltre a godere di un'autorità quasi legislativa, la giurisprudenza di questo grande tribunale costituiva un fattore di resistenza alla crisi del diritto comune e al particolarismo del diritto che caratterizzava l'età dell'assolutismo politico, offrendo un campo di certezze capace di superare le antinomie e le controversie di cui abbondavano la letteratura dottrinale, quella consulente e le raccolte di *communes opiniones*. Con le *auctoritates* dei 'dottori', ampiamente utilizzate nelle decisioni rotali come fonti e criteri d'interpretazione, la giurisprudenza della Sacra Rota Romana manteneva comunque un forte rapporto di simbiosi e di circolarità [34]. L'importanza del suo indirizzo unificatore era poi amplificata dalla latitudine della sua giurisdizione. Oltre alla materia spirituale, la competenza della Rota romana (come del resto quella degli altri tribunali ecclesiastici) si estendeva infatti ai 'casi misti' – nei quali, cioè, le questioni di natura spirituale erano implicate o connesse con quelle di natura temporale –, oltre ad investire tutte le controversie di natura temporale fra i sudditi dello Stato pontificio al di sopra di ogni altro tribunale locale, compresi quei tribunali che con lo stesso nome di Rota erano stati istituiti dai papi nei territori del dominio apostolico. Essendo dunque giurisprudenza anche civilistica, le sue pronunce venivano a costituire un autorevole punto di riferimento anche per i tribunali laici dei paesi cattolici.

Il prestigio del supremo tribunale pontificio è testimoniato infine dal numero cospicuo dei repertori di *decisiones*, raccolti già a partire dalla prima metà del XIV secolo. Dal XV secolo si era diffusa l'abitudine dei singoli uditori, originariamente per uso personale, di raccogliere e pubblicare le proprie pronunce. Sono queste le cosiddette *decisiones coram* ('dinanzi') il singolo giudice, di cui fanno parte anche quelle a stampa di quattro dei quattordici perugini uditori della Rota romana biografati da Annibale Mariotti: quella del 1643

[34] G. GORLA, *Il cosidetto « dottrinarismo giuridico » della giurisprudenza napoletana nel Settecento*, in *Il foro italiano*, 1970, V, coll. 1-8 (poi in ID., *Diritto comparato e diritto comune europeo*, cit., pp. 757-768).

coram Napoleone Comitoli (168 decisioni degli anni 1587-1591)[35]; quella contenente le 898 decisioni di Francesco Baldeschi degli anni 1610-1625 e le 203 di Benedetto Monaldi degli anni 1626-1633, stampata in due tomi negli anni 1668-1676[36]; quella, infine, già citata, *coram* Alessandro Benincasa, pubblicata dal fratello Michelangelo nel 1714 (394 *decisiones* rotali dal 1683 al 1694)[37]. Queste raccolte personali inaugurano, tra XVI e XVII secolo, una nuova ed importante serie di collezioni a stampa della giurisprudenza rotale (Ermini ne conta ben 68)[38], parallela a quella costituita dai repertori cronologici collettivi, che pure si corredavano tradizionalmente di un indice anche per nome dell'uditore ponente. Lo stile 'personalizzato' che caratterizza l'edizione di queste raccolte esaltava l'autorità dottrinale del singolo giudice, accentuando il profilo 'autoriale' della decisione giudiziale, quasi facendolo preponderare su quello oggettivo ed istituzionale[39]. Il motivo di queste pubblicazioni era almeno duplice, essendo la promozione del prestigio del singolo giudice pari almeno alla utilità di quelle pubblicazioni per lo studio. In questa chiave si spiega anche l'edizione postuma delle *decisiones* di Alessandro Benincasa,

[35] *Decisiones Sacrae Rotae Romanae coram R.P.D.* NEAPOLIONE COMITOLO*, adiectis indice, summariis et adnotationibus ad singulas fere decisiones*, Perusiae, ex typographia episcopali, apud Angelum Bartolum, 1643. Cfr. G. ERMINI, *Guida bibliografica*, cit., p. 74, n. 869; A. MARIOTTI, *De' perugini auditori*, cit., p. 106.

[36] *Decisiones Sacrae Rotae Romanae coram* FRANCISCO UBALDO *et* BENEDICTO *card.* MONALDO, *ex eiusdem Francisci avunculi benefico testamento* DE UBALDIS *nuncupato, adiectis argumentis, summariis, annotationibus et indice*, t. I, Augustae Perusiae, ex typographia camerali et episcopali, apud Bartolos et Laurentium, 1668; t. II, Romae, typis et sumptibus Iosephi Corvi, 1676. Cfr. G. ERMINI, *Guida bibliografica*, cit., p. 75, n. 877; A. MARIOTTI, *De' perugini auditori*, cit., pp. 137 s. e 152.

[37] *Supra*, nt. 33. Cfr. G. ERMINI, *Guida bibliografica*, cit., p. 78, n. 907; A. MARIOTTI, *De' perugini auditori*, cit., p. 164 s.

[38] G. ERMINI, *Guida bibliografica*, cit., pp. 72-83, nn. 862-938.

[39] Cfr. G. ERMINI, *La giurisprudenza della Rota romana come fattore costitutivo dello "Ius Commune"*, in *Studi in onore di Francesco Scaduto*, I, Firenze, Casa editrice poligrafica universitaria, 1936, pp. 295, 287, 289; M. ASCHERI, *Tribunali, giuristi, istituzioni*, cit., pp. 91 ss.

curata vent'anni dopo la sua morte dal fratello Michelangelo, « quod fraternae gloriae amor et publicae utilitatis studium dudum hortabatur », come scrive nella sua dedica al futuro cardinale Marco Antonio Ansidei.

Per cogliere il ruolo del singolo uditore all'interno del collegio rotale occorre però ricordare quanto caratteristico fosse il procedimento seguito dalla Rota romana per definire le controversie. La causa veniva affidata ad un solo uditore, detto *ponens* (appunto l'uditore *coram* il quale la controversia veniva istruita). Trattata la causa, il *ponens* teneva una relazione dinanzi agli altri uditori (*corresponsabiles*), che la votavano ognuno per iscritto. Sulla base di tali voti, il ponente redigeva la *decisio*, contenente le argomentazioni e i motivi di fatto e di diritto che giustificavano una determinata soluzione della controversia. La *decisio*, che non era ancora la sentenza, ma piuttosto la prefigurava fornendo il progetto di una sua possibile motivazione, veniva comunicata alle parti del processo. La parte favorita dalla decisione faceva senz'altro istanza di spedizione a sentenza. La parte soccombente poteva invece chiedere ed ottenere, allegando opposte e nuove ragioni di fatto e di diritto, la prosecuzione del giudizio dinanzi allo stesso collegio. Quest'ultimo, in risposta alla formula di dubbio (*An standum sit in decisis?*), con la sua definitiva pronuncia e in accoglimento delle nuove ragioni addotte dalla parte provvisoriamente soccombente, poteva mutare il suo orientamento e mettere capo (sempre attraverso l'uditore-relatore) ad una sentenza discordante dalla precedente decisione [40]. Questo peculiare procedimento – in cui la motivazione, resa in forma di *decisio*, precedeva la sentenza –, oltre

[40] M. Lega, *Praefatio* a *S. Romanae Rotae decisiones seu sententiae*, I, Romae, Typis Polyglottis Vaticanis, 1912, pp. XX ss.; G. Moroni, *Uditori di Rota*, cit., p. 207 s.; Ch. Lefevbre, *Rote romaine*, cit., coll. 759 s.; M. Ascheri, *Tribunali, giuristi, istituzioni*, cit., p. 103; G. Gorla, *Procedimento individuale: voto dei singoli giudici e collegialità « rotale »: la prassi della Rota di Macerata nel quadro di quella di altre Rote o simili tribunali fra i secoli XVI e XVIII*, in *Grandi Tribunali e Rote nell'Italia di Antico Regime*, cit., pp. 7 ss.; F. Treggiari, Minister ultimae voluntatis, I, cit., pp. 585-588.

ad offrire alle parti più efficaci possibilità di difesa ed oltre a mostrarsi coerente con i principi equitativi di fondo che ispiravano la giustizia ecclesiastica, esaltava anche il ruolo e la dottrina del singolo *ponens*, alla cui autorità era affidata la trattazione e l'esito della controversia.

II

RELIQUIE BARTOLIANE

VITA

BARTOLI

IVRECONSVLTI

EX CERTISSIMIS ATQVE

INDVBITATIS ARGVMENTIS

DESVMPTA,

Hactenus nunquam in lucem edita:

Ioanne Paulo Lancelotto I. C. authore.

Cui acceßit eiuſdem authoris aduerſus detractores
BALDI defenſio.

PERVSIAE,

SVPERIORVM PERMISSV,

Apud Petrumiacobum Petrutium. M. D. LXXVI.

Fig. 6 – Frontespizio della *Vita Bartoli* (1576) di Giovanni Paolo Lancellotti

1. *Vero, verosimile, falso: Giovanni Paolo Lancellotti biografo di Bartolo*

Nella terza parte del presente libro si trascrive il testo, accompagnato da una perfettibile trasposizione in italiano[1], di cinque documenti, che la sola fede di Giovanni Paolo Lancellotti (1522-1590) – e della tradizione, oramai quasi cinquecentenaria, che da lui ha preso avvio – ci attesta essere di Bartolo da Sassoferrato.

Considerando che dalla morte di Bartolo sono ormai trascorsi sei secoli e mezzo, colpisce davvero la circostanza che in tutto questo tempo una sola persona abbia avuto il privilegio di conoscere, copiare e pubblicare – come fece appunto il Lancellotti nella sua *Vita Bartoli* (1576) [fig. 6] – documenti che registrano alcuni passaggi cruciali della vita del grande giurista: il diploma di laurea bolognese *in iure civili* (1334); l'atto di conferimento della cittadinanza da parte del Comune di Perugia (1348); i diplomi concessi a Pisa dall'imperatore Carlo IV (1355); il testamento, infine, redatto nel convento di San Francesco al Prato di Perugia (1356)

[1] Aggregabile al genere di quelle « imitanti, non senza sforzi e contorsioni, i ritmi degli originali » e perciò da integrare doverosamente con questi: Benedetto Croce le riferiva alle traduzioni « brutte *e* fedeli » di opere poetiche (B. CROCE, *La poesia. Introduzione alla critica e storia della poesia e della letteratura* [1936], Bari, Laterza, 1966, p. 94); ma da analogo inestetismo sono inevitabilmente affette anche le traduzioni dei documenti. Sui problemi del tradurre scritture normative, proprio traendo spunto dalle riflessioni di Croce, S. CAPRIOLI, *Milleduecentosettantanove. Capitoli di uno statuto, scelti per i cittadini e per gli studenti di Perugia*, Perugia, Università degli Studi, 1996, pp. 16-18; ID., *Tradurre diritto. Come e perché*, in *Bollettino della Deputazione di storia patria per l'Umbria*, 106 (2009), fasc. 1, pp. 7-14. Il ragionamento crociano sull'« impossibilità delle traduzioni » (ristretto alla poesia e alla prosa letteraria: cfr. B. CROCE, *Estetica come scienza dell'espressione e linguistica generale. Teoria e storia* [1901], nona ed. riveduta, Bari, Laterza, 1950, p. 76; da leggere con ID., *La poesia*, cit., pp. 92-93) è del tutto frainteso da M. STRINA e L. RIZZO, *Le Istituzioni di Gaio (traduzione e note)*, Roma, Quinti, 1952, pp. IX-XII. Sui problemi del trascrivere e tradurre documenti cfr. R. ABBONDANZA, Diadema doctorum, cit., p. 64 (per un diploma di laurea); A. BARTOLI LANGELI, *Il testamento di Enrico Scrovegni*, cit., p. 473 (per un testamento).

un anno prima della sua morte. E ancora più stupisce che dalla pubblicazione della *Vita Bartoli* ad oggi mai alcuno di quei documenti sia stato trovato, né mai nessuno ne abbia più testimoniato l'esistenza.

A rendere verosimili circostanze così singolari non può certo soccorrere l'argomento della posizione di speciale favore, accademico e familiare, goduta dal Lancellotti, canonista e civilista dello Studio perugino e marito di una Alfani, Marietta, probabile discendente di Bartolo e forse congiunta di quel Bernardino Alfani, a cui la *Vita Bartoli* è dedicata [2]. Non pochi giuristi perugini, infatti, si erano trovati prima e si sarebbero trovati dopo di lui in analoga situazione di prossimità alle supposte carte di Bartolo.

Non essendo dunque noti né gli originali né copie di alcuno dei documenti riportati dal Lancellotti e non avendo altra testimonianza dell'esattezza e della verosimiglianza del loro contenuto, il lettore delle pagine della *Vita Bartoli*, come di quelle che seguono, è ancora oggi di fronte a questa alternativa: convincersi di leggere un testo che il Lancellotti avrebbe fedelmente trascritto da atti autentici – all'epoca evidentemente posseduti dalla famiglia Alfani (ma altrettanto evidentemente poi perduti, giacché in seguito, come si è detto, nessuno ne denuncerà più l'esistenza) [3] –; o sospettare che esso sia stato da lui in tutto o in parte creato o ricostruito.

[2] Cfr. G.B. Vermiglioli, *Biografia degli scrittori perugini*, cit., II, p. 44; O. Scalvanti, *Notizie e documenti inediti sulla vita di Gio. Paolo Lancellotti*, cit., p. 251. Su Bernardino Alfani v. *infra*, nt. 99.

[3] Le carte della famiglia Alfani sono conservate a Perugia in diversi fondi archivistici. Di quelle pervenute all'Ospedale di S. Maria della Misericordia insieme a tutti i beni devoluti a questa istituzione da Cinello Alfani, priore laico dell'Ospedale nella prima metà del XV secolo (il documento più antico di questa raccolta data al 1305) e attualmente possedute dall'Archivio di Stato di Perugia insieme al testamento di Cinello (4 marzo 1436; *Diplomatico*, sec. XIV, cartaceo, n. 171), dà notizia A.M. Sartore, *Introduzione*, in *Le pergamene dell'Ospedale di S. Maria della Misericordia di Perugia. Dalle origini al 1400. Regesti*, a cura di A.M. Sartore, Roma, Ministero per i beni e le attività culturali (Perugia, Grafiche Salvi), 2005 (Pubblicazioni degli Archivi di Stato, Strumenti, 169; consultabile anche in www.archivi.beniculturali.it/pubblicazioni-free.html), pp. XIV s. e XXX. Nell'Archivio di Stato di Perugia sono anche conservati, oltre alle carte Alfani comprese nel fondo *Famiglie*

Se accediamo a questa seconda ipotesi[4], dovremmo poter immaginare il nostro Lancellotti, all'avvio della sua opera biografica, di fronte a questo dilemma: se inserire nella sua narrazione, insieme alla cronaca degli eventi (laurea, cittadinanza, ambasceria pisana, testamento), la sola *notizia* dei documenti a quegli eventi correlati; o se invece rendere più originale il suo racconto simulando di pubblicare i testi di quei documenti, redigendone un contenuto ed una forma attendibili: col risultato, non solo, di far supporre quei documenti come autentici ed ancora esistenti, ma, soprattutto, di *integrare* la biografia di Bartolo dei suoi materiali ufficiali, secondo un contesto ricostruttivo credibile.

Indagini migliori appureranno se il nostro biografo abbia davvero scelto questa seconda via; se abbia scelto, cioè, di supplire alla

perugine, il *Carteggio Alfani* (365 lettere relative soprattutto ad Alfano Alfani [1465-1550], tesoriere del Comune di Perugia [cfr. G.B. VERMIGLIOLI, *Biografia degli scrittori perugini*, cit., I, pp. 10-17], regestate in G. CECCHINI, *Il carteggio Alfani nell'Archivio di Perugia*, in *Archivi*, s. II, 10 [1943], pp. 18-57 e studiate e in parte edite da M.G. NICO OTTAVIANI, *« Me son missa a scriver questa letera... ». Lettere e altre scritture femminili tra Umbria, Toscana e Marche nei secoli XV-XVI*, Napoli, Liguori, 2006, pp. 39-70, 151-177) e un *Inventario delle scritture della nobile famiglia Alfani*, compilato da Raffaele Belforti (1879-1968), conservato fra le carte della famiglia Ansidei (b. n. 83; una copia di questo stesso registro manoscritto è nel Fondo Alfani di villa S. Martinello, di cui sto per dire). Altre indicazioni di carte Alfani nell'*Inventario-regesto delle carte Connestabile della Staffa*, a cura di B. Barbadoro, Perugia, Università degli studi, 1966. Un importante fondo Alfani (dal XV al XIX secolo; in virtù almeno del documento cit. *infra*, nt. 31, è da retrodatare la cronologia di questo fondo indicata in M. SQUADRONI, *Notizie e guida al fondo archivistico di casa Silvestri*, in *Bollettino della Deputazione di storia patria per l'Umbria*, 78 [1981], pp. 297-322 [pp. 300, 312] e ripetuta in *Archivi privati in Umbria*, a cura di A. Papa, Perugia, Deputazione di storia patria per l'Umbria, 1981 [Fonti per la storia dell'Umbria, 14], p. 26, pp. 16-17) è nell'Archivio Caucci von Saucken di villa S. Martinello (o villa Alfani) di S. Martino Delfico nei pressi di Perugia.

[4] Occorrerebbe analizzare i testi tramandati dal Lancellotti (laurea, cittadinanza, privilegi imperiali e testamento) vagliandone con idonei criteri di autenticazione – lessicografici, grammaticali, stilistici, ecc. – e congrui materiali di comparazione la coerenza alle regole di formazione del periodo e al contesto di attribuzione. Dubbi erano stati già sollevati da Adamo ROSSI, *Documenti per la storia dell'Università di Perugia*, cit., fasc. II, p. 23, a cui la « lezione » del Lancellotti era apparsa « ammodernata, e spesso anche errata » (v. *infra*, nt. 28).

mancanza di documenti autentici (che non potevano, però, a suo giudizio, non essere esistiti) con la confezione di *credibilia* diplomatistici, utili a confutare i « mendacissima deliria »[5], che circondavano, corrompendola, la memoria del sommo giurista. Se così fosse, le pagine della *Vita Bartoli* conterrebbero comunque dei falsi. E tali sarebbero, pur se si volesse accreditare al loro autore ogni buona e sincera intenzione: una *pia fraus*, quale è quella di mettersi al servizio di una verità storica non documentata, opportunamente documentandola a conferma della verità oggettiva presupposta, resta infatti pur sempre un inganno[6].

Non possiamo, d'altro canto, escludere che l'autore della *Vita Bartoli* abbia davvero avuto sotto mano e fedelmente trascritto i documenti bartoliani. Alla sua buona fede farebbe premio, in particolare, la circostanza della mancata trascrizione del privilegio relativo alla concessione del blasone imperiale. Fosse stato così corrivo all'invenzione di falsi-verosimili, il nostro biografo non si sarebbe certo fatto scrupolo di aggiungere alla sua collana anche il privilegio relativo allo stemma, tanto più poggiandosi anche questo privilegio su un testuale richiamo autobiografico (di cui solo assai di recente è stata dubitata l'autenticità). Anche per il blasone, insomma, la verità dell'accaduto avrebbe ben potuto giustificare l'operazione ricostruttiva compiuta nello stesso contesto per gli altri quattro documenti.

Ma può bastare l'indizio di questa omissione a confermarci l'attendibilità dell'intera 'edizione' moderna dei nostri documenti e a provare l''onestà' del suo autore? Contro quell'indizio pesa almeno altrettanto una congettura di segno opposto: in fondo, di quale migliore e più facile gloria avrebbe mai potuto ammantarsi il biografo cinquecentesco, se non offrendo ai posteri documenti inediti che so-

[5] G.P. Lancellotti, *Vita Bartoli*, cit., pp. 1-2, nella dedica dell'opera a Bernardino Alfani.

[6] A. Momigliano, *Studi biblici e studi classici. Semplici riflessioni sul metodo storico*, in Id., *Pagine ebraiche*, a cura di S. Berti, Torino, Einaudi, 1987, p. 9, cit. in R. Bizzocchi, *Genealogie incredibili. Scritti di storia nell'Europa moderna*, Bologna, Il Mulino, 1995 (Annali dell'Istituto storico italo-germanico di Trento, Monografia 22), p. 209.

lennizzavano ed immortalavano i passaggi fondamentali della vita del più celebre giurista del Medioevo? Al Lancellotti non sarebbe allora bastato – com'era bastato al Diplovataccio, il biografo di Bartolo che l'aveva preceduto di pochi decenni – postulare l'esistenza di quei documenti, limitandosi a citare i passi autobiografici presenti nelle opere di Bartolo. Il nuovo racconto e il nuovo apporto erudito avrebbero imposto di fare di più; di presentare, appunto, testi inediti: non giungendo a fabbricare il falso materiale [7]; ma limitandosi a fingere di trascrivere da originale o da copia, nella convinzione

[7] « Falso diplomatico », per U. Eco, *Tipologia della falsificazione*, in *Fälschungen im Mittelalter*, Hannover, Hahnsche, 1988 (Monumenta Germaniae Historica, Schriften, 33, 1-5), I, pp. 69-82, è l'« atto fabbricato appositamente per attestare privilegi che possono essere stati realmente concessi ma la cui documentazione è perduta » (p. 73). La pratica dei falsi diplomatici era assai diffusa all'epoca del Lancellotti (che è ancora la « grande epoca delle falsificazioni editoriali »: cfr. D. Maffei, *Giuristi e falsificazioni editoriali*, cit., p. 3; alle pp. 20 ss. l'eloquente ritratto di un celebre falsificatore borgognone). Nella stessa Umbria giravano falsari abilissimi, come il famoso Alfonso Ceccarelli, « un de' più furbi e de' più arditi impostori che siensi al mondo veduto », secondo il giudizio di Girolamo Tiraboschi (cit. in R. Bizzocchi, *Genealogie incredibili*, cit., p. 9). Su questo straordinario falsario, nato nel 1532 a Bevagna, presso Perugia, da un notaio originario di Città di Castello, prolifico inventore di testi storico-cronistici, che attribuiva ad autori medievali inesistenti, e di trattazioni storico-genealogiche infarcite di dati e documenti falsi, privilegi imperiali compresi, arrestato nel 1583 per la falsificazione di testamenti compiuta per una causa ereditaria tra nobili famiglie romane, processato e condannato a morte per decapitazione quello stesso anno, vedi L. Fumi, *L'opera di falsificazione di Alfonso Ceccarelli*, in *Bollettino della Regia Deputazione di storia patria per l'Umbria*, 8 (1902), pp. 213-277; A. Petrucci, *Ceccarelli Alfonso (Fanusius Campanus)*, in *Dizionario biografico degli italiani*, 23, Roma, Istituto dell'Enciclopedia italiana, 1979, pp. 199-202; E. Irace, *Genealogie incredibili*. I, *Vero, falso, autentico*, in *Quaderni storici*, 33 (1998), pp. 201-216. Merita sottolineare, per la sua attinenza con il nostro caso sospetto, che nel corso della confessione resa dinanzi al tribunale della Camera apostolica, che non valse ad impedirgli la condanna a morte, Alfonso Ceccarelli addusse in sua difesa di avere, nelle sue opere, solo aggiunto dati suppletivi a fatti noti e sicuri e di non avere perciò falsificato o inventato nulla; di non aver « agito contro la verità, ma nell'interesse della verità »: « Io ho confessato d'haver fatti alcuni privilegij d'imperatori passati. Questi gli ho fatti *ad decorem familiarum*, perché havendo letto che dette famiglie furono privilegiate da detti Imperatori, gli ho fatti a guisa delli altri, come hanno fatto molti altri historici [...] e però non devo esser ripreso né notato *de falsitate, quoniam non fui contra veritatem, sed pro veritate in favorem nobilium et illustrium familiarum, neque in preiudicium imperij* [...] *et corroborare et fulcire veritatem cum veritate non est alienum a iure* » (in L. Fumi, *op. cit.*, pp. 249-251, ove è trascritta l'intera autodifesa del Ceccarelli; cfr. R. Bizzocchi, *Genealogie incredibili*, cit., p. 210).

– che potrebbe essere stata tanto sincera nel Lancellotti, da fargli apparire persino lodevole l'iniziativa – di non tradire la verità dei fatti, anzi di fabbricare il falso proprio per provare il vero, ricostruendo di quel vero la memoria formalizzata, come dire, 'autenticata'[8]. In fondo, il vuoto documentario (l'atto *solo formalmente* mancante) veniva riempito con falsi assai vicini a quanto si riteneva veramente accaduto: tanto vicini, da far rivivere la realtà perduta nel suo credibile, ancorché immaginativo, ricalco.

Siano il frutto di una commendevole opera di copiatura o di una emotiva (e forse neanche troppo ingegnosa) creazione letteraria, o l'una e l'altra cosa insieme, sorta di 'componimenti misti di storia e d'invenzione'[9], certo è che, sebbene privi di fondamento documentario, anche

[8] Questa operazione, che certamente contraddice i postulati razionali della ricerca della verità storica e la nostra comune idea di storiografia, non appare, in fondo, così antitetica alle caratteristiche salienti del discorso storico. Per alcuni spunti vedi: H. FUHRMANN, *Von der Wahrheit der Fälscher*, in *Fälschungen im Mittelalter*, I, cit., pp. 83-98, da cui prende spunto R. BIZZOCCHI, *Genealogie incredibili*, cit., pp. 194 ss. e 208 ss. (« Di fronte all'assenza di documenti autentici, la differenza che corre tra presupporli e supplirli si misura col metro non della metodologia storica, ma dell'intraprendenza personale. [...] il vero nodo del problema è [...] diverso: quel che si sa veramente accaduto, e che ora si giudica sarebbe opportuno confermare con documenti, attualmente disponibili o meno. [...] il documento esiste sempre; perché al limite, un limite finché si vuole paradossale, esso esiste anche in assenza »: p. 215 s.). Sul complesso rapporto fra documento scritto ed evento cfr. A. PETRUCCI, *L'illusione della storia autentica: le testimonianze documentarie*, in ID., *Scrivere e leggere nell'Italia medievale*, a cura di Ch. M. Radding, Milano, Bonnard, 2007, pp. 249-262.

[9] A. MANZONI, *Del romanzo storico e, in genere, de' componimenti misti di storia e d'invenzione*, in *Opere varie*, ed. riv. dall'autore, Milano, Redaelli, 1845, p. 487: « Non sarà fuor di proposito l'osservare, che anche del verosimile la storia si può qualche volta servire, e senza inconveniente, [...] poiché qual legame più naturale, qual più naturale continuità [...] di quella che si trova tra la cognizione e l'induzione? Quando la mente riceve la notizia d'un positivo che ecciti vivamente la sua attenzione, ma una notizia tronca e mancante di parti o essenziali, o importanti, è inclinata naturalmente a rivolgersi a cose ideali che abbiano con quel positivo, e una relazione generale di compossibilità, e una relazione speciale o di causa, o d'effetto, o di mezzo, o di modo, o d'importante concomitanza, che ci hanno dovuta avere le cose reali di cui non è rimasta la traccia. È una parte della miseria dell'uomo il non poter conoscere se non qualcosa di ciò che è stato, anche nel suo piccolo mondo; ed è una parte della sua nobiltà e della sua forza il poter congetturare al di là di quello che può sapere. La storia, quando ricorre al verosimile, non fa altro che secondare o eccitare una tale tendenza ». I testi pubblicati dal Lancellot-

in base a questi testi (sola ragione, secondo Savigny, per cui la biografia scritta dal Lancellotti abbia importanza)[10] gli studiosi hanno ricostruito la breve vicenda terrena di Bartolo, intrecciando gli eventi biografici all'opera scientifica e scolpendo in un gioco di reciproci rimandi un profilo destinato a restare per sempre sospeso tra verità e mito.

2. *La laurea bolognese*

Il documento relativo alla laurea di Bartolo, prima d'ora ritrascritto dal Savigny[11], ne attesta la solenne proclamazione dottorale fatta dal vicario nella cattedrale bolognese di S. Pietro il 10 novembre 1334. Dopo il preambolo, consueto nei diplomi di laurea, in cui viene giustificata la concessione del titolo a coloro che con lunghi studi lo abbiano meritato, giovando con ciò al bene della cosa pubblica, il testo descrive il rito della laurea, dalla presentazione del candidato alla commissione, avvenuta il 17 settembre 1334, all'approvazione unanime dei suoi due esami, privato e pubblico, sino al culmine del conferimento « legendi, docendi et doctorandi Bononiae et ubique de caetero plenam licentiam [...] et liberam facultatem » e della consegna al neo-laureato, da parte del *promotor*, delle insegne dottorali, il libro e il tocco (non anche l'anello)[12], accompagnata dal bacio della pace e dalla benedizione dottorale.

ti, però, vengono da lui presentati non come verosimili, ma come veri; e una cosa è la ricostruzione verosimile (sia dichiarata o meno come tale) dei fatti; un'altra è la simulazione dolosa dell'autenticità di testi, siano pure di contenuto verosimile.

[10] Essendo essa per il resto « non [...] altro che un elogio superficiale e non punto istruttivo »: F.C. SAVIGNY, *Storia del diritto romano nel medio evo*, cit., II, p. 631.

[11] F.C. SAVIGNY, *Storia del diritto romano nel medio evo*, cit., III, pp. 309-310. Savigny fa precedere questa trascrizione da quella del diploma di laurea, anch'esso bolognese, di Cino da Pistoia (1314), anch'esso sospettato di dubbia genuinità: cfr. A. SORBELLI, *L'esame nell'Università durante il Medioevo*, in *"Liber secretus iuris caesarei" dell'Università di Bologna*, a cura di A. Sorbelli, II: *1421-1450*, Bologna, presso l'Istituto per la storia dell'Università di Bologna, 1942, pp. CXXXVIII-CXL.

[12] Altrimenti ricorrente nel rituale del dottorato: cfr. ad es. i diplomi di laurea in diritto bolognesi trascritti da A. SORBELLI, *L'esame nell'Università*, cit., pp. CXXXV ss. e

Pur avaro di riferimenti autobiografici, in un passo dei suoi commentari al Digesto Nuovo, dopo aver ricordato con commozione il suo primo maestro, Pietro d'Assisi, «uomo colto, di nessuna ipocrisia, di ammirevole santità» ed aver attribuito alla buona istruzione ricevuta da questo frate il precoce inizio a Perugia, a soli 14 anni, degli studi giuridici compiuti alla scuola di Cino da Pistoia, Bartolo riferisce di aver sostenuto la prova finale del baccalaureato a Bologna all'età di 20 anni (dunque, nel 1333)[13] e di aver conseguito il dottorato a 21 anni[14], confermando (o rifornendo di dati sicuri) il testo divulgato più di due secoli dopo dal Lancellotti[15].

CLVI ss.; v. anche M. BELLOMO, *Saggio sull'Università nell'età del diritto comune*, Catania, Giannotta, 1979 (rist. Roma, Il Cigno, 1996 e 2004), p. 261 e nt. 77; A.L. TROMBETTI BUDRIESI, *L'esame di laurea presso lo Studio bolognese. Laureati in diritto civile nel secolo XV*, in *Studenti e Università degli studenti dal XII al XIX secolo*, a cura di G.P. Brizzi e A.I. Pini, Bologna, Istituto per la storia dell'Università, 1988 (Studi e memorie per la storia dell'Università di Bologna, n.s., 7), p. 163 e nt. 73. Ma a parlarci dei simboli del dottorato, anello compreso, è lo stesso Bartolo: *Sermo Domini Bartoli in doctoratu Domini Bonaccursii fratris sui*, in BARTOLUS A SAXOFERRATO, *Consilia, quaestiones et tractatus*, Venetiis, Apud Iuntas, 1585, fol. 184ra-184va. Un cenno ai discorsi stesi da Bartolo per il dottorato di Bonaccorso (mai nominato, però, nel testo appena citato) e per quello di un non identificato *Ioannes* di Sassoferrato, in O. CAVALLAR, *Personaggi in cerca di 'editore'*, cit., p. 113 nt. 60; J.L.J. VAN DE KAMP, *Bartolus*, cit., p. 34; ID., *Bartolo*, cit., p. 25 s.

[13] Disputando pubblicamente, il 15 dicembre 1333, col suo maestro bolognese Iacopo Bottrigari la *quaestio*, detta, dall'*incipit*, «Statuto Civitatis Lucanae», edita come quindicesima delle sue *Quaestiones* (cfr. BARTOLUS A SAXOFERRATO, *Consilia, quaestiones et tractatus*, cit., foll. 88rb-89ra).

[14] Pochi mesi dopo il baccalaureato, il 17 settembre 1334, Bartolo sostenne le prove preliminari all'esame del dottorato (il c.d. esame privato), discutendo i *puncta* assegnatigli dai maestri Iacopo Bottrigari (secondo quanto potrebbe dedursi dal diploma trascritto da Lancellotti; ma il Diplovataccio {vedi *infra*, nt. 25} parla di Iacopo di Belviso) e Pietro Cerniti: rispettivamente la l. illud ff. quod metus causa gestum erit (D. 4, 2, 10) e la l. 1 C. quemadmodum testamenta aperiantur (C. 6, 32, 1). Superate queste prove, Bartolo venne ammesso all'esame pubblico davanti alla commissione composta dai maestri indicati nel documento riportato da Lancellotti, presentato dal Bottrigari.

[15] BARTOLUS A SAXOFERRATO, *Commentaria*, t. VI. *In Secundam Digesti Novi Partem*, Venetiis, Apud Iuntas, 1602, foll. 49vb-50ra (in D. 45, 1, 132, n. 8): «ego habui unum magistrum, qui me primus literas docuit, qui vocabatur frater Petrus de Assisio, nunc vero in civitate Venetiarum vocat frater Petrus Pietatis, sic dictus, quia locum ibi erexit,

Dopo i sei anni di studio trascorsi a Perugia, durante i quali « suum fabricabat ingenium » alle lezioni di Cino, secondo quanto ci ha tramandato Baldo degli Ubaldi, ripetendo le parole del suo maestro [16], il giovane Bartolo era dunque giunto a Bologna, l'*Alma Mater Studiorum*, all'età di vent'anni, nel 1333 (più o meno in coincidenza con il trasferimento di Cino a Firenze), come « baccalarius in actu legens » [17], pronto ad affrontare le prove conclusive prescritte per potersi presentare all'esame finale. Queste prove consistevano in lezioni (*lecturae*), in *repetitiones* « cum oppositis et quesitis » (ossia lezioni più approfondite, aperte alle obiezioni e alle domande degli studenti) e nella disputa di una *quaestio* « sub doctore » (ossia, dialogando con un professore e rispondendo alle sue argomentazioni) [18]:

qui domus Pietatis vocatur, ubi infantes expositi nutriendi recipiuntur. Vir est expertus, nullius hypochrisis, mirae sanctitatis apud me, et omnes qui eum bene noscunt [...] et sui doctrina me talem reddidit, quod in 14. anno aetatis meae in civitate Perusii sub domino Cyno de Pistorio iura civilia audire incaepi, et eius perseverante gratia taliter continue studendo profeci, quod in 20. anno Bononiae repetendo et disputando publice de iure respondi, et demum in 21. anno doctoratus fui, et ex multo amore quem ad illius fratris Petri bonitatem gero, cum calamus hoc scribit, cordis oculus lacrimatur ». Il *Novum* fu letto da Bartolo a Pisa nel 1341-42: cfr. F. Calasso, *Bartolo da Sassoferrato*, cit. (qui e sempre dalle pagine del *Dizionario biografico degli italiani*), p. 647; il passo autobiografico di Bartolo (a D. 41, 3, 15, n. 72) si legge anche in F.C. Savigny, *Storia del diritto romano nel medio evo*, cit., II, p. 632.

[16] « Dicebat autem mihi Bartolus, quod illud quod suum fabricabat ingenium, erat lectura Cyni »: Baldus Perusinus, *In usus Feudorum Commentaria*, Augustae Taurinorum, Apud Haeredes Nicolai Bevilaquae, 1578, fol. 50ra (c. *Vasallus feudum*, n. 2).

[17] Nello Studio bolognese e nelle altre università italiane, a differenza che a Parigi e nelle altre università del nord Europa, quello di *baccalarius* (baccelliere) non era un grado che si conseguiva a seguito di un esame, ma una definizione utile semplicemente a designare lo studente anziano, il laureando: « Illos volumus baccalarios nuncupari et pro baccalariis haberi etiam non aliter, qui legendo prosecuti fuerint lectiones alicuius libri iuris canonici vel civilis, vel legem aliquam seu decretalem repetierint publice cum oppositis et quesitis, forma et tempore in precedenti proximo statuto particulariter declaratis »: così la rub. 52, lib. II, degli statuti universitari bolognesi del 1432, che ripetevano disposizioni più antiche (*Statuti delle università e dei collegi dello Studio bolognese*, pubblicati C. Malagola, Bologna, Zanichelli, 1888, p. 112; v. anche A. Sorbelli, *L'esame nell'Università*, cit., p. XX).

[18] Sulla fase conclusiva degli studi di diritto, specie a Bologna, cfr. M. Bellomo, *Saggio sull'Università*, cit., pp. 245-263; Id., *Bartolo da Sassoferrato*, cit.; A.L. Trombetti

quella, appunto, di cui ci è pervenuto il testo, sullo Statuto di Lucca, discussa col maestro Iacopo Bottrigari [19].

L'anno successivo, il 17 settembre 1334, nella sacrestia della cattedrale bolognese, Bartolo affrontava il temutissimo *privatum examen* (che gli statuti universitari [20] e i diplomi di laurea, non solo bolognesi – ma non anche questo di Bartolo – definiscono « rigoroso e tremendo ») [21]. A presentarlo alla commissione era il civilista Iacopo

Budriesi, *L'esame di laurea presso lo Studio bolognese*, cit., pp. 139-191, spec. pp. 139-165; A. Sottili, *Petrarca Dichterkrönung als artistische Doktorpromotion*, in *Limae labor et mora: opstellen voor Fokke Akkerman ter gelegenheid van zijn zeventigste verjaardag*, a cura di Z. von Martels, P. Steenbakkers, A. Vanderjagt, Leende, Damon, 2000, pp. 20-31; E. Martellozzo Forin, *Introduzione*, in *Acta graduum academicorum gymnasii Patavini ab anno 1471 ad annum 1500*, a cura di E. Martellozzo Forin, Roma-Padova, Antenore, 2001 (Fonti per la storia dell'Università di Padova, 17); M.T. Guerrini, *Norma e prassi nell'esame di laurea in diritto a Bologna (1450-1800)*, cit. Per l'esperienza senese v. G. Minnucci, *Le lauree dello Studio senese alla fine del secolo XV*, Milano, Giuffré, 1981; Id., *Le lauree dello Studio senese all'inizio del secolo XVI*, [I] *(1501-1506)* e II *(1507-1514)*, Milano, Giuffré, 1981 e 1985. Per quella perugina è da tempo in preparazione, avviata e condotta a buon punto dal compianto Roberto Abbondanza, la pubblicazione dei 33 bastardelli delle imbreviature delle lauree (quasi seimila) conseguite a Perugia dal 1489 al 1791.

[19] *Lecturae*, *repetitiones* e *disputae* non potevano però compiersi se prima non si erano frequentati per sei anni i corsi di diritto civile (tanti ne aveva appunto frequentato Bartolo a Perugia), per cinque anni quelli di diritto canonico, secondo quanto disponeva la rubrica 51 del libro II dei già citati statuti universitari bolognesi del 1432 (*Statuti delle università*, cit., p. 111: « Statuimus quod nullus scholaris civis vel forensis possit publice decretalem aliquam legere, decretum vel paragraphum repetere cum oppositis et quesitis, vel sub doctore quocunque de questione aliqua respondere, nisi decretales quinque annis completis audiverit, atque leges sex annis completis »). Sulla natura di queste prove preliminari, che lo studente doveva sostenere per dare saggio del suo sapere e guadagnarsi la via agli esami finali, privato (*licentia*) e pubblico (*conventus*), cfr. A. Sorbelli, *L'esame nell'Università*, cit., pp. XXXV ss. In generale, sulle forme dell'attività didattica dei maestri di diritto medievali, cfr. M. Bellomo, *Saggio sull'Università nell'età del diritto comune*, cit., pp. 219 ss. Sui criteri per distinguere una *lectura* da una *repetitio* cfr. E. Cortese, *Le grandi linee della storia giuridica medievale*, cit., p. 372 nt. 501.

[20] *Statuti delle università*, cit., p. 114 (lib. II, rubr. 56 *De punctis in privata examinatione*: « Ad rigorosum et tremendum examen transire cupientes [...] »). Cfr. A.L. Trombetti Budriesi, *L'esame di laurea presso lo Studio bolognese*, cit., p. 144 s. e nt. 18.

[21] Per un esempio perugino cfr. R. Abbondanza, Diadema doctorum, cit., p. 69. La *licentia* o esame privato o *privata*, che impegnava il candidato in una discussione fra

IN CHRISTI *nomine Amen. Vniuerſis iuſtis laboribus digna tribuenda ſunt præmia : Quoniam iuxta moralem ſentẽtiam Caſsiodori iuſtum eſt, vt vnicuiq; proficiat labor ſuus, vt ſicut expendẽda cognoſcit incommoda, ſic rebus perfectis conſequatur augmenta, ſed illorum diſcretio prouida eſt potiſsimis magnificanda muneribus, & altiori ſuffragio promouenda, qui per ſapientiæ ſemitam ambulantes ſub difficilibus iuris, & ſtudijs literarum perfectionem prudentiæ, ac ſcientiarũ palmã victorioſi, ac vigiles ſuſceperũt. Nam ex ipſorum virtutibus, ſalubribusq; conſilijs Reipublicæ ſtatus gubernatur vtiliter. Et cũ nutriant præmiorum exempla virtutes, reliqui ad prudentiam, & virtutem perfectius diſponuntur. Cum idcirco vir prouidus D. Bartolus Cecchi Bonacurſi de Saxoferrato fuerit præſentatus per ſapientem virum D. Iacobum de Butrigarijs legum excellentem doctorem, coram prudente viro D. Ioanne Calderini decretorum doctore Vicario Reuerendi viri domini Raimundi Bernardi de ſancta Archemia Archidiacono Bonon. die decimo*

Fig. 7 – G.P. Lancellotti, *Vita Bartoli* (1576), p. 10

Bottrigari (1274-1348), gran nome dello Studio bolognese. A giudicare la sua prova erano i professori indicati nel testo tràdito dal Lancellotti {fig. 7}: Giovanni Calderini, canonista e figlio adottivo di Giovanni d'Andrea, presiedeva, per delega dell'Arcidiacono, la commissione composta da Filippo Foscarari, Iacopo di Belviso, Pietro Cerniti, Francesco Liazari, anche in rappresentanza di Maccagnano Azzoguidi e di Taddeo Pepoli, potente signore di Bologna[22], Raniero Arsendi da Forlì, Pietro Bonifazi, anche in rappresentanza di Tommaso Formaglini, Lorenzo e Bartolomeo Bottrigari, figli di Iacopo, e Filippo Formaglini[23].

L'esame privato *in iure civili* consisteva nella illustrazione e nella trattazione di due passi (*puncta*) tratti dai testi romanistici, solitamente una legge del Digesto e una del Codice, scelti ed assegnati al candidato poche ore prima della prova e nella discussione fra i dottori del collegio e il candidato sulle conclusioni da questo proposte[24]. A Bartolo fu affidata da Iacopo Bottrigari (o da Iacopo di

lui e gli esaminatori, aveva luogo nella sacrestia, essendo questo luogo inibito all'accesso del pubblico: cfr. A. Sorbelli, *L'esame nell'Università*, cit., pp. xliv, li, liv ss., lxviii. «L'esame privato vedeva lo studente solo di fronte al Collegio giudicante; il promotore non poteva più dargli aiuto, poteva solo ascoltarlo nella discussione che si intrecciava con i dottori, pronti a saggiarne le capacità, interrogandolo secondo un ordine fisso, a partire dal più giovane aggregato al Collegio. L'insistenza degli statuti circa l'opportunità dello svolgimento ordinato della prova sta a testimoniare del clima acceso che inevitabilmente doveva instaurarsi tra candidato e dottori e forse più spesso tra i dottori di opposti pareri, tesi a contendersi spazi di discussione nell'intento – tutto accademico – di eccellere»: A.L. Trombetti Budriesi, *L'esame di laurea presso lo Studio bolognese*, cit., p. 160. Il promotore, maestro scelto dal candidato stesso, ne aveva già vagliato la preparazione e l'idoneità alle prove finali in una sede privata e preliminare alla *licentia*: il *tentamen*. Sulla delicatezza di questo «colloquio a quattr'occhi», tra promotore e candidato al dottorato cfr. ancora A.L. Trombetti Budriesi, *L'esame di laurea presso lo Studio bolognese*, cit., pp. 156-158.

[22] Cfr. A. Sorbelli, *L'esame nell'Università*, cit., pp. xciv-xcvi; M. Bellomo, *Saggio sull'Università*, cit., p. 255; A.L. Trombetti Budriesi, *L'esame di laurea presso lo Studio bolognese*, cit., p. 161, nt. 67.

[23] Per molti di questi giuristi vedi le corrispondenti voci nel *Dizionario biografico degli italiani*.

[24] A. Sorbelli, *L'esame nell'Università*, cit., pp. lvi-lxvii; M. Bellomo, *Saggio sull'Università*, cit., pp. 255-257.

Belviso)[25] la dissertazione di un frammento del Digesto vecchio (D. 4, 2, 10) in tema di remissioni di debito viziate dal timore o dalla violenza esercitati dal debitore; da Pietro Cerniti la dissertazione di un frammento del Codice giustinianeo (C. 6, 32, 1), in tema di pubblicazione del testamento.

Il 20 novembre 1334 il *licentiatus* tornava in cattedrale per sostenere il *publicum examen*[26] e conseguire la *licentia ubique docendi*.

3. *La cittadinanza perugina*

> Ma a noi non pare di dover lasciare a dietro in verun modo, che del mese d'ottobre si legge nella vita di M. Bartolo Severi da Sassoferrato, che i Savi dello Studio della città di Perugia (così detti li cinque cittadini publicati alla cura di esso) perché vedevano in quanta consideratione fosse tenuto questo eccellente dottore

[25] Secondo T. Diplovataccio, *Liber de claris iuris consultis*, cit., p. 280 (da cui cito); Id., *Vita Bartoli a Saxoferrato ex cod. ms. bibliothecae Oliverianae*, cit., p. 469; Id., *Bartoli Saxoferratensis praeclarissimi iuris utriusque interpretis vita*, in apertura delle edizioni a stampa delle opere di Bartolo (v. ad es. la settima edizione giuntina, 1603, t. I, fol. 8b): «[...] in 21. anno fuit doctoratus, ut ipse refert in l. quidam cum filium in princ. penultime columne de verborum obligationibus. [...] Bartolus doctoratus fuit die 17. Septembris anno 1334 et habuit in punctis l. illud ff. quod metus causa, quam sibi dedit Iacobus de Belvisio, et l. quemadmodum testamenta aperiantur, quam sibi dedit Petrus de Cernitis Bononiensis. Hec retulit mihi eximium iuris utriusque doctor dominus Pandulphus Collenutius Pisaurensis vidisse manu Bartoli scripta».

[26] A Bologna il *conventus* o esame pubblico o *publica* si svolgeva, con grande (e costoso) apparato e solenni formalità, in un luogo pubblico della chiesa cattedrale, non distante dall'altare maggiore, ove il pubblico poteva liberamente e numerosamente convenire, e si concludeva con il conferimento al neo-laureato delle insegne dottorali. L'esame non prevedeva assegnazione di *puncta*, ma consisteva nella trattazione di tesi o argomenti affidati al candidato dal presidente della commissione o scelti dallo stesso candidato. Durante la trattazione tutti i componenti del collegio giudicante potevano prendere la parola. Prima di ricevere la *licentia*, all'esito dell'esame privato, il candidato doveva giurare che avrebbe assunto solo in Bologna e non in altra università la *publica*, ossia il dottorato: cfr. A. Sorbelli, *L'esame nell'Università*, cit., pp. XLIV, LI, LVI, LXVI, LXVII-LXXIX, CI-CIII, CXXI; M. Bellomo, *Saggio sull'Università*, cit., pp. 258-261; A.L. Trombetti Budriesi, *L'esame di laurea presso lo Studio bolognese*, cit., pp. 161-165.

> e che da diverse città nobili e luoghi di studio era stato con gran provisione e dignità chiamato, essi desiderando che dovesse fermarsi in Perugia, poi che quivi, e l'età sua giovenile, e gli studij suoi passati haveva, insieme con M. Buonacorsio suo fratello, fecero instanza a' signori Priori e a' Camerlinghi, supplicandoli humilmente in scriptis, che volessero contentarsi di donare all'uno e all'altro di loro la Civilità, la quale fu loro da amendue i magistrati larghissimamente conceduta con conditione, che a M. Bartolo, ancorché fosse cittadino perugino, fosse lecito di leggere publicamente in questo Studio, poiché v'era l'ordine, che a' Perugini non si permettesse, a' che fu concordemente derogato da tutti e dato loro ordine di potersi allibrare per qualunque Porta e Parrocchia fosse più loro piaciuto, e essi accettarono il Privilegio, che fu loro fatto e che ancora appresso a' suoi degli Alfani si conserva e si testifica con l'integra copia di esso, posta dall'eccellente dottore M. Gio. Paolo Lancellotti nella vita di detto M. Bartolo, e sarebbe anco ne' Libri pubblici, se vi fossero di questi tempi[27].

Come del diploma di laurea bolognese, dunque, anche dei documenti relativi alla pratica di concessione della cittadinanza perugina, attribuita a Bartolo e al fratello Bonaccorso con delibere del 21, 27 e 30 ottobre 1348 del Comune di Perugia, mancano gli originali, come notò, dopo il Pellini, anche Adamo Rossi, che per primo ne curò la trascrizione dalla *Vita Bartoli*[28].

[27] P. Pellini, *Dell'historia di Perugia*, cit., I, p. 889.

[28] A. Rossi, *Documenti per la storia dell'Università di Perugia*, cit., fasc. II, docc. 66-68, pp. 21-26; a p. 23, in calce al primo dei tre documenti, Rossi annota: «Di questo e dei due documenti che sieguono, mancano gli originali; onde mi fu giocoforza ristamparli quali già li diede il Lancellotti a pag. 17 e segg. della *Vita Bartoli*, sebbene la lezione apparisca ammodernata, e spesso anche errata». Cfr. anche F.C. Savigny, *Storia del diritto romano nel medio evo*, cit., II, p. 636, nt. *d*. Come gli atti relativi al privilegio di cittadinanza, anche gli altri documenti di Bartolo raccolti da Adamo Rossi derivano direttamente dalla pubblicazione del Lancellotti: i due diplomi che Bartolo ricevette da Carlo IV (docc. 98 e 99, pp. 74-77) e il testamento (doc. 100, pp. 77-80). Unico documento trascritto da originale è il contratto stipulato da Bartolo il 20 ottobre 1351 con il Comune di Perugia per la locazione di una casa nel rione di porta S. Susanna, parrocchia di S. Antonino (doc. 89, pp. 61-62; già nel *Giornale di erudizione*

Potrebbe apparire inspiegabile questa lacuna archivistica (senz'altro più inspiegabile della scomparsa del diploma di laurea o del testamento), che ci sottrae la conoscenza diretta di documenti ufficiali così significativi per la storia cittadina, se non fosse noto che le fonti comunali di Perugia, pressoché compatte per la seconda metà del secolo precedente, per circa metà del secolo XIV tacciono quasi completamente. Dal 1° gennaio 1327 al 30 novembre 1375, con la sola eccezione delle *Riformanze* del 1351, corre infatti un vuoto documentario di mezzo secolo [29], che copre per intero e supera l'arco della storia perugina di Bartolo. Anche per gli atti relativi alla sua naturalizzazione perugina dobbiamo dunque accontentarci di fonti di seconda mano e stare alla fede del Lancellotti; che in questo caso, però, è almeno in parte confortata dal contenuto di un documento posteriore. Da una istanza (e relativa delibera favorevole del 27 ottobre 1434 [fig. 8]) intesa ad ottenere l'esenzione dal pagamento di un'imposta straordinaria, rivolta ai Priori del Comune di Perugia da due nipoti di Bartolo, Alfano e Severo, figli entrambi del figlio Francesco, traiamo infatti oggi, oltre alla certezza che il primo atto comunale concessivo della cittadinanza a Bartolo era in mano, ancora dopo un secolo, dei suoi discendenti [30], almeno una concordanza con il testo pubblicato dal Lancellotti [31].

artistica, V [1876], p. 366). Il testo del documento del 30 ottobre 1348, ripreso dal libro di Adamo Rossi, è pubblicato anche in C. BERNABEI, *Bartolo da Sassoferrato e la scienza delle leggi*, cit., pp. 164-166.

[29] Cfr. M. PECUGI FOP, *Il Comune di Perugia e la Chiesa durante il periodo avignonese con particolare riferimento all'Albornoz*, cit., p. 5; ID., *Perugia in Toscana*, cit., p. 6; A. BARTOLI LANGELI, *Prefazione* a quest'ultimo libro, p. VIII s.

[30] Era stato J.L.J. VAN DE KAMP, *Bartolus*, cit., p. 133 (ID., *Bartolo*, cit., p. 87), forse ispirato dalla lettura di P. PELLINI, *Dell'historia di Perugia*, cit., I, p. 889, ad ipotizzare che le copie delle tre delibere relative alla pratica di cittadinanza di Bartolo sarebbero scomparse dall'archivio comunale di Perugia perché il Lancellotti, dopo averle usate per la sua pubblicazione, anziché restituirle, le avrebbe trattenute o consegnate agli Alfani (v. anche *infra*, nt. 61).

[31] Archivio di Stato di Perugia, *Archivio storico del Comune di Perugia, Consigli e riformanze*, vol. 70, cc. 152v-153r. Una copia semplice dell'atto comunale del 27 ottobre 1434 si conserva attualmente fra le carte del Fondo Alfani dell'Archivio Caucci von Saucken. In quella data Alfano, anche per conto del fratello Severo, figli entrambi «Francisci domini Bartoli Cecchi de Perusio Porte Sancte Subxanne», chiede e ottiene dai Priori del Comune

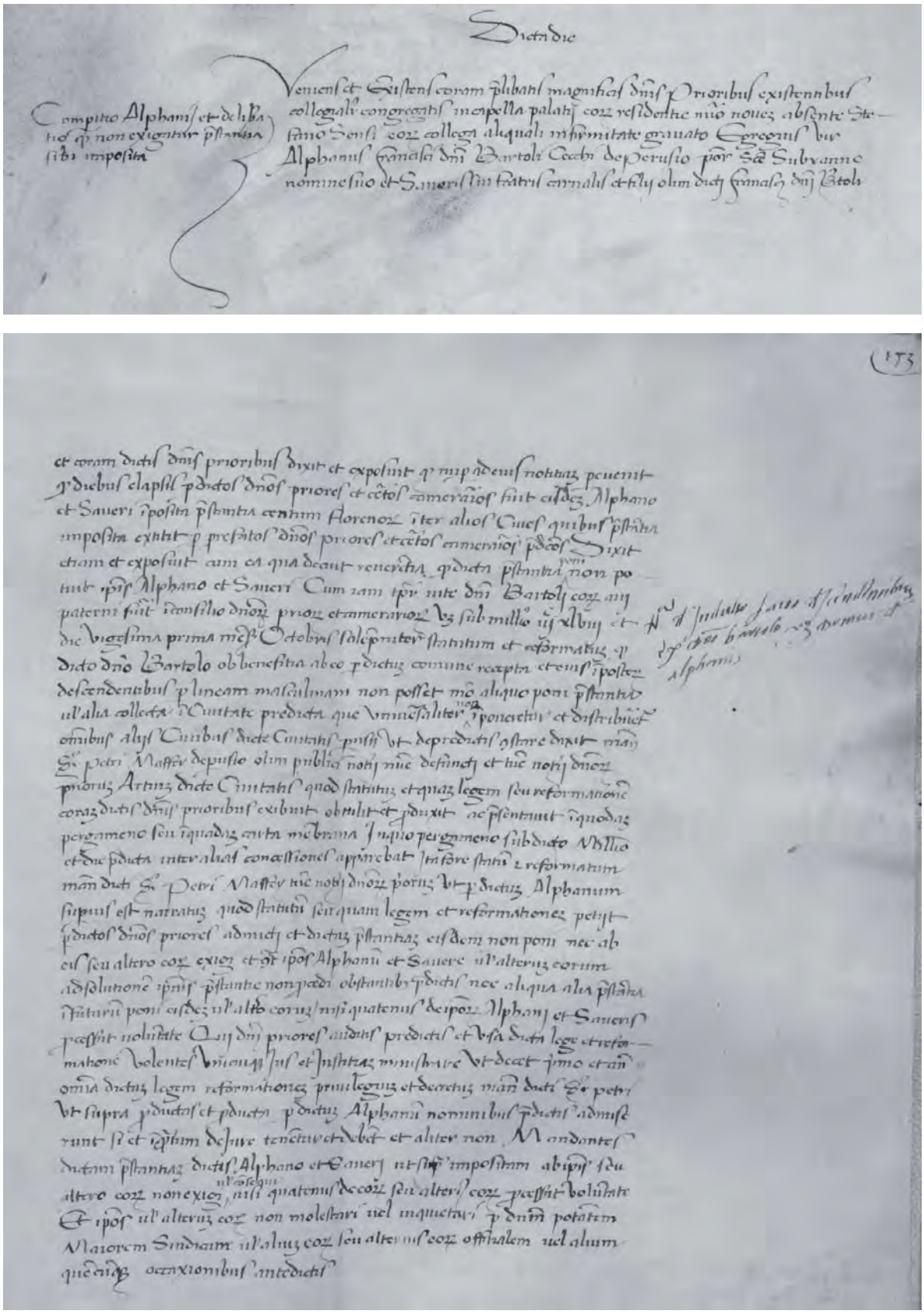

Fig. 8 – Riformanza del Comune di Perugia del 27 ottobre 1434

Furono i Savi dello Studio, come ricorda il Pellini, a promuovere l'istanza al Consiglio generale dei Priori e dei Camerari delle arti per la concessione a Bartolo e a Bonaccorso della cittadinanza perugina, massimo degli onori che il Comune potesse loro tributare [32]. La motivazione, dichiarata dal priore Bindolo Munaldi [33] nella prima delle tre riunioni consiliari che trattarono la pratica, è tutt'una con

di Perugia l'esenzione dal pagamento di un'imposta di 100 fiorini esibendo (« exhibuit, obtulit et produxit ac praesentavit in quodam pergameno seu in quadam carta membrana ») la delibera, redatta « manu ser Petri Maffei de Perusio olim publici notarii, nunc defuncti et tunc notarii dominorum priorum Artium dicte Civitatis », con la quale il 21 ottobre 1348 i Priori e i Camerari avevano esonerato Bartolo e i suoi discendenti maschi dal pagare « praestantia vel alia collecta [...] quae universaliter non imponeretur et distribueretur omnibus aliis Civibus dictae Civitatis Perusii ». Nel testo della delibera del 30 ottobre 1348, trascritto dal Lancellotti, risulta peraltro correttamente invertito il nome del notaio, che è *Maffeus Petri*. Così è denominato, ad esempio, in un rogito da lui fatto nell'interesse del Comune di Perugia nel novembre dello stesso 1348 (cfr. *Le pergamene dell'Ospedale di S. Maria della Misericordia di Perugia*, cit., p. 225 [perg. 524]). Su *Maffeus Petri Maffutii, notarius palatiorum*, v. anche *Il notariato a Perugia*, cit., pp. 123 e 130.

[32] Il coinvolgimento di *sapientes* nelle questioni riguardanti la promozione e la gestione dello Studio, affidate in origine agli amministratori del Comune, i priori delle arti, competenti anche per le altre faccende cittadine, è attestato per la prima volta nel 1296. In questa prima fase i savi non costituivano una vera e propria magistratura, ma erano chiamati ad intervenire in occasione di problemi specifici e in un numero che variava da caso a caso. La revisione degli statuti compiuta nel 1306 aveva ufficializzato la loro partecipazione alla gestione dello Studio, sempre condivisa con i priori, stabilendo che venissero eletti in numero di almeno quattro per porta. Dal 1332 la loro competenza divenne esclusiva: eletti dai priori in numero di dieci, i savi dovevano riunirsi almeno due volte al mese « ad providendum que imminebunt provideri pro augmentatione [...] Studii ». Con gli statuti del 1366 i *sapientes* diventeranno magistratura permanente: scelti tra i « boni et prudentes homines populares et de populo Perusino » dai priori e dai camerari delle arti, dureranno in carica un anno, occupandosi delle condotte dei maestri e coadiuvando il rettore nel governo dello Studio. In tema cfr. E. Bellini, *L'Università a Perugia negli statuti cittadini*, cit., pp. li-lii; V. Bini, *Memorie istoriche della perugina Università degli studi*, cit., pp. 25 ss. e 221 ss.

[33] Bindolo Munaldi farà parte del primo gruppo di ambasciatori inviati a Pisa presso Carlo iv il 31 gennaio 1355 (cfr. P. Pellini, *Dell'historia di Perugia*, cit., i, p. 951; M. Pecugi Fop, *Perugia in Toscana*, cit., p. 72). Il suo nome compare anche nei documenti comunali relativi all'espansione egemonica di Perugia verso nord: cfr. M. Pecugi Fop, *Perugia in Toscana*, cit., pp. 172 (26 dicembre 1350, patto di sottomissione a Perugia di Città di Castello), 188 (conquista di Castiglione Fiorentino), 239 e 245 (7 novembre 1335, patto di sottomissione a Perugia di Foiano della Chiana).

Supplicatur vobis dominis Prioribus artium populi Perusij pro parte Sapientũ studij Perusini. Quod cũ expediat huic Ciuitati eam replere bonis hominibus; & cum studium, & persona doctorum regentium dictum studium sit causa repletionis, & exaltationis huius Ciuitatis, & nunc ad præsens habeamus in Ciuitate Dominum Bartolum de Saxoferrato excellentissimum legum doctorem, qui huic communi per plures annos seruiuit, vt omnibus notum est. Et idẽ Dominus Bartolus sit nuper ad alia studia vocatus cum maiori salario quam hic habeat, & cum maioribus priuilegijs, & prærogatiuis, vt nobis sapientibus studij notum est. Ad hoc vt ipsum Dominum Bartolum habere possimus ad seruitium huius communis, & populi, placeat vobis Prioribus cum consilio Camerariorum ex vigore, & potestate arbitrij vobis concessi ab adunantia generali, ex arbitrio, quod habetis super negocijs studij Perusini, & omni modo, iure quibus melius potestis prouidere, & ordinare taliter cum effectu quod dictus D. Bartolus, & D. Bonacursius eius frater legum doctores filij quondã Cecchi Bonacursi de Saxo-

Fig. 9 – G.P. Lancellotti, *Vita Bartoli* (1576), p. 19

la necessità del Comune e del suo *Studium* – divenuto *generale* da quattro decenni; da tre con facoltà di addottorare nei due diritti [34] – di garantirsi la continuazione a Perugia del magistero di Bartolo, « excellentissimum legum doctorem, qui huic communi per plures annos servivit », nel presupposto che lo Studio e i suoi dottori siano « causa repletionis et exaltationis civitatis » [fig. 9]. Alla provvista di maestri famosi, che dessero lustro alla giovane università e vi attirassero numerosi scolari, il comune di Perugia aveva dato impulso sin dalla fondazione dello *Studium generale*, disciplinando dettagliatamente nelle sue norme la chiamata e i pagamenti dei dottori, forestieri e cittadini [35]. Con Bartolo la strategia d'inclusione dei dottori ritenuti essenziali per lo sviluppo dello Studio giocava ora – ma non era la prima volta per Perugia [36] –, la carta della concessione della citta-

[34] M.A. Panzanelli Fratoni, *Due papi e un imperatore*, cit., pp. 15 ss. e 25 ss.

[35] E. Bellini, *L'Università a Perugia negli statuti cittadini*, cit., pp. xxxviii ss. Questo impegno del Comune perugino è abbondantemente testimoniato dalla prima serie cronologica dei *Documenti per la storia dell'Università di Perugia* pubblicati da Adamo Rossi nel iv (1875; docc. 1-53) e nel v (1876; docc. 54-99) volume del *Giornale di erudizione artistica* e in seguito, insieme alla maggior parte degli altri documenti pubblicati nel vol. vi (1877; docc. 100-242) della stessa rivista, raccolti in due fascicoli monografici (fasc. i, dalle origini al 1325, docc. 1-53, Perugia, Tipografia G. Boncompagni e C., 1875; fasc. ii, dal 1326 al 1375, docc. 54-200, Tipografia di G. Boncompagni e C., 1876); la serie dei *Documenti* continuò nel *Giornale di erudizione artistica* (vol. vi, 1877, pp. 288-320, 367-376: docc. 201-242; n.s. i, 1883, pp. 19-30, 81-93: seguito di doc. 242; n.s. i, 1886, pp. 25-30: docc. 243-246). Su questa importante fonte di storia universitaria perugina cfr. M.A. Panzanelli Fratoni, *Tra storiografia e diplomatica: le edizioni di fonti nelle pubblicazioni periodiche locali in Umbria*, in *Una regione e la sua storia*, Atti del convegno celebrativo del Centenario della Deputazione (1896-1996) (Perugia, 19-20 ottobre 1996), a cura di P. Pimpinelli e M. Roncetti, Deputazione di storia patria per l'Umbria, Perugia, 1998, pp. 187-189. Si veda anche l'intera sezione dedicata a *Le* Storie *dell'Università di Perugia*, in *Maestri, insegnamenti e libri a Perugia*, cit., pp. 221-248.

[36] La cittadinanza perugina era stata già conferita nel 1321 al canonista Riccobaldo Tettalassini: A. Rossi, *Documenti per la storia dell'Università di Perugia*, cit., fasc. i, doc. 41, pp. 66-67 (nel *Giornale di erudizione artistica,* iv [1875], pp. 285-286); G. Ermini, *Storia dell'Università di Perugia*, i, p. 77 e nt. 102, pp. 161-162. Risale invece ad un errore di V. Bini, *Memorie istoriche della perugina Università degli studi*, cit., p. 66, poi ripetuto da F.C. Savigny, *Storia del diritto romano nel medio evo*, cit., ii, p. 592 (che cita

dinanza: un prezzo necessario per scongiurare la minaccia del trasferimento del suo miglior civilista in quei centri universitari, che l'avevano di recente allettato con l'offerta di più alti stipendi. E a tal fine derogava alla disposizione statutaria, che vietava ai cittadini di Perugia di essere professori stipendiati dell'Università [37]. Non deve

Bini), da J.L.J. VAN DE KAMP, *Bartolus*, cit., p. 128; ID., *Bartolo*, cit., p. 83 (che cita Savigny) e da G. ERMINI, *op. cit.*, pp. 77, 128 (che cita la fonte male interpretata da Bini), l'affermazione che anche a Iacopo di Belviso, civilista che il neonato Studio generale perugino contese per anni con quello di Bologna, il Comune di Perugia avrebbe conferito nel 1309 la cittadinanza « vera, legittima e originaria » (così G. ERMINI, *op. cit.*, p. 77), dunque ben più dei soli diritti in materia contrattuale e penale spettanti a tutti i lettori salariati e agli scolari stranieri dello Studio perugino per il tempo della loro permanenza in città. Le fonti comunali relative allo Studio (che oggi possono leggersi in S. MERLI, A. MAIARELLI, « Super Studio ordinare ». *L'Università di Perugia nelle riformanze del Comune, i. 1266-1389*, Perugia, Deputazione di storia patria per l'Umbria, 2009 [Fonti per la storia dello *Studium Perusinum*, 4]), smentiscono però questa notizia. La proposta di offrire a Iacopo di Belviso la cittadinanza perugina, deliberata nel consiglio del 25 agosto 1309 (« commune Perusii vult quod ipse sit doctor in civitate Perusii dum vixerit et vult eum recipere in civem et omnes suos descendentes »: cfr. doc. 11 in A. ROSSI = doc. 21 in S. MERLI, A. MAIARELLI) e solo oltre quattro anni dopo riaffacciata nel consiglio dell'11 novembre 1313 (« [...] quod commune Perusii procuravit eum rehabere [...] et eum in civem recipere »: cfr. doc. 41 in S. MERLI, A. MAIARELLI; ma nell'intervallo i priori e i savi avevano ridiscusso la questione della docenza di Iacopo in numerose sedute – il 5, 9 e 12 settembre 1309, il 10 e 13 ottobre 1311; successivamente il 14 novembre 1313, il 27 maggio 1316 e il 25 settembre 1321 – senza più accennare all'intenzione di farlo cittadino), non ebbe mai attuazione. Nelle delibere comunali del 1313, 1316 e 1321 il giurista è infatti espressamente indicato come « civis bononiensis » e « de bononia »; e tale fu sempre: cfr. S. CAPRIOLI, *Belvisi, Giacomo*, in *Dizionario biografico degli italiani*, 8, Roma, Istituto dell'Enciclopedia italiana, 1966, pp. 89, 91. Sulla prassi e la correlativa potestà dei Comuni di attribuire la cittadinanza a *forenses* di particolare fama o, come in questo caso, a *doctores* di luminosa reputazione (Baldo sarà fatto cittadino di Firenze nel 1359; Bartolomeo da Saliceto e Pietro d'Ancarano diventeranno rispettivamente nel 1393 e nel 1396 cittadini di Venezia), ma soprattutto sull'originalità della dottrina bartoliana della cittadinanza, cfr. J. KIRSHNER, Civitas sibi faciat civem: *Bartolus of Sassoferrato's doctrine on the making of a citizen*, cit.

[37] Furono gli statuti cittadini del 1306 a prescrivere per la prima volta espressamente che gli insegnanti dello *Studium* stipendiati dal Comune dovessero essere tutti forestieri. La prescrizione sarebbe stata ripetuta dalle normative cittadine successive fino al 1366, quando nello statuto di Perugia non se ne troverà più traccia: cfr. E. BELLINI, *L'Università a Perugia negli statuti cittadini*, cit., pp. XXXV-XXXVII, XLVI, 15-16, 24, 42,

dimenticarsi, poi, che il promettente avvio dello Studio perugino nella prima metà del Trecento era stato bruscamente incrinato dalla tragica pandemia di peste, che aveva colpito la città tra aprile ed agosto del 1348, appena pochi mesi prima della nostra vicenda. Causa della morte di due terzi della popolazione perugina [38], il flagello non poteva non aver compromesso gravemente anche le attività dello Studio. Rimasto forse chiuso per qualche tempo [39], esso ora rialzava la testa assicurandosi per il futuro la preziosa presenza del suo miglior giurista.

I servizi, a cui allude la delibera consiliare, resi « per plures annos » da Bartolo alla città, forse non si esaurivano nell'impegno universitario che da sei anni legava il giurista di Sassoferrato allo Studio perugino [40]. Bartolo svolse a Perugia attività di *iudex*, ricoprendo anche la carica di priore del collegio dei giudici. Un documento

76-77, 122; G. Ermini, *Storia dell'Università di Perugia*, cit., I, pp. 61-65. Nei propri statuti, che dovevano essere approvati dai priori e dai camerari delle arti del Comune, l'Università non poteva dettare disposizioni contrarie alle norme cittadine, pena la loro nullità: così recitava la rubr. 276 dello statuto del comune e del popolo del 1366 (E. Bellini, *L'Università a Perugia negli statuti cittadini*, cit., p. 44; G. Ermini, *Storia dell'Università di Perugia*, cit., I, p. 80).

[38] « una pestilenza grandissima e generalissima assalì tutta l'Europa e l'Italia nel 1348, che dove fece manco male ne portò all'altra vita i due terzi, e particolarmente fece gran danno a Roma, a Venezia, a Fiorenza, a Perugia ». Trae questa citazione da un'opera del 1576 di Vincenzo Tranquilli, Cesare Massari, *Saggio storico medico sulle pestilenze di Perugia e sul governo sanitario di esse dal secolo XIV fino ai giorni nostri*, Perugia, Baduel, 1838, p. 19 (cit. da A.M. Sartore, *Introduzione*, cit., p. XII). Lo stesso Bartolo accenna alla morte di « infiniti homines » e alla temporanea sospensione delle attività giudiziarie in città: Bartolus a Saxoferrato, *Commentaria*, v. *In Primam Digesti Novi partem*, Venetiis, Apud Iuntas, 1602, in D. 41, 3, 5, n. 23, fol. 92ra.

[39] J.L.J. van de Kamp, *Bartolus*, cit., p. 24; Id., *Bartolo*, cit., p. 18 s.; G. Ermini, *Storia dell'Università di Perugia*, cit., I, p. 50; C. Frova, *Crisi e rifondazioni nella storia delle piccole università italiane durante il medioevo*, in *Le università minori in Europa (secoli XV-XIX). Convegno internazionale di studi, Alghero, 30 ottobre-2 novembre 1996*, a cura di G.P. Brizzi, J. Verger, Soveria Mannelli, Rubettino, 1998, pp. 35-36.

[40] L'insegnamento perugino di Bartolo iniziò nell'anno scolastico 1342-43: cfr. F. Calasso, *Bartolo da Sassoferrato*, cit., p. 642. Proprio nel riferimento contenuto nella delibera comunale del 21 ottobre 1348 G.B. Vermiglioli, *Biografia degli scrittori perugini*, cit., I, p. 26, trova conferma della ininterrotta permanenza di Bartolo a Perugia dal 1342 al 1350.

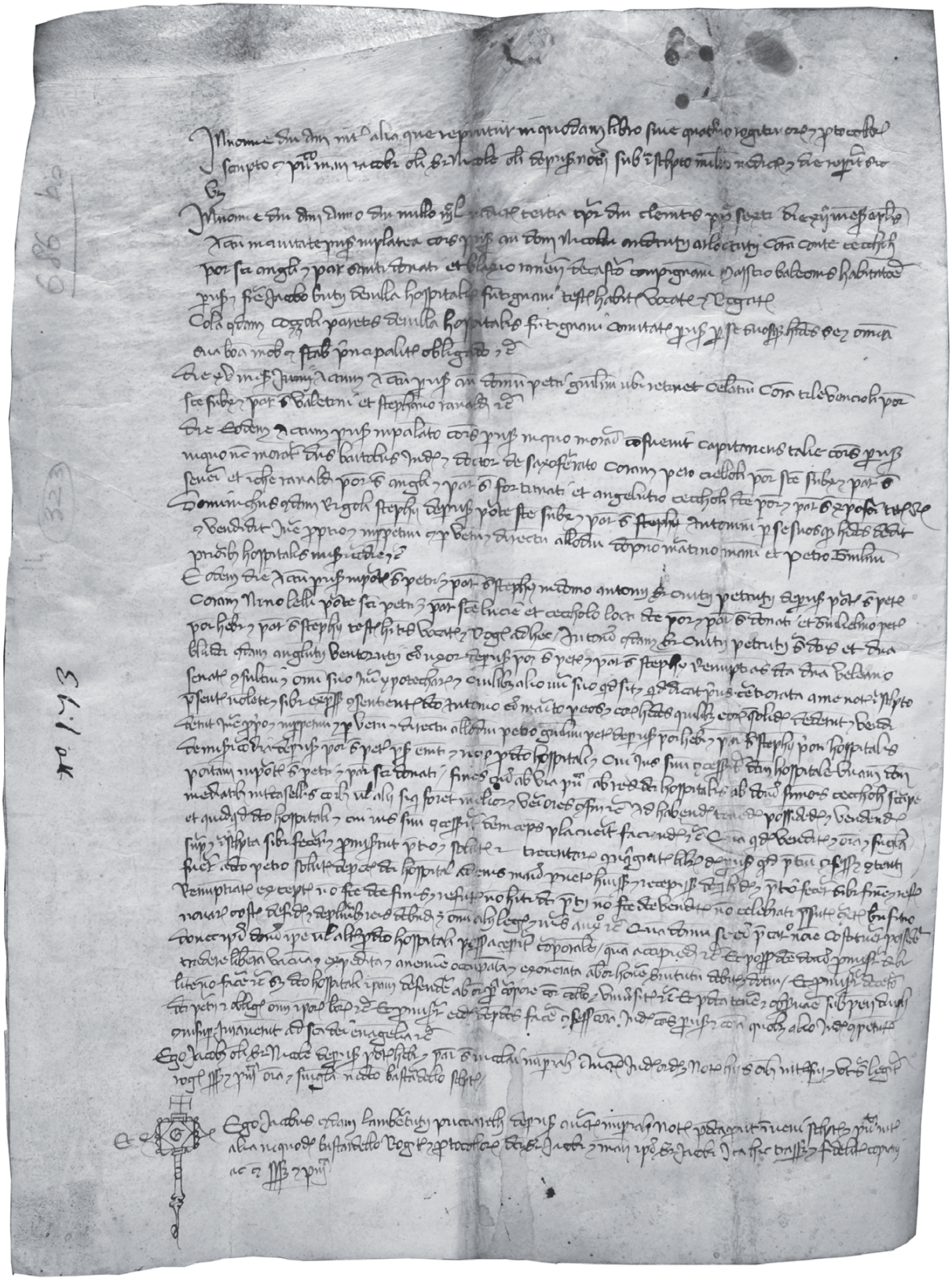

Fig. 10 – Bartolo *iudex et doctor* dimora *in palatio communis Perusii*
(da un atto di compravendita del 12 aprile 1350)

datato 12 aprile 1350 (siamo, dunque, a un anno e mezzo dal conferimento della cittadinanza) ci parla di una vendita avvenuta « in palatio communis Perusii in quo morari consuevit capitaneus talie communis Perusii, in quo nunc moratur dominus Bartolus iudex et doctor de Saxoferrato » [fig. 10][41]: l'onore della dimora nel palazzo comunale, nel posto prima occupato dal capitano della taglia[42], farebbe supporre l'affidamento di un incarico pubblico di una certa importanza o quanto meno un'attività svolta in favore del Comune in qualità di giudice cittadino[43]. Nell'espressa veste di priore del

[41] « Die eodem actum Perusio in palatio communis Perusii in quo morari consuevit capitaneus talie communis Perusii, in quo nunc moratur dominus Bartolus iudex et doctor de Saxoferrato, coram Pero Cielloli porte Sancte Subxanne parochia S. Severi et Iohanne Ranaldi porte S. Angeli parochia S. Fortunati et Angelutio Ceccholi porte S. Angeli parochia S. Cristofori, testibus rogatis, Dominichus condam Rigoli Stephani de Perusio porte Sancte Subxanne parochia S. Antonini per se suosque heredes dedit et vendidit iure proprio et in perpetuum et per verum et directum allodium dompno Martino Manni et Petro Guilelmini prioribus hospitali misericordiae »: Archivio di Stato di Perugia, *Ex Congregazione di Carità*, *Ospedale di S. Maria della Misericordia*, perg. 771 (regesto in *Le pergamene dell'Ospedale di S. Maria della Misericordia di Perugia*, cit., p. 339, nt. 473; cfr. A.M. Sartore, *Introduzione*, ivi, pp. xvi, xx).

[42] Qualche riferimento al *capitaneus talie* di Perugia in D. Waley, *I Comuni delle terre della Chiesa da Innocenzo iii all'Albornoz. Dalla parte delle città: le autonomie comunali*, in *Società e istituzioni dell'Italia comunale: l'esempio di Perugia (secoli xii-xiv)*, cit., i, pp. 142 e 150; S. Merli, A. Maiarelli, « Super Studio ordinare », cit., doc. 89 (29 marzo 1325).

[43] Al tempo di Bartolo a Perugia la funzione giurisdizionale era divisa fra tre magistrature forestiere: il podestà, il capitano del popolo e il giudice di giustizia (ex giudice sgravatore), il cui tribunale aveva sede *sub volta Sancti Ercholani* (v. *Statuto del Comune e del Popolo del 1342 in volgare*, cit., lib. i, cap. i, 1; cap. xiv, 4; cap. xvi, 29). Le competenze di questi tre magistrati erano esercitate col supporto delle rispettive *familiae*, composte dai giudici e dai notai venuti al loro seguito. Nell'ambito della giurisdizione civile le attribuzioni dei giudici delle tre curie concorrevano con quelle dei giudici cittadini, eletti, secondo gli statuti duecenteschi, dal consiglio maggiore e dal consiglio del capitano del popolo; cittadini erano anche i cinque *boni homines* competenti a riesaminare i processi definiti dalle curie del podestà e del capitano del popolo: C. Cutini, *Giudici e giustizia a Perugia nel secolo xiii*, in *Bollettino della Deputazione di storia patria per l'Umbria*, 83 (1986), pp. 67-110, pp. 70-73, 103 s.; C. Cutini e S. Balzani, *Podestà e capitani del popolo a Perugia e da Perugia (1199-1350)*, in *I podestà dell'Italia comunale*, parte i, *Reclutamento e circolazione degli ufficiali forestieri (fine xii sec.-metà xiii sec.)*, a cura di J.-C. Maire Vigueur, vol. ii, Roma, Istituto storico italiano per il Medio Evo, 2000 (Nuovi studi storici, 51), pp. 693-739, p. 714 e nt. 92.

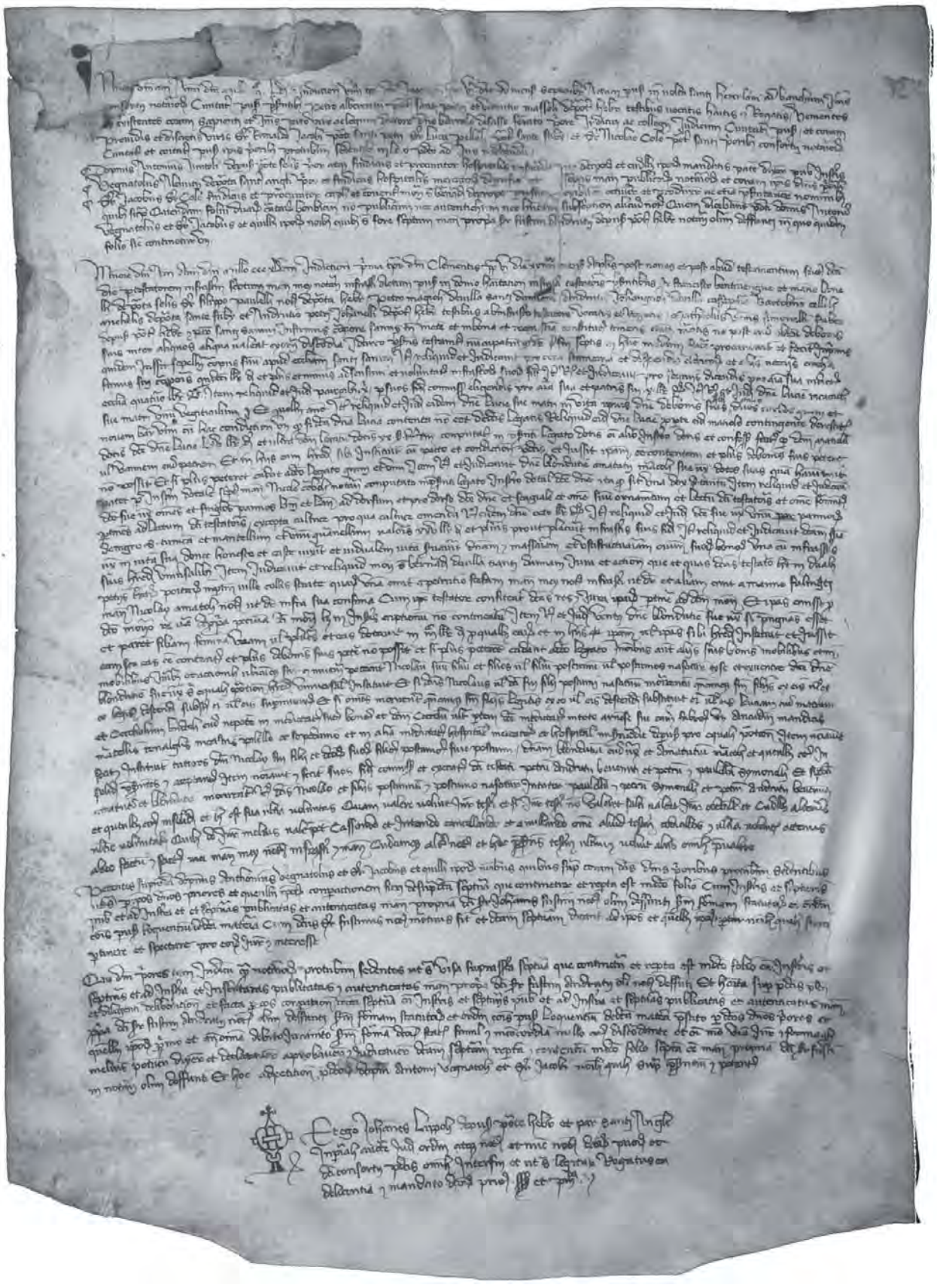

Fig. 11 – Bartolo *prior iudicum ac collegii iudicum civitatis Perusii*
(da un atto di autenticazione di testamento del 15 settembre 1356)

collegio dei giudici (« [...] coram sapienti et iurisperito viro ac legum doctore domino Bartolo de Sassoferrato priore iudicum ac collegij iudicum civitatis Perusii [...] ») Bartolo comparirà, insieme a tre priori del consorzio dei notai di Perugia, in un documento rogato il 15 settembre 1356 « in volta Sancti Herculani, ad banchum iuris consortii notariorum » per dichiarare l'autenticità del testamento, sprovvisto di autentica notarile, di *Matheolus Vanni Simonelli*, alla presenza del sindaco dell'Ospedale di S. Maria della Misericordia di Perugia, del sindaco del convento di S. Bernardo presso Perugia, di due testimoni e di un notaio del consorzio [fig. 11][44].

In questi documenti Bartolo è denominato *dominus*, *iudex*, *legum doctor*, *sapiens, iurisperitus*. Erano, queste, qualifiche professionali con cui intercambiabilmente e da almeno un settantennio le fonti consiliari perugine indicavano appunto gli esperti di diritto estensori di *consilia* in campo processuale e consulenti dei magistrati della città in campo diplomatico e politico, in un'età in cui la pratica dei *consilia* era parte integrante del sistema amministrativo e giudiziario del Comune[45]. L'appellativo di *dominus*, svuotato di quelle implica-

[44] Archivio di Stato di Perugia, *Ex Congregazione di Carità*, *Ospedale di S. Maria della Misericordia*, perg. 688, regestata in *Le pergamene dell'Ospedale di S. Maria della Misericordia*, cit., p. 298 s.; A.M. Sartore, *Introduzione*, cit., p. xx. Al « priore del consortio overo del collegio degl giudece » lo *Statuto del Comune e del Popolo del 1342 in volgare* (cit., lib. ii, cap. 13) attribuiva « giuredictione [...] entra gl giudece e sopra loro [...] de tucte e ciascune cause e lite che se moverono entra loro overo contra loro per cagione de la loro arte [...] e de ordenare e statuire e ordenamenta fare con la uneversetà de la sua arte [...]. E le dicte lite e questione sommariamente possano sença strepito e figura de giuditio termenare ».

[45] Per un'analisi approfondita e documentata del ruolo svolto dagli esperti di diritto nel governo comunale perugino nei decenni dell'affermazione politica del Popolo, cfr. S. Menzinger, *Giuristi e politica nei Comuni di Popolo. Siena, Perugia e Bologna, tre governi a confronto*, Roma, Viella, 2006 (Ius Nostrum, Studi e testi, Dipartimento di Scienze giuridiche – Sezione di Storia del diritto italiano dell'Università di Roma "La Sapienza", 34), pp. 95-224. In tema v. inoltre S. Caprioli, *Una città nello specchio delle sue norme. Perugia milleduecentosettantanove*, in *Società e istituzioni dell'Italia comunale: l'esempio di Perugia* cit., ii, pp. 367-445, p. 426 (la versione aggiornata di questo saggio è pubblicata in appendice a *Statuto del Comune di Perugia del 1279*, ii. *Descrizione e indici*, a cura di A. Bartoli Langeli, con la collaborazione di S. Caprioli, C. Cardinali, A. Maiarelli, S. Merli,

zioni nobiliari che ne avevano ispirato l'originaria scelta da parte dei giuristi delle passate generazioni, finalizzata ad elevare sopra le altre la dignità della loro sapienza, era ormai invariabilmente associato alla qualità professionale di giurista: d'uso con riferimento al giurista universitario, per l'analogia con il rapporto tra maestro artigiano e apprendista-dipendente, che quello tra docente e allievi evocava [46], da almeno un secolo accompagnava regolarmente a Perugia anche quello di *iudex* [47]. Più specificamente alla qualità di docente universitario alludeva il titolo di *doctor*. Originariamente non necessario per ricoprire la carica di *iudex Communis* [48], nell'età di Bartolo il compimento del curriculum universitario era presumibilmente divenuto comune alla generalità dei *sapientes iuris*. È lo stesso Bartolo ad attestarci l'esistenza, già nella fase di avvio dello *Studium generale*, del Collegio dei *doctores iuris* perugini, destinato a fungere da cerniera tra la formazione universitaria del giurista, sovrintesa dalla corporazione attraverso il controllo dell'esame di dottorato, e le professioni forensi [49].

Perugia, Deputazione di storia patria per l'Umbria, 1996 [Fonti per la storia dell'Umbria, 21], pp. 249-329, p. 265); C. Cutini, *Giudici e giustizia a Perugia*, cit.; M. Vallerani, *Il sistema giudiziario del Comune di Perugia. Conflitti, reati e processi nella seconda metà del XIII secolo*, Perugia, Deputazione di storia patria per l'Umbria, 1991 (Appendici al Bollettino, 14); J. Grundman, *The* Popolo *at Perugia 1139-1309*, Perugia, Deputazione di storia patria per l'Umbria, 1992 (Fonti per la storia dell'Umbria, 20).

[46] Cfr. E. Cortese, *Intorno agli antichi* iudices *toscani e ai caratteri di un ceto medievale*, in *Scritti in memoria di Domenico Barillaro*, Milano, Giuffrè, 1982, p. 23 [ora in Id., *Scritti*, a cura di I. Birocchi e U. Petronio, I, Spoleto, Centro italiano di studi sull'Alto medioevo, 1999 (Collectanea, 10), p. 767].

[47] Cfr. A. Bartoli Langeli, *Codice diplomatico del Comune di Perugia. Periodo consolare e podestarile (1139-1254)*, III, Perugia, Deputazione di storia patria per l'Umbria, 1991 (Fonti per la storia dell'Umbria, 19), p. 986.

[48] I giudici dovevano però aver frequentato una *scola* per un quinquennio: *Statuto del Comune di Perugia del 1279*, cit., I. *Testo edito* da S. Caprioli, cap. 86, p. 105; S. Caprioli, *Una città nello specchio delle sue norme*, cit., p. 381 (in *Statuto*, cit., II, p. 265); S. Menzinger, *Giuristi e politica nei Comuni di Popolo*, cit., p. 116.

[49] In un passo del commento all'Inforziato (letto a Pisa tra il 1340 e il 1342, poi forse anche a Perugia e ancora a Pisa nel 1350-51) Bartolo fa riferimento al consulto da lui dato dal Collegio dei dottori giuristi di Perugia su una questione controversa in materia di diritto ereditario in un anno che certamente non può essere successivo al 1339, dato che tra i membri del Collegio Bartolo nomina Raniero di Monte Vibiano,

La procedura di concessione della cittadinanza a Bartolo e a Bonaccorso si compì in tre momenti nell'arco di dieci giorni: il 21 ottobre 1348 il consiglio dei priori e dei camerari delle arti approvò la proposta dei savi dello Studio, portata quel giorno in consiglio dal priore Bindolo Munaldi; il 27 dello stesso mese Tinolo di Ceccolo di Andrea, priore di porta S. Susanna, venne incaricato di far eseguire la delibera; il 30 successivo, nella canonica della cattedrale di S. Lorenzo, avvenne il conferimento [50].

docente dello Studio perugino e consulente di privati e del Comune di Perugia, morto tra il 30 luglio e l'11 agosto di quell'anno (cfr. Archivio di Stato di Perugia, *Ex Congregazione di Carità*, *Ospedale di S. Maria della Misericordia*, pergg. 332 e 333, regestate in *Le pergamene dell'Ospedale di S. Maria della Misericordia*, cit., pp. 128-129): Bartolus a Saxoferrato, *Commentaria*, iii. *In Primam Infortiati Partem*, Venetiis, Apud Iuntas, 1602, fol. 155ra, n. 13, in D. 29, 2, 84 (83) (« Collegium huius civitatis semel consuluit hic, inter quos fuit Rav. de monte Ubiano, vir recolendae memoriae »); cfr. a riguardo la scheda di Annalisa Bigazzi in Doctores excellentissimi, cit., pp. 74-75. Il collegio dei *doctores iuris* potrebbe essere sorto a Perugia appena dopo che papa Giovanni xxii aveva concesso allo Studio il privilegio di conferire il dottorato in diritto civile e canonico (1318). Solo il 25 febbraio 1420, però, dopo un secolo circa di vita, il collegio deciderà di redigere la matricola dei propri iscritti (nella quale compare, primo dell'elenco, sotto porta S. Pietro, « Franciscus domini Baldi utriusque iuris doctor », ossia Francesco degli Ubaldi, figlio di Baldo, lettore nello Studio nel 1401 e ancora nel 1411 e avvocato concistoriale) e di copiare di seguito tutti gli statuti e gli ordinamenti fino allora raccolti, a partire dai primi del 1407. Il codice della matricola e degli statuti è attualmente conservato nell'Archivio storico dell'Università di Perugia. Su di esso v. E. Bellini, *Il Collegio dei giuristi*, in Doctores excellentissimi, cit., pp. 25-29. Al suo interno è inserito, sciolto, un fascicoletto contenente la « Matricula venerandi ac Sacri Collegii Advocatorum Civitatis Perusii », datata 1411, che meriterà attenzione.

[50] A quest'ultima cerimonia fu presente in qualità di testimone, come risulta dall'atto pubblicato dal Lancellotti, il « legum doctor » Francesco Tigrini. J.L.J. van de Kamp, *Bartolus*, cit., p. 127 s.; Id., *Bartolo*, cit., p. 83, annovera fra i testimoni anche Angelo degli Ubaldi. Ma il testo del Lancellotti si limita a indicare un « ser Angelus », senz'altra aggiunta. A parte l'uso costante del *ser* per i notai, nel 1348 Angelo degli Ubaldi era probabilmente ancora troppo giovane per testimoniare in un atto pubblico; sulla sua età, come pure sulla dubbia fondatezza del suo incarico di insegnamento già nel 1351, M.G. Nico Ottaviani, *La presenza di Baldo nella vita politica di Perugia*, in *vi Centenario della morte di Baldo*, cit., pp. 90-91. Sulla data della sua morte (4 settembre 1400) cfr. A. Cuturi, *Angelo degli Ubaldi in Firenze*, in *Bollettino della R. Deputazione di storia patria per l'Umbria*, 7 (1901), pp. 189-221.

A Bonaccorso, fratello di Bartolo e come lui *legum doctor*, nessuna particolare motivazione e nessun omaggio diretto vengono riservati in questi atti del Comune. La sua figura rimane in ombra, oscurata da quella del celebre fratello. Di lui sappiamo che si era laureato in diritto civile avendo forse come promotore proprio Bartolo, autore, nell'occasione, di un solenne discorso, pubblicato in fine della raccolta a stampa dei suoi *tractatus* [51].

L'*allibramento*, a cui alludono gli atti concessivi della cittadinanza a Bartolo e Bonaccorso, consisteva nella registrazione del cittadino nel libro dell'estimo (*libra*), ai fini dell'accertamento dei redditi e del conseguente obbligo contributivo. Indicando la porta e la parrocchia in cui il cittadino abitava, l'allibramento costituiva un importante strumento anagrafico, oltre che fiscale. La *libra* altro non era che la cifra risultante dalla somma dei valori mobiliari e immobiliari di ogni cittadino, ridotta proporzionalmente a un decimo per facilitare l'applicazione delle imposte e dei prestiti forzosi e i relativi calcoli [52]. Il nuovo sistema di tassazione *per libram* (la norma che nel 1234 l'introdusse fu incisa, per la sua importanza, nella *petra iustitie*) segnò il definitivo sopravvento dei popolani sui nobili relativamente al controllo delle finanze del Comune perugino [53].

[51] Cit. *supra*, nt. 12. Cfr. J.L.J. VAN DE KAMP, *Bartolus*, cit., p. 136; ID., *Bartolo*, cit., p. 89; D. SEGOLONI, *Aspetti del pensiero giuridico e politico*, cit., p. 397 s. *Bonacursus* era uno dei due fratelli di Bartolo; l'altro, che incontreremo fra poco nel suo testamento, si chiamava *Petrus*: cfr. G.P. LANCELLOTTI, *Vita Bartoli*, cit., pp. 34-35; F.C. SAVIGNY, *Storia del diritto romano nel medio evo*, cit., II, p. 633.

[52] La casa abitata dal proprietario con i suoi familiari non era valutata e perciò non entrava a formare la *libra* (cfr. G. MIRA, *I catasti perugini dal XIII al XV secolo*, estr. da *Economia e società*, fasc. 2, aprile-giugno 1955, p. 25). Esenti dall'*allibratio* erano anche, a termini dello Statuto del 1279, i «libri legales iudicum et notariorum» (cfr. *Statuto del Comune di Perugia del 1279*, I, cit., cap. 47, p. 51; S. CAPRIOLI, *Una città nello specchio delle sue norme*, ult. loc. cit.). Il più antico codice relativo alla *libra* è il catasto perugino del 1260, riformato nel 1285; seguiranno poi i catasti del 1339 e del 1361 (cfr. G. MIRA, *op. cit.*; A. GROHMANN, *L'imposizione diretta nei comuni dell'Italia centrale nel XIII secolo. La Libra di Perugia del 1285*, Perugia, Deputazione di storia patria per l'Umbria, 1986 [Fonti per la storia dell'Umbria, 18]).

[53] J. GRUNDMAN, *Il popolo delle arti al potere (Perugia, secoli XII-XIII)*, Perugia, Università di Perugia, Dipartimento di scienze storiche, 1999 (Lezioni, 14), p. 5.

4. *I privilegi imperiali*

L'ambasceria inviata a Pisa dai magistrati perugini, composta da una rappresentanza dei migliori oratori (Legerio Andreotti, Teo di Perone Michelotti e Felice Bramanti) e giuristi (Ugolino Pelloli e il nostro Bartolo) della città, incaricati dal Comune di trattare «certe fatte de essa comunità de Peroscia, et per componerse con dicto Imperatore», compì la sua missione tra il maggio e il giugno 1355[54]. Il successo della spedizione è testimoniato dai sei diplomi, ancora oggi documentalmente attestati, ottenuti in quell'occasione da Carlo IV, incontrato ed omaggiato dalla delegazione perugina a Pisa nel suo viaggio di ritorno in Germania da Roma, dov'era stato incoronato[55].

Con i primi tre diplomi (così preziosi, che i Perugini ne approntarono una custodia monumentale, chiudendoli in una cassetta di piombo, che, sigillata, venne murata in una nicchia del Palazzo dei Priori pochi metri al di sopra del portale, chiusa da una piccola lapide celebrativa in versi leonini ancora oggi al suo posto)[56] Carlo IV

[54] Il 27 giugno 1355, «in camera ressidentie conservatorum comunis Perusii», «Dominus Bartolus Ciccholi de Sassoferrato doctor de Perusio, civis Perusinus, olim ambasciator dicti comunis», rilascerà ai Conservatori della Moneta quietanza per 270 lire di denari perugini «pro supradictis scripturis et privilegiis dicti comunis [...] pro .xv. diebus quibus servivit dicto comuni cum sex equis». L'atto di quietanza è trascritto in M. PECUGI FOP, *Il Comune di Perugia e la Chiesa durante il periodo avignonese*, cit., p. 135; ID., *Perugia in Toscana*, cit., p. 74 nt. 120. Da anticipare è perciò la data assunta da O. CAVALLAR, *Personaggi in cerca di 'editore'*, cit., p. 107 nt. 35. Gli atti dei conservatori della moneta e dei massari, obbligati per il loro ufficio a registrare le entrate e le uscite del Comune, offrono dati utili a sopperire, almeno in parte, alla perdita delle riformanze consiliari per un lungo tratto del Trecento perugino. I documenti finanziari che riguardano lo *Studium* sono stati recentemente oggetto di spoglio e di studio da parte di S. ZUCCHINI, *Università e dottori nell'economia del comune di Perugia*, cit.

[55] P. PELLINI, *Dell'historia di Perugia*, cit., I, p. 952 s.

[56] Cfr. M.A. PANZANELLI FRATONI, *Due papi e un imperatore*, cit., p. 151 s.; A. BARTOLI LANGELI, *Introduzione* a M. PECUGI FOP, *Perugia in Toscana*, cit., p. X. I documenti chiusi nella cassetta di piombo erano in realtà sei (tre doppi originali). Da questa cassetta furono più tardi tolti e riposti nella «cassa grande» dell'archivio comunale: cfr. P. PELLINI, *Dell'historia di Perugia*, cit., I, p. 953. A. ROSSI, *Documenti*, cit., fasc. II, p. 74,

garantiva l'annullamento di tutti i processi, sentenze, condanne e pene inflitti dai suoi predecessori; confermava e rinnovava tutti i privilegi accordati a Perugia da quelle stesse autorità; nominava i Priori delle Arti vicari imperiali per le città e le terre pertinenti alla giurisdizione dell'Impero sottomesse da Perugia nella sua recente espansione egemonica verso nord-ovest [57].

Dei restanti tre diplomi (che vennero invece riposti, insieme alle rispettive copie, *in quadam scatula sigillata* conservata nell'archivio del Comune: alla solenne cerimonia, che si svolse il 27 agosto 1355, Bartolo era assente, ma fra i dottori giuristi chiamati a fare da testimoni figura « dominus Ubaldus magistri Francisci », vale a dire l'allora ventottenne Baldo degli Ubaldi) [58], due (entrambi dati il 19 maggio 1355) contenevano disposizioni in favore dello *Studium Perusinum*. Con il primo, l'imperatore, consentendo alla supplica degli

suppone erroneamente che tutti i privilegi ottenuti dagli ambasciatori fossero stati chiusi insieme nella stessa cassetta rimasta murata per molti anni nel palazzo comunale; cfr. a riguardo il verbale della cerimonia svoltasi la sera del 27 agosto 1355, trascritto e commentato da M.A. Panzanelli Fratoni, *Due papi e un imperatore*, cit., pp. 150-153). La lapide che murava la cassetta, ancora oggi ben visibile nella parete del Palazzo dei Priori, porta la seguente scritta: « A.D. MCCCLV CARLVS IMPERATOR PERVSINI STATVS AMATOR HAS GRATIAS EGIT QVAS LAPIS ISTE TEGIT ». Il 20 agosto 1385 il consiglio dei priori e dei camerari delibererà « quod privilegia studij existentia in cassa in armario comunis perusij copiari possint et debeant, et eorum copia micti in cancellaria comunis perusij »: doc. 229 in A. Rossi, *Documenti per la storia dell'Università di Perugia*, in *Giornale di erudizione artistica*, VI (1877), p. 306.

[57] I primi due diplomi sono pubblicati da M. Pecugi Fop, *Il Comune di Perugia e la Chiesa*, cit., pp. 129-133. Dall'assedio di Arezzo del 1335 la conquista perugina della Valdichiana e del Chiugi senese non aveva praticamente incontrato ostacoli. In tema cfr. M. Pecugi Fop, *Perugia in Toscana*, cit. Nel 1353, all'atto della pace di Sarzana, Perugia, oramai la più potente città delle terre della Chiesa, aveva il dominio o il controllo su numerose città poste fuori dal suo contado: Spoleto, Foligno, Assisi, Gubbio, Nocera, Gualdo Tadino, Sassoferrato, Castel Durante, S. Angelo in Vado, Cannara, Spello, Trevi, Montefalco, Bevagna, Bettona, Cerreto, Città di Castello, Todi, San Gemini, Chiusi, Città della Pieve, Sarteano, Foiano, Lucignano, Monte S. Savino, Castiglione Aretino, Castiglione del Lago ed altre località minori: cfr. D. Segoloni, *Bartolo e la* civitas perusina, cit., p. 649.

[58] Cfr. M.A. Panzanelli Fratoni, *Due papi e un imperatore*, cit., pp. 152, 155; V. Colli, *Le opere di Baldo*, cit., p. 27 e nt. 6.

ambasciatori di Perugia (espressamente nominati in questo documento, come già in quello che rinnovava i privilegi alla città)[59] concedeva alla città e al popolo di Perugia il *privilegium Studii generalis* nelle facoltà di diritto, arti liberali, medicina e filosofia (analogo riconoscimento lo Studio aveva ottenuto dal Pontefice nel 1308)[60]; al vescovo di Perugia la facoltà di conferire ai meritevoli il dottorato e la *licentia docendi*; ai dottori e agli scolari dello Studio tutti i privilegi, le immunità e le esenzioni goduti negli altri Studi generali. Con il secondo diploma Carlo IV, al fine di favorire la crescita e la frequentazione dello Studio perugino, stabiliva per i suoi rettori, lettori e scolari di qualunque condizione l'esenzione e l'immunità da ogni rappresaglia, gabella e imposizione nel percorso per e da Perugia, costituendo il vescovo custode ed esecutore di tali privilegi. Infine, con il terzo di questo secondo gruppo di *privilegia*, l'imperatore nominava il vescovo di Perugia conte palatino, conferendogli la facoltà di legittimare bastardi e di creare notai e giudici.

Questi i sei diplomi documentalmente attestati e oggi ancora conservati.

Un settimo e un ottavo diploma, a stare a quanto riporta nella sua biografia il Lancellotti[61], sarebbero stati poi rilasciati da Carlo IV

[59] Cfr. M.A. PANZANELLI FRATONI, *Due papi e un imperatore*, cit., pp. 90-91; M. PECUGI FOP, *Il Comune di Perugia e la Chiesa*, cit., pp. 129-130.

[60] La politica fondativa di *Studia generalia* caratterizzò in modo peculiare il regno di Carlo IV: il privilegio concesso a Perugia seguiva quello rilasciato da Carlo nel 1348 allo Studio di Praga; sarebbe stata poi la volta di Siena (1357), Pavia (1361), Firenze (1364), Ginevra (1365), Orange (1367) e Lucca (1369). Cfr. M.A. PANZANELLI FRATONI, *Due papi e un imperatore*, cit., pp. 41 ss.

[61] Secondo J.L.J. VAN DE KAMP, *Bartolus*, cit., p. 133; ID., *Bartolo*, cit., p. 87, il Lancellotti ne avrebbe copiato il testo dagli originali posseduti all'epoca dal suo più giovane collega e amico Bernardino Alfani, *trinepos Bartoli* e dedicatario della *Vita Bartoli* del Lancellotti. Come si è detto (cfr. *supra*, nt. 30), sempre secondo il biografo olandese (come già secondo il Pellini), insieme ai due privilegi imperiali, nell'archivio della famiglia Alfani sarebbero finiti anche gli atti, scomparsi dall'archivio del Comune di Perugia (non dunque per la « manomissione dell'Archivio con principio d'incendio », che nel 1375 provocò la perdita di cinquant'anni di riformanze: cfr. G. CECCHINI, *Introduzione* a Archivio di Stato di Perugia, *Archivio storico del Comune di Perugia. Inventario*, Roma, Ministero dell'interno, 1956 [Pubblicazioni degli Archivi di Stato, 21], p. 14),

tis noſtræ ſigillo teſtimonio literarum. Datum Piſis Anno Domini Milleſimo Tricenteſimo quinquageſimo quinto, viij Indictione, xiiij Cal. Iunij, Regnorum noſtrorum Anno nono, Imperij vero primo.

In Nomine ſanctæ, & indiuiduæ Trinitatis fœliciter Amen. Carolus Quartus Diuina fauente clementia Roman. Imperator ſemper Auguſtus, Boemiæ Rex. Honorabili Bartolo de Saxoferrato legum doctori Ciui Perusij Conſiliario familiari, domeſtico, & deuoto ſuo dilecto gratiam ſuam, & omne bonum. Sinceræ tuæ deuotionis affectus, quem ad Imperatoriam maieſtatem, & ſacrum Romanum geris Imperium, ac literarũ ſcientia, cæteraq; virtutes, quibus præditus eſſe dignoſceris rationabiliter promerentur, vt perſonam tuam Imperiali fauore, & gratia proſequamur. Hinc eſt, quod promiſſorum intuitu gratiam tibi volentes facere de innata nobis clementia ſpecialem, auctoritate imperiali, & de plenitudine poteſtatis noſtræ, tibi, & filijs tuis, cæterisq; legitimis deſcendẽtibus legum dumtaxat doctoribus gratioſe concedimus

Fig. 12 – G.P. Lancellotti, *Vita Bartoli* (1576), p. 32

non alla città, ma al più illustre dei suoi ambasciatori: a Bartolo, appunto. L'imperatore con il primo diploma, datato 19 maggio 1355 [62], nominava il nostro giurista suo consigliere, familiare, domestico e commensale. Con il secondo (privo di data nella trascrizione del Lancellotti, ma databile lo stesso giorno del primo) attribuiva a lui e ai suoi discendenti dottori in legge la facoltà di legittimare gli scolari e di dichiararli maggiorenni, eccetto che fossero figli di nobili [figg. 12-13].

A Bartolo e ai suoi discendenti, infine, l'imperatore avrebbe conferito anche un blasone con le insegne imperiali, costituito da un leone rosso a due code in campo d'oro. Relativamente a questo evento, però, come si è già accennato, il Lancellotti non fornisce nel suo libro il testo di alcun documento, limitandosi a ricordare, tra gli esiti della missione diplomatica, la concessione a Bartolo delle insegne gentilizie [63] e a riprodurre l'incisione di uno stemma, pari a quello che contrassegnava al suo tempo la nobile e ricca famiglia degli Alfani [fig. 14] [64].

relativi alla concessione della cittadinanza perugina a Bartolo, che il Lancellotti avrebbe trattenuto dopo averli ricevuti in prestito dal Comune. Il testo lancellottiano dei due privilegi è stato ripubblicato, oltre che da Adamo Rossi (cfr. supra, nt. 28), da C. Bernabei, *Bartolo da Sassoferrato*, cit., pp. 166-168.

[62] Nel testo « xiiii calendas iunii », ossia 14 giorni prima delle calende di giugno: la data sarebbe dunque la stessa del privilegio per lo Studio. J.L.J. van de Kamp, *Bartolus*, cit., p. 129 e nt. 2; Id., *Bartolo*, cit., p. 84 e nt. 745, assume invece la data del 18 maggio 1355: poiché nella sua lettura a D. 28, 2, 29, 8 Bartolo, riferendosi al secondo privilegio ricevuto dall'imperatore, quello relativo alla legittimazione degli scolari, scrive che gli fu concesso « pridie pisis dum ibi legationis officio fungerer pro communi perusii », entrambi i privilegi gli sarebbero stati concessi « il giorno prima che [l'imperatore] ricevesse l'ambasciata ». Ma, precisa il biografo, « probabilmente ciò significa soltanto che l'atto, nel quale vennero fissati, era già stato preparato il giorno prima, e non che Bartolo venne prima accolto in udienza privata » (p. 85). Per la cronologia dei diplomi cfr. M. Pecugi Fop, *Il Comune di Perugia e la Chiesa durante il periodo avignonese*, cit., p. 49.

[63] G.P. Lancellotti, *Vita Bartoli*, cit., pp. 29-30: « Ipsum autem Bartolum legatum inter suos consiliarios cooptavit, atque gentilitia insignia: quibus adhuc eius posteri utuntur, nempe leonem rubeum duas gerentem caudas in campo aurei, sive crocei coloris ».

[64] G.P. Lancellotti, *Vita Bartoli*, cit., p. 36. L'incisione è a tutta pagina, sovrastata dalla dicitura: « Insignia Bartolo, & eius posteris à Carolo iiii. Imperatore concessa ». La

bus applicanda. Signum Sereniſsimi Principis, & Domini Domini Caroli Quarti Romanorum Imperatoris inuictiſsimi, & glorioſiſsimi Boemiæ Regis teſtes huius rei ſunt venerabiles. . . . . .
. . . . . .

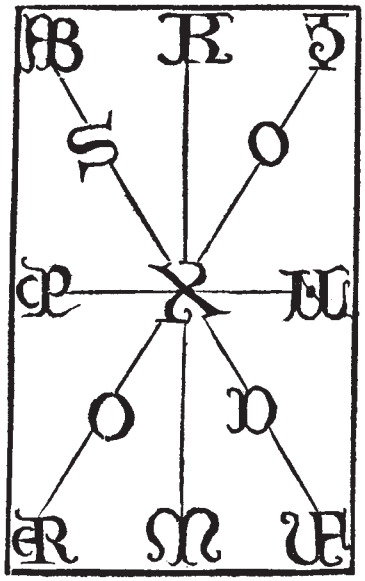

Fig. 13 – G.P. Lancellotti, *Vita Bartoli* (1576) p. 35

Inſignia Bartolo, & eius poſteris à Carolo IIII. Imperatore conceſſa.

Fig. 14 – G.P. Lancellotti, *Vita Bartoli* (1576) p. 36

Nelle sue opere Bartolo fa preciso riferimento a queste concessioni personali. Della nomina a consigliere e domestico, del privilegio per sé e i suoi posteri giuristi di legittimare gli scolari e di concedere loro la *venia aetatis*, cioè di rendere maggiorenni i minori di 25 anni, nonché di « altri privilegi e grazie », di cui Carlo IV lo onorò nel fatidico incontro pisano (« aliisque privilegiis et gratiis [me meosque posteros] decoravit ») si trova cenno nel trattato sulla costituzione *Ad reprimendum* di Enrico VII, avo di Carlo IV[65]. Altre due

si confronti con lo stemma degli Alfani disegnato da Sinibaldo TASSI nel *De claritate Perusinorum*, t. XI (Perugia, Biblioteca Augusta, ms. 1447, c. 3; su quest'opera v. *infra*, nt. 84) e con i due posteriori esempi disegnati e descritti nel *Blasonario* di Francesco CACCIAVILLANI (Perugia, Biblioteca Augusta, ms. 3108, lett. A, nn. 2 e 110, consultabile anche in http//cdwdoc.demo.alchimedia.it/indice.aspx?prov=bla): il primo costituito da aquila verde, campo d'oro, leone rosso a due code; il secondo da corona d'oro, campo d'oro, aquila bicipite nera, campo d'oro al centro, leone bicaudato rosso. Cfr. M. PECUGI FOP, *Perugia in Toscana*, cit., p. 76 nt. 125. Fondandosi sulla probabile origine marchigiana degli Alfani (= *de Fano*), A.M. SARTORE, *Introduzione*, cit., p. XIV, formula oggi nuove congetture sull'affiliazione perugina di Bartolo a quella famiglia, di cui condivideva le origini territoriali.

[65] « [...] istae constitutiones [...] glossare volui ego Bar. a Saxof. civis Perusinus, ut multa utilia, quae in eis sunt, omnibus innotescerent, et etiam ad laudem divinae recordationis domini Henrici Imperatoris, istarum constitutionum authoris, avi Illustr. domini d. Caroli IIII. Romanorum Imperatoris, tunc regnantis, cui debito fidelitatis adstringor, quia me suorum consiliariorum, et domesticorum numero aggregavit, et me meosque posteros, quos legum Doctores esse contingeret, legitimationis, et concessionis veniae aetatis, aliisque privilegiis et gratiis decoravit »: *Tractatus* [...] *super Constitutione Extravaganti, Ad reprimendum*, in BARTOLUS A SAXOFERRATO, *Consilia, quaestiones et tractatus*, cit., fol. 94va, *rubrica*. Su questo trattato cfr. E. BETTI, *La dottrina costruita da Bartolo sulla* constitutio *« Ad reprimendum »*, in *Bartolo da Sassoferrato. Studi e documenti per il VI Centenario*, II, cit., pp. 39-47. Nel trattato sulla costituzione enriciana il ricordo dell'ambasceria pisana ricorre ancora a fol. 95vb dell'ed. cit. (§ *Reges*, n. 21: « potest etiam facere condemnationes, ut patet ex literis domini Caroli Imperatoris concessis communi Perusii, cum ego tunc apud ipsum legatione fungerer, ubi inter caetera sic ait: Omnes et singulas sententias, processus et condemnationes, mulctas et forbannitiones per quoscunque divos Romanorum Imperatores et Reges praedecessores nostros contra vos, et singulas civitates, et communis Perusii personas latas seu promulgatas, tollimus et relaxamus. Potest etiam ante coronationem concessiones aliorum Imperatorum tollere et revocare, quod patet ex aliis literis eiusdem Imperatoris, ubi inter caetera concessit quaedam, et addit tandiu quandiu per successorem nostrum

menzioni del privilegio di legittimare i propri studenti di natali illegittimi si leggono nel commento all'Inforziato (a D. 28, 2, 29, 8[66] e a D. 36, 1, 18 [17], 4[67]). Della facoltà di concedere la *venia aetatis*, concessa da Carlo IV « inter multa alia » a lui e ai suoi discendenti, Bartolo parla nuovamente nel *Tractatus testimoniorum*[68]. Un riferimento esplicito al blasone – « leonem rubeum cum caudis duabus in campo aureo » – conferito a lui e alla sua discendenza, insieme ad un nuovo ricordo del titolo di consigliere dell'imperatore, compare infine nel proemio del trattato *De insigniis et armis*[69].

Regem Romanorum, seu Imperatorem non fuit revocatum, quae literae sunt Perusii sub bulla aurea, et predicta vera, postquam persona est electa in Romanorum Regem, et per Sedem apostolicam fuerit approbata »); e a fol. 105va (§ *Rebellando*, n. 9: « et nuper Aloysius Rex dicti Regis Roberti successor per suos legitimos nuncios domino Imperatori nostro pro dicto comitatu fidelitatem iuravit in civitate Pisarum, me praesente »). Cfr. O. CAVALLAR, S. DEGENRING, J. KIRSHNER, *A Grammar of Signs*, cit., p. 18 e nt. 55.

[66] « dominus Imperator concessit mihi pridie pisis dum ibi legationis officio fungerer pro communi perusii, quod possim ego meique descendentes quos contingit esse legum doctores legitimare scholares auditorii nostri quos contingeret esse illegitime natos ex quocumque complexu nefario vel illicito »: BARTOLUS A SAXOFERRATO, *In Primam Infortiati Partem Commentaria*, Lugduni, s.n., 1542, fol. 113 ra (cfr. anche BARTOLUS A SAXOFERRATO, *Commentaria*, III. *In Primam Infortiati Partem*, Venetiis, Apud Iuntas, 1615, fol. 96va), in D. 28, 2, 29, 8, *de liberis et posthumis*, l. *Gallus*, § *Forsitan*.

[67] BARTOLUS A SAXOFERRATO, *Commentaria*, IV. *In Secundam Infortiati Partem*, Venetiis, Apud Iuntas, 1615, fol. 136vb (l. *Ex facto*, § *Si quis rogatus*): « Unde do. Imperator in privilegiis legitimationis nobis concessis excipit filios illustrium et spectabilium personarum ». Cfr. O. CAVALLAR, S. DEGENRING, J. KIRSHNER, *A Grammar of Signs*, cit., p. 21.

[68] *Tractatus testimoniorum secundum Bartolum a Saxoferrato*, in BARTOLUS A SAXOFERRATO, *Consilia, quaestiones et tractatus*, cit., fol. 162ra, sv. *Oeconomica*, n. 80: « cum Carolus quartus sanctiss. nobilis. Im. inter alia multa concesserit, ut ego, meique descendentes, quos legibus doc. esse contingerit, per universum Imperium aetatis veniam concedere valeamus, servata forma, quae legibus reperitur inserta ». Cfr. O. CAVALLAR, S. DEGENRING, J. KIRSHNER, *A Grammar of Signs*, cit., p. 20 e nt. 61.

[69] « Quaedam sunt insignia seu arma privatorum hominum, seu nobilium, vel popularium, de istis quidam reperiuntur, qui habent arma et insignia, quae portant ex concessione Imperatoris, vel alterius domini, ut vidi concessi multis a Serenis. Principe Carolo IIII. Rom. Imperatore, nec non Rege Bohemiae, et mihi tunc Consiliario eius concessit inter caetera, ut ego et caeteri de agnatione mea Leonem rubeum cum caudis

Quest'ultimo passaggio dell'opera, corroborato dal richiamo di un commento di Angelo degli Ubaldi a C. 9, 8, 5, aveva fornito già al Diplovataccio, qualche decennio prima che al Lancellotti, la fonte per asseverare l'accaduto [70]. Ma di recente esso è stato gravemente sospettato di inautenticità. Passando a nuovo esame il materiale autobiografico contenuto nel trattato bartoliano e riconsiderando criticamente la tradizione storiografica che ha accreditato Bartolo come unico autore di quel trattato, si è giunti a concludere che al testo del *De insigniis*, rimasto incompiuto alla morte dell'autore, sarebbero state apportate alcune aggiunte – tra le quali proprio il passo relativo al blasone – da Nicola Alessandri, genero di Bartolo e suo successore nella lettura di diritto civile nello Studio perugino [71], che pubblicò il trattato bartoliano il 20 gennaio 1358 [72]. L'aggiunta relativa al blasone sarebbe stata provvida di ulteriore fama per il grande personaggio e la sua famiglia, a cui il nobile Nicola, da pochi anni sposato a Paola di Bartolo, a pieno titolo apparteneva.

duabus in campo aureo portaremus, et istis licet portare talia insignia, nec est dubium »: *Tractatus de insignis* [così] *et armis*, in Bartolus a Saxoferrato, *Consilia, quaestiones et tractatus*, cit., fol. 124vb, n. 3.

[70] Riferimenti ancora in O. Cavallar, S. Degenring, J. Kirshner, *A Grammar of Signs*, cit., p. 9 e nt. 27-28; a pp. 13-18 gli autori discutono il passo del *consilium*, in cui Angelo degli Ubaldi afferma che fu Bartolo stesso a richiedere all'imperatore la concessione del blasone.

[71] Torneremo a parlare di Nicola Alessandri fra poco a proposito del testamento di Bartolo. Notizie su di lui in D. Segoloni, *Schede per un dizionario biografico di giuristi perugini*, cit., pp. 241-245; G. Ermini, *Storia dell'Università di Perugia*, cit., I, p. 153.

[72] O. Cavallar, S. Degenring, J. Kirshner, *A Grammar of Signs*, cit., pp. 7 ss. « The lack of any contemporaneous, corroborating document, the conflicting evidence provided by Angelo, and the loud silence of Bartolo himself on the conferment of a coat of arms constitute sufficient reason for trating the traditional tale of the grant of a coat of arms by the emperor as a fable » (p. 22); « was Nicola who likely inserted the reference to the imperial concession of arms » (p. 39). « It can no longer be maintained that Bartolo received a coat of arms from the Emperor Charles IV, an event which supposedly inspired him to write the tract » (p. 85). O. Cavallar, J. Kirshner, *"Ne ultra scarpas". Un cultore d'araldica fuorilegge*, in *Ius commune*, 28 (2001), pp. 297-311 (pp. 297 s., 310 nt. 21); O. Cavallar, *Personaggi in cerca di 'editore'*, cit., p. 100.

ad intelligentiam teſtamenti videtur pertinere, cuius tenorem ſubijciẽdum eſſe rati ſumus, quod doctiſſimi, ac prudentiſſimi, optimiq; viri ſuprema diſpoſitio, alijs exemplo eſſe poterit.

Teſtamenti exemplum.

IN nomine Domini Amen. Anno Domini Milleſimo Tricenteſimo quinquageſimo ſexto. Indictione nona, Tempore Domini Innocentij Papæ Sexti, Die xiiij. menſis Maij. Actum Peruſiæ in loco Sancti Franciſci ordinis minorum, Præſentibus religioſis viris fratribus infraſcriptis dicti ordinis. ſ. Magiſtro Ioanne Iac. de Spello ſacræ Theologiæ magiſtro., Luca Ioannis de Beneuento, Vgolino Ioannis de monte, Matheo Ceccoli de Peruſio, Cagno Raynaldi de Diruto, Thomaſſo Ranucoli de Marſciano, Nicolutio Vannij de Fratta, teſtibus ad hæc vocatis ab infraſcripto teſtatore rogatis.

CVM vita hominis ſit labilis nimium, & caduca, & nunquam in eodem ſtatu permanet, ſed ſubito labitur velut vmbra. Iccirco ſapiens

Fig. 15 – G.P. Lancellotti, *Vita Bartoli* (1576) p. 39

5. *Il testamento*

Il testamento di Bartolo, nel testo tramandatoci nel 1576 dal Lancellotti [fig. 15], successivamente ripubblicato in numerose edizioni a stampa delle opere bartoliane, inserito nel 1877 da Adamo Rossi fra i *Documenti per la storia dell'Università di Perugia* e dal Bernabei e dal van de Kamp nei rispettivi libri[73], è l'unico atto di ultima volontà di Bartolo a noi noto. La mancanza, nella sua parte finale, della consueta disposizione di revoca di ogni precedente ultima volontà formalmente dichiarata, farebbe pensare che esso sia stato il primo e l'ultimo suo testamento. E se è formula di rito il « cogitans sibi posse mortis periculum imminere », che si legge nel primo capoverso (il 14 maggio 1356 Bartolo contava all'incirca 42 anni)[74], nessuna premura fu più tempestiva: la morte, come si ritiene, sarebbe infatti sopravvenuta al testatore già l'anno successivo[75].

Analizziamo brevemente struttura e contenuto dell'atto.

[73] A. Rossi, *Documenti per la storia dell'Università di Perugia*, in *Giornale di erudizione artistica*, vi (1877), pp. 49-52, poi nella raccolta monografica dallo stesso titolo, cit., fasc. ii, doc. 100, pp. 77-80; C. Bernabei, *Bartolo da Sassoferrato*, cit., p. 178; J.L.J. van de Kamp, *Bartolus de Saxoferrato*, cit., pp. 271-274.

[74] Secondo calcoli e fonti che non conviene qui ripetere, la nascita di Bartolo dovrebbe essere caduta in un giorno tra il novembre del 1313 e il novembre 1314.

[75] Tutti i dati necessari in F. Calasso, *Bartolo da Sassoferrato*, cit., p. 643. Ma il decesso di Bartolo non poté comunque essere occorso prima del 26 aprile di quell'anno. Un documento dell'archivio dell'Ospedale di S. Maria della Misericordia (cfr. *Le pergamene*, cit., p. 303 [perg. 694]; A.M. Sartore, *Introduzione*, cit., p. xx s.) ci indica il giorno *post quem* deve farsi risalire la morte del nostro giurista. Del 26 aprile 1357 è infatti la nomina di un procuratore per la ratifica dell'arbitrato con cui Bartolo e Francesco Tigrini erano stati chiamati a dirimere la controversia relativa all'eredità del ricco mercante e cambiatore Giovanni di Pagno (cfr. *infra*, nt. 83 e fig. 16). L'atto ci informa che a quella data Bartolo era ancora in vita. Di questo arbitrato sono documentati anche il compromesso in data 14 dicembre 1356, il lodo pronunciato in data 17 febbraio 1357 dai due « egregii et excellentissimi legum doctores » e la quietanza, in data 25 febbraio 1357 del pagamento ai massari del Comune di Perugia della tassa relativa al lodo (*Le pergamene*, cit., pp. 299-302 [perg. 690.1, 690.2 e 692]). Per altre ipotesi sulla data di morte di Bartolo cfr. A. Bassani, *Il* Tractatus de testibus variantibus *di Tindaro Alfani: un dialogo fra cultura tradizionale e cultura umanistica nella Perugia del Quattrocento*, in *Rivista di storia del diritto italiano*, 80 (2007), p. 145 nt. 49.

Il consueto preambolo sulla labilità della vita (« Cum vita hominis sit labilis nimium et caduca »), la premura di non morire intestato (« nolens decedere intestatus », evenienza considerata negativa per la salvezza dell'anima) e l'opportunità di regolare al meglio la propria successione (« ne de suis bonis discordia oriatur »: attraverso il congegno delle sostituzioni, come vedremo, Bartolo pianificherà su più gradi la vicenda *post mortem* dei suoi beni) aprono questo testamento, che è « nuncupativum » nel pieno senso lessicale e medievale del termine. Questo aggettivo alludeva ancora, come nell'originario significato romano, alla solenne dichiarazione verbale delle proprie volontà fatta dinanzi a testimoni, ma nella prassi testamentaria medievale esso implicava indefettibilmente la presenza del notaio e l'assistenza ufficiale della sua scrittura. Nel nostro testamento è appunto il notaio rogatario e scrivente a parlare in prima persona, dall'inizio alla fine del documento, delle ultime volontà di Bartolo, verosimilmente leggendo un testo con lui già in precedenza concordato.

I sette testimoni presenti alla lettura del testamento sono tutti « fratres » (e perciò « religiosi viri ») della comunità di S. Francesco al Prato. Sette ne occorrevano per la valida nomina dell'erede, secondo le leggi giustinianee; sette ne vengono formalmente *vocati* e *rogati* dal nostro testatore, che evidentemente preferì non convocare per la solenne occasione un pubblico più numeroso del necessario. L'unico titolato del gruppo (e primo dei sette, perciò, ad essere nominato) è *Ioannes Iacobus de Spello*, « sacrae Theologiae magister ». Questa qualifica e questa presenza aprono uno squarcio sull'importanza come centro di studi del convento dei Minori di S. Francesco al Prato: non solo sede, sin dalla seconda metà del secolo XIII, di uno Studio *in artibus*, ma almeno da inizio Trecento già Studio *generale* per la teologia[76]. L'ultimo dei testi ad essere nominato, il frate *Nicolutius*

[76] D. SEGOLONI, *Aspetti del pensiero giuridico*, cit., pp. 358 ss., ritiene probabile che Bartolo, che a più riprese nelle sue opere evoca nel frate Pietro di Assisi il suo *magister in grammaticalibus* e nel frate Guido da Perugia il suo *magister in geometricis*, avesse ricevuto proprio nel convento di S. Francesco al Prato di Perugia la sua prima istruzione

Vannii de Fratta, padre guardiano del convento di S. Francesco, comparirà anni dopo in un atto del notaio perugino Massarello di Pellolo, il maggior notaio cittadino del tempo, i cui registri aprono la serie dei *Protocolli* dell'archivio notarile di Perugia[77].

Notaio rogante è *Iacobus olim Nelli*, *auctoritate imperiali notarius de Perusio portae S. Susannae*, come si legge in calce al testamento, che egli redige, autentica e sottoscrive. Non inganni (non è la prima volta che l'incontriamo nei nostri documenti) l'altisonante qualifica di « imperiale » di questo come di altri notai. Essa non alludeva affatto ad una nomina ricevuta da chissà quale imperatore; erano le città a fare i notai: la formazione in una scuola notarile cittadina e il superamento dell'esame finale bastavano a conferire al soggetto la qualifica pubblica e universale, « fosse stato il relativo *ius regale* ri-

nelle arti liberali. In generale, sui centri di studio conventuali medievali vedi *Studio e* Studia: *le scuole degli ordini mendicanti tra XIII e XIV secolo* (Società internazionale di studi francescani – Centro interuniversitario di studi francescani, Atti del XXIX Convegno internazionale. Assisi, 11-13 ottobre 2001), Spoleto, Centro italiano di studi sull'Alto Medioevo, 2002; *Le scuole degli ordini mendicanti (secoli XIII-XIV)*, 11-14 ottobre 1976 (Convegno del Centro di studi sulla spiritualità medievale, 17), Todi, presso l'Accademia Tudertina, 1978. Alla preesistenza di antiche scuole ecclesiali nel territorio perugino è stata tradizionalmente ricollegata la nascita dell'Università cittadina, a partire dalla circostanza che il primo capitolo statutario cittadino relativo allo *Studium* (deliberato l'11 novembre 1285: cfr. A. ROSSI, *Documenti per la storia dell'Università di Perugia*, in *Giornale di erudizione artistica*, IV [1875], pp. 349-350, doc. 4 bis), con cui s'incaricava il podestà e il capitano d'impegnarsi a ricercare un dottore di diritto di buona fama che venisse in Perugia a farvi « moram continuam, ut in civitate Perusii Studium habeatur », imponesse di sentire il parere del guardiano dei Minori, del priore dei Domenicani, dei lettori dei rispettivi conventi e di altri *sapientes homines* cittadini (così, fra gli altri, G. ERMINI, *Storia dell'Università di Perugia*, cit., I, p. 18 s.); avvertenze contrarie in S. CAPRIOLI, *Una città nello specchio delle sue norme*, ult. loc. cit.; cfr. anche E. BELLINI, *L'Università a Perugia negli statuti cittadini*, cit., pp. XXII-XXIV. Un nuovo dato utile ad anticipare la comparsa delle prime forme di insegnamento di diritto a Perugia è offerto da S. MENZINGER, *Giuristi e politica nei Comuni di Popolo*, cit., pp. 180 e 193 s.

[77] *Chiese e conventi degli ordini mendicanti in Umbria nei secoli XIII e XIV. Inventario delle fonti archivistiche e catalogo delle informazioni documentarie*, a cura di M.I. Bossa, Regione dell'Umbria, Editrice Umbra Cooperativa, 1987, p. 36 (doc. 5.19 del 16 agosto 1380). Su Massarello cfr. A. BARTOLI LANGELI, *Notai. Scrivere documenti nell'Italia medievale*, Roma, Viella, 2006, pp. 237-246.

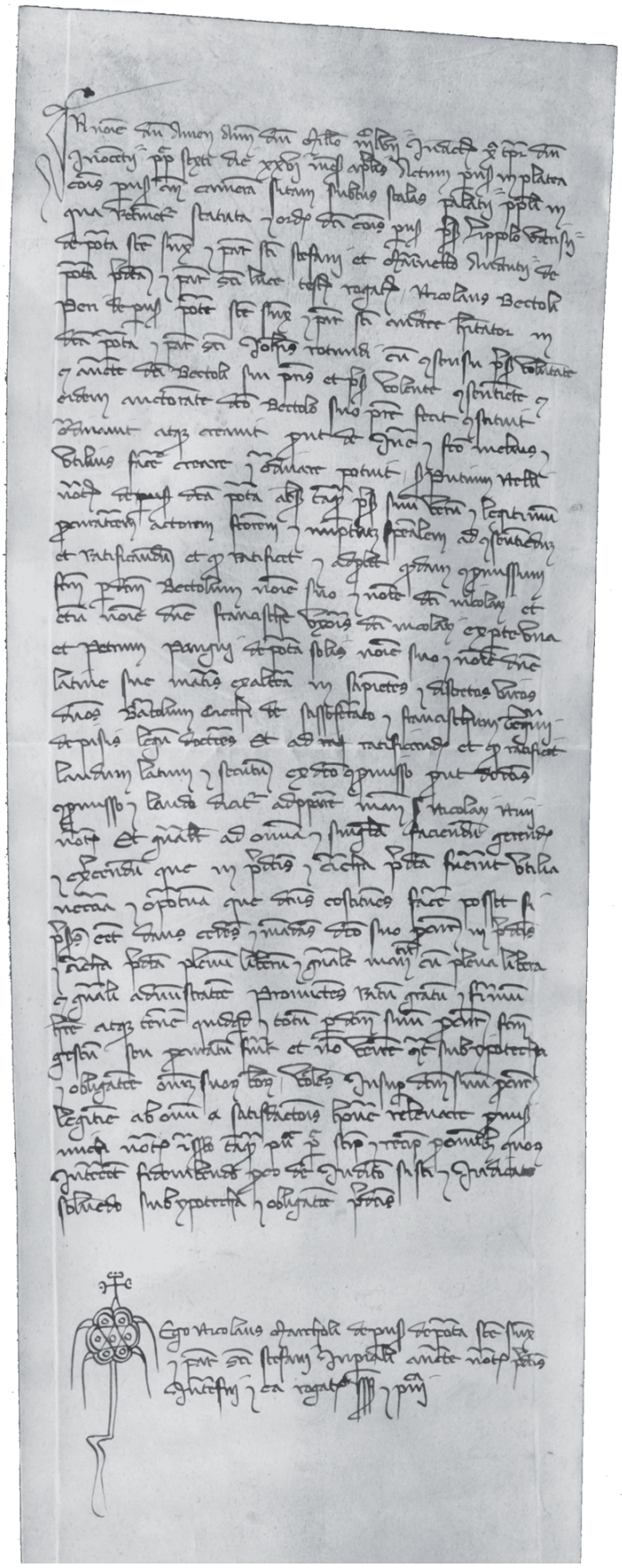

Fig. 16 – Atto di nomina di procuratore per la ratifica di un lodo arbitrato da Bartolo e da Francesco Tigrini (26 aprile 1357)

conosciuto formalmente o no, *in illo tempore*, da un imperatore »[78]. Il rione di porta S. Susanna in cui il nostro notaio aveva il suo studio è lo stesso, in cui abitava Bartolo[79] ed in cui si trova il complesso di S. Francesco al Prato, ove dal 1253 si erano stanziati i frati minori[80]. L'esistenza e la professione di Giacomo di Nello sono ben documentate, oltre che nella Matricola dei Notai del 1343[81], dalle carte dell'archivio dell'Ospedale di S. Maria della Misericordia di Perugia, che conserva diversi atti da lui rogati tra il 1334 e il 1352[82]. In questi lo troviamo indicato anche come *ser Putius Nelli*: con questo diminutivo compare, ad esempio, il 26 aprile 1357 in veste di procuratore « ad consentiendum et ratificandum » il lodo arbitrato da Bartolo e da Francesco Tigrini per dirimere un'annosa lite ereditaria [fig. 16][83].

[78] A. Bartoli Langeli, *Il testamento di Enrico Scrovegni*, cit., p. 415 s.; Id., *Notai*, cit., p. 14.

[79] Secondo A. Grohmann, *Città e territorio tra medioevo ed età moderna (Perugia, secc. XIII-XIV)*, Perugia, Volumnia, 1981, I, p. 246, nel rione di porta S. Susanna, parrocchia di S. Maria dei Francolini, Bartolo si era trasferito con la famiglia dalla precedente abitazione di porta Sole, parrocchia di S. Severo (cfr. Archivio di Stato di Perugia, *Archivio storico del Comune di Perugia*, *Catasti*, I, 29, cc. 312r e 341r). Invece per A. Rossi, *Documenti per la storia dell'Università di Perugia*, in *Giornale di erudizione artistica*, VI (1877), p. 240, Bartolo abitò a Perugia sempre in porta S. Susanna: fino all'aprile 1353 nella casa della parrocchia di S. Antonino presa in affitto dal Comune per dodici fiorini all'anno (cfr. il documento cit. *supra*, nt. 28); poi in quella di sua proprietà in S. Maria dei Francolini, nominata nel testamento. Di quest'ultima casa sempre A. Rossi (*op. ult. cit.*, pp. 240-241) ricostruisce tutti i successivi passaggi di proprietà lungo cinque secoli sino ai giorni suoi. Cfr. anche *infra*, nt. 98.

[80] Sull'insediamento degli ordini mendicanti a Perugia nel corso del sec. XIII vedi A. Grohmann, *Città e territorio*, cit., I, p. 40; sulla demarcazione trecentesca della città in borghi e relative porte (p. S. Pietro, p. Eburnea, p. S. Susanna, p. S. Angelo, p. Sole), ivi, pp. 45 ss.

[81] Perugia, Biblioteca Augusta, ms. 972 (oggi consultabile anche nella biblioteca digitale della Biblioteca Augusta), cc. 3r, 4r e 19r. La fotografia del frammento della c. 3r, con il simbolo del grifo bianco in campo rosso che impugna la spada della giustizia e la sovrastante scritta *Ser Iacobum Nelli porte Sancte Subxanne notarum*, è riprodotta come tav. XIII nello *Statuto del Comune di Perugia del 1279*, I, cit. *Iacopus Nelli* compare ancora tra i « rectores » del consorzio dei notai di porta S. Susanna, secondo l'elenco redatto nel giugno 1361: cfr. Archivio di Stato di Perugia, *Miscellanea*, 36, c. 3r; *Il notariato a Perugia*, cit., p. 91.

[82] *Le pergamene*, cit., pergg. 291, 301, 335, 541, 553, 599, 607, 611.

[83] Cfr. *supra*, nt. 75. Cfr. anche *Le pergamene*, cit., p. 304 (pergg. 696 e 697 del 9 e 11 maggio 1357). Su Francesco Tigrini da Vicopisano, lettore di diritto civile a Peru-

Il nome di *ser Putius Nelli*, *notarius de porta Sancte Subxanne*, affiora un paio di volte anche nei documenti trecenteschi, tratti dall'archivio comunale, che il notaio e cancelliere del Comune di Perugia Sinibaldo Tassi (1627-1702) raccolse nel decimo volume del suo *De claritate Perusinorum*[84]: l'11 giugno 1345 Puccio è presente al patto di sottomissione di Castiglione Fiorentino a Perugia; il 20 giugno 1363 è eletto podestà *popularis* (dal 1° novembre di quell'anno) di Chiusi, città da un decennio anch'essa sottoposta a Perugia[85].

Veniamo ora alle ultime volontà di Bartolo: al *tenor* del documento, incorniciato, come di consueto[86], dalle sue parti proemiale (il protocollo, che ha la funzione principale di datare, cronicamente e topicamente, il testamento)[87] e finale (l'escatocollo, con funzione di autenticazione: ma nel nostro caso alla sottoscrizione del notaio non seguono le attestazioni e le sottoscrizioni conclusive dei testimoni, probabilmente presenti nell'originale dell'atto). La *nuncupatio* delle volontà di Bartolo, riferita in terza persona dal notaio scrivente, segue quest'ordine:

gia nel 1345 e fino al 1355 e collaboratore di Bartolo in diversi *consilia*, cfr. V. Bini, *Memorie istoriche*, cit., pp. 93-94 e 100-101 (« Vuolsi che de' suoi lumi, e suggerimenti molto profittasse [...] il nostro Bartolo, che non aveva dalla natura sortito quella felice memoria, della quale il primo [Tigrini] era grandemente stato arricchito »); G.B. Vermiglioli, *Biografia degli scrittori perugini*, cit., I, p. 23 s.; F.C. Savigny, *Storia del diritto romano nel medio evo*, II, cit., pp. 656-658; A. Rossi, *Documenti per la storia dell'Università di Perugia*, in *Giornale di erudizione artistica*, VI (1877), p. 251; G. Ermini, *Storia dell'Università di Perugia*, cit., I, p. 145.

[84] Perugia, Biblioteca Augusta, ms. 1438. L'opera del Tassi, in 22 faldoni, si conserva nel *Fondo manoscritti* della Biblioteca Augusta di Perugia (mss. 1429-1450); fu messa insieme dall'autore con l'intenzione, poi non realizzata, di continuare e ampliare la *Historia di Perugia* di Pompeo Pellini.

[85] Cfr. M. Pecugi Fop, *Perugia in Toscana*, cit., pp. 195 e 270.

[86] Cfr. A. Bartoli Langeli, *Il testamento di Enrico Scrovegni*, cit., p. 418. Sui criteri di edizione e le modalità di lettura del documento testamentario: Id., *Notai*, cit., pp. 184-210.

[87] In questo, come negli altri documenti tratti dal libro del Lancellotti, si data dichiarando il millesimo di Cristo, l'indizione e il giorno. Sull'uso e la varianza di questi criteri cfr. A. Bartoli Langeli, *Il testamento di Enrico Scrovegni*, cit., p. 418 s.

1) disposizioni sulla sepoltura;

2) legati pii (alle due chiese francescane di Perugia e Sassoferrato, all'ospedale francescano di porta S. Susanna, ai poveri di Perugia *pro anima defuncti*);

3) legati profani (alla moglie, alle quattro figlie, alla nipote *ex fratre*);

4) istituzione e sostituzione degli eredi (i due figli maschi);

5) nomina dei tutori.

La sottoscrizione conclusiva del notaio è preceduta dalla consueta clausola di salvaguardia dell'atto.

Alla moglie di Bartolo, Giacoma Bovarelli, *Iacoba Bovarelli, alias domina Pellina*, spettano i legati più considerevoli: il podere acquistato da Bartolo in S. Cipriano di Boneggio, borgo a pochi chilometri da Perugia – e luogo d'origine, forse, della stessa famiglia Bovarelli[88] –,

[88] Secondo A. Ciccarelli, *I testamenti di Paola*, cit., p. 274 s. A proposito dello stemma gentilizio che Bartolo avrebbe ricevuto nel 1355 da Carlo iv e che in seguito contrassegnerà gli Alfani, M. Pecugi Fop, *Perugia in Toscana*, cit., p. 76, nt. 125, afferma che era la moglie di Bartolo ad appartenere « a questa nobile e ricca famiglia ». La notizia non mi pare trovi riscontri nelle fonti storiografiche locali. Cesare Crispolti, *Perugia Augusta*, Perugia, Appresso gli Eredi di Pietro Tomassi e Sebastiano Zecchini, 1648 (rist. Sala Bolognese, Forni, 1974), p. 322, colloca Bartolo a « capo, et origine della famiglia degli Alfani, alla quale donò col nome l'arme sua, cioè un Leone rosso in campo d'oro, Insegna dei Re di Boemia, che egli hebbe per il suo merito da Carlo quarto Imperatore ». Questo passo del Crispolti è ripreso nel *De claritate Perusinorum* di Sinibaldo Tassi (t. xix [ms. 1447], c. 29; cfr. anche t. xi [ms. 1439], c. 125; t. vi [ms. 1434], cc. 19-20). Giovanni Battista Vermiglioli, *Biografia degli scrittori perugini*, cit., i, sotto la voce *Alfani Bartolo* (pp. 17-36), a proposito « della consorte di cui favellasi nel suo testamento pubblicato dal Lancellotti », scrive che essa « fu una Pellina Bovarelli, o meglio di Bovarello. Il Lancellotti [Ottavio], ed il sempre poco esatto Oldoino [A. Oldoini, *Atheneum augustum in quo Perusinorum scripta publice exponuntur*, Perusiae, Typis et expensis Laurentij Ciani et Francisci Desideri, 1678, p. 48] la dissero della famiglia Bovarini, che veramente fu in Perugia, né sappiamo con qual fondamento la dicesse della famiglia Barsi Lucalberto Podiani nella sua orazione funebre per Alfano Alfani » (p. 31). A proposito di quest'ultima ipotesi, nel manoscritto intitolato *Notizie della nobile famiglia Alfana in Perugia*, conservato nel Fondo Alfani dell'Archivio Caucci von Sauken (cfr. *supra*, nt. 3), « per non tacciare alcuno d'errore » si ipotizza (c. 7) che Pellina « avesse contratte le seconde nozze ». Secondo Vincenzo Bini, *Memorie istoriche*, cit., p. 97,

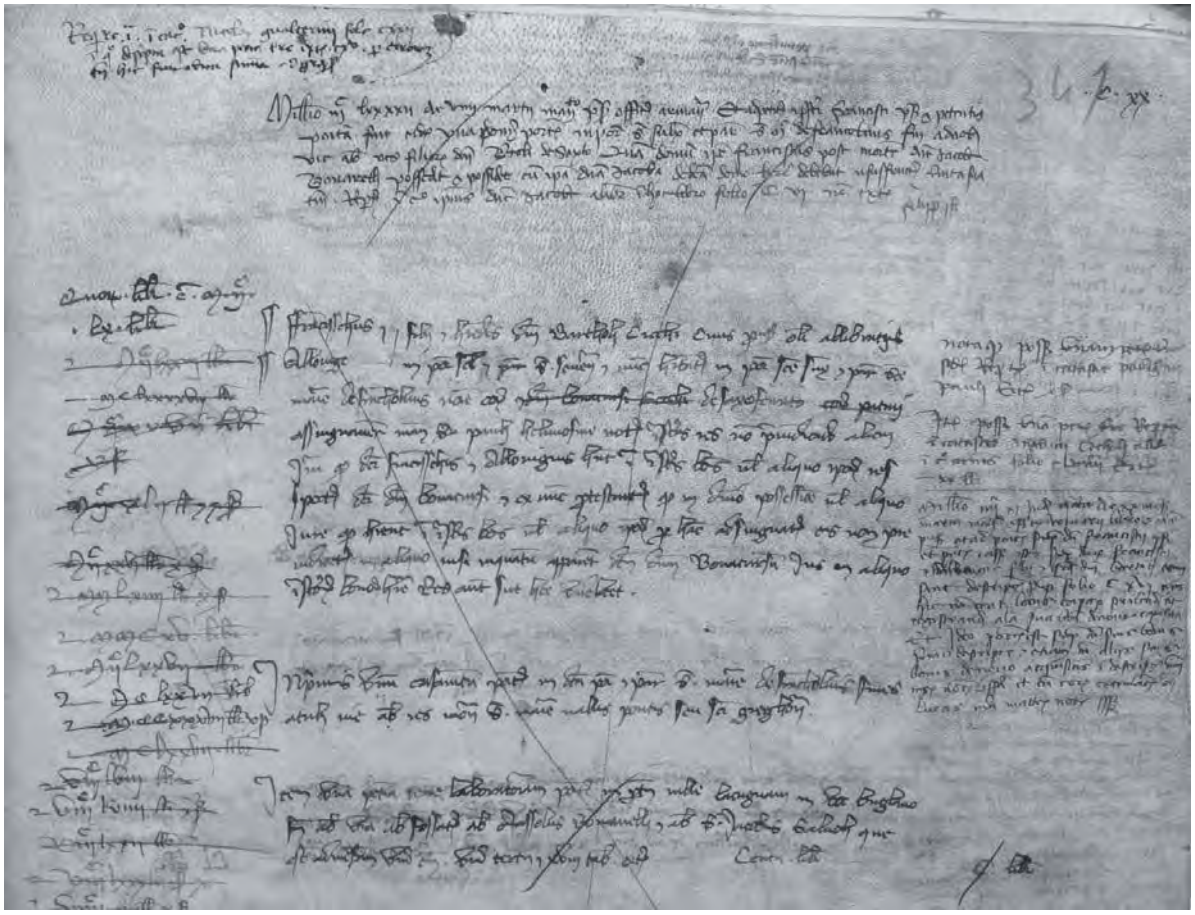

Fig. 17 – Usufrutto di *Iacoba Bovarelli* sulla casa di Bartolo (dall'estimo di Francesco di Bartolo, 9 marzo 1392)

la dote, 100 fiorini d'oro, il vestiario, le suppellettili di casa, le masserizie, nonché l'usufrutto vitalizio della casa coniugale, che non risulta dal testamento, ma è attestato dai registri catastali [fig. 17][89].

« Con due donne Bartolo fu unito in matrimonio; una nativa di Ancona, colla quale visse pochi mesi, e ne ignoriamo il nome; l'altra denominata *Pellina Bovarelli* forse della famiglia *Bovarini*, dalla quale ebbe sei figli » (così pure G.B. VERMIGLIOLI, *Biografia degli scrittori perugini*, I, cit., p. 33). Secondo Pompeo PELLINI, *Dell'historia di Perugia*, cit., I, p. 970, il cognome *Alfani* sarebbe stato assunto dalla famiglia dal nome di Alfano, figlio di Francesco di Bartolo, « che per le sue molte virtù e per li favori, che gli vennero da Braccio Fortebracci [...], fu tanto riguardevole, che i Posteri lasciando il cognome de' Severi, ch'era il proprio e antico della casa di M. Bartolo in Sassoferrato, pigliarono questo di Alfano » (nel testamento [cfr. *supra*, parte I, § 1.3] del nipote *ex filio* di Alfano, Accursio, questi viene in effetti indicato come *Accursus Tindari Alfani de Alfanis*; e così pure il fratello *Bartolus*). Ad un compromesso, sulla scia del Fabbrucci, accede Girolamo TIRABOSCHI, *Storia della letteratura italiana*, V, 2, Venezia, Molinari, 1823, p. 422, ipotizzando « che la famiglia Severi fu la paterna di Bartolo, la materna quella degli Alfani » (sui prenomi della linea paterna v. *infra*, nt. 92). Su tutte queste ipotesi cfr. F. CALASSO, *Bartolo da Sassoferrato*, cit., p. 640, anche per l'altra congettura tradizionale relativa ai presunti natali illegittimi di Bartolo unita a quella, di recente riproposta (v. *supra*, nt. 64), della sua probabile affiliazione. Tratteggia efficacemente la vicenda dei cognomi attribuiti a Bartolo, coniugandola alle esigenze di nobilitazione della sua stirpe, E. IRACE in Doctores excellentissimi, cit., pp. 208-211. Ricche di certezze ricostruttive sono ovviamente le genealogie commissionate nel tempo dagli Alfani, conservate nel fondo archivistico di S. Martinello. Oltre alle già citate *Notizie della nobile famiglia Alfana in Perugia*, segnalo altri due mss.: *Prove di nobiltà del nobile giovine Diamante Alfani di Perugia che supplica per l'habito della Ill.ma e Sacra religione Gierosolimitana l'anno 1690*, redatte dal notaio Sinibaldo TASSI; e *Compendioso ristretto di notizie della nobile famiglia Alfani in Perugia ricercate nelle memorie di quattro ultimi secoli e presentate in dimostrazione d'ossequio all'Ill.mo Sig. Alfano Alfani quinto di questo nome da Simeone Tosi giurisconsulto l'anno 1703*. Nello stesso fondo è conservato anche l'opuscolo a stampa di Adamo ROSSI, *Fasti della perugina famiglia degli Alfani*, Perugia, Tipografia Vagnini per Giuseppe Ricci, 1856. Per altri riferimenti cfr. E. IRACE, *La nobità bifronte*, cit.

[89] Archivio di Stato di Perugia, *Archivio storico del Comune di Perugia*, *Catasti*, I, 29, c. 341r. La registrazione relativa all'abitazione di porta S. Susanna, parrocchia di S. Maria dei Francolini, è sotto l'estimo di Francesco di Bartolo ed è datata 9 marzo 1392. Vi si fa chiaro riferimento all'usufrutto goduto in vita da *Iacoba* sulla casa, in cui fino alla sua morte aveva convissuto con il figlio Francesco, « heres domini Bartoli », che a quella data continuava ad abitarla da (pieno) proprietario. Risultando con certezza dai catasti l'usufrutto a favore di Pellina, è presumibile, secondo A. ROSSI, *Documenti per la storia dell'Università di Perugia*, in *Giornale di erudizione artistica*, VI (1877), p. 242, che la disposizione relativa all'usufrutto alla moglie sia stata oggetto di un successivo atto di

Donna Pellina, che sopravviverà di molti anni al marito, risultando ancora vivente nel 1385[90], trasmetterà a sua volta le terre di Boneggio in eredità alla figlia Paola[91].

A proposito della famiglia di Bartolo[92], il testamento tramandatoci dal Lancellotti è l'unico a documentarci numero e nomi dei suoi componenti. Se infatti nella sua biografia il Diplovataccio aveva annoverato solo due figlie (Paola e Francesca, peraltro senza indicarne i nomi, ma individuandole come mogli di due giuristi) e uno solo dei due fratelli, Bonaccorso[93], il testo pubblicato dal Lancellotti ci dà invece notizia della numerosa prole di Bartolo – due figli maschi e quattro femmine (Francesco, Luigi, Santa, Paola, Francesca e Nella) –, dei due fratelli (Bonaccorso e Pietro) e della nipote (Nesa, figlia di Pietro).

ultima volontà di Bartolo: di un codicillo, se non addirittura di un nuovo testamento, successivo a quello pubblicato dal Lancellotti.

[90] A. Ciccarelli, *I testamenti di Paola*, cit., p. 267, trae il dato dalla registrazione catastale già segnalata da G.B. Vermiglioli, *Biografia degli scrittori perugini*, cit., I, p. 31: « Ma quella Pellina di Bovarello che si legge nel di lui testamento, come sua consorte è mentovata similmente nel volume xv de' pubblici catasti dell'Armadio, e da dove si sa che Pellina vivea anche nel 1385 ».

[91] Lo si evince da un'altra registrazione catastale, del 1382 (Archivio di Stato di Perugia, *Catasti*, I, reg. 20, c. 53r, cit. da A. Ciccarelli, *I testamenti di Paola*, cit., p. 273 e nt. 39). Il bene passerà poi in eredità a Vanna, figlia di Paola (ivi, pp. 274 e 278).

[92] Su cui cfr. J.L.J. van de Kamp, *Bartolus*, cit., pp. 134-137; Id., *Bartolo*, cit., pp. 87-89. Quanto ai gradi ascendenti maschili, documenti notarili di Sassoferrato attestano che il bisnonno di Bartolo, padre di Bonaccorso (padre di Cecco), si chiamava Bentivoglio: cfr. A. Rossi, *Documenti per la storia dell'Università di Perugia*, in *Giornale di erudizione artistica*, vi (1877), p. 239. Bentivogli, si sa, è il terzo dei cognomi tradizionalmente attribuiti a Bartolo: cfr. J.L.J. van de Kamp, *Bartolus*, cit., p. 4 s.; Id., *Bartolo*, p. 5; F. Calasso, *Bartolo da Sassoferrato*, cit., p. 640.

[93] « Habuit duas filias [quarum] unam nuptui tradidit domino Nicolao Alexandri de Perusio, aliam domino Guielmo de Perusio, legum doctoribus excellentissimis [...]. Habuit etiam fratrem carnalem nomine Bonacursium, qui fuit legum doctor excellentissimus »: T. Diplovataccio, *Vita Bartoli a Saxoferrato ex cod. ms. bibliothecae Oliverianae*, cit., p. 483 s. (da cui cito); Id., *Liber de claris iuris consultis*, cit., p. 287; più esteso il testo di Id., *Bartoli Saxoferratensis praeclarissimi iuris utriusque interpretis vita*, ed. 1603 cit., t. i, fol. 9b.

Questi dati, che scrittori contemporanei al Lancellotti non considerarono[94], trovano conferma, oltre che nei registri catastali[95], nei successivi testamenti (ben cinque, scritti tra il 1399 e il 1420, più un codicillo) della figlia Paola, in cui vengono attribuiti lasciti a Francesco, Francesca e Santa. Morta nell'agosto 1423, al tempo del

[94] Ad es. P. PELLINI, *Dell'historia di Perugia*, cit., I, p. 970, confuta l'opinione di Paolo Giovio (1483-1552), secondo cui Bartolo non ebbe figli, affermando che Bartolo lasciò due figlie femmine e un figlio maschio, Francesco; malgrado in un altro luogo della sua opera (I, p. 889; il passo è citato *supra*, in esordio del § 3) mostri di conoscere la *Vita Bartoli* pubblicata dal suo contemporaneo Lancellotti. Girolamo Tiraboschi (1731-1794), che scrive due secoli dopo il Lancellotti e il Pellini, confessa di non aver letto la *Vita Bartoli*: « Due Vite abbiamo di questo celebre giureconsulto, scritte l'una dal Diplovataccio che vivea nel sec. XV, l'altra dal Lancellotto che fiorì nel secolo seguente [...], la cui Vita di Bartolo io non ho potuto vedere » (G. TIRABOSCHI, *Storia della letteratura italiana*, cit., V, 2, pp. 421 e 426).

[95] I dati sono raccolti da A. GROHMANN, *Città e territorio*, cit., I, pp. 412-416 (v. pure pp. 246-252). Quanto alle autorappresentazioni familiari, all'*arbor liberorum* di Bartolo « usque ad annum Domini MDLXXVI », disegnato a p. 48 della *Vita Bartoli* del Lancellotti e ristretto ai soli discendenti maschi [fig. 18], ha fatto seguito in età sei-settecentesca il quadro genealogico con 160 ritratti dei maschi Alfani impresso nel famoso dipinto esistente a Perugia in due esemplari (l'originale è affisso ad una parete della villa Alfani di S. Martinello; la copia, dono del Silvestri, è esposta nella sala Dessau dell'Università di Perugia a Palazzo Murena). Nei cartigli di questo quadro il nome *Bonacursius*, comune al nonno e al fratello di Bartolo, è abbreviato in entrambi i casi in *Acurtius*, quasi a voler evocare un legame di Bartolo con il *doctor doctorum*, Accursio [fig. 19]. La fantasiosa discendenza, cronologicamente inattendibile (Accursio era morto all'incirca ottantenne al più nel 1262: cfr. G. MORELLI, *Nuovi documenti per servire alla biografia di Accursio glossatore*, in *Rivista di storia del diritto italiano*, 77 [2004], pp. 17-51), sfruttava l'identico nome, Francesco, del figlio del glossatore bolognese e di quello del padre di Bartolo e trovava eco negli Accursio effettivamente presenti già nella discendenza quattrocentesca di Bartolo (Tindaro, nipote di Francesco di Bartolo, fu il primo a chiamare il figlio *Accursus*; all'altro suo figlio diede nome *Bartolus*). La finzione figurativa della discendenza da Accursio, capostipite di una dinastia del diritto che attraverso Bartolo confluiva negli Alfani, poteva anche servire a far dissolvere nella sicura luce della Scuola la nebbia che da sempre circondava i natali del giurista di Sassoferrato. A fugare ogni dubbio sulla nobiltà della famiglia Alfani provvedeva poi, ai lati superiori del quadro, l'iscrizione su due grandi immaginarie lapidi dei privilegi concessi a Bartolo da Carlo IV nel 1355 – da un lato, l'onore dell'insegna gentilizia e la nomina a consigliere dell'imperatore; dall'altro, la potestà di legittimare gli studenti bastardi –, corredati dalle due armi, imperiale e di famiglia. Su questo dipinto cfr. le schede di E. IRACE e M. SANTANICCHIA in Doctores excellentissimi, cit., pp. 208-211.

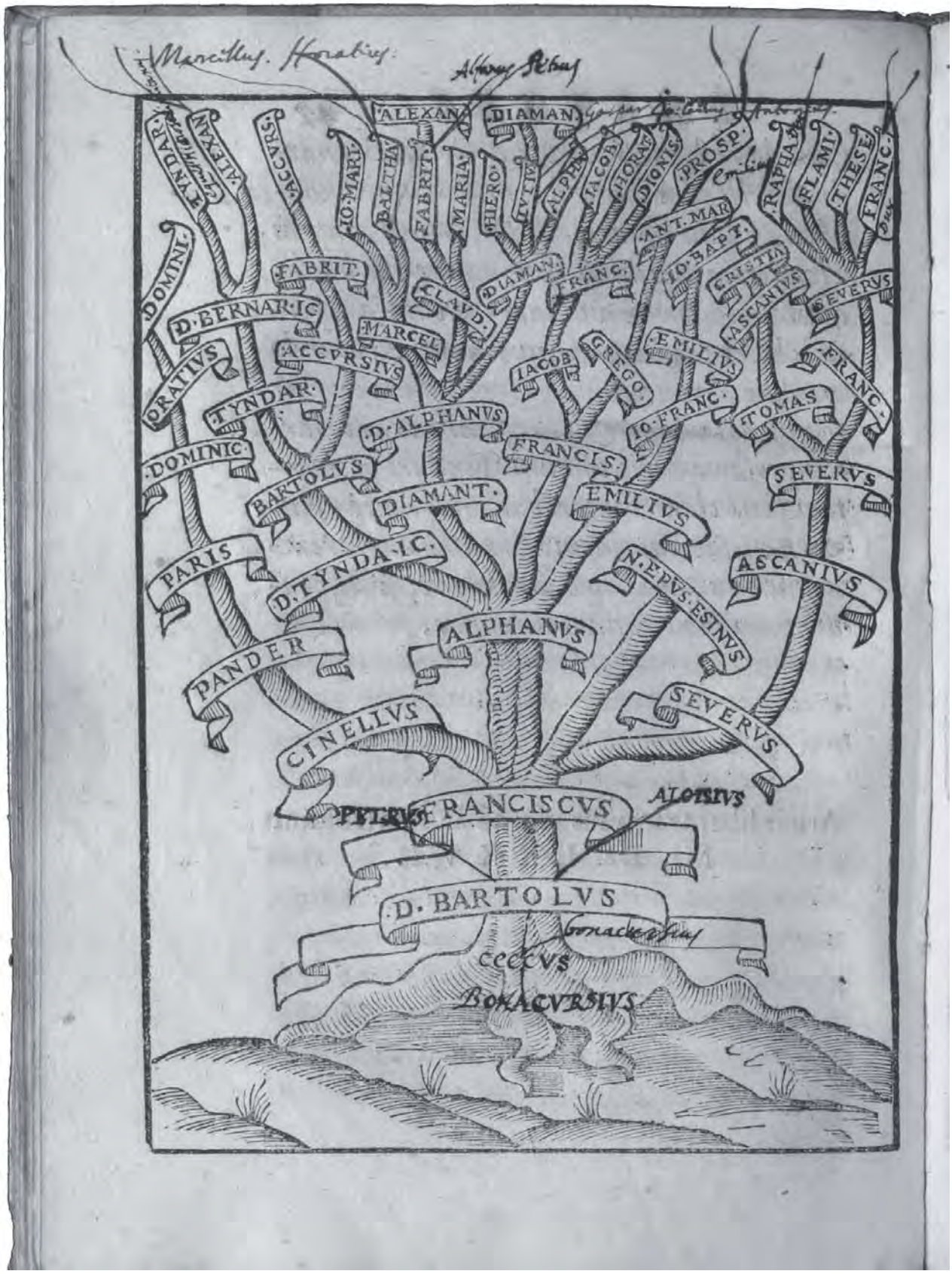

Fig. 18 – G.P. Lancellotti, *Vita Bartoli* (1576), p. 48

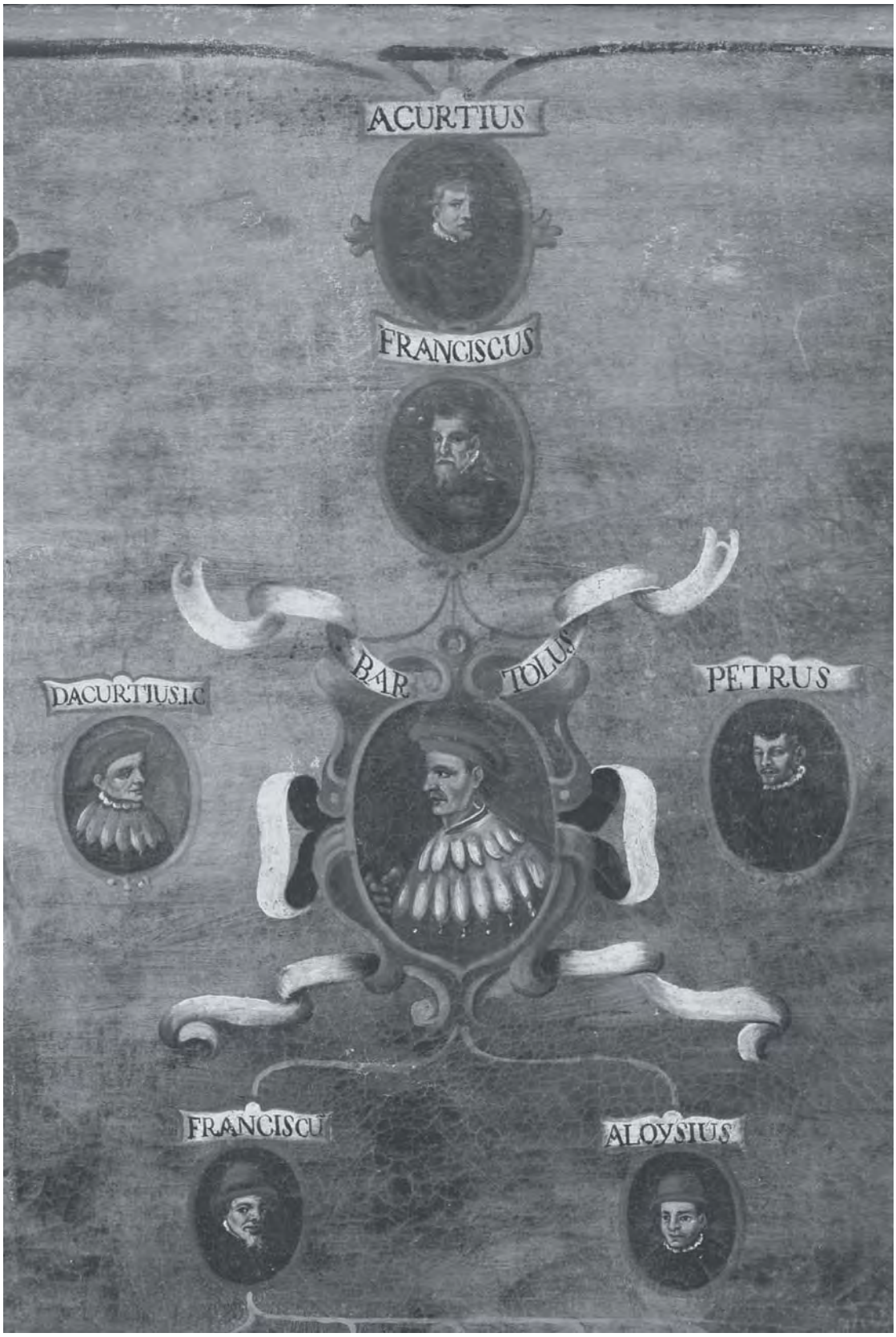

Fig. 19 – Genealogia degli Alfani (dipinto, secc. XVII-XVIII), particolare

testamento del padre Paola, pur essendo ancora adolescente, era già sposata da un paio di anni. Del marito, verosimilmente scelto dal padre secondo una previdente politica matrimoniale, abbiamo già detto: era Nicola di Alessandro di Tancredi dei Ranieri, esponente dell'antica nobiltà perugina, nonché lettore di diritto civile nello Studio perugino dopo Bartolo, morto probabilmente nel dicembre 1377[96]. Della dote, che nel suo testamento Bartolo lascia in legato alla figlia Paola, le pergamene dell'antico Ospedale di S. Maria della Misericordia di Perugia custodiscono ancora oggi l'atto costitutivo, stipulato fra Bartolo e Nicola Alessandri due anni prima del nostro testamento: il 3 maggio 1354, a Perugia, in una cappella della chiesa cattedrale di S. Lorenzo, alla presenza del solito Francesco Tigrini e di altri tre testimoni, il « sapiens et iurisperitus vir dominus Bartolus Cecchi Bonacursi de Sassoferrato legum doctor civis perusinus », si era obbligato a consegnare al « nobilis vir dominus Nicolaus Aleçandri Tancredi » di Perugia, porta S. Susanna, parrocchia di S. Andrea, 750 fiorini a titolo di dote di sua figlia *Paula*; *Nicolaus*, con il consenso di suo fratello *Gluttus* e di suo zio *Attavianus Tancredi*, s'era impegnato per le modalità delle nozze [fig. 20][97].

[96] D. Segoloni, *Schede*, cit., p. 241; O. Cavallar, *Personaggi in cerca di 'editore'*, cit., p. 131 nt. 145. Paola ne risulta comunque vedova nel primo testamento del 1399, pubblicato da A. Ciccarelli, *op. cit.*, pp. 275-278 (cfr. p. 275) e già regestato in *Chiese e conventi*, cit., p. 116 (doc. n. 19.30).

[97] Archivio di Stato di Perugia, *Ex Congregazione di Carità*, *Ospedale di S. Maria della Misericordia*, perg. n. 650; regestata in *Le pergamene dell'Ospedale di S. Maria della Misericordia*, cit., p. 282 s. e già vista da O. Cavallar, *Personaggi in cerca di 'editore'*, cit., p. 100 nt. 9. Fondato con privilegio vescovile nel 1305 (nell'ultimo decennio del Duecento la stessa istituzione di carità aveva operato come *Domus Misericordiae*, sostenuta da una associazione di cittadini chierici e laici), l'Ospedale di S. Maria della Misericordia aveva visto esaltato il suo ruolo cittadino e la sua potenza economica nella congiuntura della peste del 1348. I numerosi lasciti testamentari affluiti in quell'occasione nelle casse dello "Spedale Grande" ne avevano incrementato a dismisura il patrimonio segnando il momento di massima ascesa sociale dell'ente. Nei suoi edifici, grazie alla sopraelevazione di un piano del fabbricato del Sopramuro (che si distende fra le attuali piazza Matteotti e via Oberdan), ebbe la sua sede moderna, dalla fine del xv all'inizio del xviii secolo, lo Studio universitario perugino. Il ricco fondo archivistico dell'Ospedale, attualmente con-

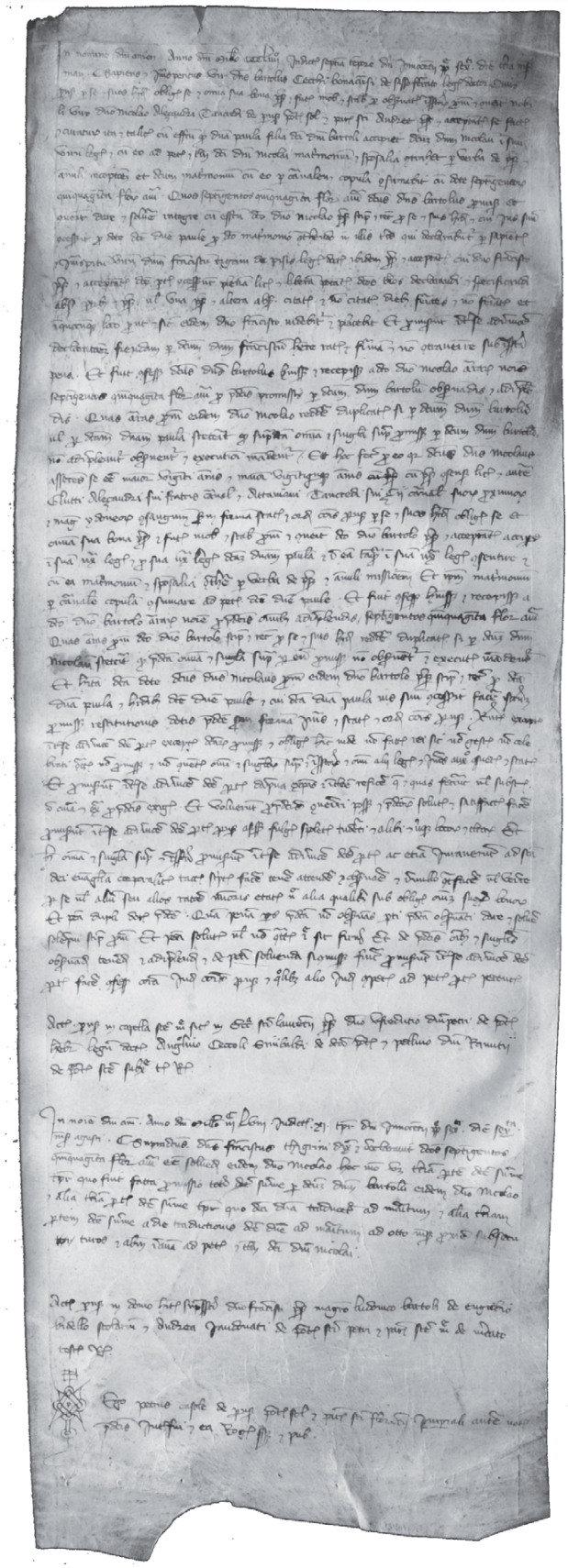

Fig. 20 – Contratto della dote di Paola di Bartolo (3 maggio 1354)

Paola e Nicola ebbero due figli, Vanna e Bartolomeo: la prima sarà erede di tutti i beni che la madre aveva ricevuto dalla famiglia d'origine, compresa la casa sita nel rione di porta S. Susanna[98], che Bartolo nel suo testamento aveva attribuito in eredità ai due figli Francesco e Luigi[99]. Dai due eredi universali la casa, morta donna

servato in 39 serie presso l'Archivio di Stato di Perugia, copre un arco cronologico che va dal XII al XX secolo e comprende numerosi documenti di natura privata (tra cui il documento della dote di Paola di Bartolo), confluiti nell'archivio dell'ente di carità in occasione dell'acquisto, da parte dell'Ospedale, di eredità e di donazioni (ben il 90% dei documenti dei secoli XIII e XIV appartengono a questa serie), assai utili alla conoscenza dell'ambiente cittadino del Due-Trecento.

[98] « Item [...] reliquit domine Vanne eius filie [...] unam domum quam ipsa testatrix habet in porta Sancte Subxanne et parochia Sancte Marie de Francolinis », si legge nell'ultimo testamento (1420) di Paola: A. CICCARELLI, *op. cit.*, p. 281. A. ROSSI, *Documenti per la storia dell'Università di Perugia*, in *Giornale di erudizione artistica*, VI (1877), p. 240, ricostruisce diversamente la vicenda successoria della casa di Bartolo, rimasta nell'asse ereditario del figlio Francesco (e « in più tardo tempo empiamente demolita »: così L. BONAZZI, *Storia di Perugia dalle origini al 1860*, cit., I. *Dalle origini al 1494*, p. 588).

[99] Anche questa circostanza risulta confermata da una registrazione catastale relativa alla quota di Francesco: cfr. Archivio di Stato di Perugia, *Catasti*, reg. 26, I, cc. 312r, 341rv, cit. da A. CICCARELLI, *op. cit.*, p. 270 s. nt. 31; v. già A. GROHMANN, *Città e territorio*, cit., I, p. 142 s. Nel primo testamento (1399) di Paola, il fratello Francesco viene indicato come legatario, come destinato a sostituire la figlia Vanna nel caso di morte di questa senza figli e come esecutore testamentario (A. CICCARELLI, *op. cit.*, p. 277 s.). L'altro fratello, Luigi, era morto molti anni prima senza lasciare discendenza (a quanto si legge nelle *Notizie della nobile famiglia Alfana in Perugia*, cit., c. 10; ma incontreremo fra breve una smentita di questa notizia); da un atto del 2 novembre 1370, conservato nell'archivio comunale di Sassoferrato, Francesco risulta essere suo erede (lo afferma J.L.J. VAN DE KAMP, *Bartolus*, cit., pp. 134 e 288, nt. 28; ID., *Bartolo*, cit., p. 88, nt. 775). Francesco era vivente ancora nel 1417, essendo nominato anche nel nuovo testamento redatto quell'anno dalla sorella Paola (A. CICCARELLI, *op. cit.*, p. 282); il documento del 27 ottobre 1434, cit. *supra* alla nt. 31, lo dice a quella data già defunto. « Da Francesco di Bartolo discesero Severo, Alfano, Cinello, Aloigi e Paolo »; da Alfano nacque Tindaro, che ebbe tra i suoi figli Accursio (di cui abbiamo ricordato il lascito librario testamentario del 1478 in favore del monastero di Monte Morcino) e Bartolo, dal cui figlio Tindaro nacque il Bernardino Alfani (1534-1599), collega del Lancellotti e dedicatario della *Vita Bartoli* (per questa genealogia cfr. *Notizie della nobile famiglia Alfana in Perugia*, cc. 10 ss.). Sulla professione mercantile dei primi tre figli di Francesco di Bartolo cfr. S. ZUCCHINI, *Università e dottori*, cit., p. 145 nt 123. Sul testamento di Cinello cfr. *supra*, nt. 3. Su Bernardino

Pellina, era stata probabilmente trasferita, per compravendita o donazione o testamento, alla sorella Paola e da questa, appunto, alla figlia Vanna, ultima discendente di Bartolo destinata a riceverne e preservarne il patrimonio.

La prima figlia di Bartolo, Santa, stesso nome della madre del nostro giurista, al tempo del testamento del padre era già moglie di Giovanni di Nuccio di Pietro da Sassoferrato. La terza figlia, Francesca, sposerà Guglielmo di Cellolo di Gelmuccio Buonguglielmi di Perugia, scolaro di Bartolo e dal 1364 lettore civilista nello Studio perugino, morto nel 1385 [100]. I due avranno un figlio, Sallustio (c. 1373-1461), che studierà legge a Perugia e sarà anch'egli docente, prima nello Studio perugino, forse già dal 1390; poi, a seguito della sua espulsione da Perugia (1418), in quello senese [101].

Piuttosto articolata nel testamento di Bartolo, com'era consueto per questo genere di disposizioni, è la previsione delle sostituzioni fedecommissarie: clausole, queste, diffusissime nei testamenti dell'intera età intermedia, con cui il testatore disponeva il trasferimento dei beni ereditari dal primo ad un successivo titolare in dipendenza

Alfani, « il sesto de' Giureconsulti, che dopo Bartolo fiorirono in questa famiglia », v. A. Mariotti, *De' perugini auditori*, cit., p. 92; G.B. Vermiglioli, *Biografia degli scrittori perugini*, cit., I, pp. 36-38 e l'altra bibliografia citata da G. Ermini, *Storia dell'Università di Perugia*, I, p. 529, nt. 138.

[100] Cfr. G. Contini, P. Mari, *Guglielmo da Perugia*, in *Dizionario biografico degli italiani*, 61, Roma, Istituto dell'Enciclopedia italiana, 2003, pp. 25-28; A. Rossi, *Documenti per la storia dell'Università di Perugia*, in *Giornale di erudizione artistica*, VI (1877), pp. 64 (doc. 111), 118 (doc. 128), 124 (doc. 140), 175 (doc. 153), 231 (doc. 194), 253-254; S. Zucchini, *Università e dottori*, cit., pp. 28 s., 45, 68, 70, 124 s., 143. Notizie sull'attività politica di Guglielmo in L. Martines, *The career and library of a 15th-Century lawyer (Bartolus of Sassoferrato's grandson)*, in *Annali di storia del diritto*, 3-4 (1959-1960), pp. 323-325.

[101] Cfr. P. Mari, *Buonguglielmi, Sallustio*, in *Dizionario biografico degli italiani*, 15, Roma, Istituto dell'Enciclopedia italiana, 1972, pp. 237-241; T. Diplovataccio, *Liber de claris iuris consultis*, cit., p. 344 s.; P. Pellini, *Dell'historia di Perugia*, cit., II, pp. 146, 149, 157, 159, 163, 197, 203; V. Bini, *Memorie istoriche*, cit., pp. 273-276; G.B. Vermiglioli, *Biografia degli scrittori perugini*, cit., II, pp. 274-276; L. Martines, *The career and library of a 15th-Century lawyer*, cit., pp. 323-332; J.L.J. van de Kamp, *Bartolus*, cit., p. 135 s.; Id., *Bartolo*, cit., p. 89; V. Colli, *Collezioni d'autore di Baldo degli Ubaldi*, cit., p. 336 s. nt. 43; S. Zucchini, *Università e dottori*, cit., pp. 44 s., 76.

del verificarsi o del non verificarsi di determinate condizioni [102]. Nell'ottica della conservazione del patrimonio all'interno della linea agnatizia, tali condizioni coincidevano di norma (e il nostro testamento non fa eccezione) con la mancata nascita di figli maschi del successore. I casi contemplati da Bartolo sono quattro.

a) Se uno dei due suoi figli maschi (conviene qui non tenere conto dell'ipotesi testamentaria della nascita di postumi, che non nacquero) fosse morto senza lasciare figli, la sua quota sarebbe passata al figlio superstite o ai suoi discendenti.

b) Se a morire senza figli, né maschi né femmine, fossero stati invece entrambi i figli maschi, la loro eredità sarebbe stata distribuita, in parte, in legati di denaro alle figlie (mille fiorini d'oro ciascuna) e il residuo attribuito al fratello Bonaccorso; ma se questi fosse a sua volta morto senza discendenza maschile, la parte a lui spettante avrebbe accresciuto il lascito destinato alle figlie o ai loro discendenti (quest'ultima occorrenza fu però scongiurata dalla sopravvenienza di figli maschi di Bonaccorso) [103].

[102] Bartolo testatore ci rimanda qui al Bartolo civilista: sulla sua dottrina delle sostituzioni cfr. A. PADOVANI, *Studi storici sulla dottrina delle sostituzioni*, Milano, Giuffrè, 1983, pp. 261-289. Il *Tractatus de substitutionibus* attribuito a Bartolo (di fatto, una collezione delle sue letture sull'Inforziato su questa materia) fu probabilmente opera di Pietro degli Ubaldi e fonte dell'analogo trattato scritto dal genero Nicola Alessandri: cfr. A. PADOVANI, *op. cit.*, p. 289; O. CAVALLAR, S. DEGENRING, J. KIRSHNER, *A Grammar of Signs*, cit., p. 31 e nt. 96-97.

[103] *Benedictus* e *Nicolaus*, cittadini perugini, abitanti in porta S. Susanna, parrocchia di S. Gregorio, « filii domini Bonacursi Cecchi de Saxoferrato » (già morto a quella data) e di *domina Magia*, sono nominati in una registrazione catastale del 2 dicembre 1394: cfr. Archivio di Stato di Perugia, *Catasti*, I, 29, c. 380r. Quanto alla clausola della successione *in stirpes*, che nel testamento di Bartolo si ripete ad ogni previsione di sostituzione ereditaria, conviene ricordare che nelle successioni fedecommissarie la sostituzione dei figli poteva essere disposta per stirpi (*in stirpes*), cioè per generazioni, o per capi (*in capita*), ossia per ogni singolo soggetto coinvolto nella successione. La sostituzione per stirpi prevedeva la divisione del lascito proporzionalmente al numero dei figli, indipendentemente dal rispettivo numero dei discendenti di questi ultimi; quella per capi prevedeva invece la divisione in proporzione al numero dei discendenti viventi. Nelle Istituzioni di Gaio, a proposito della successione *ab intestato*, che beneficiava simultaneamente tutti gli eredi familiari del defunto, si legge (III, 8) che quando i nipoti succedevano in luogo del padre, l'eredità doveva essere ripartita *non in capita sed in stirpes*.

c) Se entrambi i figli maschi o uno di essi fosse morto senza lasciare figli maschi, ma soltanto femmine, queste sarebbero state congruamente dotate e il residuo attribuito al figlio maschio del testatore eventualmente superstite o ai suoi discendenti.

d) Se invece, in quest'ultimo caso, non fosse rimasto superstite alcun figlio maschio del testatore o suoi discendenti maschi, metà dell'eredità sarebbe andata alle figlie del testatore e ai loro discendenti e l'altra metà alla figlia o alle figlie del figlio maschio morto.

6. *Epifanie bartoliane*

Il tentativo di seguire le tracce dei documenti bartoliani, prima e dopo la pubblicazione del Lancellotti, ha portato sinora alla luce solo alcune scarne testimonianze dell'esistenza di due di essi. Se del diploma di laurea e dei privilegi imperiali s'è infatti perso ogni indizio, quanto al privilegio di cittadinanza oggi almeno sappiamo che gli atti del procedimento relativo al conferimento di questa onorificenza ancora un secolo dopo erano in possesso dei discendenti di Bartolo, avendo nel 1434 due suoi nipoti esibito il primo di quei documenti come titolo per ottenere un'esenzione fiscale. Pompeo Pellini (1523-1594), primo grande storico di Perugia, cancelliere del Comune, nonché figlio di una Alfani, Pandora

La regola opposta vigeva invece nella successione legittima dei discendenti dei collaterali (III, 16). La disciplina descritta da Gaio, già propria del *ius civile antiquum*, sarà ripetuta da Giustiniano nelle sue Istituzioni (I. 3, 1, 6 e 16; I. 3, 2, 4; I. 3, 2, 7, 3). Lo sviluppo del fedecommesso di famiglia quale disposizione intesa a favorire più generazioni successive estenderà il regime delle sostituzioni ascendentali e collaterali anche ai testamenti. Per un esempio piuttosto recente v. Corte d'appello di Malta, 22 febbraio 1858, G.B. Bonnici e altri c. Mamo, in *Collezione di decisioni criminali intorno a questioni di diritto emanate dal 10 giugno 1854 dalla Corte Criminale di S.M. in Malta e di decisioni civili e commerciali emanate dal 1° gennaio 1858 dalle Corti Superiori della stessa Isola*, I, Malta, 1858, pp. 40 ss. Nel suo testamento Bartolo opta regolarmente per la *successio in stirpes*, restringendola preferibilmente alla linea maschile, appunto perché indica come sostituiti (anche rispetto alla sostituzione del fratello Bonaccorso) sempre i figli o le figlie e i rispettivi discendenti.

(e il suo legame con le famiglie dei grandi giuristi perugini non si ferma qui: in prime nozze sposò una Baldeschi, Vincenza), nella sua *Historia di Perugia* ci conferma che ancora alle soglie del XVII secolo il privilegio di cittadinanza si conservava presso gli Alfani « con l'integra copia di esso » [104].

Una testimonianza analoga ci è offerta dallo storico ed erudito perugino anche con riguardo al testamento di Bartolo, di cui pure attesta il possesso presso gli Alfani fino ai giorni suoi: « gli Alfani, famiglia honoratissima e nobile in Perugia poss*o*no infino al presente mostrare il suo proprio e originale testamento [...] », scrive [105].

Sulla sorte del testamento di Bartolo disponiamo però oggi di una traccia più recente, emersa anch'essa dalle carte Alfani dell'archivio di S. Martinello. Il nuovo dato s'intreccia con la vicenda, già descritta, del ritrovamento dei resti mortali di Bartolo. Il nostro testimone è appunto l'« inventore » di quei resti, Vincenzo Cherubini, di cui non è inutile tratteggiare brevemente il profilo, per far luce sul contesto in cui la sua scoperta avvenne.

Nato a Perugia attorno al 1775 [106], di professione perito, al tempo della Repubblica romana Vincenzo Cherubini era stato segretario di

[104] P. PELLINI, *Dell'historia di Perugia*, cit., I, p. 889.

[105] P. PELLINI, *Dell'historia di Perugia*, cit., I, p. 970.

[106] Traggo gli scarni dati anagrafici e familiari dai registri parrocchiali (*Stato delle anime*) conservati nell'Archivio di Stato di Perugia. Il Cherubini morì il 27 settembre 1847, « forse a causa di passione, giacché un figlio di nome Fiorenzo gli fu imprigionato calunniosamente », accusato di furto, a quanto si legge in un autografo di Giuseppe Fabretti (1787-1869) inserito, subito dopo un opuscolo propagandistico del Cherubini sulla storia della Fontana Maggiore (*Agli amatori dei buoni stabilimenti pubblici dell'Augusta Perugia, e delle altre cospicue Città dello Stato. Avviso per la stampa della storia degli acquedotti della celebre Fontana Perugina della Piazza Maggiore, oggi detta di S. Lorenzo*, Perugia, s.t., 1837), a chiusura del codice manoscritto di Giuseppe BELFORTI, *Memorie istoriche della Fonte di Perugia, compilate l'anno 1785*, Perugia, Biblioteca Augusta, ms. 1930, opera dedicata dal Belforti (1731-1807) all'amico Annibale Mariotti. Nell'autografo si ricorda l'« amichissimo » Vincenzo Cherubini, « molto amante delle cose Patrie » (« vivendo Annibale Mariotti stava sempre con il medesimo a trattare di memorie perugine e possedeva molti frammenti storici ») e si accenna al « magno furto » di « Palazzo Baldeschi di Piazza », che coinvolse il figlio del Cherubini e di cui non furono mai scoperti i veri colpevoli. Altre notizie sul Cherubini in *Brevi ricordi di Perugia, suo territorio ed altri*

Annibale Mariotti, prefetto consolare del dipartimento del Trasimeno e direttore dell'Università di Perugia [107]. Al Mariotti era rimasto fedele fino agli ultimi mesi trascorsi dal medico ed erudito perugino agli arresti domiciliari nella sua casa di campagna, reduce dal duro carcere di Arezzo [108]. Rimasto impiegato nell'Università pontificia di Perugia, nel maggio-giugno 1817, in coincidenza con l'epidemia di tifo che aveva colpito la città e che aveva dato impulso all'istituzione dei cimiteri pubblici [109], aveva pubblicato una *Memoria su de' Campi Santi, o pubblici cemeterj progettati per la città di Perugia* [110], riprendendo una questione già trattata dal Mariotti durante il suo governatorato e proponendo per il costruendo cimitero cittadino proprio il terreno che solo molto dopo si sarebbe deciso di destinare a quest'uso [111]. La

luoghi, scritti da Giuseppe Fabretti dall'anno 1787 all'anno 1850, Perugia, Biblioteca Augusta, ms. 2025, p. 492 s.

[107] Mariotti fu governatore del dipartimento del Trasimeno (uno dei territori in cui fu divisa la Repubblica romana) dall'11 aprile 1798 al 27 luglio 1799. Il 6 aprile 1799 tenne il discorso di apertura dell'Università perugina, per la quale progettò un piano di riforma (*Stabilimenti per la provvisoria riforma della Università di Perugia*, Perugia, presso Carlo Baduel e Figli, 1799) reso pubblico dal ministro degli interni Franceschi il 23 marzo 1799. Cfr. M. Malagnino e M.S. Sampaolo, *Annibale Mariotti e la Repubblica romana (1798-1799)*, in *Annibale Mariotti 1738-1801*, cit., pp. 279-293 (p. 286).

[108] Caduta la Repubblica romana, Annibale Mariotti era stato incarcerato a Perugia e ad Arezzo dal 24 agosto 1799 al 5 febbraio 1800. Restò poi costretto nella sua casa fuori Perugia, al Pantano, fino alla morte (10 giugno 1801). Qui scrisse la sua appassionata autodifesa (*Parlata intorno ad alcune imputazioni che si credono date ad Annibale Mariotti per supporlo reo di giacobinismo*, s.n.t.), assistito proprio dal suo segretario Cherubini, che in una lettera del 13 aprile 1841 al letterato e grecista Antonio Mezzanotte (su cui cfr. F. Bozzi, *Il circolo dei Mariotti fra accademie e massoneria*, in *Annibale Mariotti 1738-1801*, cit., p. 137) ricordava di essere «in parola con Esso [Mariotti] di dover fare certe Note alla di lui Apologia, che mi dettò nella sua Villa del Pantano; oh beato soggiorno, e dimora per me felicissima di ben due stagioni [...]»: Perugia, Biblioteca Augusta, ms. 1572, c. 17. Con questa lettera il Cherubini sottoponeva al giudizio del suo corrispondente un sonetto da lui composto in memoria del Mariotti (cfr. V. Cherubini, *Ritratto di Annibale Mariotti. Sonetto*, Perugia, Tip. Bartelli, s.t.).

[109] L. Bonazzi, *Storia di Perugia*, cit., II. *Dal 1495 al 1860*, p. 540.

[110] Perugia, Tipografia Perugina, 1817.

[111] Cfr. S. Massini, *Il cimitero monumentale di Perugia 1849-1945*, Perugia, Deputazione di storia patria per l'Umbria, 2002 (Appendici al Bollettino, 17), pp. 16-17; *Il cimitero monumentale di Perugia*, [a cura del] Ministero per i beni e le attività culturali,

circostanza della calamità e l'interessamento al problema delle sepolture nelle adiacenze delle chiese furono propizi, poche settimane dopo, al ritrovamento del teschio di Bartolo, salvato dal Cherubini il giorno prima che le spoglie del «cimitero dei nobili» (posto nel terreno della chiesa di S. Matteo in Campo d'Orto, adiacente e aggregato al complesso di S. Francesco al Prato) venissero ammassate in una fossa comune [112]. Il teschio di Bartolo non fu l'unico importante ritrovamento del Cherubini. Cinque anni dopo, nell'ottobre 1822, in un terreno al confine con la sua proprietà fuori città, alle pendici di Monte Malbe, egli rinvenne anche «una gran lapide» con lunga iscrizione etrusca, a suo dire «il più raro monumento in questo genere che vanta Perugia coll'intera Nazione etrusca»; confortato della preziosità del reperto dalle attestazioni di Giovanni Battista Vermiglioli e di Vincenzo Campanari, che vi dedicarono studi [113],

Archivio di Stato di Perugia, Liceo Scientifico "G. Alessi" di Perugia, Assisi, Minerva, 1999, pp. 5-13; M. MALAGNINO e M.L. SAMPAOLO, *op. cit.*, p. 287.

[112] Cfr. i verbali del 2 e del 4 marzo 1846 della Deputazione del Collegio legale dell'Università di Perugia, che raccolse le deposizioni degli autori del ritrovamento ed esaminò il reperto. Gli originali e le minute dei verbali, redatti da Giustiniano degli Azzi, uno dei quattro membri della Deputazione, sono conservati nel Fondo Alfani dell'archivio Caucci von Saucken. Le spoglie delle tombe gentilizie erano state trasferite dalla chiesa di S. Francesco in quella di S. Matteo, già tradizionalmente destinata a cimitero dei conventuali francescani (cfr. *Il Tempio di San Francesco al Prato in Perugia restituito al culto ed all'arte nell'anno 1926 settecentesimo dalla morte del Santo a cura del Comune di Perugia*, Perugia, Stabilimento d'Arti Grafiche V. Bartelli e C., 1927, pp. 7-8), a causa della rovina della prima. A questo proposito, una lapide affissa nella cappella di Villa S. Martinello dichiara: «Da S. Francesco in Prato le ossa di Bartolo da Sassoferrato e degli Alfani ora qui riposano». Il trasloco di queste spoglie, «di cui si ignorano i nomi», come si legge il verbale del Comune di Perugia relativo alla loro consegna, era stato compiuto nel 1888 dal conte Bartolo Alfani Danzetta (1857-1943; O. GURRIERI, *Bartholus hic iacet*, cit., nt. 6, lo identifica come «conte Bartolo Silvestri»; per migliori dati cfr. M. SQUADRONI, *Notizie e guida al fondo archivistico di casa Silvestri*, cit., pp. 300-302). Sull'altare e le sepolture originarie degli Alfani in S. Francesco al Prato v. le *Memorie perugine di Teseo Alfani dall'anno 1502 al 1527 secondo un codice della Biblioteca comunale di Perugia pubblicate per cura di F. Bonaini, con annotazioni del medesimo, di A. Fabretti e F. Polidori*, in *Archivio storico italiano*, 16, II (1851), p. 267.

[113] *Saggio di congetture sulla grande iscrizione etrusca scoperta nell'anno 1822 e riposta nel Gabinetto de' monumenti antichi della Università di Perugia semplicemente proposto da Gio. Bat-*

aveva consegnato subito la lapide al Museo dell'Università di Perugia (salvo reclamarne per anni il compenso).

Non usò altrettanta premura con il teschio di Bartolo. Passarono infatti trent'anni prima che si decidesse a consegnarlo alla sua Università. In tutto quel tempo la reliquia rimase in casa di Filippo Carli, amico del Cherubini e autore materiale nell'autunno del 1817 del suo prelievo dalla cassetta originaria; sistemata in camera da letto sotto il ritratto e fra le opere di Annibale Mariotti, fu contemplata e venerata dal suo geloso custode molto più a lungo di quanto poté Amleto con il povero Yorick [114].

Nel frattempo l'ormai anziano Cherubini progettava la sua gloria postuma. Poco dopo il ritrovamento scrisse, senza però mai inviarla, una lunga relazione a Vincenzo Bini (1775-1843), l'abate del monastero di S. Pietro di Perugia autore nel 1816 del primo volume (unico edito) di *Memorie istoriche della perugina Università degli studi e dei suoi professori*, in cui rivelava la sua prodigiosa scoperta circondandola di varie notizie sulla vita di Bartolo nella speranza che il Bini, « trovandole soddisfacenti », le inserisse « in un'Appendice » del-

tista Vermiglioli, Perugia, Tipografia Baduel, 1824; *Proseguimento delle osservazioni di Vincenzo Campanari sulla gran lapide etrusca di Perugia rinvenuta l'anno 1822 al Ch. Sig. Cav. Gio. Batt. Vermiglioli*, Roma, nella stamperia del Giornale arcadico, presso Antonio Boulzaler, 1827. Si tratta della stele di pietra nota come "cippo perugino", oggi al Museo archeologico nazionale dell'Umbria. Nello stesso luogo della lapide, proseguendo negli scavi, nel 1835 il Cherubini rinvenne anche un ambiente sotterraneo, che identificò come sepolcro etrusco. Le carte che si riferiscono a queste scoperte archeologiche sono raccolte nel ms. 2285 della Biblioteca Augusta di Perugia.

[114] «[...] quel teschio rimase presso di me ed io l'ho sempre gelosamente custodito nella cassetta, in cui lo collocai a principio, ritenendola sempre nella mia camera da letto sotto il ritratto del chiarissimo Annibale Mariotti, fra le varie opere, che posseggo di lui. Confesso poi, che a questo avanzo di grand'Uomo io mi affezionai maggiormente, quando nel copiare e rileggere la descrizione lasciataci dal Frollieri dell'antico tempio di S. Francesco di questa città verificai in essa, che Bartolo ebbe ivi sepoltura, lo che m'indusse a confidar maggiormente, che quello, che avea presso di me fosse veramente il teschio di Bartolo, quale in conseguenza con maggiore venerazione ed impegno ho sempre ritenuto e custodito, gloriandomi di avere nel mio abbietto abituro reliquia tanto importante di un Uomo, che per insigne e dottissimo avea udito ed udiva celebrarsi da tutti» (deposizione di Filippo Carli raccolta nel cit. verbale del 4 marzo 1846).

la sua opera[115]. Nell'elencare i discendenti allora viventi di Bartolo, nel nominare in particolare uno di essi, padre Gaetano Maroni, figlio di Nicola e di Elisabetta Alfani (figlia di Cesare Alfani), rivelava poi il suo secondo segreto:

> In S. Costanzo, territorio di Fano, si conserva la linea maschile di Bartolo nel Sig. Gaetano Severi, discendente da Luigi, secondo figlio maschio di Bartolo, il quale gentilmente mi ha favorito in forma autentica, col mezzo del Sig. Gaetano Maroni suddetto mio amico e padrone (che per essere stato da me informato di tutto, come discendente da Bartolo era premuroso di conservare tanta preziosa reliquia), il testamento di Bartolo, del quale si rogò in S. Francesco del convento Giacomo Nelli not. perugino di P.S.S. il dì 14 maggio 1356.

[115] La relazione di dieci pagine a Vincenzo Bini, non datata, è nel fascicolo dei citati atti istruttori del Collegio legale dell'Università di Perugia, tra le carte Alfani dell'archivio Caucci von Saucken. Che non sia stata mai trasmessa al destinatario è detto dal Cherubini nel verbale del 2 marzo 1846. Nella sua relazione, per comprovare che il teschio da lui rinvenuto e riposto in una nuova cassetta fosse con certezza il «prezioso avanzo di tanto Uomo», Cherubini assicura: «Più volte l'ho riveduta, conserva alcuni belli e robusti denti; ed è osservabile il segno, o cicatrice della ferita, che mostra il cranio sopra il ciglio sinistro, il quale dovette causarlo quando saltò, per salvarsi dal popolo, dalla finestra del palazzo di Todi, ove con troppa severità rendeva ragione come Assessore di quel Pubblico» (p. 5). Dei dubbi di Adamo Rossi sull'età di quel cranio ho riferito più sopra, nella parte I, § 1.4, nt. 33. Già in questa relazione il Cherubini annunciava l'intenzione di far dono del teschio alla sua Università: «Questo prezioso teschio infine così avventurosamente salvato, sarei io di avviso, che fosse ritenuto (come in Roma dall'Accademia di S. Luca ritiensi quello del Divin Raffaello) nella nuova Università in Monte Morcino, ove resigli i debiti religiosi offici di pietà, [...] collocatolo poscia in un'urna al suo merito conveniente, e questa situata con tutte le sue sapientissime opere nella Libreria dell'Università, quivi fosse gelosamente custodito, anche in memoria del dono, che egli morendo fece della sua libreria al monastero di Monte Morcino, come Voi col Lancellotti ci narrate». Il riferimento al teschio (creduto) di Raffaello, posseduto dall'Accademia di S. Luca a Roma, ci conferma che il Cherubini scrisse al Bini non molto tempo dopo il ritrovamento delle ossa di Bartolo. Farà infatti molto clamore, nel settembre 1833, la vicenda dei solenni scavi al Pantheon che portò alla scoperta e all'identificazione dello scheletro del pittore urbinate e all'attribuzione del cranio posseduto dall'Accademia di S. Luca allo scheletro del canonico Desiderio Adiutorio, rinvenuto successivamente mancante proprio del teschio in un ripostiglio dietro la lapide di Raffaello.

La relazione destinata al Bini rimase nel cassetto del Cherubini finché questi non si decise, il 7 gennaio 1846, ad inviare al Vicario della città e Cancelliere della sua Università una lettera in cui rivelava di essere in possesso del teschio di Bartolo e di volerne far dono all'Ateneo. Nella parte finale di questa lettera il Cherubini dichiarava nuovamente di avere in mano, di Bartolo, anche il testamento:

> Nella determinazione da me infrascritto presa di non dilazionare più oltre la consegna del prezioso teschio del celeberrimo nostro Bartolo luminare della Giurisprudenza, il quale fortunatamente potetti salvare dalla dispersione in cui lo rinvenni, [...] vengo oggi a presentarlo a V.ra Sig.a Ill.ma, premettendole come le mie qualità di Cittadino di questa Patria non solo, ma pur anche di magistrato Camerlengo giurato di Collegio delle Arti, sempre vigenti nel nostro Augusto Municipio, non che l'essere io addetto al Corpo di questa Università degli Studi, determinarono in me un tanto dovere, il quale reso sin d'allora comune all'ottimo Sig. Gaetano Maroni figlio di Elisabetta Alfani discendente di Bartolo, tosto si pensò fra noi di farne a suo tempo solenne consegna a questa Università, così che per tale oggetto volle fornirmi in forma autentica il testamento di Bartolo, che esso potette avere dal degnissimo Sig. Gaetano Severi di Fano suo parente, altro discendente da Bartolo, il quale da me si conserva.
> V.ra Sig.a Ill.ma per tanto potrà disporre del medesimo come meglio crederà, mentre a me sarà accettissimo di obbedire a quelle determinazioni che le piacerà di prendere su questo rilevante oggetto.

L'ultima frase della lettera riguardava evidentemente la sola donazione del teschio, che l'Università, come sappiamo, accettò, dopo aver fatto compiere al suo Collegio legale una minuziosa quanto inutile istruttoria. Le premure dell'Ateneo si concentrarono sull'identificazione di quel cranio[116] e sui modi della sua futura e degna

[116] Così descritto nel verbale del 3 marzo 1846: «di grandezza ordinaria, di color fosco nella massima parte, e segnatamente nell'osso occipitale e nella parte posteriore delle ossa parietali per lo effetto del tempo, con una macchia bianca all'insopra dell'osso frontale, con un solco superiormente all'arcata sopraciliare sinistra, che può supporsi conseguen-

conservazione, mentre nessuna attenzione venne data alla notizia che il testamento di Bartolo si trovava nelle mani del Cherubini; una notizia, a cui il Cherubini stesso non fece più alcun cenno nel corso delle sue successive deposizioni. Un unico scrupolo mosse la Deputazione del Collegio legale ad approfondire le indagini: quello di avere qualche conferma della veridicità del racconto dei due « inventori » andando almeno alla ricerca della famosa cassetta di legno con l'iscrizione *Ossa Bartholi* nel luogo in cui i due, trent'anni prima, l'avevano rinvenuta e abbandonata dopo averne estratto il teschio. A tal fine venne effettuato il 13 marzo 1846 un sopralluogo nel « cimitero dei nobili », ma tutto quello che si riuscì a trovare, in mezzo ai cumuli di ossa, furono gli avanzi imputriditi di una cassetta di legno, « già divorata e consunta dal tempo », sulla quale non fu possibile ritrovare traccia di alcuna iscrizione [117].

za di avvenuta frattura, con due denti molari uno per lato, mancante del processo mastoideo sinistro, con sollevamento e distacco dell'osso temporale sinistro, avente sopra tutto marcata e straordinaria protuberanza formata dall'osso occipitale, non che dalla parte posteriore delle ossa parietali con altrettanta depressione dell'osso frontale ».

[117] « [...] rimosso fin verso gl'infimi strati quel putrido ossame ci si è offerta alla vista una prima tavoletta di legno imputridita anch'essa, e in parte già divorata e consunta dal tempo, avente sembianza di coperchio di cassetta, ma distaccata ed avulsa da altre piccole tavole, che in condizione anco peggiore furonsi poco stante discoperte lì presso con in mezzo alcune ossa, sollevate le quali si è presentata altra tavoletta, che per lo effetto della coagulata umidità erasi fatta aderente al sottoposto strato di terra e macerie, e che si annunziava per la sua forma e giacitura siccome base e fondo di una cassetta, il cui assieme dovea senza fallo comporsi delle tavolette, delle quali rimanevano ivi gli avanzi descritti ». Del verbale di questo sopralluogo, redatto come i precedenti (del 2, 3, 4 e 7 marzo 1846) da Giustiniano degli Azzi e insieme a quelli (nonché alla lettera del Cherubini del 7 gennaio 1846 e alla sua relazione al Bini) conservato nell'archivio della famiglia Alfani, esiste solo una minuta, forse per questo non considerata nella sua trascrizione da O. GURRIERI, *Bartholus hic iacet*, cit., nt. 4. Deponendo di fronte alla Deputazione del Collegio legale universitario incaricata dell'inchiesta il Cherubini aveva supposto che la cassetta con la scritta *Ossa Bartholi*, da lui ritrovata nel 1817, contenente le ossa e il cranio di Bartolo, fosse stata predisposta un secolo prima « a diligenza del Padre Modestini, Conventuale in S. Francesco » (non ne dà però notizia lo stesso G.M. MODESTINI, *Descrizione della Chiesa di S. Francesco al Prato de' PP. Minori Conventuali della città di Perugia*, Perugia, Baduel, 1787, che dedica la seconda parte del libro proprio ai «depositi sepolcrali» interni a quella chiesa).

Il testamento di Bartolo, che pareva sorprendentemente riemerso a Perugia dopo cinque secoli, tornava così nel buio della storia. Fosse vera o no la testimonianza del suo sedicente possessore ottocentesco, la narrazione di come quel documento gli sarebbe capitato tra le mani sembra ricapitolare e intrecciare simbolicamente tutti i dati controversi della mitografia bartoliana: il figlio di una Alfani di Perugia, discendente di Bartolo, riceve il testamento da un suo parente Severi di Fano, anch'esso discendente di Bartolo (dal ramo del figlio Luigi, che si era sempre supposto morto in gioventù privo di figli). In queste presenze e in questi passaggi di mano del testamento s'incrociano e si conciliano, come in un finale teatrale, i nomi e i luoghi ipotetici della vita di Bartolo, proiettata dal suo breve ciclo terreno nel labirinto della memoria.

III

I DOCUMENTI

Nelle pagine che seguono si trascrivono con gli opportuni adattamenti e si traducono a fronte i documenti bartoliani pubblicati alle pp. 9-13 (laurea), 17-28 (cittadinanza), 30-35 (privilegi imperiali) e 39-47 (testamento) della *Vita Bartoli* (Perugia, 1576) di G. P. LANCELLOTTI.

Il diploma di laurea, compresa l'intestazione, molto probabilmente aggiunta dal Lancellotti (cfr. *Il "Liber secretus iuris caesarei"*, cit., p. CXXXVIII) è stato a sua volta riportato da F. C. SAVIGNY nella *Storia del diritto romano nel medio evo*, cit., III, p. 309.

I tre documenti relativi alla cittadinanza perugina (ma con omissione di alcuni passi) e i due privilegi imperiali sono stati copiati dal libro del Lancellotti e inseriti da A. ROSSI fra i *Documenti per la storia dell'Università di Perugia*, cit., fasc. II, rispettivamente: docc. 66-68 (pp. 21-26) e docc. 98-99 (pp. 74-77).

Il testamento è stato ripubblicato, oltre che in diverse edizioni degli *opera omnia* bartoliani, ancora in A. ROSSI, *Documenti*, cit., fasc. II, doc. 100 (pp. 77-80); in C. BERBABEI, *Bartolo da Sassoferrato*, cit., p. 178; e in J. L. J. VAN DE KAMP, *Bartolus de Saxoferrato*, cit., pp. 271-274.

Literae Collegii iurisconsultorum bononiensium Bartolo redditae post adeptam lauream

In Christi nomine amen. Universis iustis laboribus digna tribuenda sunt praemia, quoniam iuxta moralem sententiam Cassiodori iustum est, ut unicuique proficiat labor suus, ut sicut expendenda cognoscit incommoda, sic rebus perfectis consequatur augmenta. Sed illorum discretio provida est potissimis magnificanda muneribus et altiori suffragio promovenda, qui per sapientiae semitam ambulantes sub difficilibus iuris et studiis literarum perfectionem prudentiae, ac scientiarum palmam victoriosi ac vigiles susceperunt. Nam ex ipsorum virtutibus salubribusque consiliis reipublicae status gubernatur utiliter. Et cum nutriant praemiorum exempla virtutes, reliqui ad prudentiam et virtutem perfectius disponuntur. Cum idcirco vir providus d. Bartolus Cecchi Bonacursi de Saxoferrato fuerit praesentatus per sapientem virum d. Iacobum de Butrigariis legum excellentem doctorem, coram prudente viro d. Ioanne Calderini decretorum doctore vicario reverendi viri domini Raimundi Bernardi de sancta Archemia archidiaconi Bononiensis die decimoseptimo mensis septembris proxime praeteriti examinandus et approbandus in legibus propter doctoratus officium in ipsis legibus assumendum; et tam per ipsum vicarium, quam per viros prudentes d. Philippum de Foscarariis, d. Iacobum de Belvisio, d. Petrum de Cernitis[a], d. Franciscum de Liazzariis, suo nomine ac nomine domini Maccagnani de Azzeguidis et d. Thadaei de Pepulis ex commissione sibi ut dixit ab eis facta, d. Rainerium de Forlivio, d. Petrum de Bompetris pro se ac nomine d. Thomatis de Formaglinis ex commissione sibi ut dixit ab eo facta, d. Laurentium et d. Bartholomeum de Butrigalis et d. Philippum de Formaglinis omnes legum doctores; quos idem d. vicarius pro examinatione ipsius domini Bartoli vocari et congregari mandavit; eodem d. Bartolo probato et exami-

[a] *Nel testo* Cornitis.

Diploma del Collegio dei giureconsulti bolognesi conferito a Bartolo dopo il conseguimento della laurea

Nel nome di Cristo, amen. Tutte le opere giuste devono essere retribuite degnamente: infatti, secondo la massima morale di Cassiodoro, è giusto che ciascuno tragga profitto dal proprio lavoro, affinché, come conosce le spese sostenute per realizzarlo, così a cose compiute consegua i meritati guadagni[1]*. Ma soprattutto da apprezzare, conferendo loro le cariche migliori ed elevandoli alla più alta considerazione, è la provvida distinzione di coloro che, incamminatisi sul sentiero del sapere per affrontare i difficili studi del diritto e quelli delle lettere, con coscienza e successo hanno raggiunto la perfezione della saggezza e conquistato la palma delle scienze. È infatti grazie alle loro virtù e ai loro sani consigli, che la cosa pubblica ha il suo buon governo. E poiché gli esempi delle ricompense stimolano la pratica delle virtù, gli altri vengono meglio disposti alla saggezza e alla virtù. Essendo dunque stato presentato messer Bartolo di Cecco di Bonaccorso da Sassoferrato dal professore signor Iacopo Bottrigari, eccellente dottore di leggi, dinanzi al professore signor Giovanni Calderini, dottore di decreti, vicario del reverendo signor Raimondo Bernardo di Sant'Artemio, arcidiacono di Bologna, il giorno diciassette del mese di settembre appena trascorso, per essere esaminato ed approvato nelle leggi ai fini del conferimento del dottorato da assumere in quelle stesse leggi; e per esserlo sia dal medesimo vicario, sia dai professori signori Filippo Foscarari, Iacopo di Belviso, Pietro Cerniti, Francesco Liazari, in nome proprio e in rappresentanza di Maccagnano Azzoguidi e Taddeo Pepoli, giusta delega da loro a lui rimessa, Raniero da Forlì, Pietro Bompietri, per sé ed in rappresentanza di Tommaso Formaglini, giusta delega a lui fatta, Lorenzo e Bartolomeo Bottrigari e Filippo Formaglini, tutti dottori di leggi, che il vicario ordinò di convocare e riunire per l'esame del signor Bartolo; essendo stato il medesimo signor Bartolo giudicato ed esaminato*

[1] Cassiodorus, *Variarum libri duodecim*, lib. ii, cap. 33: «Aequum est enim, ut unicuique proficiat labor suus et sicut expendendo cognoscit incommoda, ita rebus perfectis consequatur augmenta».

nato prudenter, ac ipsius scientia et experientia bonae vitae cognitis et acceptis et rationabiliter approbatis prout post examinationem tam privatam quam publicam facti experientia demonstravit. Idcirco praefatus d. Ioannes vicarius authoritate sibi hac parte concessa, de consensu doctorum omnium praefatorum, in illius nomine ac virtute potentis [b], a quo dignitas omnis et sapientia causantur, eundem d. Bartolum asseruit, approbavit et pronunciavit idoneum, dignum et benemeritum ad habendum, tractandum et exercendum doctoratus officium in iure civili et legibus supradictis et ex nunc authoritate qua supra ipsi d. Bartolo legendi, docendi et doctorandi Bononiae et ubique de caetero plenam licentiam tribuit et liberam facultatem. Ad quorum evidentiam latiorem privilegium praesens publica voluit subscriptione formari, et pendenti sigillo archidiaconatus Bononiensis roborari mandavit. Qui d. Bartolus tunc et immediate eiusdem doctoratus recepta licentia librum doctoralem sibi humiliter petiit exhiberi a memorato d. Iacobo de Butrigariis legum doctore. Quare praefatus d. Iacobus ipsi d. Bartolo hac promotione dignissimo librum tradidit doctoralem et suo capiti biretum imposuit cum pacis osculo et solita benedictione doctoris. Datum et acceptum fuit Bononiae in maiori et cathedrali Ecclesia sancti Petri anno Dominicae Nativitatis millesimo tricentesimo tricesimoquarto, indictione secunda, die decima novembris, praesentibus sapientibus et discretis viris d. Rodulpho de Stracfore de Anglia scolare Bononiensi in iure civili, d. Ioanne de Pacibus canonico Bononiensi, Ioanne Petri de Casola notario, Francisco Marchi Alberti Benaxensi notario, Iacobino Venturini de Floranis notario Bononiensi et aliis pluribus testibus ad praedicta, etc.

Ego Iacobinus Petri Angelelli Bononiensis publicus imperiali authoritate notarius et nunc dicti domini archidiaconi scriba praemissis omnibus, tam private quam publice gestis, interfui et de praedictorum consensu scripsi et publicavi.

[b] *Nel testo* patentis.

scrupolosamente ed essendo stati accertati, riconosciuti e approvati il suo sapere e la sua buona condotta di vita, secondo quanto è risultato dall'esame, sia privato sia pubblico; per questa ragione, il predetto vicario signor Giovanni, con l'autorità all'uopo a lui conferita, sulla base del consenso di tutti i predetti dottori, in nome e per l'onnipotenza di Colui, dal quale ogni dignità e ogni saggezza hanno origine, ha affermato, approvato e dichiarato il signor Bartolo idoneo, degno e meritevole di ricevere, possedere ed esercitare l'ufficio del dottorato in diritto civile e nelle sopra dette leggi; e, con l'autorità di cui sopra, ha attribuito d'ora in poi al medesimo signor Bartolo piena licenza e libera facoltà di leggere, insegnare e addottorare a Bologna e ovunque. A maggior evidenza di ciò ha ordinato che il presente privilegio fosse redatto mediante pubblica sottoscrizione e corroborato dal sigillo pendente dell'arcidiacono di Bologna. Immediatamente il signor Bartolo, ricevuta la licenza del suo dottorato, ha chiesto umilmente che dal predetto signor Iacopo Bottrigari, dottore di leggi, gli venisse esibito il libro dottorale. Al che il predetto signor Iacopo ha consegnato al medesimo signor Bartolo, degnissimo di questa promozione, il libro dottorale, gli ha posto sul capo il berretto e insieme gli ha dato il bacio della pace e la consueta benedizione dottorale. Fu emesso e riconosciuto tutto ciò a Bologna, nella chiesa maggiore e cattedrale di S. Pietro, nell'anno del Signore 1334, corrente la seconda indizione, nel decimo giorno di novembre, alla presenza dei sapienti e rispettabili signori Rodolfo di Stratford d'Inghilterra, studente a Bologna di diritto civile, Giovanni Paci, canonico bolognese, Giovanni Pietro di Casola, notaio, Francesco di Marco di Alberto benacense, notaio, Iacobino di Venturino Fiorani, notaio in Bologna, e numerosi altri testimoni dell'atto, ecc.

Io Iacobino di Pietro Angelelli bolognese, notaio pubblico per autorità imperiale e attualmente scriba del detto signor arcidiacono, sono stato presente a tutti i sopra esposti atti, sia privati sia pubblici, e col consenso delle persone sopra nominate il presente atto ho scritto e pubblicato.

Preces Sapientium Gymnasii Perusini, quibus petunt, ut Bartolus et Bonacursius frater Civitate donentur, atque alia inde secuta

In nomine Domini amen. Anno Domini millesimo trecentesimo quadragesimo octavo, indictione prima, tempore Domini Clementis pape sexti, die vigesimoprimo mensis octobris. Convocato et cohordinato publico et generali consilio dominorum priorum artium civitatis Perusiae numero omnes praesentes et in concordia, et camerarii artium dictae civitatis numero viginti octo in palatio dominorum priorum artium praedictorum existentium ad sonum campanae vocemque praeconis de mandato domini Herculani de Scoctis de Senis honorabilis potestatis civitatis Perusii et dictorum dominorum priorum. In quo quidem consilio Bindolus Munaldi de Perusio prior, de licentia, consensu et voluntate et mandato Iohanelli Vecchii prioris priorum et omnium aliorum priorum suorum sociorum proposuit infrascriptas in formam supplicationis, super quibus omnibus petiit sibi et dictis suis sociis salubre et utile consilium exhiberi. Quarum petitionum tenor sequitur in hac forma.

In primis prima supplicatur nobis dominis prioribus et camerariis artium civitatis Perusii pro parte filiorum et nepotum domini Munaldi Pelati della Serra etc. Secundo vero supplicationis tenor sequitur in hac forma.

Supplicatur vobis dominis prioribus artium populi Perusii pro parte sapientum studii Perusini quod, cum expediat huic civitati eam replere bonis hominibus, et cum studium et personae doctorum regentium dictum studium sit causa repletionis et exaltationis huius civitatis, et nunc ad praesens habeamus in civitate dominum Bartolum de Saxoferrato excellentissimum legum doctorem, qui huic communi per plures annos servivit, ut omnibus notum est, et idem dominus Bartolus sit nuper ad alia studia vocatus cum maiori salario quam hic habeat, et cum maioribus privilegiis et praerogativis, ut nobis sapientibus studii notum est; ad hoc, ut ipsum dominum Bar-

Istanze dei Savi del Ginnasio Perugino, con le quali essi chiedono che a Bartolo e a suo fratello Bonaccorso venga concessa la cittadinanza e le altre prerogative che ne conseguono

Nel nome del Signore, amen. Nell'anno del Signore 1348, corrente la prima indizione, al tempo di papa Clemente VI, nel giorno ventunesimo del mese di ottobre. Convocato e radunato il consiglio pubblico e generale dei signori priori delle arti della città di Perugia, tutti presenti e riuniti, nonché i camerari delle arti di detta città in numero di ventotto, nel palazzo dei predetti attuali signori priori delle arti, al suono della campana e alla chiamata del banditore per ordine del signor Ercolano Scotti di Siena, onorevole podestà della città di Perugia e dei suddetti signori priori. Nel quale consiglio il priore Bindolo Munaldi di Perugia, su autorizzazione, col consenso, la volontà e per mandato di Giovannello Vecchi, priore dei priori, e di tutti gli altri priori suoi colleghi, ha sottoposto in forma di supplica le infrascritte richieste, su ognuna delle quali ha chiesto a sé e ai detti suoi colleghi di esprimere un sano ed utile parere. Il contenuto di tali richieste è il seguente.

La prima istanza viene avanzata a noi signori priori e camerari delle arti della città di Perugia dai figli e dai nipoti del signor Munaldo Pelati della Serra (omissis). Il contenuto della seconda istanza è invece quanto segue.

Si rivolge a voi signori priori delle arti del popolo di Perugia un'istanza dei savi dello Studio perugino. Poiché giova a questa città che sia popolata di uomini esperti; poiché lo Studio e le persone dei dottori che lo reggono sono ragione di ricchezza e di gloria di questa città e poiché abbiamo attualmente in città il signor Bartolo da Sassoferrato, eccellentissimo dottore di leggi, che, come è noto a tutti, per diversi anni ha servito questo comune; considerato che lo stesso signor Bartolo è stato recentemente richiesto da altre Università con l'offerta di un salario maggiore di quello che riceve qui e con maggiori privilegi e prerogative, com'è noto a noi savi dello Studio; al fine

tolum habere possimus ad servitium huius communis et populi, placeat vobis prioribus cum consilio camerariorum ex vigore et potestate arbitrii vobis concessi ab adunantia generali, ex arbitrio, quod habetis super negociis studii Perusini, et omnimodo iure quibus melius potestis providere et ordinare taliter cum effectu, quod dictus d. Bartolus et d. Bonacursius eius frater legum doctores filii quondam Cecchi Bonacursi de Saxoferrato de caetero sint et esse intelligantur[a] veri legitimi et originarii cives et populares istius civitatis et populi Perusii, ipsi et eorum filii et posteri in perpetuum et quod tanquam veri, legitimi et originarii cives tractentur in omnibus, et pro his rebus, quas in civitate et communitate Perusiae eos habere contigerit, teneantur solvere datas et collectas quae universaliter imponuntur omnibus Perusinis; ad praestantias vero, et ad alia quae non sic universaliter imponuntur nullatenus teneantur; et quod, non obstante quod dictus d. Bartolus sit civis, potuerit in praeteritum et possit in futurum eligi et conduci ad lecturam in studio Perusino, promissiones et salaria sibi promissa et promittenda recipere cum effectu, Statuto communis Perusii, quod in contrarium loquitur, vel aliquo alio non obstante, quod statutum et omne aliud contradicens quantum ad praedicta pro suspenso habeatur; et quod faciatis sindicum ad conducendum eum cum salario consueto pro tempore quo vobis videbitur dominis prioribus, et ad sedem, ad quam vos domini priores ipsum duxeritis deputandum, et accipiendum eos in cives, ut dictum est, et ad eisdem promittendum, et promissiones ab eisdem recipiendum de praedictis cum omnibus et singulis clausulis oportunis.

In quo quidem consilio recensitis supplicationibus antedictis Mateolus Sartoli camerarius orforum, unus ex dictis camerariis[b] in dicto consilio existens, surgens ad locum arrengheriae consuetum consulendo dixit et consuluit dictas supplicationes in qualibet earum fore admittendas et fieri debere omnia et singula in eis contenta prout in eis continetur, et supradictos in ipsis petitionibus sive supplicationibus nominatos fore tractandos ex nunc ut cives Perusini,

[a] *Nel testo* intelligatur.
[b] *Nel testo* cameraris.

di poter mantenere il signor Bartolo al servizio di questo comune e di questo popolo, piaccia a voi priori, con il consiglio dei camerari, in forza dei poteri a voi concessi dall'adunanza generale e dell'arbitrio che avete sulle faccende dello Studio perugino e in qualunque altro modo possiate legittimamente e meglio provvedere, far sì che il detto signor Bartolo e suo fratello signor Bonaccorso, dottori di leggi e figli di Cecco di Bonaccorso di Sassoferrato, siano d'ora innanzi riconosciuti come veri, legittimi e originari cittadini e popolari di questa città e del popolo di Perugia: essi, i loro figli e i loro posteri in eterno; e che siano trattati come veri, legittimi ed originari cittadini e siano tenuti a pagare, per tutti i beni che capiterà loro di possedere nella città e nella comunità di Perugia, i dazi e le collette che vengono imposti a tutti i Perugini indistintamente; non siano invece per nulla tenuti ai prestiti forzosi e agli altri pagamenti che non siano indistintamente imposti. E che, nonostante il detto signor Bartolo sia cittadino, egli possa essere scelto ed incaricato, in futuro come già in passato, di leggere nello Studio perugino, percependo effettivamente i crediti ed i salari a lui già promessi e da convenire, non ostanti lo Statuto del comune di Perugia, che dispone in contrario, o altra statuizione: il quale Statuto e qualsiasi altra norma che contraddica a quanto precede siano tenute per sospese. E che altresì eleggiate un sindaco per stipulare con lui la condotta con il salario consueto per il tempo che parrà a voi signori priori e con l'assegnazione della dimora che voi signori priori riterrete di destinare a lui, per riceverli entrambi come cittadini, come si è detto, e per obbligarsi con loro e da loro ricevere obbligazioni in ordine alle cose predette, con tutte e le singole clausole opportune.

Nel quale consiglio, esaminate le dette istanze, Matteolo Sartoli, camerario degli orafi, unico dei detti camerari presente nel detto consiglio, salendo al luogo consueto dell'arengheria, espresse il parere che le dette istanze e ciascuna di esse fossero meritevoli di essere accolte e che tutto ciò che in esse è contenuto fosse eseguito così come ivi formulato, e che i suddetti soggetti nominati in quelle stesse proposte o istanze fossero da ritenere d'ora in poi cittadini Perugini,

prout continetur in dictis supplicationibus et qualibet earum, hoc addito, quod praefatus d. Bartolus et d. Bonacursius debeant sibi facere libram fieri et se allibrari in dicta civitate in quingentis libris ad grossam ac si haberent bona valoris et extimationis quingentarum [c] librarum ad grossam in dicta civitate Perusiae et eius districtu. Et officiales armarii librorum dicti communis teneantur ac debeant allibrare omnes praedictos in catastro communis Perusii in libris et secundum superius denotata ad requisitionem praedictorum, vel alicuius eorum poena quingentarum librarum denariorum, ita quod omnino sint ascripti in dicto catastro et allibrati quemadmodum ascripti et allibrati sunt alii cives Perusini. In quo quidem consilio solenniter facto et misso partito per supradictum Bindolum Munaldi priorem supradictum de licentia et mandato supradicti Iohanelli prioris priorum et aliorum priorum suorum sociorum de levando ad sedendum secundum dictum et consilium redditum per praedictum Mathiolum placuit omnibus in dicto consilio existentibus et toti dicto consilio ad dictum et secundum dictum dicti Mathioli, et sic est in omnibus et per omnia refirmatum.

Eodem millesimo, indictione, papa, et die XXVII mensis praedicti actum Perusii in palatio potestatis praesentibus infrascriptis Petro Gaudini et Luca Pietii de Perusio testibus.

Convocato et coadunato publico et generali consilio maiori civitatis Perusii in palatio d. potestatis, ubi d. potestas iura reddere consuevit, ad sonum campanae, vocemque praeconum more solito de mandato d. Herculani de Scoctis de Senis honorabilis potestatis civitatis Perusii et dominorum priorum artium civitatis dictae. In quo consilio dicti domini priores omnes decem praesentes et in concordia una cum dicto consilio et consiliariis et domino Iacobo iudice et vicario dicti domini potestatis, et dictum consilium una cum dictis dominis prioribus et domino Iacobo iudice et vicario supradicto et dictus dominus Iacobus iudex et vicarius supradictus una cum dictis dominis prioribus et consilio et consiliariis omnes simul praesentes

[c] *Nel testo* quingentorum.

secondo quanto contenuto nelle dette istanze: aggiungendo questo, che i predetti signori Bartolo e Bonaccorso debbano consentire di essere iscritti nel registro dei patrimoni in detta città per cinquecento lire grosse, come se nella detta città di Perugia e nel suo distretto avessero beni stimati del valore di cinquecento lire grosse. E gli ufficiali dell'armario dei registri di detto comune siano tenuti ad iscrivere i predetti soggetti nel catasto del comune di Perugia nei registri e secondo quanto più sopra specificato ai fini dell'individuazione dei predetti e di ciascuno di essi, pena cinquecento lire di denari; talché essi siano registrati nel detto catasto e allibrati nello stesso modo in cui sono registrati e allibrati gli altri cittadini Perugini. Nel quale consiglio, tenuto in modo solenne, messa ai voti per alzata la proposta del predetto Matteolo dal suddetto Bindolo Munaldi, su autorizzazione e mandato del suddetto Giovannello, priore dei priori, e degli altri priori suoi colleghi, la detta proposta del detto Matteolo fu approvata all'unanimità e viene pertanto in tutto e per tutto deliberata.

Nello stesso millesimo, indizione, papa e nel giorno ventisettesimo del predetto mese, in Perugia, nel palazzo del podestà, presenti i sottoscritti testi Pietro Gaudini e Luca Pietii di Perugia.

Convocato e riunito il consiglio maggiore, pubblico e generale della città di Perugia nel palazzo del signor podestà, ove questi è solito amministrare la giustizia, come d'uso al suono della campana e alla chiamata dei banditori per ordine del signor Ercolano Scotti di Siena onorevole podestà della città di Perugia e dei signori priori delle arti di detta città. Nel quale consiglio i detti signori priori, tutti e dieci presenti e concordi con il detto consiglio, con i consiglieri e con il signor Iacopo giudice e vicario del detto signor podestà e il detto consiglio insieme ai detti signori priori e al suddetto signor Iacopo giudice e vicario, e il detto signor Iacopo, giudice e vicario suddetto, insieme ai signori priori e ai consiglieri tutti simultaneamente presenti

et in concordia, nemine discordante, eorum nomine et nomine dicti communis fecerunt, constituerunt et creaverunt, prout de iure et facto melius potuerunt, Tinolum Ceccholi Andreae de Perusio priorem portae Sanctae Susannae praesentem et acceptantem eorum et dicti communis verum et legitimum sindicum et procuratorem, actorem, factorem et nuntium specialem ad accipiendum filios et nepotes d. Munaldi Pelati della Serra et eorum posteros; d. Bartolum et d. Bonacursium filios quondam Cecchi Bonacursii de Saxoferrato secundum formam eorum petitionis, supplicationis et reformationis; Berovardum, Nerium, Angelum et Bartolomeum filios quondam Vannis Berovardi, domini Ranerii de Sartiano in cives Perusinos secundum formam eorum supplicationis et reformationis, et ad recipiendum ab eis et quolibet praedictorum promissionem et obligationem solvere datas et collectas et alias facere factiones, quemadmodum alii originarii cives civitatis Perusii, et generaliter ad omnia alia et singula quae in eorum supplicationibus sive ordinationibus factis, vel reformatis. De supradictis manu mei notarii infrascripti promissionem accipiendam et obligationem faciendam, promittentes quicquid per dictum eorum et dicti communis sindicum et procuratorem factum, gestum, seu procuratum fuerit, ratum et firmum habere, atque tenere volentes et dictum eorum sindicum et procuratorem relevare ab omni onere satisdactionis, fideiubendo pro eo sub hypotheca et obligatione omnium bonorum dicti communis.

Eodem millesimo, indictione et die penultima mensis octobris actum Perusii in palatio canonicae sancti Laurentii, praesentibus ser Angelo, ser Francisci et ser Mario Ciccoli de Perusio et domino Francisco Tigrini de Pisis legum doctore, testibus rogatis et vocatis. Cum per dominos priores artium civitatis Perusii una cum vigintiocto camerariis artium dictae civitatis, et per dictos dominos camerarios una cum dictis dominis prioribus auctoritate et arbitrio quam habent ab adunantia generali dictae civitatis, fuerit ordinatum, provisum et refirmatum, quod dominus Bartolus et dominus Bonacursius eius frater legum doctores, filii quondam Cecchi Bonacursii de Saxoferrato, ipsi, eorum filii et posteri in perpetuum recipiantur et recepti fue-

e concordi, nessuno contrario, in nome loro e in nome del detto comune nominano, costituiscono e creano, secondo i loro poteri di diritto e di fatto, Tinolo di Ceccolo di Andrea di Perugia, priore di porta S. Susanna, presente e accettante, vero e legittimo sindaco loro e di detto comune, nonché procuratore, attore, delegato e mandatario speciale con l'incarico di accogliere in qualità di cittadini Perugini i figli e i nipoti del signor Munaldo Pelati della Serra e i loro posteri; i signori Bartolo e Bonaccorso, figli di Cecco di Bonaccorso da Sassoferrato, a termini della loro istanza e richiesta e della delibera assunta; Berovardo, Nerio, Angelo e Bartolomeo, figli di Vanni di Berovardo del signor Raniero di Sarteano, secondo il tenore della loro istanza e della delibera assunta; e di ricevere da ognuno di loro la promessa e l'obbligazione di pagare i dazi e le collette e gli altri tributi, allo stesso modo degli altri originari cittadini della città di Perugia; e in generale di dare esecuzione a tutto ciò che è formulato o proposto nelle loro istanze ovvero nei provvedimenti assunti o deliberati; e di tutto ciò, come scritto per mano di me sottoscritto notaio, ricevere le dovute promesse e formulare le dovute obbligazioni; promettendo di ritenere e mantenere valida e ferma qualunque cosa sia fatta, negoziata o compiuta dal detto sindaco e procuratore loro e del detto comune, obbligandosi a manlevarlo da ogni onere di adempimento e garantendo per lui con l'ipoteca e il vincolo di tutti beni del detto comune.

In Perugia, nello stesso millesimo e indizione, nel penultimo giorno del mese di ottobre, nel palazzo della canonica di S. Lorenzo, alla presenza di ser Angelo, ser Francesco e ser Marino Ciccoli di Perugia e del signor Francesco Tigrini di Pisa, dottore di leggi, testimoni rogati e convocati. Poiché per volontà dei signori priori delle arti della città di Perugia e di ventotto camerari delle arti di detta città e per l'autorità e i poteri che essi hanno ricevuto dall'adunanza generale di detta città è stato deciso, ordinato e stabilito che il signor Bartolo e suo fratello signor Bonaccorso, dottori di leggi e figli del defunto Cecco di Bonaccorso da Sassoferrato, essi, i loro figli e posteri in perpetuo, siano e saranno riconosciuti come

rint in cives Perusinos, et tanquam veri et originarii cives in omnibus et per omnia tractari et haberi debeant in dicta civitate secundum modum et formam supplicationis sive petitionis, ut in dicta reformatione latius patet manu mei notarii infrascripti, cuius tenor superius denotatur et scriptum est, ut supra patet. Idcirco Tinolus Ceccholi Andreae de Perusio, sindicus communis Perusii ad infrascripta specialiter constitutus, ut de suo sindicatu latius patet manu mei notarii infrascripti, obligando dictum commune et omnia eius bona sindicario nomine dicti communis, dominum Bartolum Cecchi Bonacursii praedictum praesentem et acceptantem, et dominum Bonacursium Cecchi domini Bonacursii licet absentem, recepit et acceptavit in cives Perusinos, ac etiam promisit vice et nomine dicti communis praedictos dominum Bartolum et dominum Bonacursium habere et tractare et quod habebuntur et tractabuntur in dicta civitate in omnibus et ab omnibus, et maxime a quibuscunque officialibus dicti communis, pro veris et caris et originariis civibus Perusinis, et prout tractantur et habentur alii veri originarii cives in omnibus et per omnia, et prout in dicta supplicatione et reformatione contentis supra expressis et exspecificatis; et quod officiales armarii civitatis Perusii apponi et ascribi facient nomina eorum et libram et catastrum inter alios cives Perusinos, et in catastro et libra aliorum civium originariorum ad petitionem dictorum domini Bartoli et domini Bonacursii, vel alterius eorum, in porta et parocchia ubi apponi et ascribi voluerint. Et hoc facit dictus sindicus pro eo, quia dictus dominus Bartolus pro se suisque haeredibus [d] et pro dicto domino Bonacursio et suis haeredibus, pro quo promisit de rato et se facturum et curaturum ita et taliter cum effectu quod praedictus dominus Bonacursius praedicta acceptabit et ista habebit rata et firma et non veniet contra sub infrascripta poena, promisit et convenit dicto sindico, recipienti et stipulanti pro dicto communi Perusii et vice et nomine dicti communis, acquirere bona in civitate et comitatu Perusii, et libram sibi facere fieri in armario communis Perusii secundum formam dictae reformationis, et pro ipsa libra et catastro

[d] *Nel testo* pro se suosque heredes.

cittadini Perugini, da trattare in tutto e per tutto come veri ed originari cittadini e da considerare in detta città secondo il modo e la forma della supplica o petizione, come estesamente risulta per mano di me sottoscritto notaio nella detta delibera, il cui testo è più sopra indicato e scritto, come sopra risulta. Pertanto, Tinolo di Ceccolo di Andrea di Perugia, sindaco del comune di Perugia, specialmente deputato alle cose infrascritte, la cui nomina a sindaco risulta per esteso per mano di me sottoscritto notaio, obbligando nella sua qualità di sindaco il detto comune e tutti i suoi beni, riconosce e designa come cittadini Perugini il predetto signor Bartolo di Cecco di Bonaccorso, presente ed accettante, e il signor Bonaccorso di Cecco del signor Bonaccorso, sebbene assente, promettendo in luogo e in nome del detto comune che i predetti signori Bartolo e Bonaccorso siano e saranno considerati e trattati in detta città verso tutti e da tutti e soprattutto dagli ufficiali del detto comune come veri, diletti ed originari cittadini Perugini e siano pertanto trattati e considerati in tutto e per tutto come gli altri veri originari cittadini, secondo quanto più precisamente ed estesamente è contenuto nella detta istanza e nella delibera, con i patti e le condizioni sopra indicati e specificati; e che gli ufficiali archivisti della città di Perugia facciano registrare e iscrivere i loro nomi, il patrimonio e il catasto fra quelli degli altri cittadini e, a domanda dei detti signori Bartolo e Bonaccorso, nel catasto e nel registro dei patrimoni degli altri cittadini originari della porta e della parrocchia ove essi vorranno essere registrati e iscritti. E ciò faccia il detto sindaco in quanto il detto signor Bartolo, per sé ed i suoi eredi e per il detto signor Bonaccorso e i suoi eredi – per il quale ha promesso validamente di curare e far sì, che il predetto signor Bonaccorso accetterà le cose predette e le abbia per valide e stabili e ad esse non contravverrà, sotto l'infrascritta pena – ha promesso e convenuto con il detto sindaco, che stipula e si obbliga per il detto comune di Perugia ed in luogo e in nome di detto comune, di acquistare beni immobili nella città e nel contado di Perugia e di farsi iscrivere nel registro dei patrimoni dell'armario del comune di Perugia a termini di detta delibera e di pagare, in base allo stesso registro e al

datas et collectas solvere et alia facere factiones, et omnia et singula alias [e] facere ad quae tenentur alii cives originarii Perusini, salvis pactis et conditionibus in praedicta supplicatione et reformatione contentis, renuntiantes dictae partes ad invicem una pars alteri et altera alteri exceptioni non fact(orum) non promiss(orum) omnium et singulorum supradictorum et infrascriptorum, et rei sic non gestae, vel aliter gestae, exceptioni doli mali, metus, condictioni [f] indebiti et sine causa, seu iniusta causa, et omni alii legum et iuris auxilio consuetudini et statutis, quod non opponet, nec opponi faciet per se, vel alium, et damna et expensa, ac interesse altera dictarum partium sustinuerit reficere promiserunt. Quae omnia et singula una pars alteri, et altera alteri promiserunt inter se ad invicem attendere et observare, et in nullo contrafacere, vel venire per se, vel alium, sub poena, et ad poenam, x florenorum auri, quam poena una pars alteri et altera alteri promiserunt per stipulationem dare, altera alteri facere confessionem coram iudice communis Perusii ad petitionem partis petentis.

Et ego Maffeus Petri de Perusio praedictus publicus imperiali auctoritate notarius et nunc notarius supradictorum dominorum priorum praedictis omnibus interfui, et ut supra legitur, rogatus scripsi et publicavi.

[e] *Nel testo* alia.
[f] *Nel testo* contradict.

catasto, i dazi, le collette, gli altri tributi e quant'altro sono tenuti a pagare gli altri cittadini originari Perugini, fatti salvi i patti e le condizioni contenuti nella predetta istanza e nella relativa delibera; rinunciando le dette parti vicendevolmente, l'una all'altra e l'altra all'una, ad eccepire di non aver fatto o promesso le cose sopra e infra dette o che i fatti non siano avvenuti o siano in altro modo avvenuti ovvero ad eccepire il dolo, il timore o di aver pagato senza una valida causa o per una causa contraria al diritto, rinunciando ad ogni altro ausilio delle leggi e del diritto, alla consuetudine e allo statuto, che non opporrà di persona né farà opporre tramite altri; altresì promettendo l'una parte di risarcire i danni, le spese e gli interessi che l'altra parte si troverà a sostenere. Tutte le quali cose le parti si sono vicendevolmente promesse di rispettare ed osservare e di non contravvenire in nulla o d'impugnare di persona o tramite altri, sotto la pena e alla pena di 10 fiorini d'oro; la quale pena le parti vicendevolmente si sono solennemente promesse di dare e di riconoscere dinanzi al giudice del comune di Perugia a richiesta della parte istante.

Ed io Maffeo di Pietro di Perugia, predetto notaio pubblico per autorità imperiale, ora notaio dei sopradetti signori priori, sono stato presente a tutto quanto precede e, come sopra si legge, richiesto, ho scritto e pubblicato.

Privilegium Bartolo ab Imperatore concessum

Carolus Quartus divina favente clementia Romanorum imperator semper augustus, et Boemiae rex. Honorabili Bartolo legum doctori civi Perusino consiliario, et familiari domestico commensali ac devoto suo dilecto, gratiam suam et omne bonum. Literarum scientia, morum decor aliaque laudabilia testimonia nostram celsitudinem inducunt, ut personam tuam congruis prosequamur favoribus et condignis honoribus extollamus. Te igitur occasione praemissorum in consiliarium et familiarem domesticum commensalem nostrum assumimus, et consiliariorum et familiarium nostrorum domesticorum commensalium cetui et numero praesentibus aggregamus decernentes ac praesenti imperiali sancientes edicto, quod tu omnibus iuribus, gratiis, libertatibus et immunitatibus sine quavis difficultate utaris et gaudeas, quibus caeteri consiliarii et familiares nostri domestici commensales hactenus facti sunt, et continuo potiuntur. Mandamus igitur universis et singulis Principibus, Baronibus, Militibus, Clientibus et caeteris nostri et Sacri Imperii fidelibus ad quos praesentes pervenerint, quatenus te consiliarium et familiarem nostrum domesticum commensalem, dum et quoties ad ipsos perveneris et ipsos pro tuis necessitatibus duxeris requirendas ad honorem nostrae maiestatis promoveant et gratis favoribus prosequantur praesentium sub imperialis maiestatis nostrae sigillo testimonio literarum.

Datum Pisis anno Domini millesimo tricentesimo quinquagesimo quinto, VIII indictione, XIIII calendas iunii, regnorum nostrorum anno nono, imperii vero primo.

In nomine sanctae et individuae Trinitatis foeliciter amen. Carolus Quartus divina favente clementia Romanorum imperator semper augustus, Boemiae rex. Honorabili Bartolo de Saxoferrato legum doctori civi Perusii consiliario familiari, domestico et devoto suo dilecto gratiam suam et omne bonum. Sincerae tuae devotionis affectus,

Privilegio concesso a Bartolo dall'Imperatore

Carlo IV, col favore della clemenza divina sempre augusto imperatore dei Romani e re di Boemia. All'onorevole Bartolo, dottore di leggi, cittadino perugino, consigliere e familiare domestico commensale e devoto suo diletto, la grazia sua ed ogni bene. La scienza delle lettere, il decoro dei costumi e altre lodevoli testimonianze inducono la nostra altezza a trattare la persona tua con congrui favori e ad insignirla di ben degni onori. Ti assumiamo dunque a nostro consigliere e familiare domestico commensale e ti aggreghiamo al ceto e al novero attuale dei consiglieri e dei nostri familiari domestici commensali, stabilendo e sancendo con il presente editto imperiale che tu abbia e goda senza alcuna difficoltà di tutti i diritti, le grazie, le libertà e le immunità, alle quali sino ad oggi sono ammessi e di cui attualmente godono gli altri consiglieri e i nostri familiari domestici commensali. Diamo ordine pertanto a tutti i prìncipi, baroni, cavalieri, vassalli e agli altri sudditi fedeli del nostro Sacro Impero, a cui le presenti lettere perverranno, che ad onore della nostra maestà ti considerino consigliere e nostro familiare domestico commensale quando e ogni qualvolta ti recherai da loro e a loro ti rivolgerai per le tue necessità e ti favoriscano amichevolmente, sotto il sigillo della nostra maestà imperiale, a testimonio della presente lettera.

Dato a Pisa l'anno del Signore 1355, corrente l'ottava indizione, il giorno 19 di maggio, anno nono dei nostri Regni, primo dell'Impero.

Nel nome della santa e indivisibile Trinità, feliciter, amen. Carlo IV, col favore della clemenza divina sempre augusto imperatore dei Romani e re di Boemia. All'onorevole Bartolo da Sassoferrato, dottore di leggi, cittadino perugino, consigliere, familiare, domestico e devoto suo diletto, la grazia sua ed ogni bene. Il sentimento di sincera devozione, che porti alla maestà

quem ad imperatoriam maiestatem, et Sacrum Romanum geris Imperium, ac literarum scientia, caeteraeque virtutes, quibus praeditus esse dignosceris, rationabiliter promerentur, ut personam tuam imperiali favore et gratia prosequamur. Hinc est quod, praemissorum [a] intuitu, gratiam tibi volentes facere de innata nobis clementia specialem, auctoritate imperiali, et de plenitudine potestatis nostrae, tibi et filiis tuis caeterisque legitimis descendentibus, legum dumtaxat doctoribus, gratiose concedimus et liberam damus tenore, praesentium, ac omnimodam ex certa scientia potestatem, ut minoribus vigintiquinque annis, qui tamen aetatem insertam legibus attigerunt, seu attigerint servata forma ipsis legibus praefinita authoritate nostra aetatis veniam concedere valeatis. Volentes et edicto praesenti imperiali firmiter sancientes, quod talis concessio per te, vel dictos tuos filios et descendentes legum doctores facti, vel fiendi, vigorem et effectus illos obtineat quos si per nostram imperialem facta esset celsitudinem legibus obtineret. Dantes insuper tibi et praedictis tuis descendentibus, videlicet legitimis et legum doctoribus, plenam et liberam potestatem scolares seu studentes studii Perusini, qui de tuo, vel ipsorum dumtaxat auditorio fuerint – videlicet bastardos, spurios, manzeres, seu notos, seu ex quocunque depravato coitu procreatos, filiis illustrium spectabilium, et procerum dumtaxat exceptis – legitimandi, natalibus restituendi, et ad legitima iura dignitates et honores reducendi, et ad successiones rerum et bonorum vassallagiorum feudorum et aliorum etiam paternorum, nec non agnatorum, ex testamento et ab intestato sine praeiudicio legitimorum filiorum dumtaxat habilitandi omnemque talis geniturae, in eis maculam abstergendi, ac si ex legitimo fuissent matrimonio procreati, et alia omnia et singula in huiusmodi oportuna, etiam si speciale mandatum exigent faciendi, non obstantibus quibuscunque legibus positis sub titulo. C. de naturalibus liberis, et in Authen. quibus modis naturales efficiantur sui, et quibus modis naturales efficiantur legitimi, et quibuscunque aliis iuribus etiam si expressam de iis, vel eorum aliquo

[a] *Nel testo* promissorum [così corretto già da A. Rossi, *Documenti*, cit., fasc. II, p. 76].

imperiale e al Sacro Romano Impero, la scienza delle lettere e le altre virtù, delle quali ti si riconosce di essere dotato, meritano che consideriamo degna la persona tua del favore e della grazia imperiali. Da questo momento, dunque, in considerazione di quanto premesso, volendo farti grazia speciale della nostra innata clemenza, con la piena potestà e l'autorità imperiale nostra, con perfetta coscienza, col dettato della presente lettera graziosamente concediamo e diamo libera e indiscriminata potestà a te, ai tuoi figli e agli altri tuoi discendenti legittimi, purché dottori di leggi, di concedere d'autorità nostra la licenza della maggiore età ai minori di venticinque anni, purché abbiano raggiunto o raggiungano l'età consentita dalle leggi, osservata la forma stabilita con quelle stesse leggi. E vogliamo, fermamente sancendolo con il presente editto imperiale, che tale concessione per te e per i detti tuoi figli e discendenti, che siano già o stiano per divenire dottori di leggi, abbia quel vigore e quell'effetto, che avrebbe se fosse fatta per legge dalla nostra imperiale altezza. Diamo inoltre a te e ai predetti tuoi discendenti legittimi e dottori di leggi piena e libera potestà di legittimare gli scolari ovvero gli studenti dello Studio perugino facenti parte del tuo o del loro uditorio, che fossero bastardi, spuri, illegittimi o ignobili o comunque generati da qualunque coito depravato, ad eccezione dei figli di illustri, di spettabili e di nobili, e di restituire loro i natali, di riportarli ai legittimi diritti, alle dignità e agli onori, di abilitarli alla successione delle cose e dei beni, dei vassallaggi e dei feudi, nonché degli altri beni dei padri e degli agnati, per via testamentaria e legittima, senza però pregiudizio dei figli legittimi, e di cancellare in loro ogni macchia di tale procreazione, come se fossero stati generati da legittimo matrimonio, e di compiere tutti e i singoli atti opportuni in questa materia, anche se necessitassero di un mandato speciale e nonostante qualunque legge posta sotto il titolo de naturalibus liberis *del Codice*[1] *e* quibus modis naturales efficiantur sui, et quibus modis naturales efficiantur legitimi *dell'*Authenticum[2] *e nonostante ogni altra norma, anche se di tali leggi e norme o di qualcuna di esse si sarebbe dovuto fare*

[1] C. 5, 27: *de naturalibus liberis et matribus eorum et ex quibus causis iusti efficiuntur.*

[2] Nov. 74: *quibus modis naturales filii efficiuntur legitimi et sui supra illos modos qui superioribus constitutionibus continentur.*

necesse foret in praesentibus fieri mentionem. Quibus omnibus et singulis quo ad praemissa ex certa scientia derogamus. Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostrae maiestatis infringere, vel ei ausu temerario contravenire sub poena quinquaginta marcarum auri puri, quas contrafaciens toties quoties contrafecerit senserit eo ipso irremissibiliter incurrisse medietate poenae huiusmodi nostri erarii, seu fisci imperialis, altera vero vestris usibus applicanda. Signum Serenissimi Principis, et Domini Domini Caroli Quarti Romanorum imperatoris invictissimi et gloriosisimi Boemiae regis testes huius rei sunt venerabiles... [b]

[b] *Così nel testo*.

qui necessariamente menzione. Alle quali condizioni, tutte e singole, quanto alla materia che si è detta in perfetta coscienza deroghiamo. A nessun uomo affatto, dunque, sia permesso violare questa pagina, espressione della nostra maestà, né con temeraria audacia contravvenirvi, pena il pagamento di cinquanta marche d'oro puro, nella quale il contravventore sappia d'incorrere irremissibilmente tutte le volte che contravverrà, la metà di tale pena da destinare al nostro erario, o fisco imperiale, l'altra metà invece da impiegare in vostro favore. Segno del Serenissimo Principe e Signore Carlo IV *invittissimo Imperatore dei Romani e gloriosissimo Re di Boemia. I testimoni di questo atto sono i venerabili...* [3]

[3] Nel testo sono omessi i nomi dei testimoni; un disegno riproduce il monogramma imperiale [fig. 13: v. *supra*, p. 120].

Testamenti exemplum

In nomine Domini amen. Anno Domini millesimo tricentesimo quinquagesimo sexto, indictione nona, tempore Domini Innocentii Papae Sexti, die xiiii mensis maii. Actum Perusiae in loco Sancti Francisci ordinis minorum, praesentibus religiosis viris fratribus infrascriptis dicti ordinis, scilicet magistro Ioanne Iacobo de Spello sacrae theologiae magistro, Luca Ioannis de Benevento, Ugolino Ioannis de Monte, Matheo Ceccoli de Perusio, Cagno Raynaldi de Diruto, Thomasso Ranucoli de Marsciano, Nicolutio Vannii de Fratta, testibus ad haec vocatis ab infrascripto testatore rogatis.

Cum vita hominis sit labilis nimium et caduca et nunquam in eodem statu permanet, sed subito labitur velut umbra, iccirco sapiens vir dominus Bartolus Cecchi Bonacursii de Saxoferrato, legum doctor, civis Perusinus, habitator Perusii in porta Sanctae Susannae, et parocchia Sanctae Mariae de Francolinis, sanus mente et corpore, cogitans sibi posse mortis periculum imminere, et naturaliter evenire; nolens decedere intestatus, ne de suis bonis discordia oriatur, praesens testamentum nuncupativum facere procuravit in hunc modum.

In primis quidem reliquit corpus suum sepeliri apud ecclesiam Sancti Francisci portae Sanctae Susannae de Perusia, si ibi decesserit, vel alibi prope per triginta miliaria; si vero decesserit Saxoferrati, apud ecclesiam Sancti Francisci de Saxoferrato.

Item reliquit dictae ecclesiae Sancti Francisci de Perusia et de Saxoferrato et cuilibet earum pro earum acconcimine vigintiquinque libras denariorum Perusinorum.

Item reliquit hospitali Sancti Francisci de Perusio portae Sanctae Susannae decem libras denariorum Perusinorum.

Item reliquit expendi pro anima sua inter pauperes civitatis Perusii centum libras denariorum Perusinorum.

Copia del testamento

Nel nome del Signore, amen. Nell'anno del Signore 1356, corrrente la nona indizione, al tempo del Papa Innocenzo VI, il giorno quattordicesimo del mese di maggio. Fatto in Perugia, nel luogo di S. Francesco dell'ordine dei Minori, alla presenza degli infrascritti religiosi frati del detto ordine, ossia il maestro Giangiacomo da Spello, docente di sacra teologia, Luca di Giovanni da Benevento, Ugolino di Giovanni da Monte, Matteo di Ceccolo da Perugia, Cagno di Rainaldo da Deruta, Tommaso di Ranucolo da Marsciano, Nicoluccio di Vanni da Fratta, testimoni appositamente convocati e rogati dall'infrascritto testatore.

Poiché la vita umana è assai fugace e caduca e non permane mai nello stesso stato, ma scivola via improvvisamente come l'ombra; per questo motivo, il professore signor Bartolo di Cecco di Bonaccorso da Sassoferrato, dottore di leggi, cittadino perugino, residente a Perugia in porta S. Susanna nella parrocchia di S. Maria dei Francolini, sano di mente e di corpo, prevedendo che il pericolo di morte possa essergli imminente e compiersi naturalmente, non volendo morire intestato, affinché non nascano discordie sui propri beni, ha avuto cura di fare testamento nuncupativo nel seguente modo.

In primo luogo dispone che il suo corpo sia seppellito nella chiesa di S. Francesco di porta S. Susanna di Perugia, se dovesse morire lì o in un altro luogo ad essa vicino entro trenta miglia; ovvero, qualora morisse a Sassoferrato, nella chiesa di S. Francesco di Sassoferrato.

Inoltre lascia alla detta chiesa di S. Francesco di Perugia e di Sassoferrato, ad ognuna di esse venticinque lire di denari perugini per la loro fabbrica.

Inoltre lascia all'Ospedale di S. Francesco di Perugia di porta S. Susanna dieci lire di denari perugini.

Inoltre lascia cento lire di denari perugini da spendersi per l'anima sua a favore dei poveri della città di Perugia.

Item reliquit dominae Pellinae Bovarelli uxori suae supra dotes suas centum florenos auri. Item reliquit eidem dominae Pellinae omnes pannos lanae et lini et mantellos deputatos ad suum usum. Item reliquit eidem d. Pellinae omnes res et massaritias, quas apportavit et apportari fecit in domum dicti testatoris si quae reperientur tempore mortis ipsius. Item reliquit eidem d. Pellinae totam terram, quam ipse dominus Bartolus emit ab Andrutio Ceccoli de Zampeleriis, positam in pertinentiis villae Sancti Cipriani de Boneggio comitatus Perusii, et hoc in recompensationem et animo recompensandi, cum extractione omnium et singularum rerum et fructuum quas et quos ipsa apportavit et apportari fecit in domum dicti d. Bartoli si quae essent consumptae. Et eodem modo reliquit eidem liberationem ab omnibus expensis utilibus et necessariis per ipsum d. Bartolum factis in rebus dotalibus ipsius dominae Pellinae.

Item reliquit Sanctae suae filiae et uxori Ioannis Nutii domini Petri de Saxoferrato supra dotes suas et in augumentum dotis suae centum florenos auri, et in his eam sibi haeredem instituit.

Item reliquit Paulae suae filiae uxori domini Nicolai Alexandri de Perusio dotes suas et supra illas viginti florenos denariorum Perusinorum, et in his eam sibi haeredem instituit.

Item reliquit Francischae suae filiae sponsae domini Guilielmi Celloli de Perusia dotes pro ea promissas, scilicet CCCCL florenos auri, et in his eam sibi haeredem instituit.

Item reliquit Nellae suae filiae pro dotibus suis CCCCL florenos auri, et in his eam sibi haeredem instituit.

Item voluit et iussit quod si contigerit aliquam filiam legitimam ex uxore sua sibi nasci, quod habeat pro suis dotibus CCCCL florenos auri pro qualibet, et in his eam sibi haeredem instituit. Et voluit et iussit quod nullam dictarum suarum filiarum possit in bonis suis plus petere occasione matris earum vel alia. Et si aliqua dictarum suarum filiarum

Inoltre lascia a sua moglie Pellina Bovarelli, oltre alla sua dote, cento fiorini d'oro[1]*. Altresì lascia alla medesima signora Pellina tutti i panni di lana e di lino e i mantelli che sono destinati al suo uso personale. Inoltre lascia alla medesima signora Pellina tutte le cose e le masserizie che ha portato e ha fatto portare nella casa del detto testatore e che siano ancora esistenti al momento della sua morte. Inoltre lascia alla medesima signora Pellina per intero la terra, che il signor Bartolo comprò da Andreuccio di Ceccolo Zampeleri, sita nei pressi di villa*[2] *S. Cipriano di Boneggio nel contado di Perugia e ciò a compensazione e con la volontà di compensarla di ogni bene e di ogni rendita, che essa ha portato e ha fatto portare nella casa del detto Bartolo, nel caso in cui tali beni fossero stati consumati; e allo stesso modo dispone la liberazione di lei da ogni spesa utile e necessaria fatta dallo stesso Bartolo relativamente ai beni dotali della medesima signora Pellina.*

Inoltre lascia a sua figlia Santa, moglie di Giovanni di Nuccio di Pietro da Sassoferrato, oltre alla dote sua e in accrescimento di questa, cento fiorini d'oro; e per tale somma la istituisce erede.

Inoltre lascia a sua figlia Paola, moglie di Nicola Alessandri da Perugia, la dote sua ed oltre ad essa venti fiorini di denari perugini; e in ciò la istituisce sua erede.

Inoltre lascia a sua figlia Francesca, promessa in sposa a Guglielmo di Cellolo da Perugia, la dote alla medesima promessa, ossia 450 fiorini d'oro; e in ciò la istituisce sua erede.

Inoltre lascia a sua figlia Nella, a titolo di dote, 450 fiorini d'oro; e in ciò la istituisce erede.

Dispone e ordina altresì che se da sua moglie dovesse nascergli qualche figlia legittima, ciascuna di esse abbia a titolo di dote 450 fiorini d'oro; e in ciò la istituisce sua erede. E dispone e ordina che nessuna delle predette sue figlie possa sui suoi beni pretendere di più o altro a motivo della loro madre, o ad altro motivo. E se alcuna delle dette figlie sue, nate o nasciture, doves-

[1] Secondo i calcoli di M. Pecugi Fop, *Perugia in Toscana*, cit., p. 74 nt. 120, al tempo di Bartolo una lira valeva 0,680 fiorini d'oro ed un fiorino 1,406 lire circa. Sul sistema monetario utilizzato a Perugia nel Trecento cfr. S. Zucchini, *Università e dottori nell'economia del comune di Perugia*, cit., pp. 13-21.

[2] Per il significato di questo termine nella toponomastica medievale e nelle fonti perugine cfr. A. Grohmann, *Città e territorio*, cit., II, p. 636.

natarum, vel nascendarum decesserit in pupillari aetate vel postea quandocunque sine liberis, substituit ei, vel eis, infrascriptos suos filios et haeredes et descendentes masculos per lineam masculinam in stirpes.

Item reliquit Nesae filiae quondam Petri Cecchi fratris dicti testatoris centum florenos auri de bonis suis. Item voluit quod si dicta Nesa decesserit sine filiis dicta quantitas deveniat in infrascriptos suos filios et haeredes.

Item voluit et iussit quod si contigerit aliquam ex dictis suis filiabus, vel dictam Nesam Petri eius neptem, viduam remanere, vel cum suo viro non posse stare, et vellet ad domum dicti testatoris reverti, quod possit et debeat habere alimenta de bonis ipsius testatoris, remittendo in domo dotes suas, vel ius repetendi dictam dotem.

Item voluit et iussit quod si contigerit quod aliqua ex dictis suis filiabus iterum deberet remaritari, et dotes primo datae non possent rehaberi, vel non sufficerent ad maritandas eas secundum consuetudinem civitatis Perusii, quod eo casu dos ei constituatur vel suppleatur de bonis suis, arbitrio boni viri, dummodo maritentur Perusii.

In omnibus aliis suis bonis mobilibus et immobilibus, iuribus et actionibus Franciscum et Alloysium suos filios, et quemlibet alium filium masculum sibi nasciturum legitimum ex uxore sua, sibi haeredes instituit universales. Et si aliquis dictorum suorum filiorum natorum vel nascendorum decesserit in pupillari aetate, vel postea quandocunque sine liberis, substituit ei superviventes filios masculos, vel eorum filios masculos in stirpes; qui si omnes dicti sui filii decesserint sine liberis masculis et foeminis in pupillari aetate vel postea quandocunque, voluit quod cuilibet dictarum suarum filiarum detur supra dotem et relictum sibi factum, quod computata dote et relicto quaelibet habeat mille florenos auri. In residuo vero substituit eis dictum Bonacursium fratrem suum, hac conditione: quod si ipse dominus Bonacursius decesserit sine liberis masculis legitimis, quod totum quod ad ipsum pervenerit ex vigore praesentis testamenti revertatur ad dictas suas filias, vel earum liberos in stirpes. Si vero dicti sui filii vel alter eorum decesserit sine filiis masculis, superviventibus filiabus foeminis ex his, voluit et iussit quod dictae suae filiae dotentur competenter secundum consuetudinem civitatis Perusii; residuum deveniat in super-

se morire in età pupillare o in un momento successivo senza lasciare figli, ad essa o ad esse sostituisce i sottonominati suoi figli ed eredi e discendenti maschi per linea maschile per stirpi.

Inoltre lascia a Nesa, figlia di Pietro di Cecco, fratello del detto testatore, cento fiorini d'oro dei suoi beni. Dispone inoltre che nel caso la detta Nesa muoia senza figli, la suddetta somma passi ai sottonominati figli ed eredi suoi.

Inoltre dispone ed ordina, nell'ipotesi che qualcuna delle suddette sue figlie o la detta Nesa di Pietro, sua nipote, resti vedova o non possa comunque restare con suo marito e voglia tornare nella casa del detto testatore, che possa e debba avere gli alimenti dai beni del testatore, rimettendo in casa la propria dote o il diritto di rivendicare la detta dote.

Altresì dispone ed ordina, nell'ipotesi che qualcuna delle sue figlie debba nuovamente maritarsi e le doti precedentemente date non possano essere restituite o non siano sufficienti a maritarle secondo la consuetudine della città di Perugia, che in tal caso in suo favore si costituisca o si integri la dote con i beni del testatore ad arbitrium boni viri*, purché esse si maritino a Perugia.*

In tutti gli altri suoi beni mobili e immobili, diritti e azioni istituisce suoi eredi universali i suoi figli Francesco e Luigi e qualunque altro figlio maschio legittimo dovesse nascergli da sua moglie; e nell'ipotesi che alcuno dei detti suoi figli, nati o nascituri, dovesse morire in età pupillare o in qualunque altro momento successivo senza lasciare figli, sostituisce a costui i figli maschi superstiti o i figli maschi di questi per stirpi; mentre, se tutti i detti suoi figli dovessero morire senza figli maschi e femmine, in età pupillare o in qualunque altro momento successivo, dispone che a ciascuna delle dette sue figlie siano dati, oltre alla dote e al lascito ad essa attribuito, mille fiorini d'oro, computati la dote e il lascito; nel patrimonio residuo, invece, sostituisce ad essi suo fratello Bonaccorso, a questa condizione: che, se Bonaccorso dovesse morire senza lasciare figli maschi legittimi, tutto ciò che al medesimo sia stato attribuito in forza del presente testamento debba essere rimesso alle dette sue figlie o ai loro figli per stirpi. Se invece i detti suoi figli o uno di essi morisse senza figli maschi, sopravvivendo ad esso figlie femmine, dispone e ordina che tali figlie siano convenientemente dotate secondo la consuetudine della città di Perugia e che il residuo vada ai figli

viventes filios masculos ipsius testatoris, vel eorum liberos in stirpes. Si vero dicto casu, scilicet si decesserit sine filiis masculis superviventibus filiabus foeminis, nullus filius masculus dicti testatoris vel liberi masculi ex eis superessent, eo casu voluit quod bona talis decedentis dividantur hoc modo: quod medietas sit filiarum dicti testatoris et nepotum superviventium et descendentium ab eisdem in stirpes. Alia medietas sit filiae, vel filiarum alterius filii, qui sic decesserit.

Item dictis suis filiis vel filiabus reliquit tutores Bonacursium fratrem in omnibus bonis qui sunt ubique et una cum eodem Franciscum et Napolusium d. Iacobi de Assisio habitatores Perusii tutores reliquit in bonis quae sunt Perusii, et in eius comitatu.

Et haec est sua ultima voluntas, quam valere voluit iure testamenti, et si iure testamenti non valeret, voluit et iussit valere iure codicillorum, et omnimodo quod melius valere potest.

Ego Iacobus olim Nelli auctoritate imperiali notarius de Perusio portae Sanctae Susannae praedictis omnibus interfui, et ut supra legitur, rogatus scribere a dicto testatore subscripsi, et publicavi.

maschi superstiti dello stesso testatore o ai loro figli per stirpi. Se invece in detto caso, cioè se (i figli o uno di essi) morisse senza figli maschi sopravvivendo figlie femmine e non rimanesse superstite alcun figlio maschio del testatore o figli maschi delle figlie superstiti, in tal caso dispone che i beni del defunto vengano così divisi: la metà sia delle figlie del testatore, dei nipoti superstiti e dei loro discendenti per stirpi; e l'altra metà sia della figlia o delle figlie dell'altro figlio defunto.

Nomina infine il fratello Bonaccorso tutore dei suoi figli e delle sue figlie, in ordine a tutti i beni ovunque si trovino; e insieme a lui nomina tutori Francesco e Napolusio di Giacomo di Assisi, residenti a Perugia, relativamente ai beni che sono a Perugia e nel suo contado.

E questa è la sua ultima volontà, che vuole valga come testamento, e se non dovesse valere come testamento, vuole e ordina che valga come codicillo e a qualunque altro titolo possa meglio valere.

Io Giacomo del fu Nello, per autorità imperiale notaio di Perugia porta S. Susanna, sono stato presente a tutto quanto precede e, come sopra si legge, richiesto dal detto testatore di scrivere, ho sottoscritto e pubblicato.

INDICI

OPERE CITATE

VI Centenario della morte di Baldo degli Ubaldi, in «Ius commune», 27 (2000), pp. 1-425

VI Centenario della morte di Baldo degli Ubaldi 1400-2000, a cura di Carla Frova, Maria Grazia Nico Ottaviani, Stefania Zucchini, Perugia, Università degli studi, 2005

A Renaissance of Conflicts. Visions and Revisions of Law and Society in Italy and Spain, ed. by John A. Marino & Thomas Kuehn, Toronto, Centre for Refomation ad Renaissance Studies, 2004

Abbondanza Roberto, *Arsendi, Raniero*, in *Dizionario biografico degli italiani*, 4, Roma, Istituto dell'Enciclopedia italiana, 1962, pp. 333-339

— Diadema doctorum. *La laurea "in utroque iure" di Francesco Malvetani da Stroncone nello "Studium" perugino (3 gennaio 1572)*, Ellera Umbra, Edizioni Era Nuova, 1998 (Vetustissimum Studium, 1)

Acta graduum academicorum gymnasii Patavini ab anno 1471 ad annum 1500, a cura di Elda Martellozzo Forin, Roma-Padova, Antenore, 2001 (Fonti per la storia dell'Università di Padova, 17)

Alberico Gentili (1552-1608), la tradizione giuridica perugina e la fondazione del diritto internazionale, Atti dell'Incontro di studi (Perugia, 10 ottobre 2008), a cura di Ferdinando Treggiari (in corso di stampa)

Alberico Gentili. Vita e opere, a cura di Pepe Ragoni, San Ginesio, Centro internazionale studi gentiliani, 2000

Annibale Mariotti 1738-1801. Cultura scientifica, storica e politica nell'Umbria di fine Settecento. Atti del Convegno di studi (Perugia, 13-14 dicembre 2001), a cura di Mario Roncetti, in «Bollettino della Deputazione di storia patria per l'Umbria», 99 (2002), tomo I, fasc. II

Archivi privati in Umbria, a cura di Antonio Papa, Perugia, Deputazione di storia patria per l'Umbria, 1981 (Fonti per la storia dell'Umbria, 14)

Ascheri Mario, *Saggi sul Diplovataccio*, Milano, Giuffrè, 1971 (Quaderni di «Studi senesi», 25)

— *I* consilia *dei giuristi medievali. Per un repertorio-incipitario computerizzato*, Siena, Il Leccio, 1982

— *Tribunali, giuristi, istituzioni*, Bologna, Il Mulino, 1989

— *Diritto medievale e moderno. Problemi di processo, della cultura e delle fonti giuridiche*, Rimini, Maggioli, 1991

— *Le fonti e la flessibilità del diritto comune: il paradosso del* consilium sapientis, in *Legal Consulting in the Civil Law Tradition* [1999], pp. 11-53

— Quicquid cantet ecclesia. *La pace di Costanza da Odofredo a Baldo degli Ubaldi*, in *VI Centenario della morte di Baldo degli Ubaldi 1400-2000* [2005], pp. 461-471

Astuti Guido, Mos italicus *e* mos gallicus *nei dialoghi "De iuris interpretibus" di Alberico Gentili*, in « Rivista di storia del diritto italiano », 10 (1937), pp. 149-207, 229-347 (e Bologna, Zanichelli, 1937 [Biblioteca della Rivista di storia del diritto italiano, 16])

Atti dei Convegni delle Giornate gentiliane, a cura del Centro Internazionale di Studi Gentiliani, 13 voll., Milano, Giuffré, 1988-2009

Baldus de Ubaldis, *In usus feudorum commentaria*, Lugduni, Compagnie des libraires de Lyon, 1550; Augustae Taurinorum, Apud Haeredes Nicolai Bevilaquae, 1578

— *Commentaria in primam Digesti veteris partem*, Venetiis, Apud Iuntas, 1572

— *Commentaria in quartum et quintum Codicis libros*, Venetiis, Apud Iuntas, 1572

— *Commentaria in VI, VII, VIII, IX, X et XI Codicis libros*, Venetiis, Apud Iuntas, 1572

— *Consiliorum, sive responsorum*, Venetiis, Apud Hieronymun Polum, 1575, 5 voll. (rist. anast. Torino, Bottega d'Erasmo, 1970)

Bartocci Andrea, *Ereditare in povertà. Le successioni a favore dei Frati Minori e la scienza giuridica nell'età avignonese (1309-1376)*, Napoli, Jovene, 2009

Bartoli Langeli Attilio, *Il manifesto francescano di Perugia del 1322. Alle origini dei fraticelli « de opinione »*, Falconara M., Biblioteca Francescana, s.d. (estr. da « Picenum seraphicum » [1974], pp. 204-261)

— *Nota introduttiva*, in Nolens intestatus decedere [1985], pp. IX-XVII

— *Codice diplomatico del Comune di Perugia. Periodo consolare e podestarile (1139-1254)*, III, Perugia, Deputazione di storia patria per l'Umbria, 1991 (Fonti per la storia dell'Umbria, 19)

— *Notai. Scrivere documenti nell'Italia medievale*, Roma, Viella, 2006

— *Il testamento di Enrico Scrovegni (12 marzo 1336)*, in C. Frugoni, *L'affare migliore di Enrico. Giotto e la cappella Scrovegni*, Torino, Einaudi, 2008, pp. 397-539

— *Introduzione* a M. Pecugi Fop, *Perugia in Toscana* [2008], pp. VII-XI

Bartolo da Sassoferrato. Studi e documenti per il VI Centenario, Atti del convegno (Perugia, 1959), 2 voll., Milano, Giuffrè, 1962

Bartoloni Simone, *Per la pubblicazione delle lauree dello Studio perugino*, in *Studenti e dottori nelle università italiane* [2000], pp. 175-184

— *65. Bernardino Doni: il diploma originale di laurea (1579-1585)*, in Doctores excellentissimi [2003], p. 148 s.

Bartolus a Saxoferrato, *Consilia, quaestiones et tractatus*, Venetiis, Apud Iuntas, 1585

— *Omnia, quae extant, opera*, I, *In Primam Digesti Veteris Partem*, Venetiis, Apud Iuntas, 1603; 1615

— *In Primam Infortiati Partem Commentaria*, Lugduni, s.n., 1542; Venetiis, Apud Iuntas, 1615

— *Commentaria*, IV. *In Secundam Infortiati Partem*, Venetiis, Apud Iuntas, 1615

— *Commentaria*, V. *In Primam Digesti Novi Partem*, Venetiis, Apud Iuntas, 1602

— *Commentaria*, VI. *In Secundam Digesti Novi Partem*, Venetiis, Apud Iuntas, 1602

Bassani Alessandra, *Il* Tractatus de testibus variantibus *di Tindaro Alfani: un dialogo fra cultura tradizionale e cultura umanistica nella Perugia del Quattrocento*, in «Rivista di storia del diritto italiano», 80 (2007), pp. 125-188

Belardi Paolo, *La sistemazione del Portale dell'Università. Una lezione di partecipazione guidata*, in *Giuseppe Nicolosi (1901-1981). Architettura Università Città*, Atti del convegno (Perugia, 19 ottobre 2006), a cura di Paolo Belardi, Perugia, Università degli Studi (Melfi, Librìa), 2008, pp. 151-164

Belforti Giuseppe, *Memorie istoriche della Fonte di Perugia, compilate l'anno 1785*, Perugia, Biblioteca Augusta, ms. 1930

Bellini Erika, *Il Collegio dei giuristi*, in Doctores excellentissimi [2003], pp. 25-29

— *L'università a Perugia negli statuti cittadini (secoli XIII-XVI)*, Perugia, Deputazione di storia patria per l'Umbria, 2007 (Fonti per la storia dello *Studium Perusinum*, 1)

Bellomo Manlio, *Saggio sull'Università nell'età del diritto comune*, Catania, Giannotta, 1979 (rist. Roma, Il Cigno, 1996 e 2004)

— *Bartolo da Sassoferrato*, in Id., *Medioevo edito e inedito*, III, Roma, Il Cigno, 1998, pp. 181-193

Bellucci Alessandro, *Perugia. Biblioteca comunale*, in *Inventari dei manoscritti delle biblioteche d'Italia*, a cura di Giuseppe Mazzatinti, V (Ravenna, Vigevano, Perugia), Forlì, Bordandini, 1895

BENIGNI Telesforo, FOGLIETTI Raffaele, *Cenni sulla vita e le opere di Alberico Gentili*, in «Bollettino legale di Macerata», III (1875), pp. 53-100

BERNABEI Cesare, *Bartolo da Sassoferrato e la scienza delle leggi*, Torino-Roma-Firenze, Loescher, 1881

BERNINI Domenico, *Il Tribunale della Sacra Rota Romana*, Roma, nella Stamperia del Bernabò, 1717 (rist. anast. Sala Bolognese, Forni, 2001, con una *Presentazione* di Paola MAFFEI)

BESTA Emilio, *Baldo e la storia letteraria del diritto*, in *L'opera di Baldo* [1901], pp. 81-111

BETTI Emilio, *La dottrina costruita da Bartolo sulla constitutio «Ad reprimendum»*, in *Bartolo da Sassoferrato. Studi e documenti per il VI Centenario* [1959], II, pp. 39-47

BIGANTI Tiziana, BISTONI Maria Grazia, DEL GIUDICE Costanza Maria, MONACCHIA Paola, *I testamenti negli Archivi degli enti religiosi a Perugia*, in Nolens intestatus decedere [1985], pp. 67-69

BIGAZZI Annalisa, *3. Bartolo da Sassoferrato testimonia l'esistenza di un collegio dei giuristi prima del 1339*, in Doctores excellentissimi [2003], pp. 74-75

BINI Vincenzo, *Memorie istoriche della perugina Università degli studi e dei suoi professori. Volume primo che abbraccia la storia dei secoli XIII, XIV e XV*, Perugia, presso Ferdinando Calindri, Vincenzo Santucci e Giulio Garbinesi stampatori camerali, 1816 (rist. anast. Sala Bolognese, Forni, 1977 [Athenaeum, Biblioteca di Storia della Scuola e delle Università, 44])

BIROCCHI Italo, *Alla ricerca dell'ordine. Fonti e cultura giuridica nell'età moderna*, Torino, Giappichelli, 2002

BIZZOCCHI Roberto, *Genealogie incredibili. Scritti di storia nell'Europa moderna*, Bologna, Il Mulino, 1995 (Annali dell'Istituto storico italo-germanico di Trento, Monografia 22)

BONAZZI Luigi, *Storia di Perugia dalle origini al 1860*, 2 voll., Perugia, Tipografia Boncompagni e C., 1879 [rist. anast. Città di Castello, Unioni Arti Grafiche, 1960 con volume di Indici]

BORGNINI Valentina, *Vicende costruttive e conservative della Chiesa di S. Francesco al Prato di Perugia*, in «Miscellanea francescana», 104 (2004), pp. 671-722

BOSSA Maria Immacolata, *I testamenti in tre registri notarili di Perugia (seconda metà del Trecento)*, in Nolens intestatus decedere [1985], pp. 77-93

BOZZI Franco, *Il circolo dei Mariotti fra accademie e massoneria*, in *Annibale Mariotti 1738-1801* [2002], pp. 127-151

BRANCHI Eugenio, *Storia della Lunigiana feudale*, Pistoia 1897, 3 voll. (rist. anast. Sala Bolognese, Forni, 1981)

CACCIALUPI Giovanni Battista, *Tractatus de modo studendi in utroque iure*, in *Vocabolarium utriusque iuris*, Venetiis, Apud Fabium et Augustinum Zopinos Fratres, 1581, pp. 389-404

CACCIAVILLANI Francesco, *Blasonario*, Perugia, Biblioteca Augusta, ms. 3108

CALASSO Francesco, *Medio evo del diritto*, I. *Le fonti*, Milano, Giuffrè, 1954

— *Bartolismo*, in *Enciclopedia del diritto*, V, Milano, Giuffrè, 1959, pp. 71-74 (anche in «Annali di storia del diritto», 9 [1965], pp. 409-414)

— *L'eredità di Bartolo*, in *Bartolo da Sassoferrato* [1962], I, pp. 1-21 (poi anche in ID., *Storicità del diritto*, Milano, Giuffrè, 1966, pp. 315-337)

— *Bartolo da Sassoferrato*, in *Dizionario biografico degli italiani*, 6, Roma, Istituto dell'Enciclopedia italiana, 1964, pp. 640-669 (anche in «Annali di storia del diritto», 9 [1965], pp. 472-520)

CAMPANARI Vincenzo, *Proseguimento delle osservazioni {...} sulla gran lapide etrusca di Perugia rinvenuta l'anno 1822 al Ch. Sig. Cav. Gio. Batt. Vermiglioli, estratte dal Giornale arcadico, volume di agosto*, Roma, nella stamperia del Giornale arcadico, presso Antonio Boulzaler, 1827

CAPRIOLI Severino, *Belvisi, Giacomo*, in *Dizionario biografico degli italiani*, 8, Roma, Istituto dell'Enciclopedia italiana, 1966, pp. 89-96

— *Una città nello specchio delle sue norme. Perugia milleduecentosettantanove*, in *Società e istituzioni dell'Italia comunale* [1988], II, pp. 367-445 (anche in *Statuto del Comune di Perugia del 1279* [1996], II, pp. 249-329)

— *Milleduecentosettantanove. Capitoli di uno statuto, scelti per i cittadini e per gli studenti di Perugia*, Perugia, Università degli Studi, 1996

— *Tradurre diritto. Come e perché*, in «Bollettino della Deputazione di storia patria per l'Umbria», 106 (2009), fasc. 1, pp. 7-14

CASSIODORUS Senator, Flavius Magnus Aurelius, *Variarum libri duodecim* (Monumenta Germaniae Historica, Auctores antiquissimi, 12, Dublin-Zürich, Weidmann, 1970)

Catalogo dei manoscritti in scrittura latina datati o databili per indicazione di anno, luogo o copista, III, *Perugia: Biblioteca comunale Augusta – Archivio storico di S. Pietro – Biblioteca Dominicini*, a cura di Maria Grazia BISTONI GRILLI CICILIONI, I, secc. XIV-XV, Torino, Bottega d'Erasmo, 1994

CAVALLAR Oscar, DEGENRING Susanne, KIRSHNER Julius, *A Grammar of Signs. Bartolo da Sassoferrato's Tract on insignia and coats of arms*, Berkeley, University of California Press (Robbins Collection Pubblication), 1994

CAVALLAR Oscar, *La "benefundata sapientia" dei periti: feritori, feriti e medici nei commentari e consulti di Baldo degli Ubaldi*, in *VI Centenario della morte di Baldo degli Ubaldi* [2000], pp. 215-281

— *Personaggi in cerca di 'editore'. Una proposta di lettura per alcuni degli ultimi trattati bartoliani*, in « Rivista internazionale di diritto comune », 15 (2004), pp. 97-142

— *River of Law: Bartolus's Tiberiadis (De alluvione)*, in *A Renaissance of Conflicts* [2004], pp. 31-129

— Septimo mense. *Periti, medici e partorienti in Baldo degli Ubaldi*, in *VI Centenario della morte di Baldo degli Ubaldi 1400-2000* [2005], pp. 365-460

Cavallar Osvaldo, Kirshner Julius, *"Ne ultra scarpas". Un cultore d'araldica fuorilegge*, in « Ius commune », 28 (2001), pp. 297-311

— *Lo sguardo medico-legale di Zacchia sugli ermafroditi*, in *Paolo Zacchia. Alle origini della medicina legale. 1584-1659*, a cura di Alessandro Pastore e Giovanni Rossi, Milano, FrancoAngeli, 2008, pp. 100-137

Ceccherelli Ippoliti Rodolfo, *Il sepolcro di Bartolo da Sassoferrato*, in « Atti e memorie della R. Deputazione di storia patria per le Marche », serie IV, vol. V (1928), pp. 155-157

Cecchini Giovanni, *Il carteggio Alfani nell'Archivio di Perugia*, in « Archivi. Archivi d'Italia e rassegna internazionale degli archivi », serie II, anno X (1943), pp. 18-57

— *Introduzione* a Archivio di Stato di Perugia, *Archivio storico del Comune di Perugia. Inventario*, Roma, Ministero dell'Interno, 1956 (Pubblicazioni degli Archivi di Stato, 21)

Cherubini Vincenzo, *Memoria su de' Campi Santi, o pubblici cemeterj progettati per la città di Perugia*, Perugia, Tipografia Perugina, 1817

— *Agli amatori dei buoni stabilimenti pubblici dell'Augusta Perugia, e delle altre cospicue Città dello Stato. Avviso per la stampa della storia degli acquedotti della celebre Fontana Perugina della Piazza Maggiore, oggi detta di S. Lorenzo*, Perugia, s.t., 1837

— *Ritratto di Annibale Mariotti. Sonetto*, Perugia, Tip. Bartelli, s.t.

Chiese e conventi degli ordini mendicanti in Umbria nei secoli XIII e XIV. Inventario delle fonti archivistiche e catalogo delle informazioni documentarie, a cura di M. Immacolata Bossa, Regione dell'Umbria, Editrice Umbra Cooperativa, 1987

Ciccarelli Anna, *I testamenti di Paola di Bartolo da Sassoferrato*, in « Bollettino della Deputazione di storia patria per l'Umbria », 101 (2004), pp. 265-282

Cipriani Giovanni Francesco, *Discorso*, in *Per una festa scientifica nell'Università di Perugia* [1891], pp. 35-37

Collezione di decisioni criminali intorno a questioni di diritto emanate dal 10 giugno 1854 dalla Corte Criminale di S.M. in Malta e di decisioni civili e commerciali emanate dal 1° gennaio 1858 dalle Corti Superiori della stessa Isola, I, Malta, 1858

COLLI Vincenzo, *Il Cod. 351 della Biblioteca Capitolare "Feliniana" di Lucca: editori quattrocenteschi e* Libri consiliorum *di Baldo degli Ubaldi (1327-1400)*, in *Scritti di storia del diritto offerti dagli allievi a Domenico Maffei*, a cura di Mario ASCHERI, Padova, Antenore, 1991 (Medioevo e umanesimo, 78), pp. 255-282

— *I* Libri consiliorum. *Note sulla formazione e diffusione delle raccolte di "consilia" dei giuristi dei secoli XIV-XV*, in Consilia *im späten Mittelalter* [1995], pp. 225-236

— *Collezioni d'autore di Baldo degli Ubaldi nel MS Biblioteca Apostolica Vaticana, Barb. lat. 1398*, in « Ius commune », 25 (1998), pp. 323-338

— Consilia *dei giuristi medievali e produzione libraria*, in *Legal Consulting in the Civil Law Tradition* [1999], pp. 173-225

— *L'esemplare di dedica e la tradizione del testo della* Lectura super usibus feudorum *di Baldo degli Ubaldi*, in *VI Centenario della morte di Baldo degli Ubaldi* [2000], pp. 69-117

— *Le opere di Baldo. Dal codice d'autore all'edizione a stampa*, in *VI Centenario della morte di Baldo degli Ubaldi 1400-2000* [2005], pp. 25-85

— *Giuristi medievali e produzione libraria. Manoscritti – autografi – edizioni*, Stockstadt am Main, Keip, 2005 (Bibliotheca Eruditorum, 35)

COMPARATO Vittor Ivo, *Benincasa, Alessandro*, in *Dizionario biografico degli italiani*, 8, Roma, Istituto dell'Enciclopedia italiana, 1966, pp. 517-518

CONDORELLI Orazio, *"...Homo parve statute et coloris turgidi et gibbosus...". Bartolo da Sassoferrato nell'anonima descrizione del ms. Napoli, Biblioteca Nazionale, VII.D.77*, in « Rivista internazionale di diritto comune », 6 (1995), pp. 357-364

Consilia *im späten Mittelalter. Zum historischen Aussagewert einer Quellengattung*, a cura di Ingrid BAUMGÄRTNER, Singmaringen, Thorbecke, 1995

CONTINI Gianfranco, MARI Paolo, *Guglielmo da Perugia*, in *Dizionario biografico degli italiani*, 61, Roma, Istituto dell'Enciclopedia italiana, 2003, pp. 25-28

CORTESE Ennio, *Intorno agli antichi* iudices *toscani e ai caratteri di un ceto medievale*, in *Scritti in memoria di Domenico Barillaro*, Milano, Giuffrè, 1982, pp. 3-38 (anche in ID., *Scritti*, a cura di Italo BIROCCHI e Ugo PETRONIO, I, Spoleto, Centro italiano di studi sull'Alto medioevo, 1999 [Collectanea, 10], I, pp. 747-782)

— *Il diritto nella storia medievale*, Roma, Il Cigno, 1995, 2 voll.

— *Le grandi linee della storia giuridica medievale*, Roma, Il Cigno, 2000

CRIFÒ Giuliano, Prodigium *e diritto: il caso dell'ermafrodita*, in « Index », 27 (1999), pp. 113-120

CRISPOLTI Cesare, *Perugia Augusta*, Perugia, Appresso gli Eredi di Pietro Tomassi e Sebastiano Zecchini, 1648 (rist. Sala Bolognese, Forni, 1974)

CROCE Benedetto, *Estetica come scienza dell'espressione e linguistica generale. Teoria e storia* [1901], nona ed. riveduta, Bari, Laterza, 1950

— *La poesia. Introduzione alla critica e storia della poesia e della letteratura* [1936], Bari, Laterza, 1966

CUTINI Clara, *Giudici e giustizia a Perugia nel secolo XIII*, in «Bollettino della Deputazione di storia patria per l'Umbria», 83 (1986), pp. 67-110

— *Il tribunale della Rota di Perugia*, in *Grandi Tribunali e Rote* [1993], pp. 297-339

CUTINI Clara e BALZANI Serena, *Podestà e capitani del popolo a Perugia e da Perugia (1199-1350)*, in *I podestà dell'Italia comunale*, parte I. *Reclutamento e circolazione degli ufficiali forestieri (fine XII sec.-metà XIII sec.)*, a cura di Jean-Claude MAIRE VIGUER, vol. II, Roma, Istituto storico italiano per il Medio Evo, 2000 (Nuovi studi storici, 51), pp. 693-739

CUTURI Angelo, *Angelo degli Ubaldi in Firenze*, in «Bollettino della R. Deputazione di storia patria per l'Umbria», 7 (1901), pp. 189-221

CUTURI Torquato, *Le tradizioni della scuola di diritto civile nell'Università di Perugia. Discorso inaugurale letto* [...] *alla solenne riapertura degli studi per l'anno scolastico 1889-90*, in *Per una festa scientifica nell'Università di Perugia* [1891], pp. 41-182

DAMIATA Mariano, *Bartolo da Sassoferrato e il «Liber Minoricarum»*, in «Studi Francescani», 97 (2000), pp. 5-78

DANUSSO Cristina, *Ricerche sulla «Lectura feudorum» di Baldo degli Ubaldi*, Milano, Giuffrè, 1991 (Università degli studi di Milano, Facoltà di Giurisprudenza, Pubblicazioni dell'Istituto di Storia del diritto italiano, 16)

DE BENEDICTIS Angela, *Gentili, Alberico*, in *Dizionario biografico degli italiani*, 53, Roma, Istituto dell'Enciclopedia italiana, 1999, pp. 245-251

Decisiones Sacrae Rotae Romanae coram R.P.D. NEAPOLIONE COMITOLO*, adiectis indice, summariis et adnotationibus ad singulas fere decisiones*, Perusiae, ex typographia episcopali, Apud Angelum Bartolum, 1643

Decisiones Sacrae Rotae Romanae coram FRANCISCO UBALDO *et* BENEDICTO *card.* MONALDO, *ex eiusdem Francisci avunculi benefico testamento* DE UBALDIS *nuncupato, adiectis argumentis, summariis, annotationibus et indice*, t. I, Augustae Perusiae, ex typographia camerali et episcopali, Apud Bartolos et Laurentium, 1668; t. II, Romae, typis et sumptibus Iosephi Corvi, 1676

Decisiones Sacrae Rotae Romanae coram R.P.D. ALEXANDRO BENINCASA *patricio Perusino cum argumentis, summarijs et indice*, Romae, ex Typographia Reverendae Camerae Apostolicae, 1714

De Luca Giovan Battista, *Theatrum veritatis et iustitiae*, Romae, typis haeredum Corbelletti, I-XV, 1669-1673 (supplementi: 1677; indici: 1680-1681)

— *Il dottor volgare*, Roma, nella stamperia di Giuseppe Corvo, 1673

— *Difesa della lingua italiana overo Discorso in forma di risposta à lettera d'un virtuoso amico, che sia lodevole il trattare la legge, e le altre facoltà nella lingua volgare in occasione dell'opera del Dottor Volgare*, Roma, per G. Dragondelli, 1675

— *Il principe cristiano pratico*, Roma, Stamperia della Reverenda Camera Apostolica, 1680

— *Se sia bene trattare la legge in lingua volgare*, a cura di Piero Fiorelli, Firenze, Clusf, 1980 (Università degli studi di Firenze, Facoltà di Giurisprudenza, Letture di Storia del Diritto, 6)

Diplovatatius Thomas, *Liber de claris iuris consultis. Pars posterior*, edd. Fritz Schulz - Hermann Kantorowicz - Giuseppe Rabotti, in «Studia Gratiana», 10, Bononiae, Institutum Gratianum, 1968

— *Vita Bartoli a Saxoferrato ex cod. ms. bibliothecae Oliverianae Pisaurensis n. 2031*, ed. in Guido Rossi, *La "Bartoli vita" di Tommaso Diplovataccio* [1962], pp. 457-502

— *Bartoli Saxoferratensis praeclarissimi iuris utriusque interpretis vita*, in Bartolus a Saxoferrato, *Commentaria*, I, Venetiis, Apud Iuntas, 1603, foll. 8-9

Doctores excellentissimi. *Giuristi, medici, filosofi e teologi dell'Università di Perugia (secoli XIV-XXI)*, Mostra documentaria (Perugia, 20 maggio-15 giugno 2003), Catalogo a cura di Carla Frova, Giovanna Giubbini, Maria Alessandra Panzanelli Fratoni, Città di Castello, Edimond, 2003

Dolezalek Gero, Nörr Knut Wolfgang, *Die Rechtsprechungssammlungen der mittelalterlichen Rota*, in *Handbuch der Quellen und Literatur der neueren Europäischen Privatrechtsgeschichte*, hrsg. von Helmut Coing, I, München, Beck'sche Verlagsbuchhandlung, 1973, pp. 849-856

Dolezalek Gero, *Rechtsprechung der Sacra Romana Rota – unter besonderer Berücksichtigung der Rotamanualien des Basler Konzils*, in *Stagnation oder Fortbildung? Aspekte des allgemeinen Kirchenrechts im 14. und 15. Jahrhundert*, hrsg. von Martin Bertram, Tübingen, Max Niemeyer Verlag, 2005, pp. 133-157

Durantis Guilelmus, *Speculum iuris, Ioannis Andreae, Baldi, relinquorumque praestantissimorum Doctorum Theorematibus illustratum, et ab innumeris erroribus repurgatum*, Basileae, apud Ambrosium et Aurelium Frobenos Fratres, 1574 (rist. anast. Aalen, Scientia, 1975)

Eco Umberto, *Tipologia della falsificazione*, in *Fälschungen im Mittelalter* [1988], I, pp. 69-82

Ermini Giuseppe, *Guida bibliografica per lo studio del diritto comune pontificio*, Bologna, Cappelli, 1934

— *La giurisprudenza della Rota romana come fattore costitutivo dello "Ius Commune"*, in *Studi in onore di Francesco Scaduto*, I, Firenze, Casa editrice poligrafica universitaria, 1936, pp. 285-298

— *Storia dell'Università di Perugia*, 2 voll., Firenze, Olschki, 1971 (Storia delle Università italiane, 1)

Fabretti Giuseppe, *Brevi ricordi di Perugia, suo territorio ed altri luoghi dall'anno 1787 all'anno 1850*, Perugia, Biblioteca Augusta, ms. 2025

Fabricius Johannes Albertus, *Bibliotheca graeca*, XII, Hamburgi, Sumtu Theodori Christophori Felgineri, 1724

Fälschungen im Mittelalter, Hannover, Hahnsche, 1988 (Monumenta Germaniae Historica, Schriften, 33, 1-5)

Fasano Guarini Elena, *Per una prosopografia dei giudici di Rota. Linee di una ricerca collettiva*, in *Grandi Tribunali e Rote* [1993], pp. 389-420

Forchielli Giuseppe, *Bartolo canonista?*, in *Bartolo da Sassoferrato* [1962], II, pp. 235-250

Fortini Arnaldo, *Frate Pietro da Assisi primo maestro di Bartolo da Sassoferrato*, in *Bartolo da Sassoferrato* [1962], II, pp. 251-260

Fratteggiani Bruno, *Il Tribunale della Rota perugina*, in «Bollettino della Deputazione di storia patria per l'Umbria», 46 (1949), pp. 5-117

Frova Carla, *Martino V e l'Università*, in *Alle origini della nuova Roma. Martino V (1417-1431). Atti del Convegno (Roma, 2-5 marzo 1992)*, a cura di Miriam Chiabò, Giusi D'Alessandro, Paola Piacentini, Concetta Ranieri, Roma, Istituto storico italiano per il Medioevo, 1992 (Nuovi studi storici, 5), pp. 187-203

— *Crisi e rifondazioni nella storia delle piccole università italiane durante il medioevo*, in *Le università minori in Europa (secoli XV-XIX). Convegno internazionale di studi, Alghero, 30 ottobre-2 novembre 1996*, a cura di Gian Paolo Brizzi, Jacques Verger, Soveria Mannelli, Rubbettino, 1998, pp. 29-47

— *Carriere universitarie dei Baldeschi*, in *VI Centenario della morte di Baldo degli Ubaldi 1400-2000* [2005] pp. 523-538

Fuhrmann Horst, *Von der Wahrheit der Fälscher*, in *Fälschungen im Mittelalter* [1988], I, pp. 83-98

Fumi Luigi, *L'opera di falsificazione di Alfonso Ceccarelli*, in «Bollettino della Regia Deputazione di storia patria per l'Umbria», 8 (1902), pp. 213-277

GENTILI Alberico, *De iure belli libri tres*, ed. Thomas Erskine HOLLAND, Oxonii, e typographeo Clarendoniano, 1877

— *Laudes Academiae Perusinae et Oxoniensis*, Hanoviae, Apud Guilielmum Antonium, 1605

— *De iuris interpretibus dialogi sex*, ed. Guido ASTUTI, Torino, presso l'Istituto Giuridico della R. Università, 1937

— *Lodi delle Accademie di Perugia e di Oxford*. Testo latino con versione italiana e note a cura di Giuseppe ERMINI, Perugia, Libreria universitaria, 1968

— *Il diritto di guerra* (*De iure belli libri* III, 1598), introduzione di Diego QUAGLIONI, traduzione di Pietro NENCINI, apparato critico a cura di Giuliano MARCHETTO e Christian ZENDRI, Milano, Giuffrè, 2008

GIULIANI Adolfo, *Tre giuristi cinquecenteschi: Benincasio Benincasa, Giovan Paolo Lancellotti e Paolo Comitoli*, in *Giuristi dell'Università di Perugia. Contributi per il* VII *Centenario dell'Ateneo*, a cura di Ferdinando TREGGIARI, Roma Aracne, 2009 (in corso di stampa)

GORLA Gino, *I "Grandi Tribunali" italiani fra i secoli* XVI *e* XIX*: un capitolo incompiuto della storia politico-giuridica d'Italia*, in *Quaderni de « Il foro italiano »* (Suppl. al « Foro italiano »), 1969, pp. 629-652

— *Il cosidetto « dottrinarismo giuridico » della giurisprudenza napoletana nel Settecento*, in « Il foro italiano », 1970, V, coll. 1-8 (poi in ID., *Diritto comparato e diritto comune europeo*, Milano, Giuffrè, 1981, pp. 757-768)

— *I Tribunali supremi degli stati italiani preunitari quali fattori della unificazione del diritto nello stato e della sua uniformazione tra stati*, in *La formazione storica del diritto moderno in Europa*, I, Firenze, Olschki, 1977, pp. 447-532 (poi in ID., *Diritto comparato e diritto comune europeo*, Milano, Giuffrè, 1981, pp. 543-617)

— *Procedimento individuale: voto dei singoli giudici e collegialità « rotale »: la prassi della Rota di Macerata nel quadro di quella di altre Rote o simili tribunali fra i secoli* XVI *e* XVIII, in *Grandi Tribunali e Rote* [1993], pp. 3-78

Grandi Tribunali e Rote nell'Italia di Antico Regime, a cura di Mario SBRICCOLI e Antonella BETTONI, Milano, Giuffrè, 1993

GROHMANN Alberto, *Città e territorio tra medioevo ed età moderna (Perugia, secc.* XIII-XIV*)*, t. I: *La città*; t. II: *Il territorio*, Perugia, Volumnia, 1981

— *L'imposizione diretta nei comuni dell'Italia centrale nel* XIII *secolo. La Libra di Perugia del 1285*, Perugia, Deputazione di storia patria per l'Umbria, 1986 (Fonti per la storia dell'Umbria, 18)

GRUNDMAN John, *The* Popolo *at Perugia 1139-1309*, Perugia, Deputazione di storia patria per l'Umbria, 1992 (Fonti per la storia dell'Umbria, 20)

— *Il popolo delle arti al potere (Perugia, secoli XII-XIII)*, Perugia, Università di Perugia, Dipartimento di scienze storiche, 1999 (Lezioni, 14)

GUDE Marquard, *Marquardi Gudii et doctorum virorum ad eum epistulae* [...], *curante* Petro BURMANNO, Ultrajecti, Apud Franciscum Halmam et Gulielmum van de Water, 1697

GUERRA MEDICI Maria Teresa, *La successione delle figlie nel feudo. Il feudo materno e l'*opinio Baldi, in *VI Centenario della morte di Baldo degli Ubaldi 1400-2000* [2005], pp. 263-288

GUERRINI Maria Teresa, *Norma e prassi nell'esame di laurea in diritto a Bologna (1450-1800)*, in «Storicamente», 3 (2007), http://www.storicamente.org/01_fonti/guerrini.html

GURRIERI Ottorino, *Bartholus hic iacet*, Perugia, Benucci, 1971 (Brigata Perugina degli Amici dell'Arte, Perugia)

HENRICUS DE SEGUSIO, *Summa aurea*, Venetiis, Apud Iacobum Vitalem, 1574

HORN Norbert, *Philosophie in der Jurisprudenz der Kommentatoren: Baldus philosophus*, in « Ius commune », 1 (1967), pp. 104-149

I codici del Collegio di Spagna di Bologna studiati e descritti da Domenico MAFFEI, Ennio CORTESE, Antonio GARCÍA Y GARCÍA et AL., Milano, Giuffrè, 1992 (Orbis Academicus, 5)

Il cimitero monumentale di Perugia, [a cura del] Ministero per i beni e le attività culturali, Archivio di Stato di Perugia, Liceo Scientifico "G. Alessi" di Perugia, Assisi, Minerva, 1999

Il notariato a Perugia. Mostra documentaria e iconografica per il XVI Congresso Nazionale del Notariato (Perugia, maggio-luglio 1967), Catalogo a cura di Roberto ABBONDANZA, Roma, Consiglio Nazionale del Notariato, 1973

Il Tempio di San Francesco al Prato in Perugia restituito al culto ed all'arte nell'anno 1926 settecentesimo dalla morte del Santo a cura del Comune di Perugia, Perugia, Stabilimento d'Arti Grafiche V. Bartelli e C., 1927

Inventario-regesto delle carte Connestabile della Staffa, a cura di Bernardino BARBADORO, Perugia, Università degli studi, 1966

IRACE Erminia, *La nobiltà bifronte. Identità e coscienza aristocratica a Perugia tra XVI e XVII secolo*, Milano, Unicopi, 1995

— *Genealogie incredibili*. I, *Vero, falso, autentico*, in « Quaderni storici », 33 (1998), pp. 201-216

IRACE Erminia, SANTANICCHIA Mirko, *132. Genealogia degli Alfani, fine XVII / seconda metà XVIII*, in Doctores excellentissimi [2003], pp. 208-211

Isaacs Ann Katherine, *Politica e giustizia agli inizi del Cinquecento. L'istituzione delle prime Rote*, in *Grandi Tribunali e Rote* [1993], pp. 341-386

Jemolo Arturo Carlo, *Il "Liber Minoritarum" di Bartolo e la povertà minoritica nei giuristi del XIII e del XIV secolo*, in «Studi sassaresi», III Serie, II, 1, 1922 (poi in Id., *Scritti vari di storia religiosa e civile*, Milano, Giuffrè, 1965, pp. 29-74)

Kantorowicz Hermann, *La vita di Tommaso Diplovataccio*, in «Studia Gratiana», X, pp. 1*-140*

Kirshner Julius, Civitas sibi faciat civem: *Bartolus of Sassoferrato's Doctrine on the Making of a Citizen*, in «Speculum», 48 (1973), pp. 694-713

Kirshner Julius, Cavallar Osvaldo, *Giovanni the Hermaphrodite*, Chicago, University of Chicago Press (in corso di stampa)

Kirshner Julius, Cavallar Osvaldo, *Da* pudenda *a* prudentia: *il* consilium *di Baldo degli Ubaldi sul caso di Giovanni Malaspina*, in *Diritto e processo*. Annuario giuridico dell'Università degli studi di Perugia (in corso di stampa)

Kirshner Julius, Izbicki Thomas M., Consilia *of Baldus of Perugia in the Regenstein Library of the University of Chicago*, in «Bullettin of Medieval Canon Law», 15 (1985), pp. 95-115

Lancellotti Giovanni Paolo, *Vita Bartoli iureconsulti ex certissimis atque indubitatis argumentis desumpta*, Perusiae, Apud Petrumiacobum Petrutium, 1576

— *Bartoli testamentum una cum arbore liberorum eius, ex vita ipsius Bartoli, per Ioan. Paulum Lancelottum descripta*, in Bartolus a Saxoferrato, *Commentaria*, I, Venetiis, Apud Iuntas, 1603, foll. 10-11

Lancellotti Ottavio, *Scorta sagra*, 2 tomi manoscritti, Perugia, Biblioteca Augusta, mss. B4 e B5

Lange Hermann, *Die Consilien des Baldus de Ubaldis († 1400)*, Mainz-Wiesbaden, Verlag der Akademie der Wissenschaften und der Literatur, 1972

Le pergamene dell'Ospedale di S. Maria della Misericordia di Perugia. Dalle origini al 1400. Regesti, a cura di Alberto M. Sartore, Roma, Ministero per i beni e le attività culturali (Perugia, Grafiche Salvi), 2005 (Pubblicazioni degli Archivi di Stato, Strumenti, 169)

Le scuole degli ordini mendicanti (secoli XIII-XIV), 11-14 ottobre 1976 (Convegno del Centro di studi sulla spiritualità medievale, 17), Todi, presso l'Accademia Tudertina, 1978

Lefevbre Charles, *Rote romaine (Tribunal de la Sainte),* in *Dictionnaire de droit canonique*, 7, Paris, Librairie Letouzey et Ané, 1965, coll. 742-771

LEGA Michele, *Praefatio* a *S. Romanae Rotae decisiones seu sententiae*, I, Romae, Typis Polyglottis Vaticanis, 1912, pp. V-LIV

Legal Consulting in the Civil Law Tradition, ed. by Mario ASCHERI, Ingrid BAUMGÄRTNER, Julius KIRSHNER, Berkeley, 1999 (Studies in Comparative Legal History, Publications of the Robbins Collection in Religious and Civil Law)

LEPSIUS Susanne, *Bartolus de Sassoferrato*, in *Compendium Auctorum Latinorum Medii Aevi (500-1500)*, II, 1, Firenze, Edizioni del Galluzzo, 2004 (Società internazionale per lo studio del Medioevo latino [S.I.S.M.E.L.]), pp. 101-156

— *Public Responsability for Failure to Prosecute Crime? An Inquiry into an Umbrian case by Bartolo da Sassoferrato*, in *A Renaissance of Conflicts* [2004], pp. 131-170

— *Bartolus von Sassoferrato*, in *Handwörterbuch zur deutschen Rechtsgeschichte*, Berlin, Schmidt, 2005², coll. 450-453

"Liber secretus iuris caesarei" dell'Università di Bologna, a cura di Albano SORBELLI, II: *1421-1450. Con una introduzione sull'esame nell'Università durante il Medioevo*, Bologna, presso l'Istituto per la storia dell'Università di Bologna, 1942

L'opera di Baldo, per cura dell'Università degli Studi di Perugia nel V Centenario della morte del grande giureconsulto, prefazione di Oscar SCALVANTI, Perugia, Tip. della Unione cooperativa, 1901

MACLEAN Ian, *Learning and the Market Place. Essays in the History of Early Modern Book*, Leiden, Brill, 2009

Maestri, insegnamenti e libri a Perugia. Contributi per la storia dell'Università (1308-2008), a cura di Carla FROVA, Ferdinando TREGGIARI, Maria Alessandra PANZANELLI FRATONI, Milano, Skira, 2009

MAFFEI Domenico, *Giuristi e falsificazioni editoriali del primo Cinquecento. Iacopo di Belviso in Provenza?*, Frankfurt am Main, Klostermann, 1979 (Ius Commune – Sonderhefte, 10)

— *Su alcuni nodi della biografia di Baldo degli Ubaldi*, in ID., *Giuristi e falsificazioni editoriali* [1979], pp. 71-74

— *Un privilegio dottorale perugino del 1377*, in *Satura Roberto Feenstra sexagesimum quintum annum aetatis complenti ab alumnis collegis amicis oblata*. Ediderunt J. A. ANKUM, J. E. SPRUIT, F. B. J. WUBBE, Fribourg Suisse, Éditions Universitaires, 1985, pp. 437-444

— *Bartolomeo da Novara († 1408) autore della "Lectura Institutionum" attribuita a Baldo degli Ubaldi*, in «Rivista di storia del diritto italiano», 63 (1990), pp. 5-22

— *Un giurista quattrocentesco fra latino e volgare: Giacomo Bindorfino da Perugia*, in «Studi senesi», 110 (1998), pp. 185-204

MALAGNINO Margherita e SAMPAOLO Maria Serena, *Annibale Mariotti e la Repubblica romana (1798-1799)*, in *Annibale Mariotti 1738-1801* [2002], pp. 279-293

MANCINI Francesco Federico, Pro maiori familie de Ubaldis amplitudine et doctorandorum commoditate. *Il palazzo cinquecentesco di via Baldeschi a Perugia*, in *VI Centenario della morte di Baldo degli Ubaldi 1400-2000* [2005], pp. 171-193

MANZONI Alessandro, *Del romanzo storico e, in genere, de' componimenti misti di storia e d'invenzione*, in *Opere varie*, ed. riv. dall'autore, Milano, Redaelli, 1845, pp. 472-531

MARCHETTI Valerio, *L'invenzione della bisessualità. Discussioni tra teologi, medici e giuristi del XVII secolo sull'ambiguità dei corpi e delle anime*, Milano, Bruno Mondadori, 2001

MARCONI Laura, *Traiano Boccalini studente a Perugia (1578-1582). Documenti inediti sulla sua permanenza e laurea nello* Studium *perugino*, in «Il pensiero politico», 31 (1998), pp. 73-87

— *Per l'edizione delle matricole dell'"Universitas Scholarium" dello Studio perugino*, in *Studenti e dottori nelle università italiane* [2000], pp. 167-174

— *Studenti a Perugia. La matricola degli scolari forestieri (1511-1723)*, Perugia, Deputazione di storia patria per l'Umbria, 2009 (Fonti per la storia dello *Studium Perusinum*, 3)

MARGIOTTA BROGLIO Francesco, *Ideali pauperistici e strutture temporali nella canonistica del secolo XIV. Notazioni ed appunti per una edizione del «Liber Minoritarum» di Giovanni da Legnano*, in «Studia Gratiana», 14 (1967), pp. 369-436

MARI Paolo, *Buonguglielmi, Sallustio*, in *Dizionario biografico degli italiani*, 15, Roma, Istituto dell'Enciclopedia italiana, 1972, pp. 237-241

MARIOTTI Annibale, *De' perugini auditori della Sacra Rota Romana memorie istoriche*, Perugia, presso Carlo Baduel, 1787 (rist. anast. Sala Bolognese, Forni, 2009, con una *Introduzione* di Ferdinando TREGGIARI)

— *Stabilimenti per la provvisoria riforma della Università di Perugia*, presso Carlo Baduel e Figli, 1799

— *Parlata intorno ad alcune imputazioni che si credono date ad Annibale Mariotti per supporlo reo di giacobinismo*, s.n.t.

MARTINES Lauro, *The career and library of a 15th-Century lawyer (Bartolus of Sassoferrato's grandson)*, in «Annali di storia del diritto», 3-4 (1959-1960), pp. 323-332

MASSARI Cesare, *Saggio storico medico sulle pestilenze di Perugia e sul governo sanitario di esse dal secolo XIV fino ai giorni nostri*, Perugia, Baduel, 1838

MASSINI Sabrina, *Il cimitero monumentale di Perugia 1849-1945*, Perugia, Deputazione di storia patria per l'Umbria, 2002 (Appendici al Bollettino, 17)

Matricola dei Notai del 1343, Perugia, Biblioteca Augusta, ms. 972

Mazzacane Aldo, *De Luca Giovanni Battista*, in *Dizionario biografico degli italiani*, 38, Roma, Istituto dell'Enciclopedia italiana, 1990, pp. 340-347

Memorie perugine di Teseo Alfani dall'anno 1502 al 1527 secondo un codice della Biblioteca comunale di Perugia pubblicate per cura di F. Bonaini, con annotazioni del medesimo, di A. Fabretti e F. Polidori, in « Archivio storico italiano », t. xvi, pt. ii, 1851, pp. 247-321

Menzinger Sara, *Giuristi e politica nei Comuni di Popolo. Siena, Perugia e Bologna, tre governi a confronto*, Roma, Viella, 2006 (Ius Nostrum, Studi e testi, Dipartimento di Scienze giuridiche – Sezione di Storia del diritto italiano dell'Università di Roma "La Sapienza", 34)

Merli Sonia, Maiarelli Andrea, « Super Studio ordinare ». *L'Università di Perugia nelle riformanze del Comune, i. 1266-1389*, Perugia, Deputazione di storia patria per l'Umbria, 2009 (Fonti per la storia dello *Studium Perusinum*, 4)

Minnucci Giovanni, *Le lauree dello Studio senese alla fine del secolo xv*, Milano, Giuffrè, 1981

— *Le lauree dello Studio senese all'inizio del secolo xvi*, [i] *(1501-1506)* e ii *(1507-1514)*, Milano, Giuffrè, 1981 e 1985

— *Alberico Gentili tra mos italicus e mos gallicus: l'inedito commentario* ad legem Iuliam de adulteriis, Bologna, Monduzzi, 2002 (Archivio per la storia del diritto medievale e moderno; Studi e Testi, 6)

Mira Giuseppe, *I catasti perugini dal xiii al xv secolo*, estr. da « Economia e società », fasc. 2, aprile-giugno 1955

Modestini Giuseppe Maria, *Descrizione della Chiesa di S. Francesco al Prato de' PP. Minori Conventuali della città di Perugia*, Perugia, presso Carlo Baduel, 1878

Momigliano Arnaldo, *Studi biblici e studi classici. Semplici riflessioni sul metodo storico*, in Id., *Pagine ebraiche*, a cura di S. Berti, Torino, Einaudi, 1987, pp. 5-11

Monacchia Paola, *Regesti delle pergamene di San Francesco al Prato di Perugia (1245-1777)*, S. Maria degli Angeli, Edizioni Porziuncola, 1984

Moneta Paolo, *Rota romana (tribunale della)*, in *Enciclopedia del diritto*, 41, Milano, Giuffrè, 1989, pp. 137-151

Montorzi Mario, *L'"intellettualismo pratico" della* Lectura super usibus feudorum *di Baldo degli Ubaldi. Tra prassi forense e nuove sistemazioni dottorali (prove e problemi di lettura)*, in *vi Centenario della morte di Baldo degli Ubaldi 1400-2000* [2005] pp. 205-261

Morelli Giovanna, *Nuovi documenti per servire alla biografia di Accursio glossatore*, in « Rivista di storia del diritto italiano », 77 (2004), pp. 17-51

MORONI Gaetano, *Uditori di Rota e Tribunale della Sagra Rota Romana*, in *Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica*, 82, Venezia, Tipografia Emiliana, 1857, pp. 206-279

NICO OTTAVIANI Maria Grazia, *La presenza di Baldo nella vita politica di Perugia*, in *VI Centenario della morte di Baldo 1400-2000* [2005], pp. 87-100

— *«Me son missa a scriver questa letera...». Lettere e altre scritture femminili tra Umbria, Toscana e Marche nei secoli XV-XVI*, Napoli, Liguori, 2006

NICO OTTAVIANI Maria Grazia, REGNI Claudio, *Il Palazzo come sede del governo comunale*, in *Il Palazzo dei Priori di Perugia*, a cura di Francesco Federico MANCINI, Perugia, Quattroemme, 1997, pp. 133-151

NICOLINI Ugolino, *Dottori, scolari, programmi e salari alla Università di Perugia verso la metà del sec. XV*, in «Bollettino della Deputazione di storia patria per l'Umbria», 58 (1961), pp. 139-159 (rist. in ID., *Scritti di storia*, a cura di Attilio BARTOLI LANGELI, Giovanna CASAGRANDE, Maria Grazia NICO OTTAVIANI, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 1993 [Università degli Studi di Perugia, Dipartimento di Scienze storiche, Pubblicazioni, 1], pp. 161-179)

— *Capra, Benedetto*, in *Dizionario biografico degli italiani*, 19, Roma, Istituto dell'Enciclopedia italiana, 1976, pp. 113-118

— *I frati Minori da eredi a esecutori testamentari*, in Nolens intestatus decedere [1985], pp. 31-33

Nolens intestatus decedere. *Il testamento come fonte della storia religiosa e sociale.* Atti dell'incontro di studio (Perugia, 3 maggio 1983), Perugia, Regione dell'Umbria Editrice Umbra Cooperativa, 1985 (Archivi dell'Umbria, Inventari e Ricerche, 7)

NÖRR Knut Wolfgang, *Ein Kapitel aus der Geschichte der Rechtsprechung: Die Rota Romana*, in «Ius Commune», 5 (1975), pp. 192-209 (poi in ID., *Iudicium est actus trium personarum: Beiträge zur Geschichte des Zivilprozessrechts in Europa*, Goldbach, Keip Verlag, 1993, pp. 135-152)

Notizie della nobile famiglia Alfana in Perugia, Perugia, Archivio Caucci von Saucken, Fondo Alfani

OLDOINI Agostino, *Atheneum augustum in quo Perusinorum scripta publice exponuntur*, Perusiae, Typis et expensis Laurentij Ciani et Francisci Desideri, 1678

PÄCHT Otto, ALEXANDER Jonathan J. Graham, *Illuminated Manuscripts in the Bodleian Library*, II: *Italian school*, Oxford, Clarendon Press, 1970

PADELLETTI Guido, *Contributo alla storia dello Studio di Perugia nei secoli XIV e XV*, Bologna, Tipografia Fava e Garagnani, 1872 (rist. anast. Sala Bolognese, Forni, 1976)

PADOVANI Andrea, *Studi storici sulla dottrina delle sostituzioni*, Milano, Giuffrè, 1983

PANCIROLI Guido, *De claris legum interpretibus libri quatuor*, Lipsiae 1721 (rist. anast. Farnborough, Gregg International, 1968)

PANIZZA Diego, *Appunti sulla storia della fortuna di Alberico Gentili*, in « Il pensiero politico », V (1972), pp. 373-386

— *Alberico Gentili giurista ideologo nell'Inghilterra elisabettiana*, Padova, La Garangola, 1981

— *Gentili Alberico*, in *Dizionario biografico dei marchigiani*, a cura di Giovanni M. CLAUDI e Liana CATRI, Ancona, Il Lavoro, 2002, pp. 248-250

PANTONI Angelo, *Monasteri sotto la regola benedettina a Perugia e dintorni*, in « Benedictina », 8 (1954), pp. 231-256

PANZANELLI FRATONI M. Alessandra, *Tra storiografia e diplomatica: le edizioni di fonti nelle pubblicazioni periodiche locali in Umbria*, in *Una regione e la sua storia*, Atti del convegno celebrativo del Centenario della Deputazione (1896-1996) (Perugia, 19-20 ottobre 1996), a cura di Paola PIMPINELLI e Mario RONCETTI, Deputazione di storia patria per l'Umbria, Perugia, 1998, pp. 177-201

— *Due papi e un imperatore per lo Studio di Perugia*, Perugia, Deputazione di Storia Patria per l'Umbria, 2009 (Per la storia dello Studio perugino delle origini: fonti e materiali, 1)

PARADISI Bruno, *La diffusione europea del pensiero di Bartolo e le esigenze attuali della sua conoscenza*, in *Bartolo da Sassoferrato* [1962], I, pp. 395-472

PECUGI FOP Maria, *Il Comune di Perugia e la Chiesa durante il periodo avignonese con particolare riferimento all'Albornoz*, Perugia, Deputazione di storia patria per l'Umbria, 1970 (Appendici al Bollettino, 11)

— *Perugia in Toscana. I centri aretini e senesi sottomessi al Comune di Perugia nel Trecento. Documenti dal* De claritate Perusinorum, Perugia, Deputazione di storia patria per l'Umbria, 2008 (Biblioteca della Deputazione di storia patria per l'Umbria, 3)

PELLINI Pompeo, *Dell'historia di Perugia*, Venezia, Hertz, 1664 (rist. anast. Sala Bolognese, Forni, 1968)

PENNINGTON Kenneth, *The* Consilia *of Baldus de Ubaldis*, in « Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis », 56 (1988), pp. 85-92 (poi in ID., *Popes, Canonists and Texts, 1150-1550*, Aldershot, Variorum, 1993, n. XX [pp. 1-12])

— Allegationes, Solutiones *and* Dubitationes: *Baldus de Ubaldis' Revisions of his* Consilia, in *Die Kunst der Disputation: Probleme der Rechtsauslegung und Rechtsanwendung im 13. und 14. Jahrhundert*, ed. Manlio BELLOMO (Schriften der Historischen Kollegs, Kolloquien, 38), München, R. Oldenburg, 1997, pp. 29-72

— *Baldus de Ubaldis*, in « Rivista internazionale di diritto comune », 8 (1997), pp. 35-61

Per una festa scientifica nell'Università di Perugia il 18 settembre 1890, Perugia, Tipografia di Vincenzo Santucci, 1891

PETRUCCI Armando, *Ceccarelli Alfonso (Fanusius Campanus)*, in *Dizionario biografico degli italiani*, 23, Roma, Istituto dell'Enciclopedia italiana, 1979, pp. 199-202

— *L'illusione della storia autentica: le testimonianze documentarie*, in ID., *Scrivere e leggere nell'Italia medievale*, a cura di Ch. M. RADDING, Milano, Bonnard, 2007, pp. 249-262

PONTANO Guglielmo, *Quotidianarum lectionum vespertinarum enarrationes*, Venetiis, s.t., 1541

QUAGLIONI Diego, *Politica e diritto nel Trecento italiano. Il "De tyranno" di Bartolo da Sassoferrato (1314-1357). Con l'edizione critica dei trattati "De Guelphis et Ghibellinis", "De regimine civitatis" e "De tyranno"*, Firenze, Leo S. Olschki, 1983 (Il pensiero politico, Biblioteca, 11)

— *« Civilis sapientia ». Dottrine giuridiche e dottrine politiche fra Medioevo ed età moderna*, Rimini, Maggioli, 1989

RONCETTI Mario, *Le opere di Annibale Mariotti nell'esperienza di un bibliotecario*, in *Annibale Mariotti 1738-1801* [2002], pp. 67-85

ROSSI Adamo, *Fasti della perugina famiglia degli Alfani*, Perugia, Tipografia Vannini per Giuseppe Ricci, 1856

— *Documenti per la storia dell'Università di Perugia con l'albo dei professori ad ogni quarto di secolo*, in « Giornale di erudizione artistica » pubblicato a cura della R. Commissione Conservatrice di Belle Arti nella provincia dell'Umbria, vol. IV, Perugia, Tipo-litografia G. Boncompagni e C., 1875, pp. 26-32, 51-64, 87-96, 122-128, 153-160, 185-192, 250-256, 279-288, 319-328, 349-352; vol. V, Perugia, Tipografia G. Boncompagni e C., 1876, pp. 50-60, 120-128, 175-192, 304-320, 353-382; vol. VI, Perugia, Tipografia G. Boncompagni e C., 1877, pp. 49-64, 110-128, 161-192, 229-256, 288-320, 367-376; n.s., I, Perugia, Tipografia G. Boncompagni e C., 1883, pp. 19-30, 81-93; n.s. I, Perugia, Tipografia G. Boncompagni e C., 1886, pp. 25-29

— *Documenti per la storia dell'Università di Perugia, con l'albo dei professori ad ogni quarto di secolo*, Perugia, Tipografia G. Boncompagni e C., 1876-1878

ROSSI Guido, *La "Bartoli vita" di Tommaso Diplovataccio secondo il codice Oliveriano 203*, in *Bartolo da Sassoferrato* [1962], II, pp. 441-502

SANTANGELO CORDANI Angela, *La giurisprudenza della Rota romana nel secolo XIV*, Milano, Giuffrè, 2001

SAVIGNY Friedrich Carl, *Geschichte des römischen Rechts im Mittelalter*, 7 voll., Darmstadt, Mohr, 1834-1851 (rist. anast. Bad Homburg, Gentner, 1956; *Storia del diritto romano nel Medio Evo*, trad. it. Emmanuele BOLLATI, 3 voll., Torino, Gianini e Fiore, 1854-1857 [rist. anast. Roma, Multigrafica, 1972])

SCALVANTI Oscar, *Pel cinquantesimo anniversario dalla nomina del Conte Prof. Gianfrancesco Cipriani a insegnante nel Patrio Ateneo*, in « Annali dell'Università di Perugia. Pubblicazioni periodiche della Facoltà di Giurisprudenza », n.s., VII (1897), pp. 5-29

— *L'esame di laurea di Alberico Gentili nell'Ateneo di Perugia (anno 1572)*, in « Annali dell'Università di Perugia. Pubblicazioni periodiche della Facoltà di Giurisprudenza », n.s., 8 (1898), pp. 37-64

— *Inventario-regesto dell'Archivio universitario di Perugia*, Perugia, Unione tipografico cooperativa, 1898 (estr. da « Pubblicazioni periodiche della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Perugia », n.s., vol. VIII, fasc. II, a. 1898)

— *Notizie e documenti inediti sulla vita di Gio. Paolo Lancellotti giureconsulto perugino del secolo XVI*, in « Annali dell'Università di Perugia. Pubblicazioni periodiche della Facoltà di Giurisprudenza », n.s., IX (1899), pp. 225-260

— *Lauree in medicina di studenti israeliti a Perugia nel secolo XVI*, in « Università degli studi di Perugia. Annali della Facoltà di Giurisprudenza », s. 3, VIII (1910), 2, pp. 91-129

— *Gian Francesco conte prof. cav. Cipriani. Cenno necrologico*, in *Annuario della Università degli studi di Perugia per l'anno 1911-1912*, Perugia, Tipografia Perugina già Santucci, 1913, pp. 43-45

SCARPINI Modesto, *I monaci benedettini di Monte Oliveto*, S. Salvatore Monferrato, L'Ulivo, 1952

SEGOLONI Danilo, *Schede per un dizionario biografico di giuristi perugini*, in « Annali della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Perugia », 61 (1959), pp. 241-249

— *Bartolo e la* civitas perusina, in *Bartolo da Sassoferrato* [1962], II, pp. 513-671 (anche Milano, Giuffrè, 1962)

— *'Practica', 'practicus', 'practicare' in Bartolo e in Baldo*, in *L'educazione giuridica*, II. *Profili storici*, a cura di Alessandro GIULIANI e Nicola PICARDI, Perugia, Libreria editrice universitaria, 1979, pp. 52-103

— *Aspetti del pensiero giuridico e politico di Bartolo da Sassoferrato*, in *Il diritto comune e la tradizione giuridica europea. Atti del convegno di studi in onore di Giuseppe Ermini. Perugia, 30-31 ottobre 1976*, a cura di Danilo SEGOLONI, Perugia, Li-

breria universitaria editrice, 1980 (Università degli Studi di Perugia, Annali della Facoltà di Giurisprudenza, n.s., VI/1), pp. 353-415

SIEPI Serafino, *Descrizione topologico-istorica della città di Perugia*, 3 voll., Perugia, dalla tipografia Garbinesi e Santucci, 1822 (rist. anast. Perugia, Grafiche Benucci, 1994)

SILVESTRELLI Maria Rita, *L'edilizia pubblica del comune di Perugia: dal « Palatium communis » al « Palatium Novum Populi »*, in *Società e istituzioni* [1988], I, pp. 482-604

SINISI Lorenzo, *Nascita e affermazione di un nuovo genere letterario. La fortuna delle* Institutiones iuris canonici *di Giovanni Paolo Lancellotti*, in « Rivista di storia del diritto italiano », 77 (2004), pp. 53-95

— *Oltre il* Corpus iuris canonici*. Iniziative manualistiche e progetti di nuove compilazioni in età post-tridentina*, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2009

Società e istituzioni dell'Italia comunale: l'esempio di Perugia (secoli XII-XIV). Atti del Congresso storico internazionale, Perugia 6-9 novembre 1985, Perugia, Deputazione di storia patria per l'Umbria, 1988, 2 voll.

SOTTILI Agostino, *Petrarca Dichterkrönung als artistische Doktorpromotion*, in *Limae labor et mora: opstellen voor Fokke Akkerman ter gelegenheid van zijn zeventigste verjaardag*, a cura di Zweder VON MARTELS, Piet STEENBAKKERS, Arie VANDERJAGT, Leende, Damon, 2000, pp. 20-31

SPERANZA Giuseppe, *Alberico Gentili. Studi*, Roma, tipografia Fratelli Pallotta, 1876

SQUADRONI Mario, *Notizie e guida al fondo archivistico di casa Silvestri*, in « Bollettino della Deputazione di storia patria per l'Umbria », 78 (1981), pp. 297-322

Statuti delle università e dei collegi dello Studio bolognese, pubblicati Carlo MALAGOLA, Bologna, Zanichelli, 1888

Statuto del Comune di Perugia del 1279, I. *Testo edito* da Severino CAPRIOLI con la collaborazione di A. Bartoli Langeli, C. Cardinali, A. Maiarelli, S. Merli; II. *Descrizioni e indici*, a cura di Attilio BARTOLI LANGELI, con la collaborazione di S. Caprioli, C. Cardinali, A. Maiarelli, S. Merli, Perugia, Deputazione di storia patria per l'Umbria, 1996 (Fonti per la storia dell'Umbria, 21)

Statuto del Comune e del Popolo del 1342 in volgare, edizione critica a cura di Mahmoud SALEM ELSHEIKH, Indici con la collaborazione di Attilio BARTOLI LANGELI, Perugia, Deputazione di storia patria per l'Umbria, 2000 (Fonti per la storia dell'Umbria, 25), 3 voll.

"Statutorum volumen" della Comunità di San Ginesio. La presenza di Alberico Gentili dalla redazione manoscritta alla stampa, a cura di Andrea MAIARELLI e Sonia MERLI. Saggio introduttivo di Cinzia CARDINALI, San Ginesio, Centro Internazionale Studi Gentiliani, 2008

STRINA Michele, RIZZO Livia, *Le Istituzioni di Gaio (traduzione e note)*, Roma, Quinti, 1952

Studenti e dottori nelle università italiane (origini – XX secolo), Atti del convegno di studi (Bologna, 25-27 novembre 1999), a cura di Gian Paolo BRIZZI, Andrea ROMANO, Bologna, Clueb, 2000

Studenti e Università degli studenti dal XII al XIX secolo, a cura di Gian Paolo BRIZZI e Antonio Ivan PINI, Bologna, Istituto per la storia dell'Università, 1988 (Studi e memorie per la storia dell'Università di Bologna, n.s., 7)

Studio e Studia: *le scuole degli ordini mendicanti tra XIII e XIV secolo* (Società internazionale di studi francescani – Centro interuniversitario di studi francescani, Atti del XXIX Convegno internazionale, Assisi, 11-13 ottobre 2001), Spoleto, Centro italiano di studi sull'Alto Medioevo, 2002

TASSI Sinibaldo, *De claritate Perusinorum*, Perugia, Biblioteca Augusta, mss. 1429-1450

— *Prove di nobiltà del nobile giovine Diamante Alfani di Perugia che supplica per l'habito della Ill.ma e Sacra religione Gierosolimitana l'anno 1690*, Perugia, Archivio Caucci von Saucken, Fondo Alfani

TEODORI Raissa, *Lancellotti, Giovanni Paolo*, in *Dizionario biografico degli italiani*, 63, Roma, Istituto dell'Enciclopedia italiana, 2004, pp. 300-301

THOMAS Yan, *La divisione dei sessi nel diritto romano*, in Georges DUBY e Michelle PERROT, *Storia delle donne in Occidente. L'antichità*, a cura di Pauline SCHMITT PANTEL, Roma-Bari, Laterza, 1994, pp. 103-176

TIRABOSCHI Girolamo, *Storia della letteratura italiana*, Venezia, Molinari, 1823

TOSI Simeone, *Compendioso ristretto di notizie della nobile famiglia Alfani in Perugia ricercate nelle memorie di quattro ultimi secoli e presentate in dimostrazione d'ossequio all'Ill.mo Sig. Alfano Alfani quinto di questo nome* (1703), Perugia, Archivio Caucci von Saucken, Fondo Alfani

TREGGIARI Ferdinando, Minister ultimae voluntatis. *Esegesi e sistema nella formazione del testamento fiduciario*, I. *Le premesse romane e l'età del diritto comune*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2002

— *La* fides *dell'unico teste*, in *La fiducia secondo i linguaggi del potere*, a cura di Paolo PRODI, Bologna, Il Mulino, 2007, pp. 53-72 (e in «Initium», 13 [2008], pp. 689-703)

— *La filosofia dei giuristi medievali*, negli Atti del convegno "Presenze filosofiche in Umbria tra il Medioevo e l'Età contemporanea" (Perugia, 11-12 dicembre 2008), in corso di stampa

TROMBETTI BUDRIESI Anna Laura, *L'esame di laurea presso lo Studio bolognese. Laureati in diritto civile nel secolo XV*, in *Studenti e Università degli studenti dal XII al XIX secolo* [1988], pp. 137-191

VALLERANI Massimo, *Il sistema giudiziario del Comune di Perugia. Conflitti, reati e processi nella seconda metà del XIII secolo*, Perugia, Deputazione di storia patria per l'Umbria, 1991 (Appendici al Bollettino, 14)

VALLONE Giancarlo, *La raccolta Barberini dei "consilia" originali di Baldo*, in « Rivista di storia del diritto italiano », 62 (1989), pp. 75-135

VAN DE KAMP Josephus Lodewijk Johannes, *Bartolo da Sassoferrato*, Urbino, Stabilimento tipografico editoriale urbinate, 1935 (estr. da « Studi urbinati », 9 [1935], pp. 5-158)

— *Bartolus de Saxoferrato 1313-1357. Leven - Werken - Invloed - Beteekenis*, Amsterdam, Paris, 1936

VERMIGLIOLI, Giovanni Battista, *Saggio di congetture sulla grande iscrizione etrusca scoperta nell'anno 1822 e riposta nel Gabinetto de' monumenti antichi della Università di Perugia {...}*, Perugia, Tipografia Baduel, 1824

— *Biografia degli scrittori perugini e notizie delle opere loro*, 2 voll., Perugia, Tipografia di Francesco Baduel, presso Vincenzo Bartelli e Giovanni Costantini, 1828-1829 (rist. anast. Sala Bolognese, Forni, 1973)

— *Cenni storici sulle antiche biblioteche pubbliche di Perugia* [...], Perugia, Tipografia Bartelli, 1843

WALEY Daniel, *I Comuni delle terre della Chiesa da Innocenzo III all'Albornoz. Dalla parte delle città: le autonomie comunali*, in *Società e istituzioni* [1988], I, pp. 138-153

ZUCCHINI Stefania, *Università e dottori nell'economia del comune di Perugia. I registri dei Conservatori della moneta (secoli XIV-XV)*, Perugia, Deputazione di storia patria per l'Umbria, 2008 (Fonti per la storia dello *Studium Perusinum*, 2)

PERSONE E LUOGHI

In tondo sono indicati i nomi di persona, in maiuscoletto quelli di luogo, in corsivo i nomi latini e i numeri di pagina corrispondenti ai nomi, segnalati solo in italiano, tratti dai documenti trascritti e tradotti nella terza parte del libro.

Accursio 16, 18, 135
Alceo Trapezunzio v. Benincasa Alessandro
Alessandri Nicola v. Nicola Alessandri
Alfani
- famiglia 9, 13, 15, 23, 88, 100, 101, 117, 119, 121, 131, 133, 135, 137, 143, 144, 146
- archivio 23, 29, 89, 117, 146 (v. anche PERUGIA, Archivio Caucci)
- sepolcro 29
- Accursio/*Accursus* (di Tindaro) 24-27, 133, 135, 140
- Alfano 29, 89, 131
- Alfano (di Francesco) 25, 101, 133, 140
- Aloigi/Luigi (di Francesco) 140
- Bartolo/*Bartolus* (di Tindaro) 25, 133, 135, 140
- Bernardino 88, 117, 140, 141
- Cesare 148
- Cinello (di Francesco) 88, 140
- Elisabetta 148-150
- Marietta 23, 88
- Pandora 143
- Paolo (di Francesco) 140
- Severo (di Francesco) 101, 140
- Teseo 146
- Tindaro (di Alfano) 24, 25, 135, 140
- Tindaro (di Bartolo) 140

Alfani Danzetta Bartolo 146
ALTDORF (università) 58
Amleto 147
ANCONA 133
Angelutius Ceccholi (teste) 109
Ansaldi Ansaldo 73
Ansidei
- famiglia 89
- Marco Antonio (cardinale) 83

Antinori Mariotto (notaio) 64
Antonius Wilhelm v. Wilhelm
AREZZO 116, 145
Aristotele 43, 58
ASCOLI PICENO 57
ASSISI 116
Attavianus Tancredi 138
AVIGNONE
- Rota 77
- Sede pontificia 71
- Uditorio pontificio 72

Azzoguidi Maccagnano 98, *156-157*

Bacialla Galiffo 54, 70
Baglioni
- Camillo 72, 74, 76
- Chiara 25

Baldeschi
- famiglia 76, 77
- cappella 28, 30, 32
- Alessandro 73, 75, 76
- Federico (cardinale) 80
- Francesco 74, 76, 82
- Matteo 72, 74, 76

– Niccolò 72, 74, 76
– Pietro I v. Ubaldi
– Pietro II v. Ubaldi
– Vincenza 144
Baldo v. Ubaldi
Barsi/Barzi (famiglia) 131
Bartolini
– Antonio 51
– Baldo 13
– Mariano 72, 76
Bartolo da Sassoferrato 5, 8-33, 35, 70, 86-185
– ambasciatore a Pisa 9, 12, 89, 115, 119, 121
– *arbiter* 125, 128, 129
– assessore a Todi 11, 16, 31, 148
– assessore e professore a Pisa 12, 16
– avvocato a Macerata 12, 16
– *baccalarius*/baccelliere, 11, 94, 95
– (biblioteca di) 21-28
– (casa di) 19, 100, 129, 132, 133, 140
– cittadino di Perugia 5, 12, 15, 23, 70, 87, 89, 99-114, 119, 143, 144, *160-171*
– (dottorato di) 9, 11, 14, 15, 23, 87, 89, 93-99, 143, *156-159*
– (figli di) 20, 131, 134, 142, 143
– (fratelli di) 114, 134, 135
– *iudex* 107-109
– priore del collegio dei giudici 107, 110, 111
– (privilegi imperiali dati a) 5, 9, 12-13, 15, 17, 87, 90, 100, 115-123, 135, 143, *172-177*
– professore a Perugia 16, 105-107, *160-163*
– (sepolcro e ossa di) 28-32, 144-150
– (testamento di) 15, 19-21, 23, 25, 87, 89, 100, 124-144, 148-151, *178-185*
Bartolomeo (di Nicola Alessandri) 140
Bartolomeo da Saliceto 106
Benedetti Benedetto (de') v. Capra
Benedictus (di Bonaccorso) 142
Benincasa
– Alessandro 73, 74, 76, 79-80, 82-83
– Astorre 79
– Cornelio 64, 80
– Michelangelo 80, 82, 83
Bentivogli (famiglia) 13, 134
Bentivoglio (bisavo di Bartolo) 134
Bernini Domenico 72-75
Bernini Gian Lorenzo 73
BETTONA 116
BEVAGNA 91, 116
Bichi Celio 73
Bindolo Munaldi (priore) 103, 113, *160-161*, *164-165*
Bindorfino Giacomo 45-49
BOLOGNA
– in genere 9, 72, 93, 95, 98, *156-159*
– cattedrale di S. Pietro 11, 93, 94, 96, 98, 99, *158-159*
– Collegio di Spagna 46
– Rota 77
– (Scuola di) 16
– statuti universitari 95, 96, 98
– università 9, 11, 45, 49, 95, 98, 99, 106
Bompietri Pietro, *156-157*
Bonaccorso/*Bonacursius* (avo di Bartolo) 134, 135, *156-157*, *166-169*
Bonaccorso/*Bonacursius* (fratello di Bartolo) 94, 100, 103, 113, 114, 134, 135, 142, 143, *160-169*, *182-185*
Bonifazi Pietro 98

Bottrigari
– Bartolomeo 98, *156-157*
– Iacopo 9, 11, 94, 96, 98, *156-159*
– Lorenzo 98, *156-157*
Bovarelli
– famiglia 131
– *Pellina* v. *Iacoba Bovarelli*
Bovarini (famiglia) 131, 133
Braccio Fortebracci 37, 133
Brasile 14
Bruno Giordano 58
Buonguglielmi
– Guglielmo 134, 141, *180-181*
– Sallustio 141

Caccialupi Giovanni Battista 13
Cacciavillani Francesco 121
Cagli 74
Cagno di Rainaldo da Deruta (frate) *178-179*
Calderini Giovanni 11, 98, *156-159*
Calidoni Francesco Maria 79
Cambridge (università) 58
Cannara 116
Cantagallina Giovanni 64
Cantucci Francesco 70, 74, 76
Capocci Niccolò 25
Capra Benedetto 49-55
Carli Filippo 29, 30, 147
Carlo iv, imperatore 9, 12, 15, 17, 23, 87, 100, 103, 115-117, 119, 121-123, 131, 135, *172-173*, *176-177*
Cassiodoro *156-157*
Castel Durante 116
Castiglione Aretino 116
Castiglione del Lago 116
Castiglione Fiorentino 103, 130
Ceccarelli Alfonso 91
Cecco/Francesco/*Ceccus Bonacursii* (padre di Bartolo) 134, 135, *156-157*, *162-163*, *166-169*, *178-179*, *182-183*
Cerniti Pietro 9, 94, 98, 99, *156-157*
Cerreto 116
Cesarei Francesco 73, 76
Cherubini Fiorenzo 144
Cherubini Vincenzo 29, 30, 144-151
Chiugi senese 116
Chiusi 116, 130
Ciccoli Angelo (notaio) *166-167*
Ciccoli Francesco (notaio) *166-167*
Ciccoli Marino (notaio) *166-167*
Cino da Pistoia 9, 11, 21, 93-95
Cipriani Gianfrancesco 66, 68
Città della Pieve 116
Città di Castello 91, 103, 116
Clemente v, papa 11
Clemente vi, papa *160-161*
Clemente vii, papa 77
Clemente xi, papa 78
Collenuccio Pandolfo/*Pandulphus Collenutius* 99
Colonna Oddone v. Martino v
Comitoli Napoleone 74, 76, 82
Corciano 25
Corfù 13
Crispolti
– Cesare 131
– Faustino 73, 76

De Luca Giovanni Battista (cardinale) 46, 47, 73, 74
Degli Azzi Giustiniano 146, 150
della Penna Francesco 74, 76, 78
Desiderio Adiutorio (canonico) 148
Diocleziano, imperatore 36
Diplovataccio Tommaso 10, 13, 15, 19, 22, 23, 33, 34, 50, 55, 91, 94, 99, 123, 134, 135, 141
Dominichus Rigoli (venditore) 109

Doneau Hughes 58, 60
Donello v. Doneau
Doni Bernardino 62

Elisabetta I, regina 58
Enrico VII, imperatore 121
Enrico VIII, imperatore 58
Enrico da Susa v. Ostiense
Ercolano Scotti v. Scotti
Eugeni Marcantonio 70

Fabricius Johannes Albertus 15, 22
Fano 148
Fedeli Giovan Battista 64
Felice Bramanti 115
Ferrara
– in genere 72, 73
– Rota 77
Fiorini Antonio 59
Firenze
– in genere 11, 72-74, 95, 106, 107
– Rota 77
– università 33, 117
Foiano della Chiana 103, 116
Foligno 116
Formaglini
– Filippo 98, *156-157*
– Tommaso 98, *156-157*
Foscarari Filippo 98, *156-157*
Francesca (figlia di Bartolo) 20, 134, 135, 141, *180-181*
Franceschi Antonio 145
Francesco (di Accursio) 135
Francesco (di Bartolo) 20, 25, 101, 132-135, 140, *182-183*
Francesco (padre di Bartolo) v. Cecco
Francesco di Giacomo di Assisi *184-185*
Francesco di Iacopo (notaio) 25
Francesco di Marco (notaio) *158-159*
Francesco Tigrini v. Tigrini
Francia 58, 59
Francoforte 68
Frollieri Girolamo 147

Gabriele di Gentile Alessi (notaio) 61
Gaio 142, 143
Gallieno, imperatore 65
Gaudini Pietro (teste) *164-165*
Gentili
– Alberico 54, 57-70
– Matteo 57
– Roberto 68
– Scipione 57, 58
Germania 115
Giacomo I, re 58
Giangiacomo da Spello (frate) *178-179*
Ginevra (università di) 117
Giovanni XXII, papa 71, 113
Giovanni Calderini v. Calderini
Giovanni d'Andrea 35, 98
Giovanni da Imola 49
Giovanni di Nuccio di Pietro da Sassoferrato 141, *180-181*
Giovanni di Pagno (mercante) 125
Giovanni Paci (canonico) *158-159*
Giovanni Pietro di Casola (notaio) *158-159*
Giovio Paolo 135
Giuseppe Ludovico d'Assisi (giudice) 78
Giusti Alessandro 74, 75
Giustiniano, imperatore 16, 36, 65, 143
Gluttus Aleçandri 138
Gregorio IX, papa 34, 54
Gregorio XIII, papa 80
Gualdo Tadino 116
Gubbio 116
Guglielmo di Cellolo v. Buonguglielmi
Guido da Perugia 14, 126

Guillaume Durand 35

Hanau 66, 68
Hannover 68
Holland Thomas E. 58, 68

Iacoba/Pellina Bovarelli (moglie di Bartolo) 19, 131-134, 140, 141, *180-181*
Iacobino di Pietro Angelelli (notaio) *158-159*
Iacobino di Venturino Fiorani (notaio) *158-159*
Iacobus de Maççancollis (studente) 24
Iacobus/Iacopus/Putius Nelli (notaio) 19, 127, 129, 130, 148, *184-185*
Iacopo (giudice) *164-165*
Iacopo Bottrigari v. Bottrigari
Iacopo di Belviso 9, 11, 94, 98-99, 106, *156-157*
Inghilterra 58, *157-158*
Innocenzo vi, papa *178-179*
Innocenzo xi, papa 80
Ioannes da Sassoferrato 94
Ioannes Iacobus de Spello 126
Iohannes Ranaldi (teste) 109
Irnerio 13

Jesi 73

Lancellotti Giovanni Paolo 6, 11, 15, 19, 22-25, 28, 30, 31, 70, 86-94, 97, 98, 100, 101, 103, 104, 113, 114, 117-120, 123-125, 130, 131, 134-136, 140, 143, 148, 155
Lancellotti Ottavio 25, 131
Legerio Andreotti 115
Liazari Francesco 98, *156-157*
Lombardia 59
Londra 57, 58, 70
Luca di Giovanni da Benevento (frate) *178-179*
Luca di Matteo Ceccoli (notaio) 62
Luca Pietii (teste) *164-165*
Lucca
– statuti 11, 16, 94, 96
– università 117
Lucignano 116
Luigi (di Bartolo) 20, 134, 140, 148, 151, *182-183*

Maccagnano Azzoguidi v. Azzoguidi
Macchiavelli Francesco Maria 73
Macerata
– in genere 12, 16
– Rota 77, 78
Maffeus Petri Maffutii (notaio) 103, *170-171*
Magia (moglie di Bonaccorso) 142
Malaspina
– famiglia 39
– feudo 39
– Antonio 41, 44
– Bernabò, 41, 44
– Giovanni 39, 41-44
– Morello 39, 41, 44
Malvetani Francesco 61, 62
Mannelli Ugolino 73
Marche/*Marchia* 13, 59
Mariotti Annibale 30, 74-82, 144, 145, 147
Maroni Gaetano 148, 149
Maroni Nicola 148
Martino v, papa 72, 74
Martinus Manni (priore dell'Ospedale della Misericordia) 109
Massarello di Pellolo (notaio) 127
Massimiano, imperatore 36
Matheolus Vanni Simonelli (testatore) 111
Matteo di Ceccolo da Perugia (frate) *178-179*
Matteolo Sartoli (camerario) *162-163*, *164-165*

Meniconi Barbara 79
Mezzanotte Antonio 145
Milano 72
Modestini Giuseppe M. 150
Monaldi (degli Ubaldi) Benedetto 73, 74, 76, 77, 82
Monte Oliveto 23
Monte S. Savino 116
Montefalco 116
Montepulciano 73

Napoli 23, 24, 28
Napolusio di Giacomo di Assisi *184-185*
Nella (di Bartolo) 20, *180-181*
Nelli Giacomo v. *Iacobus Nelli*
Nesa (nipote di Bartolo) 20, 134, *182-183*
Nicola Alessandri/*Nicolaus Aleçandri Tancredi* 123, 134, 138, 140, 142, *180-181*
Nicolaus (di Bonaccorso) 142
Nicolutius Vannii de Fratta 126-127, *178-179*
Nocera Umbra 116
Nonio Tobia 70

Oddi Sforza 54, 70
Oldoini Agostino 131
Oldrado da Ponte 9, 11
Oradini Giulio 72, 74, 76
Orange (università) 117
Orvieto 73, 74
Osberto da Cremona 52
Ostiense (cardinale) 41-43
Oxford
– in genere 57, 60
– Bodleian Library 45
– St. John's College 58, 68
– università 58, 66

Padova
– in genere 35
– università 33
Panciroli Guido 10, 28, 77
Pandulphus Collenutius v. Collenuccio
Paola (di Bartolo) 20, 123, 134-135, 138-141, *180-181*
Paolo (giurista romano) 40
Paolo di Castro 34
Parigi (università) 95
Patrizio Vincenzo 64
Pavia
– in genere 44
– università 33, 117
Pelati della Serra Munaldo *160-161*, *166-167*
Pellina Bovarelli *v. Iacoba/Pellina Bovarelli*
Pepoli Taddeo 98, *156-157*
Perugia
– in genere 9-12, 15, 17-21, 23-25, 31, 33, 35, 42, 49, 59, 66, 72-75, 77, 88, 91, 94, 95, 100, 103, 107, 111, 113, 116, 117, 127, 130, 141, 144-146, 151, *160-171*, *178-185*
– Accademia degli Insensati 80
– Archivio Caucci von Saucken 29, 89, 101, 131, 133, 144, 146, 148, 150
– Archivio comunale 101, 116, 117, 130
– Archivio di Stato 62, 88, 140, 144
– Archivio notarile 127
– Archivio storico dell'Università 59, 60, 62, 113
– Archivio storico di S. Pietro 59
– Biblioteca Augusta 54, 59, 66, 75, 80, 129, 130, 147
– Biblioteca del Collegio di S. Gregorio 24

– Biblioteca di Monte Morcino 23-24
– Biblioteca di Monteripido 24
– Biblioteca di S. Domenico 24
– Biblioteca di S. Pietro 24
– Boneggio v. S. Cipriano di Boneggio
– Casa degli Scolari di S. Gregorio v. Collegio di S. Gregorio
– casatorre di madonna Dialdana 37
– chiesa di S. Agostino 55
– chiesa di S. Bernardino 32
– chiesa di S. Lorenzo (cattedrale) 55, 61, 64, 79, 113, 138, *166-167*
– chiesa di S. Maria del Verzaro 55
– chiesa di S. Matteo in Campo d'Orto 29, 32, 146
– chiesa di S. Pietro (basilica) 24, 55, 147
– chiesa e convento di S. Domenico 24, 80
– chiesa e convento di S. Francesco al Prato 19, 21, 28-32, 87, 126, 127, 129, 131, 146-148, 150, *178-179*
– Collegio dei dottori giuristi 112, 113
– Collegio di S. Gregorio (Sapienza Vecchia) 24, 52
– Comune 12, 17, 49, 52, 100-103, 105, 106, 109, 111, 113, 115, 119, 122, 125, 129, 143, *160-171*
– convento di Monte Morcino 23-25, 28, 140, 148
– convento di Monte Morcino Nuovo 24, 28, 148
– convento di Monteripido 24
– convento di S. Bernardo 111
– Fontana Maggiore 144
– Monte Malbe 146
– Museo archeologico nazionale 31, 147
– Musei civici 31
– Museo dell'Università 147
– Ospedale di S. Francesco 19, *178-179*
– Ospedale di S. Maria della Misericordia/*Domus Misericordiae* 88, 109, 111, 125, 129, 138, 140
– palazzo Baldeschi (in piazza della Repubblica) 144
– palazzo Baldeschi (in via Baldeschi) 72
– palazzo dei Priori 37, 55, 108, 109, 115, 116, *160-161*
– palazzo del Capitano del Popolo 36-37
– palazzo del Podestà 36-37, *164-165*
– palazzo Murena 135
– palazzo vescovile 37
– Pantano 145
– parrocchia di S. Andrea 138
– parrocchia di S. Antonino 100, 109, 129
– parrocchia di S. Cristoforo 109
– parrocchia di S. Fortunato 109
– parrocchia di S. Gregorio 142
– parrocchia di S. Maria dei Francolini 19, 129, 133, 140, *178-179*
– parrocchia di S. Severo 109, 129
– *petra iustitie* 114
– piazza Matteotti 138
– Porta Eburnea 129
– Porta S. Angelo 109, 129
– Porta S. Pietro 129
– Porta S. Susanna 19, 24, 100, 101, 109, 110, 127, 129, 130,

131, 133, 138, 140, 142, 148, *166-167*, *178-179*, *184-185*
– Porta Sole 129
– Porta Trasimena 32
– Rota 77-78
– S. Cipriano di Boneggio 19, 131, 134, *180-181*
– S. Martinello/villa Alfani, S. Martino Delfico 89, 133, 135, 143, 146
– Sapienza Nuova 55
– Sapienza Vecchia v. Collegio di S. Gregorio
– savi/*sapientes* dello Studio 99, 103, 106, 113, *160-161*
– Sopramuro (palazzo, piazza del) 28, 32, 37, 55, 138
– statuto dei Conservatori della moneta del 1389 51
– statuto del Comune del 1279 112, 114
– statuto del Comune del 1306 106
– statuto del Comune e del Popolo del 1342 109, 111
– statuto del Comune e del Popolo del 1366 51, 106, 107
– statuti universitari del 1457 50, 103, 107
– università/*Studium* 5, 9, 10, 13, 15, 22, 24, 25, 28, 30-33, 37, 39, 45, 49, 50, 51, 54, 55, 57, 59-61, 64, 66, 68-70, 74, 76, 79, 96, 99, 105-107, 112, 113, 115-117, 119, 123, 127, 138, 141, 145, 146, 148, 149, *160-163*, *174-175*
– via della Gabbia 37
– via Oberdan 138
– *volta Sancti Herculani* 109, 111
Perus Cielloli (teste) 109
Petrus Guilelmini (priore dell'Ospedale della Misericordia) 109
Pietro (fratello di Bartolo) 114, 134, *182-183*
Pietro Bompietri v. Bompietri
Pietro Bonifazi v. Bonifazi
Pietro Cerniti v. Cerniti
Pietro d'Ancarano 106
Pietro d'Assisi 14, 94-95, 126
Pietro Francesco Dino (giudice) 78
Pio IV, papa 64
Pio V, papa 72
PISA
– in genere 9, 12, 74, 87, 103, 115, 122, *166-167*, *172-173*
– università 9, 12, 33, 95, 112
Podiani Lucalberto 131
Pontano Guglielmo 28
PORTOGALLO 14
PRAGA (università) 117

Raimondo Bernardo (arcidiacono di Bologna) *156-157*
Ranieri (famiglia) 138
Raniero Arsendi da Forlì 9, 12, 98, *156-157*
Raniero di Monte Vibiano 112
Raniero di Sarteano *166-167*
REGNUM SICILIAE 59
Riccobaldo Tettalassini v. Tettalassini
Ridolfi Rinaldo 64, 66, 70
Rodolfo di Stratford (studente) *158-159*
ROMA
– in genere 72, 74, 107, 115
– Accademia di S. Luca 148
– Pantheon 148
– S. Maria in Vallicella 80
– Tribunale della Rota 71-84
Rossi Rinaldo (de') (notaio) 64

S. ANGELO IN VADO 116

S. Costanzo (di Fano) 148
S. Severino 13
San Gemini 116
San Ginesio 57, 60, 66
Sanminiati Girolamo 73
Santa (figlia di Bartolo) 20, 134, 135, 141, *180-181*
Santa (madre di Bartolo) 141
Sanzio Raffaello 148
Sarteano 116
Sarzana 116
Sassoferrato
– in genere 9, 10, 14, 99, 197, 133, 116, 134, 135, 141, *178-179*
– Archivio comunale 140
– chiesa e convento di S. Francesco 14, 19, 131, *178-179*
Scotti Ercolano (podestà di Perugia) *160-161*, *164-165*
Severi
– famiglia 13, 99, 133
– Gaetano 148-151
Severi Marcantonio 70
Siena
– in genere 13, 74
– Rota 77
– università 117, 141
Silvestri Lodovico Bartolo 135, 146
Sisto iv, papa 72
Spagna/*Hispania* 14, 59
Spello 116
Spoleto 18, 116

Taddeo Pepoli v. Pepoli
Tarugi Domenico 73-75
Tassi Sinibaldo 121, 130, 131, 133
Teo di Perone Michelotti 115
Tettalassini Riccobaldo 105
Tigrini Francesco 113, 125, 128-130, 138, *166-167*
Tinolo di Ceccolo (priore) 113, *166-169*
Todi 11, 31, 116, 148
Tommaso di Ranucolo da Marsciano (frate) *178-179*
Torino 37
Torti Battista (de') 15
Toscana 74, 75
Tranquilli Vincenzo 107
Trasimeno 145
Trevi 73, 116
Tübingen 58
Tuscia 59

Ubaldi (degli)
– famiglia 77
– Angelo (giurista) 33, 34, 113, 123
– Baldo 14, 33-44, 51, 52, 54, 70, 72, 77, 95, 106, 113, 116
– Benedetto v. Monaldi
– Francesco (giudice di Rota) v. Baldeschi
– Francesco (giurista, figlio di Baldo) 113
– Francesco (medico, padre di Baldo) 33
– Matteo v. Baldeschi
– Niccolò v. Baldeschi
– Pietro i (giurista) 33, 51, 54, 72, 142
– Pietro ii (giurista) 13, 54, 55
Ugolino di Giovanni da Monte (frate) *178-179*
Ugolino Pelloli 115
Ulpiano 40, 42, 65
Umbria 91
Urbano viii, papa 73

Vaj Vajo Maria 73
Valdichiana 116
Valenti Anton Francesco 73, 76
Valeriano, imperatore 65

Vanna (di Paola di Bartolo) 134, 140, 141
Vanni di Berovardo (figli di) *166-167*
Vecchi Giovannello (priore) *160-161*, *164-165*
Venatura 10
Venezia 45, 72, 94, 106, 107
Vicopisano 129
Visconti Giangaleazzo 44

Wilhelm Antonius 68
Wittenberg 58

Yorick 147

Zampeleri Andreuccio di Ceccolo *180-181*

IMMAGINI

In coperta:

Incipit del trattato di Giacomo Bindorfino sulle ultime volontà (ms. XV secolo, Bodleian Library, Oxford, Canoniciano, misc. 512, fol. 1r)
Incipit della lettura di Bartolo da Sassoferrato sull'Inforziato (ms. XIV secolo, Biblioteca Nazionale di Firenze, II.I.217, fol. 1r)

1. Antiporta del primo volume degli *opera omnia* di Bartolo (Venezia, Giunti, 1615) [p. 8]
2. Testamento di Accursio Alfani (1479) [pp. 26-27]
3. *Incipit* del trattato di Giacomo Bindorfino sulle ultime volontà (metà XV secolo) [p. 48]
4. *Incipit* della lettura in concorrenza di Benedetto Capra (seconda metà XV secolo) [p. 53]
5. Frontespizio delle *Laudes Academiae Perusinae et Oxoniensis* (1605) di Alberico Gentili [p. 67]
6. Frontespizio della *Vita Bartoli* di Giovanni Paolo Lancellotti (1576) [p. 86]
7. G.P. Lancellotti, *Vita Bartoli* (1576), p. 10 [p. 97]
8. Riformanza del Comune di Perugia del 27 ottobre 1434 [p. 102]
9. G.P. Lancellotti, *Vita Bartoli* (1576), p. 19 [p. 104]
10. Bartolo *iudex et doctor* dimora in *palatio communis Perusii* (da un atto di compravendita del 12 aprile 1350) [p. 108]
11. Bartolo *prior iudicum ac collegii iudicum civitatis Perusii* (da un atto di autenticazione di testamento del 15 settembre 1356) [p. 110]
12. G.P. Lancellotti, *Vita Bartoli* (1576), p. 32 [p. 118]
13. G.P. Lancellotti, *Vita Bartoli* (1576), p. 35 [p. 120]
14. G.P. Lancellotti, *Vita Bartoli* (1576), p. 36 [p. 120]
15. G.P. Lancellotti, *Vita Bartoli* (1576), p. 39 [p. 124]
16. Atto di nomina di procuratore per la ratifica di un lodo arbitrato da Bartolo e da Francesco Tigrini (26 aprile 1357) [p. 128]
17. Usufrutto di *Iacoba Bovarelli* sulla casa di Bartolo (dall'estimo di Francesco di Bartolo, 9 marzo 1392) [p. 132]
18. G.P. Lancellotti, *Vita Bartoli* (1576), p. 48 [p. 136]
19. Genealogia degli Alfani (dipinto, secc. XVII-XVIII), particolare [p. 137]
20. Contratto della dote di Paola di Bartolo (3 maggio 1354) [p. 139]

SOMMARIO

Nota introduttiva 5

I. Giuristi tra scienza e pratica

1. *Il giurista e la città: Bartolo da Sassoferrato* 9
   1.1. La *vita Bartoli* nell'iconografia e nella tradizione biografica 9
   1.2. Leggendo Bartolo su D. 47, 12, 8 15
   1.3. Il testamento e la biblioteca di Bartolo 19
   1.4. Il sepolcro di Bartolo 28

2. *Il giurista e la città: Baldo degli Ubaldi* 33
   2.1. Baldo maestro dello Studio perugino 33
   2.2. L'impossibilità della perfezione sessuale *in utroque*: un parere di Baldo sullo *status* giuridico dell'ermafrodito . . . 37

3. *Due dottori perugini del Quattrocento* 45
   3.1. Giacomo Bindorfino, 'Dottor volgare' 45
   3.2. La competizione didattica tra maestri: le letture in concorrenza di Benedetto Capra 49

4. *Tra Perugia e Oxford: Alberico Gentili* 57
   4.1. Un profilo di Alberico Gentili 57
   4.2. Alberico Gentili *alumnus* dello Studio perugino 59
   4.3. Le *Laudes Academiae Perusinae et Oxoniensis* 66

5. *I giudici perugini della Rota romana* 71
   5.1. Una biografia collettiva 71
   5.2. Alessandro Benincasa, giudice della Rota romana 79

II. Reliquie bartoliane

1. *Vero, verosimile, falso: Giovanni Paolo Lancellotti biografo di Bartolo* 87
2. *La laurea bolognese* 93
3. *La cittadinanza perugina* 99
4. *I privilegi imperiali* 115
5. *Il testamento* 125
6. *Epifanie bartoliane* 143

III. I documenti

1. *Laurea* 156
2. *Cittadinanza* 160
3. *Privilegi* 172
4. *Testamento* 178

Indici

Opere citate 189
Persone e luoghi 213
Immagini 223

Finito di stampare nel mese di dicembre 2009
dallo Stabilimento Tipografico « Pliniana »
Viale F. Nardi, 12 – 06016 Selci-Lama (PG)